ISTITUZIONI
DELLE LEGGI
DELLA REGIA DOANA DI FOGGIA

COLLE QUALI

Si viene nella piena cognizione del buon governo della medesima, e si dà la pratica, come esse leggi debbono ricevere il diloro esatto esercizio, per li rispettivi interessi della Regia Corte, e de' Locati a norma del disposto nella Prammatica LXXIX. *de officio Procuratoris Cæsaris*, del Dispaccio de' 10. Maggio 1747 e di altre Regie istruzioni.

Opera utilissima nel Foro, e per tutti coloro che vi hanno interesse

COMPOSTA DAL DOTTOR

D. SALVADORE GRANA

Avvocato in quel Tribunale.

IN NAPOLI MDCCLXX.
NELLA STAMPERIA RAIMONDIANA.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Omnia hæc tractavi in corde meo, ut curiosè intelligerem: sunt Justi, atque sapientes, & opera eorum in manu Dei; & tamen nescit homo, utrum amore, an odio dignus sit. Ecclef. Cap. IX.

PREFAZIONE

On vi ha chi dubitar possa, che la Regia Doana della mena delle pecore di Puglia, sia uno de' più speciosi corpi del Regale Patrimonio, non meno per la doviziosa rendita, che per l' abbondanza de' prodotti, utili al Commercio, per cui dagl' Augusti Regnanti è stata sempre più di ogn' altro lor grave interesse con parzial cura riguardata; destimandoci a tal effetto soggetti di sperimentata saviezza, e valore, per il di lei buon governo, ed amministrazione; ed acciò tutti intenti stati fossero per l' osservanza delle provide leggi dalle quali è stata munita; che a rigorosa puniggione condannano coloro, che tentano perturbarne l' ordine, e la giustizia; proteggersi, e rimunerarsi,

chi

chi osserva, e prosiegue l'industria, nella quale sono stati invitati: e pure chi lo crederebbe! ne l'utile, ne i benefici, ne la pene comminate hanno avuta forza di mantenere salde si fatte provide disposizioni; rendendosi sempreppiù confuse le leggi regolatrici, per le varie, e sinistre operazioni di coloro medesimi, che ne ricevono l'utile, i quali a bella Posta si sono industriati rendere ad una vera confusione lo spirito e'l nerbo delle stesse leggi.

A tutto ciò si è aggiunto di esservi stati in tutti i tempi tali, e tanti sublimi talenti, che hanno commentato, e con ciò illustrato il dritto commune de' Romani, e le leggi municipali, e mai han risguardato a quello della Regia Doana, che da stessi fonti traghe la sua origine; e se per avventura qualcheduno ne ha fatta parola, si è reso così secco, ed oscuro, che maggiormente ne ha confuse le idee. Una si fatta verità la conobbe l'illuminato, e savio Presidente della Regia Camera D. Stefano di Stefano, che in occasione di disendere la Generalità de' Locati, scrisse la sua insigne opera della Ragion Pastorale, con la quale credè avere illustrata la intera materia Doanale; anzi averne data la norma, ed esserne stato il direttore; talmentecche per darsene gloria in una sua lettera, nella medesima sua opera rapportata, così scrisse a Deputati Generali: Avendo adunque determinato nella mia giovanezza, non tener ozioso quel piccolo talento, che Iddio per sua bontà mi diede; ma con l'esercizio di esso distinguermi da coloro, che non lasciano vestigio alcuno di essere vissuti al mondo, mi attristavo, per trovar tutte le materie dappiù nobili spiriti prevenute, ed occupate; ma essendomi stato nell'anno 1698. dato l'incarico di Avvocato della Generalità in questi Supremi Senati, che ancora debolmente sostengo; per adempire alle mie obligazioni, mi si offerivano continui mo-

motivi di ragionare e ſcrivere ſu di detta materia, di cui ero affatto digiuno, e volendo apprendere da' libri, come in ogni altra diſciplina addinviene, e non trovato Autore, che ne aveſſe trattato, e ſe pur v'era alcuno, come il Regente D. Annibal Moles, Marc'Antonio Coda, e qualcuno preſſo l'Ageta non le dichiaravan abbaſtanza; giacchè non diſputandole per Principj, e per regole generali; non giungevo, ne ad intenderle Io ne ſuſſequentemente a farmi intendere da altri; onde avevo tutto il rincreſcimento, che una coſa tanto utile, e neceſſaria del Regno, niuno ſi aveſſe preſo il faſtidio di commentare ...... *e poco dopo* ...... mi accinſi all'impreſa, penſando rendermi ſingolare con eſaminare per ſervizio de' Locati la detta Prammatica.

Sin dalla mia più fiorita gioventù eſſendomi incaminato all'eſercizio della legale profeſſione in queſti Supremi Tribunali, e con buon eſito venivan corriſpoſte le mie onorate fatighe; ma per divina diſpoſizione obligato ritirarmi in Foggia mia Patria, fortunata per il Tribunale della Doana, che vi è, il quale l'adorna, reca luſtro, e la rende glorioſa tra le altre Città del Regno; nello ſteſſo ebbi a continuare la profeſſione coll'eſercizio di quelle leggi a me totalmente ignote; ſicchè mi viddi in una grande confuſione; ma per mia buona ventura, eſercitando la medema profeſſione, la per me ſempre ricordevole memoria del Dottor D. MICHELE GARGANI *mio Zio uterino, chiaro per il grave ſapere lo adornava, e per la rettitudine de' coſtumi; dal medeſimo ne ricevevo le dovute iſtruzioni; ma rendendomi a ſcorno, ſi fatta ſoggezzione, ed inteſo eſſer uſcita alla luce l'anzidetta opera di de Stefano, non eſitai punto a provvedermene, ſperando di conſequirne quelle cognizioni, per le quali ardevo di deſiderio, e molto più mi animai, allorchè m'imbattei a leggere la deſcritta lettera.*

Con tale prevenzione tralasciai ogn' altra industria per pervenire all' intento, ed applicai tutta la cura alla lettura di sì fatta novella opera, che sebbene è ripiena d' eruditi sentimenti; pur tutta volta è poco atta a far capire le leggi, che governano, e regolano la Regia Doana, e l' uso di esse, in metterle in pratica per le varie risoluzioni, tra loro stesse dissonanti; e regolate dalle sole private passioni per le cause difese; tantochè fatto esso de Stefano Avvocato Fiscale, indi Presidente dalla Regia Doana, in molte occorrenze allegandoseli ciocchè avea scritto; rispondeva: che diverso era lo scrivere dal praticare; onde si vide incorso nell' abbaglio degl' altri, ch' erano stati da lui medesimo confutati, percioccbè scritto aveano; ed è rimasta la voluminosa sua opera quasi inutile.

Nè questa verità si conobbe soltanto da me; ma avendo avuto il desiderio di leggere l' opera data alla luce dall' erudito D. Francesco Rapolla nell' anno 1746. sul dritto municipale di questo nostro Reame, nella parte I. lib. 3. cap. 8. pag. 352., del Tribunale dalla Regia Doana capricciosamente ne ragiona, o perchè le riuscì oscura la detta opera di de Stefano; o perchè tal materia l' era affatto nuova, non che ignota, come si rileva dalle stesse sue parole, che mi veggo nel obligo di rapportare, acciò resti ogn' uno persuaso della verità: Postquam Alphonsus I. formam administrationis statuit in Dohana Apuleæ . . . . . quo sit, ut & ipsi fiscales reditus licet ab initio incrementum aliquod accipiunt; tamen deficiant paulatim, dum corporis universi scilicet privatorum facultates, & copiæ decrescunt; propterea ad tale incommodum avertendum, variæ rogatæ fuere, diversis temporibus leges, quæ in libris Pragmaticarum extant, & presertim Pragmatica 78. cit. tit. cujus plura leguntur capita, ne conductores publicorum pascuorum, vulgo Locati, in dicta Dohana, insolitis,
&

& injustis exactionibus vexarentur, & ut ad certum ordinem, & methodum omnia ibi redigerentur ; sed omnia effectu, atque executione destituta sunt ; adeout & ipsi rerum forentium scriptores, non semel quæruntur in ea Dohana inutiles factas esse, & otiosas, tum antiquas, tum novas leges ; nec non Regia Diplomata, quæ frequenter ædita fuere ; Sed omnia inibi, pertractari, & decerni nutu, & arbitrio alieno, neque tanti abusus alia potest reddi ratio, quam calliditas, & versutia eorum, qui administrationi præpositi fuere primis temporibus, eorumque successorum, quique iis præsto solent esse ad idem munus subeundum, quos tribunalium subalternos vulgus appellat ; illi sane ut suo commodo indulgerent, prætermissis legum sanctionibus, novas, tecnas, nova rerum vocabula adinvænerunt ; unde juxtæ conductorum petitiones eluderentur & eodem tempore fiscalibus exactionibus fraus fieret. Et inde paulatim rerum agendarum ordo usque adeo perturbatus fuit, ut nihil certi, nihil quicquam perspicui existeret, sed omnia confusa & perceptu pene impossibilia: hinc vulgares voces ; in dohana Apuleæ, non legum peritiam, non judicum prudentiam, non longissimi temporis experientiam in judicando proficere ; sed singula quæquæ, ex factis ipsis adhibito consilio eorum, qui ætatem omnem in iis egerunt apprehendenda esse, & propterea,

 qui

qui presidentes Regiæ Cameræ illuc mittuntur quolibet biennio semper novi sunt, & in judicando incerti, unde a nutu Actuariorum, Scribarum, & Apparitorum pendere necesse habent &c. . . . Nam quis adeo rerum imperitus est, ut ignoret, quot quantisque incommodis, dispendiis, litumque anfractibus, & non semel cum Patrimonii subversione conflictantur ii, qui agere, aut excipere necesse habent; præsertim in Tribunalibus, in quibus confusum, & incertum jus dominatur, & quod magna ex parte dependet, non ex legibus scriptis, sed ex verborum, & formularum complicationibus, quarum peritior censetur, qui minus ratione, aut exacto judicio utitur.

Quanto sono varie, e fallaci le opinioni degl' uomini, si legge dal narrato di sopra; dappoicchè de Stefano fu assai riputato, e si tenne d' avere illustrato il Dritto Doanale, per cui ogn' Autore, che scritto ne avea, si tralasciò di leggere, ed allegare; Rapolla in opposto niuna stima ne fa, se ne dimostra ignaro anzi stizzoso ne parla. Queste dubiezze mi ferero con seria applicazione esaminare le circostanze, e mi avviddi, che riduceansi a soli trattati, che i Dottori fanno de Emptione, & Locatione; *ma siccome sono ripieni di ogni equità pel buon regolamento; così la massima difficoltà loro nasce dal non essere a tutti, noti i termini, co' quali nel Foro la forza, e le circostanze delle cose esprimono; e dal non sapersi la vera norma, e l' uso se ne fa in pratica. La semplice parola Terra a proporzione delle qualificazioni, e dell' vuopo al quale è addetta, seco porta le dominazioni*

ni ; cioè Terra di quadrone di Jaccio, di quadrone di Uſcita, Tratturo, Saldone, o ſia Terra Vergine, ultra decennium, Corrente, Maggeſe, Nocchiarica, Reſtoppia, portata, mezzana, difeſa &c. ciaſcun nome de' ſudetti, porta ſeco varietà di diſpoſizione ; locchè ſapendoſi, con grande facilità rende chiare, e paleſe le ſtabilite leggi de' mentovati contratti ; ed in effetti più della lettura di tutti gli Autori, ho profittato con l' acquiſto di tali cognizioni, che me ne han reſa facile l' intelligenza.

Degnatoſi il Signore Iddio concedermi un ſolo figlio, e queſto incaminando per la medeſima mia legale profeſſione, le di cui piene, e vere cognizioni temendo di non poterli dare per la mia avanzata età ; deliberai di laſciarli una iſtruzzione familiare ſopra di queſta materia ſtraordinaria, ed aſſai confuſa nel ſuo eſercizio, alla quale una metodo differente dagl' altri Autori ho dato, per farne concepire dal Giovane più diſtinte, e chiare le idee : trattenendomi in tale occupazione venne a ritrovarmi un amico, e curioſamente ne chieſe la cagione, che paleſatali, non ſolo ſe ne compiacque, ma mi eſortò con premuroſe iſtanze a non reſtar ſepolte ſi fatte iſtruzioni, che riputò utili al Publico, perchè con eſſe ogn' uno vede ch' è la Doana di Foggia, e quali ſono le leggi, che la reggono, e la governano. Continuai ciò non oſtante la principiata opera, colla ſtabile determinazione di non publicarla ; ma mio mal grado ho dovuto darla alla luce.

Per chiarezza di chiunque ſi darà la pena di leggere queſt' opera, l' ho diſpoſta con diſcorſi familiari, e nel proprio idioma ; nè altrimenti far ſi poteva per dimoſtrare la ſtruttura eſterna, ed interna della Regia Doana, la natura de' contratti tra la Regia Corte, e particolari padroni d' erbaggi ; tra quella, e Locati, tra loro li locati ſteſſi ; donde trae le ſue rendite ; e dimoſtrare ſimil-

milmente tutti quei corpi, che ſebbene ſeparati, ſi governano colle ſteſſe leggi, ſecondo il diſpoſto della Prammatica 79. de officio Procurat. Cæſar., e del Diſpaccio dell' anno 1747. che ſaranno deſcritti per conferma nell' ultimo della preſente opera. Spero, che il tutto voglia ſecondare i miei oneſti deſideri, che ſi riſtringono nel ſolo voler incontrare la publica ſodisfazione, ed utilità, che mi è ſtata ſempre fiſſa nel cuore.

TA-

T A V O L A

De' Discorsi della presente Opera.

A.S.E.

A. S. E.

EM. SIGNORE

STephano Raimondi, e Fratelli pubblici Stampatori di questa Città supplicando espongono a V. E. di stampare il presente Libro intitolato *Istituzioni delle Leggi della Regia Doana di Foggia del Dottor D. Salvatore Grana Avvocato in quel Tribunale* in tanto supplicano a V. E. di commetterne la revisione a chi meglio li parrà e l' averanno a grazia ut Deus &c.

Adm. Rev. Dominus D. Julius Laurentius Selvaggi S. Th. P. & Curiæ Archiep. Exam. revideat, & in scriptis referat. Datum die 30. *Martii* 1770.

F. X. EP. VENAF. VIC. GEN.

J. SPARANUS CAN. DEP.

EMINENTISSIMO PRINCIPE.

PEr eseguire li onorevoli comandi dell' E. V. hò letto attentamente un Opera intitolato: *Istituzioni delle Leggi della Regia Doana di Foggia*. Ella non contiene nulla, che alla Fede, ed a buoni costumi sembri contrariare; che anzi mi sembra di grande utilità; per lo che stimo, che ben si possa dare alle stampe seppur così piacerà all' E. V.

Di V. E.

Napoli 19. Giugno 1770.

Umiliss. Devotiss. Serv.
Giulio Lorenzo Selvaggi.

Die 19. Mensis Junii 1770. Neap.

Per Illustriss., & Reverendiss. Dominum Ep. Venafr. Vicar. Gener. Neap. *Visa retroscripta relatione fuit Provisum & Decretum quod imprimatur retroscriptus liber. Ita hoc suum &c.*

F. X. EP. VENAF. VIC. GEN.

J. SPARANUS CAN. DEP.

S. R. M.

SIGNORE

STefano Raimondi, e Fratelli pubblici Stampatori di questa vostra fedelissima Città con suppliche espongono a V.M. di volere stampare il presente libro intitolato *Istituzioni delle Leggi* della *Regia Doana di Foggia del Dottor D. Salvatore Grana Avvocato in quel Tribunale*; in tanto supplicano la V.M. di concederli la licenza di stamparlo, e commetterne la rivisione a chi meglio li parerà, e l'averanno a grazia; ut Deus &c.

Mag. U. J. D. D. Dominicus Mangieri in hac Regia studiorum Universitate Professor Primar., revideat & in scriptis referat. Datum Neapoli die 18. *Mensis Februar.* 1770.

NICOLAUS DE ROSA EP. PUT. C.M.

S. R. M.

SIGNORE.

IL Libro intitolato, *Istituzioni delle Leggi della Regia Doana di Foggia &c.* contiene una breve, netta, e chiara esposizione di una particolare Giurisprudenza formata per il buon regolamento della Vostra Regia Doana di Foggia, che compone oggi un Corpo molto riguardevole ed interessante in questo vostro Regno, sì per l'Agricoltura, che per la pastorizia, arti principalissime in ogni ben regolato Governo. Quantunque quella Doana, o dazio, chiamato da Latini *Scriptura*, fosse stato dagli antichi Romani istituito fra le altre Provincie anche in quella della Puglia per l'unico, e massimo sostegno della loro Republica, secondo la testimonianza di Varrone, e di Livio; non ebbe mai una propria, e certa ordinata forma, se non sotto il felice Regno di Alfonso di Aragona, che ne formò con indicibile saviezza il Sistema, che finora conserva. Questo Sistema in turre le sue parti il dotto, e candido Autore sviluppa, ed espone agli occhi del Publico con additarne l'origine, e ne di-

dimostra i principj fondamentali, spiegando minutamente le diverse ed oscure dinominazioni per l' intelligenza di così importante ed astrusa materia. Indi con brevità, ed ordine ne dichiara le sue leggi, e statuti, e ne nota le vicende, ed alterazioni avvenute secondo i tempi: ma soprattutto, ne manifesta gli abusi introdotti in grave pregiudizio del Vostro Regal' Erario e de' Vostri Locati. In questo Libro non solamente, non vi ho incontrato cosa, che offenda i Vostri Supremi Dritti, ma anzi un forte zelo dell' Autore per l' interessi di V. M. e della causa comune: lo stimo perciò degno delle stampe.

Napoli 27. Maggio 1770.

Devotifs. ed Obligatifs. Serv.
Domenico Mangieri.

Die 12. Mensis Junii 1770 Neapoli.

Viso rescripto suæ Regalis Majestatis sub die 9. currentis mensis & anni, ac relatione U. J. D. D. Dominici Mangieri, de Commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris. Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

GAETA. SALOMONE.

Vidit Fiscus R. Cam.
Reg. fol.

Carulli. Athanasius.

ISTITUZIONI
DELLE LEGGI
Della Regia Doana di Foggia.

DISCORSO PRIMO,

Col quale si stabiliscono i principj fondamentali della Regia Doana.

I. A Stabilire i principj fondamentali della Regia Doana di Puglia, sarà pregio dell' opera il notarsi in primo luogo, che fra le maggiori prerogative tiene questo Regno, vi è quella di avere in se una parte del suo continente, che volgarmente dicesi Puglia piana, la quale stà situata nella Provincia di Capitanata. Ha per suoi confini dalla parte di Levante il Mare Adriatico, e la Montagna dell' Angelo; da Ponente altre Montagne, che le fan corona; da Mezzogiorno il Fiume Ofanto, che serve ancora di confine alla Provincia di Bari; e da Settentrione il Fiume Fortore: La sua estensione si è da Levante a Ponente da circa miglia quaranta; da mezzogiorno a Settentrione da circa sessanta. Il suo Clima, come in tempo di Està è caldissimo, così in tempo d' Inverno si rende molto temperato, e dolce, e per tal cagione, non solo ferace d' ottime erbe, sufficienti al pascolo, per ogni specie d'animali, sì

Sito, ed ampiezza della Puglia.

Clima della Puglia, e sue produzioni.

 grossi,

grossi, che minuti; ma le terre sono attissime per l' uso, ed esercizio della coltura; per cui và a ricevere l' intero Regno tutto ciò, che principalmente appartiene all' abbondanza, e sostegno della pubblica annona; e questo, non solo per quanto necessita al proprio bisogno, che per somministrarne agli Esteri. Prerogative, che recano molto utile al Regio Erario, e vantaggio a' Vassalli medesimi.

Clima delle Provincie di Apruzzo.

II. Ad accrescere il pregio di essa, vi concorre la situazione, e 'l clima delle Provincie di Apruzzo, le quali essendo rigidissime nell' Inverno per l' eccessive nevi, che vi cadono; altretanto amene, ed ottimamente erbate sono nell' Està; non potendo in detto tempo d' Inverno gli Abitatori di esse impiegarsi in altre necessarie, ed utili industrie per la maggior parte dell' anno, stimarono per esso loro molto profittevole di applicarsi a quella di allevare animali di ogni specie; avvalendosi a tale oggetto degli erbaggi di Puglia per l' Inverno, e per l' Està di quelli delle proprie Provincie: e con tale innesto, non solo dette Provincie hanno ricevuto il proprio sostegno, ma si sono notabilmente arricchite. Motivo ancora, che siccome gli Apruzzesi esercitano tale industria con maggior cura, assistendovi sempre di persona; così essi, e non altri, ne sono, e vi riescono peritissimi, ne ricevono il maggior vantaggio, e ne meritano tutte le particolari considerazioni.

Necessità degl' Apruzzesi per esercitarsi all' arte d' allevar animali.

Apruzzesi peritissimi nell' arte pastorizia.

III. Si rileva dagl' Istorici, che questo nostro fioritissimo Regno, dopo esser stato una delle Romane Provincie, ed in appresso dominato da' proprj Regnanti, era ciò non ostante soggetto a diversi Principati, che lo mantenevano diviso, e perciò di non apparescente stima; nè ricevè mai considerevole grandezza, e vantaggio, se non nel tempo d' Alfonso I. d' Aragona. Questo Regnante fu quello, che unendo la po-

potenza al sapere, a ragione meritò il nome di primo fra gli Aragonesi: Egli dopo aver preso possesso del Regno, considerando la vastità della Puglia, e che nella stagione vernotica si rendevano amene le Campagne; e che la maggior parte degli erbaggi erano della medesima Regia Corte, ne' quali in ogni anno si fidavano animali al pascolo; ma perchè non ne perveniva numero sufficiente a poterli covrire, perciò mancare una convenevole rendita al Regio Erario; e di vantaggio, che tale mancanza nasceva, o perchè i Padroni degli animali volontariamente restavano nelle diloro Padrie, per non soffrire l'incomodo del cammino per strade disastrose; o per il timore delle continue scorrerie, ed incursioni de' militari nemici: a tal' effetto stimò detto savio Regnante di obbligare i Padroni di pecore gentili di tutte le Provincie del Regno di calar quelle in tempo d' Inverno nelle Provincie di Contado di Molise, Capitanata, e di taluni luoghi di Basilicata, e Bari, come espressamente si legge dalla Patente spedita a Montluber; e per dar più forza a tale stabilimento, pensò di allettare insieme i Padroni di esse, promettendo loro, non solo di renderli sicuri da ogni molestia; risarcire i danni, che mai per istrada avessero patito; anzi dichiarò di tenere e Padroni, e Custodi sotto la sua speciale protezione; concedendole a tal' effetto moltissime grazie, e privilegj, tanto per l'esenzione de' pesi universali, che reali sopra i prodotti delle diloro industrie. Quello però, che le riuscì di più pregevole comodo, ed utile fu la prerogativa del Foro per tutte le diloro cause sì civili, che criminali; costituendone privativamente a tutti gli altri, Giudice il medesimo Governadore della Regia Doana in prima istanza, e l'appellazione al Supremo Tribunale della Regia Camera.

Alfonso primo d' Aragona ristauratore della Regia Doana.

Mezzi presi dal Re Alfonso, acciò li Locati avessero calati li diloro animali in Puglia.

IV. A perfezionare sì grand' opera vi destinò per l' ese-

Francesco Montluber esecutore delle disposizioni del Re Alfonso.

esecuzione la persona di Francesco Montluber Ministro pronto, e diligente nell' amministrazione degli interessi fiscali, conferendole un' amplissima facoltà di operare tuttocciò stimava necessario per il compimento di tale affare; ed in effetti portatosi detto Ministro nelle dinotate Provincie, ivi fè pubblicare, oltre i banni delle suddette grazie, ed assicurazioni, molti altri con i quali proibì la estrazione dal Regno di qualsivoglia specie d' animali; obbligando i Padroni di essi, specialmente delle pecore, a doverle forzosamente calare nell' erbaggi della Puglia, ove dalla medesima Regia Corte, se le sarebbe somministrata la sufficiente quantità d' erba per il pascolo di esse; a quale oggetto ancora proibì a' Padroni di erbaggi, di quelli vendere fino a che la medesima Regia Corte non si provedeva del proprio bisogno; e ciò sotto pena di ducati mille, e dell' invalidità di qualsivoglia contratto stipulato (*quali banni vengono in ogni anno dalla Regia Doana rinnovati, non per il medesimo fine, ma per altro dipendente principio, come si spiegherà a suo luogo*).

Ordini, e disposizioni fatte da Montluber per il calo delle pecore in Puglia.

Proibizione a Padroni degli erbaggi particolari di poter questi vendere prima che non si era proveduta la Regia Corte.

V. Ed affinchè fusse noto a ciascheduno il peso soffrir dovea per il godimento del doveroso pascolo se l' assegnava, stabilì il pagamento di ducati otto Veneziani (*che di moneta di Regno importavano carlini undeci a ducato*) per ogni centinajo di pecore, e questa somma per li soli Regnicoli; mentre per quelli fuori Regno a ducati sei (*circostanza che si spiegherà a suo luogo*), e finalmente per allettare i Baroni a tale industria, stabilì per essi prezzo minore. Qual pagamento di presente cammina sotto il nome di *Regia fida*. E da tali disposizioni se ne sperimentò un' effetto vantaggiosissimo; mentre col calo delle pecore non solo restarono coverti i proprj erbaggi della Regia Corte; ma fu questa necessitata di comprare buona parte di quelli

Stabilimento della Regia fida.

quelli de' particolari, che ſtavano ſituati e dentro, e fuori del Tavoliere della Puglia, che diſtribuì ſecondo il biſogno; ed in tal maniera per molti anni regolò detto Miniſtro sì grave intereſſe con incredibile vantaggio del Regio Erario.

VI. Aſſicurato eſſo Montluber del numeroſo calo degli animali, e conoſcendo, che per l'avvenire avrebbe avuto preciſa neceſſità degli erbaggi de' Particolari; conoſcendo ancora, che in quel tempo andavano a viliſſimo prezzo, e che col futuro biſogno ſi ſarebbero alterati; s'invogliò di fare un perpetuo contratto con i medeſimi particolari Padroni, e prenderſi tutti gli erbaggi, ſoliti affittarſi a tempo, a conduzione perpetua per conto della Regia Corte; come in effetto lo ſtabilì, prendendone tanta quantità, che baſtata fuſſe per pecore 900 mila; talchè in forza di tal contratto paga la Regia Corte a' Proprietarj in ogni anno il convenuto prezzo mediante mandati, che ſi ſpediſcono o dal Tribunale della Regia Camera, o da quello della Regia Doana iſteſſa; e per rendere aſſicurata la Regia Corte, con altro contratto ſi obbligò di tenere detti erbaggi per l'uſo de' ſoli Locati; ſicchè al dir di de Stefano *part.* 1. *art.* 5. *n.* 6., egli il Montluber non comprò, che un getto di reti a riſico de' Locati, li quali devono pagare il prezzo ſtabilito dalla fida reale, o che le annate ſiano fertili, e feraci di erbe, o infertili (*qual detto di de Stefano viene da me riprovato in altro luogo di queſt' opera*).

Compra in perpetuum fatta da Montluber di buona quantità d'erbaggi particolari siti nella Puglia per il solo tempo vernotico.

Pagamento che fa la Regia Corte a' Proprietarj di detti comprati erbaggi.

Erbaggi comprati ad uso intieramente de' Locati con gli erbaggi della Regia Corte.

VII. In detti contratti fu ſtabilito il preciſo tempo del godimento di eſſi erbaggi, che ſi fu dalli 29. Settembre per tutto li 8. Maggio, dopo del quale ritorna l'uſo de' territorj a Padroni diretti. Su tal propoſito fà uopo ſaperſi, come sì fatta preſcrizione di tempo non ſi adempiſce, nè ſi puole adempire, dipendendo dalla

Tempo prefisso al godimento dell' erbaggio.

dalla stagione; mercecchè durando il caldo in detto tempo di Settembre, non si possono ristrignere gli animali de' Massari di Campo nelle proprie mezane; ma continuano a pascolare sopra li territorj decaduti alla Regia Corte; per contrario portandosi la stagione fredda per li 8. Maggio, non possono quei medesimi erbaggi lasciarsi dagli animali de' Locati a beneficio de' diretti Padroni; onde a dar conveniente riparo alla validità del contratto, entra l' arbitrio economico del Presidente Governadore, che concede in ogni anno le respettive proroghe secondo le circostanze della stagione.

Proroga, che rispettivamente si dà dal Presidente Governadore tanto a' Proprietarj dell' erbaggi, che a' Locati.

VIII. Nel prendersi però lo stesso Montluber detta quantità di erbaggi ad uso di pascolo, ebbe principal riguardo a' terreni bisognevoli per la semina delle vittovaglie; a tal' effetto fece compassare il continente dell' intera Puglia, ed in primo luogo rilasciò a ciascheduna Universiià, e particolari di essa tanta quantità di territorio atto alla semina, che stimò sufficiente a produrre le necessarie vittovaglie per la pubblica annona; e con essa concedè ancora territorio per uso, e pascolo de' Bovi, ed alıri animali, che dovevano coltivare essi terreni, non più della quantità corrispondente al quinto delle terre seminatorie (*quali terre rilasciate si chiamano in Doana, cioè le terre seminatorie* di Portate; *quelle per il pascolo degli animali che le coltivano* Mezane) non tralasciando nel medesimo tempo di farle strettamente, e diligentemente misurare, e titolare, o sia signare co' termini, per conoscere in ogni tempo, se succedeva usurpazione nel dippiù delle terre di uso della Regia Corte. Questo contratto devesi attentamente considerare, come uno de' fondamentali principj della Regia Doana, dal quale nasce la ragione tiene la Regia Corte sopra tutti li territorj di Puglia, esclu-

Terre destinate da Montluber per l' uso della semina e pascolo de' Bovi aratorj.

Compasso e fatto di dette terre di portata per cautela della Regia Corte.

I. PRINCIPIO.

se

fe le affignate portate, mezane, e qualche difefa.

IX. Coll' affignamento di dette terre particolari, o fieno di portate, pensò ancora il Montluber dal medefimo ricavar profitto, non folo per accrefcere la quantità dell' erbaggio bifognevole al pafcolo delle pecore; mà anche a rendere più forti, e craffi i terreni della coltura, col ftabilire per inviolabil legge, che dette terre di portata non fi poteffero feminare in ogni anno, che nella fola metà; mentre dell' altra, che rimaneva, per quella che era *reftoppia* dell' antecedente raccolta, fi lafciaffe totalmente a beneficio della Regia Corte, e per effa de' Locati; e l' altra reftante parte, che dicefi *nocchiarica*, fi rimaneffe anche l' ufo a' Locati per infino a' 17. del mefe di Gennaro, caricando a quefti il pefo della fida per la metà di ciocchè fe li carica per il faldo, come terre feminatoriali; dopo del qual tempo, di quefta ultima parte ne prende l' ufo il Maffaro di Campo per poterla magefare, e preparare per la futura femina e ciò fotto pena del difordine, come fe ne parlerà in appreffo: e volle altresì, che li fteffi Maffari di Campo aveffero forzofamente fementate dette terre, acciò non foffe mancata la publica annona, sotto la pena di ducati mille, e di pafcolarfi impunemente il territorio dalle pecore de' Locati. Sia di efempio il quadrato A di capacità di verfure quaranta divifo in quattro parti,

Qual legge impofe Montluber fopra le terre di portata per vantaggio della Regia Corte.

II. PRINCIPIO.

A		
	B	D
	C	E

cioè B C D E, Il Maffaro femina la parte B in grano; la parte C in orzo; la parte D tiene in nocchiarica (*che vuol dire terra non feminata un' anno intero*); e la parte E in reftoppia del fementato raccolto. Sicchè la parte della reftoppia E fe la gode intera il Locato, quella della nocchiarica D la gode il Locato

per

per tutto li 17. di Gennaro; dopo del qual tempo ne acquista la ragione il Massaro di Campo per farvi le Maggesi, e così preparar la terra per la futura semina. Nell' anno appresso il Massaro di Campo semina le parti C D, e la parte E resta nocchiarica, e la parte B restoppia; e così circolarmente vengono le terre a ricevere semina, e riposo tanto per beneficio del Massaro, che della Regia Corte, e de' Locati; e restano infine assignate in quelle medesime locazioni, ove sono situate.

Motivo, per cui si concede il riposo alle Terre di Portata, e quali circostanze si richieggono.

X. E come non ostante tali disposizioni, l' anzidette terre, dopo qualche tempo, per la continua coltura, rimangono prive della di lor forza naturale, e non corrispondono equivalente frutto; a tale oggetto non potendo per legge lasciarsi inseminate, si concede il permesso di porle in riposo; per conseguire questo, si ricorre nel Supremo Tribunale della Regia Camera, che delega quello della Regia Doana, acciò faccia giustizia, intesi i Locati di quella Locazione, nel cui tenimento stà situata, e spetta la detta portata: indi la detta Regia Doana la fa riconoscere da' Periti; e rattrovando vero l' esposto bisogno, con suo decreto concede il dimandato permesso. Con detto riposo però, siccome alla Regia Corte, e per essa a' Locati, spettava il pascolo della quarta parte intera, e dell' altra l' uso fino a' 17. Gennaro; così per detto permesso conceduto la sola mettà spetta al diretto Padrone, e l' altra mettà interamente ricade alla Regia Corte, la quale ne dà carico a' Locati.

XI. Per terminare ogni circostanza che occorre sù tal punto, deve sapersi, come prima dell' anno 1745. detto riposo si concedeva non solo per anni dieci, ma quasi a beneplacito de' Padroni delle portate, prorogandosi il tempo a loro semplice richiesta, dopo essersi formalmente con-

conceduto la prima volta: In detto anno col decreto Regale emanato per gl' intereſſi della Regia Doana, fu ſtabilito, che non poteſſe durare il ripoſo, che ſoli anni tre, ſotto le pene in eſſo decreto contenute, a cui mi riporto. (*Queſte terre ſeminatorie, ſono diſtinte da quelle di Corte, delle quali ſe ne parlerà al proprio luogo.*)

Nuovo ſtabilimento per la conceſſione del ripoſo delle terre di portata.

XII. Per la quantità poi ſopravanzante ad eſſe terre di portata il Montluber ſe la preſe ad uſo di paſcolo delle pecore, che non ſolo fece compaſſare per la giuſta quantità, ma ſimilmente le fece dare la ſtima per quante pecore potevano in eſſa paſcolare; e ſecondo queſta ne diede il carico a' medeſimi Locati per il pagamento della ſtabilita fida alla ragione di ducati centotrentadue a migliajo di pecore.

Terre aſſignate per paſcolo delle pecore.

III. PRINCIPIO.

XIII. A togliere ancora la confuſione tra' medeſimi Locati per la vaſtità, e differenti luoghi de' territorj, diviſe l'intero erbaggio della Puglia deſtinato per le pecore in ventitre parti, (*che oggi compongono le ordinarie Locazioni*) aſſignando a ciaſcheduna di eſſe una comoda, e determinata quantità di erbaggio col peſo del proprio valore, e ſtima per numero di pecore, che in eſſa poteano paſcolare (*quale quantità, e valore dicesi in Doana*: Poſſedibile della locazione), e ſecondo il numero di eſſe pecore carica il prezzo della fida regale all' anzidetta ragione. Ciaſcuna di dette locazioni però viene ſuddiviſa in molte parti anche circoſcritte, e compaſſate, che diconſi *Poſte*, alle quali ſtà ratizata la contingente ſtima, riguardo all' intera, non ſolo per comodo de' Locati medeſimi, ma perchè ſerve di circoſtanza eſſenziale nella diviſione, che ſi fa in ogni anno dell' erbaggio tra eſſi Locati nel ripartimento generale. Ed a fine di togliere affatto ogni confuſione, proibì eſpreſſamente, e ſotto rigoroſe pene, che le pecore addette ad una di eſſe locazioni non aveſſero potuto entrare in altra locazione, rendendo

Diviſione dell' intero erbaggio della Regia Corte in tante Locazioni; e particolare aſſignamento d' erbaggio.

IV. PRINCIPIO.

Pecore di una Locazione non poſſono entrare nelle altre.

do ciascuna di esse indipendente da tutte le altre.

Bene inteso però, che questa legge ha riguardo alle sole pecore nazionali di qualche locazione, non già per i Locati; mentre se questi per giusto, e legittimo titolo acquistano pecore in altra locazione, possono essere Locati dell' una, e dell' altra: coll' obbligo però di tener separate le due Massarie con tutte quelle circostanze, che seco porta l' industria. E poichè in ogni locazione vi è descritto buon numero de' Locati; queste si considerano, e devono stimarsi tra essoloro, come tante particolari Università; sicchè in ogni anno ciascheduna locazione eligge due Deputati, a' quali concedono la facoltà di regolare, e governare gl' interessi della propria locazione; legittimare ogni atto, anche giudiziario; di spendere tutto ciò occorre per il vantaggio della medesima; ed in fine dell' anno dar conto dell' operato.

Locati in varie Locazioni.

Locazioni si governano come tante Università.

XIV. Dette locazioni sono ventitre: 1. Lesina, 2. Apricena, 3. Arignano, 4. S. Andrea, 5. Castelnuovo, 6. Candelaro, 7. Castiglione, 8. Tresanti, 9. Pontalbanito, 10. Cave, 11. Ordona, 12. Orta, 13. Feudo, 14. Corleto, 15. Vallecannella, 16. Salsola, 17. S. Giuliano, 18. Salpi, 19. Trinità, 20. Canosa, 21. Camarda, 22. Andria, 23. Guardiola.

Locazioni quali sono, e numero di esse.

XV. Coll' andar del tempo conobbesi, che tuttavia avanzava il calo delle pecore, tantocchè stimò la Regia Corte colla medesima legge di prima prendersi anche a contratto perpetuo tutti gli erbaggi de' Particolari situati fuori del Tenimento della Puglia; e secondo questi stavano vicini alle respettive locazioni, così alle medesime l' aggregò colla propria stima, dandole la denominazione di *Feudi aggiunti alle locazioni ordinarie*. Ciò non ostante anche restarono molti erbaggi a' Particolari; ma con legge precisa che bisognando in ogni tem-

Compra anche in perpetuum fetta d' erbaggi dalla Regia Corte, ed aggregati alle ordinarie Locazioni.

tempo alla Regia Corte, fusse stata in sua libertà di prenderseli. Qual legge oggi, attenta la forza di detta Prammatica, non puole eseguirsi, non correndo più a carico della Regia Corte provveder l'erba alle pecore de' Locati, fuori dell'assignamento della propria; pur tuttavolta resta in piedi tale proibizione, fondata però sopra altro principio, che si noterà appresso.

Per tal varietà d'erbaggi varie erano le denominazioni, che se le davano in Doana. Si chiamavano *ordinarj* gli erbaggi proprj della Regia Corte: *ordinarj soliti* quelli comprati la prima volta: *estraordinarj soliti* quelli comprati la seconda volta: finalmente *estraordinarj insoliti* quelli rimasti a' particolari Padroni. Oggi però per quelli, che spettano alla Regia Corte, senza distinzione, si dicono *erbaggi di Corte*; quelli de' Particolari, *estraordinarj*. Devesi sù tal proposito per mera notizia sapere, che anticamente, tanto la quantità, che la stima degli erbaggi di Corte, che de' Particolari si ritrovavano registrate in un libro separato, che denominavasi *degli erbaggi ordinarj, ed estraordinarj*, anzi in quello vi erano notati tutti i contratti, che per essi erbaggi si erano celebrati, e specialmente di quelli della Regia Corte; ma di presente non se ne ha vestigio alcuno; tantocchè oggi per quei pagamenti, che si fanno dalla Regia Corte per essi erbaggi comprati, si continua in forza di possesso: e per quanto importa alla ragione, che tiene la medesima Regia Corte sopra di detti erbaggi comprati, non vi è che il solo libro della generale reintegrazione formato nell' anno 1548. dal Regente Revertera, come a suo luogo si dirà.

Anticamente come si denominavano gli erbaggi della Regia Corte, e quelli de' Particolari.

Libro ove stavano descritti tutti gli erbaggi della Regia Corte, e de' Particolari disperso.

XVI. Stimò il medesimo Montluber a fine di avere sicurezza di quei Locati, che calavano animali in Puglia, ed in qual locazione aggregati si erano, che ciascheduno di essi avesse professato un determinato numero

Libro ove sono descritti tutti i Locati; e professazione perpetua delle

pecore reali fisse, che ciascheduno di essi tiene.

mero di pecore *in perpetuum*, non meno però di cinquanta; con la qual professazione, siccome il Locato acquistava la ragione nella propria Locazione; così la Regia Corte era certa del Locato, che forzosamente dovea calare in Puglia, e con ciò sempre sicura si rendeva la vendita dell'erbaggio in ogni anno; quali nomi, e professazione la fece descrivere in un libro, che si rinova in ogni anno dalla stessa Regia Corte, e da' Locati (*che dicesi in Doana* Squarciafoglio) per ottenere da essa Regia Doana le debite passate, o licenza per entrare negli erbaggi di ragione della Regia Corte, e la rata del Sale; locchè non adempiendosi da essi Locati, si caricano le descritte pecore *ex officio*, ed il Locato perde il beneficio di detto Sale, come a suo luogo se ne parlerà. E poichè detta professazione di pecore *in perpetuum* si è fatta a reciproca cautela, perciò quelle descritte in detto Squarciafoglio, si chiamano in Doana *pecore fisse reali;* a differenza di quelle, che si professano in ogni anno prima del Ripartimento, stimandosi queste come viventi.

V. PRINCIPIO.

Come i Locati possono cassarsi da detto Squarciafoglio.

Deve avvertirsi però, che sebbene la professazione di dette pecore fisse reali sia fatta *in perpetuum*, pure se un Locato si rende specorato; o da se si fa cassare dal libro suddetto; o li Deputati della Locazione nello spoglio, che fanno in ogni anno, conoscendo, che qualcheduno sia specorato, lo dichiarano tale, si cassa dal libro suddetto; e con giusto motivo, affinchè non si assegni erba a chi non ha pecore, ed abbia motivo il Locato di rivenderla, per cui viene a mancare a quel Locato, che possiede pecore. Nel caso poi, che detto Specorato acquistasse altre pecore, ma non addette ad altra Locazione, puole, e deve essere nuovamente reintegrato, o esser descritto in quella Locazione, ove le pecore han ricevuta l' origine.

XVII.

XVII. Per togliere ancora al Bestiame l'incomodo delle disastrose, ed incerte strade, ne formò tre principali di larghezza di passi sessanta, che diconsi *Regi Tratturi*, le quali vengono a corrispondere, e passare per la Puglia, ma in maniera, che si rendono comode alle respettive Locazioni, che sono: la prima è quella che viene dall'Aquila, passa per Civitanova, Manuppello, Bucchianico, Montenegro, Larino, S. Marco, e Saccione. La seconda viene da Celano, passa per Rocca di mezzo, Popoli, Sulmona, Pettorano, Pacentra, Palena, Gambatesa, Celenza, Venafro, Castelluccia, e Lucera. La terza viene di Pescoasseroli, passa per Alfedena, Castel di Sangro, Isernia, Cantalupo, Supino, S. Marco, Crepacore, Orsara, Bovino, Iliceto, ed Ascoli.

Formazione de' Tratturi, e quali essi sono.

VI. PRINCIPIO.

Vi sono ancora altri piccioli Tratturi, che diconsi Braccia di detti tre principali.

XVIII. Si stabilirono nel confine circumcirca della Puglia sei passi corrispondenti a detti Tratturi, per i quali obbligorono i respettivi Locati di forzosamente, nell'entrare in essa Puglia, far passare per essi le diloro pecore tanto nel calare, che nel risalire nelle Montagne, e ciò sotto gravissime pene, nè senza la debita passata della Regia Doana: quali passi vengono religiosamente custoditi per sicurezza, e cautela della Regia Corte.

Costituzione de' passi, e quali sono.

VII. PRINCIPIO.

Essi passi sono: 1. Guglionisi, e Civitate; 2. Ponterotto; 3. la Motta; 4. Biccari, e S. Vito; 5. Ascoli, e Candela; 6. Melfi, e Spinazzola: E nelle passate, che si spediscono vengono distributivamente concessi alle respettive Locazioni.

XIX. Provvedè ancora esso Montluber per il Bestiame il comodo pascolo per il tempo del dilor cammino: Sicchè comprò da' respettivi luoghi adjacenti ad essi Trat-

Pascolo delle pecore camminando per i Tratturi.

VIII. PRINCIPIO.

Tratturi conveniente erbaggio, ove poteffero pafcere le pecore refpettivamente per ore ventiquattro, o più, fecondo la neceffità, e dar luogo alle refpettive pecore, che camminano; e per togliere ogni difordine per alcune difefe rifervate dalle Univerfità, vicine ad effi Tratturi, quelle commutò in luogo feparato, e diftante.

XX. Per quanto fi è divifato finora, fi è della difpofizione neceffaria al cammino del Beftiame nel calare nella Puglia; ma come in quefta non puole entrare, fe non dopo celebrata la generale profeffazione, dalla quale nafce la ripartizione dell' erba tra' Locati, a norma della medefima da effi fatta, che fuccede a' 25. di Novembre: ed acciò fino a detto tempo fi poffa mantenere l' intero numero degli animali uniti, comprò il jus di pafcere in molti Demanj dell' Univerfità fituati ne' confini della Puglia, quali fi riducono a tre (*che diconfi in Doana* Ripofi), e fono la Montagna dell' Angelo, Saccione, e Murge di Minervino, ne' quali vengono ordinariamente diftribuite le pecore di ciafcheduna locazione a norma delle paffate, che a tal' effetto fi fpedifcono dalla detta Regia Doana.

Erbaggi de' ripofi per il paftolo delle pecore prima di entrare in Locazione; e quali quefti fieno.

IX. PRINCIPIO.

XXI. Non oftante tale provvedimento confiderò Montluber, che mantenendofi tanto ecceffivo numero di Beftiame ne' detti tre deftinati Ripofi, quefti sì per effere luoghi montuofi, e freddi; sì per la mancanza di molte cofe neceffarie; e finalmente per non effere le ftagioni fempre favorevoli alle pecore, fpecialmente nel mefe di Ottobre, e parte di Novembre, che fi trovano in figlianda; a tal' effetto avvicinandofi il generale Ripartimento, fece compra di altri erbaggi parte a corpo, e parte a farvi pafcere numero prefiffo di pecore, quali camminano fotto il nome di *Riftori*, ed in effi fimilmente paffano dette pecore diftributivamente, come fi è detto di fopra, fino a che terminata la profeffazione, entrano le pecore re-

Erbaggi detti Riftori, che fi danno alle pecore prima di entrare in Locazione.

rispettivamente negli erbaggi delle Locazioni, per farvi permanenza in tutto il tempo vernotico, ed in quella rata di erba, che giustamente le spetta, a norma della professazione, come a suo luogo si dirà.

XXII. Terminato tale interesse tra la Regia Corte, e Locati, e Massari di Campo, amministra la medesima Regia Doana altri corpi dipendenti da essa, come sono: Affitti fittizj di Terre salde: Transazione di Montepeloso, e Basilicata: Locazione d'Otranto: Locazione di Barletta: Postesisse: Statoniche: Proventi sì civili, che criminali: e vi erano ancora Regj Stucchi: Allistamento: e Doanella: e di questi se ne farà discorso distinto, mentre il presente non si è fatto ad altr'oggetto, che per far comprendere le disposizioni dell'intero esterior corpo della Regia Doana, per indi colle speciali particolarità render chiara l'amministrazione per il vantaggio, sì della Regia Corte, che de' Locati, e Massari. E siccome anche è motivo generale sapere le qualità delle persone, che dan moto a questa machina, e la regolano; perciò stimo fare il seguente Discorso.

DISCORSO SECONDO,

Col quale si denotano gl' impieghi necessarj per la giusta, ed esatta osservanza delle leggi Doanali.

Impiego del Presidente Governadore.

I. IL primo impiego è quello del Presidente Governadore generale di essa Regia Doana: questi ne' primi tempi veniva da Ceti differenti prescelto, a cui si co-

si comunicò un' ampia giurisdizione, tanto per gl' interessi del Regal Patrimonio, che per le cause civili, e criminali de' particolari Locati, servendosi nelle giudicature dell' ordinario Consultore; e ciò privativamente riguardo ad ogni altro Tribunale Superiore fusse stato; dandosi soltanto in caso di gravame l' appellazione al Supremo Tribunale della Regia Camera. Indi la Regia Corte avendo reso detto impiego venale, per tale oggetto succedevano delle molte estorsioni; mossa perciò la generalità de' Locati, s' indusse nell' anno 1646. a ricomprarsi detto impiego per il prezzo di ducati 37. mila da pagarsi in tre anni, con espressa condizione, che questo esercitato si fusse da Ministro togato, o del Regio Collateral Conseglio, o della Regia Camera; e di tal convenzione se ne stipulò istrumento per mano di Notar Leonardo Guglielmo della Città di Foggia; talmente che in forza di tal convenzione, oltre a qualche Regente suddetto, vi sono stati, e vi sono Presidenti della Regia Camera, facendosene in ogni anni due la permuta di essi; oggi ad arbitrio della Maestà del Re, Dio Guardi.

Impiego del Regio Uditore.

II. Il secondo impiego è quello dell' Uditore, che estende la sua giurisdizione sù le cause particolari, sì civili, che criminali de' Locati; e questo fu destinato ad istanza della medesima generalità, che succedè nell' anno 1536. col soldo assignato di ducati trecento l' anno da prendersi sopra i proventi della Regia Doana medesima. Il suo esercizio se li concede per soli tre anni, a riserba di qualche prosieguo.

Del Signor Avvocato Fiscale.

III. Il terzo è quello dell' Avvocato Fiscale, il quale porta il peso di difendere gl' interessi fiscali, e della intera Scrittura Doanale; fa le sue istanze anche nelle cause criminali, ed in mancanza del Regio Uditore, giudica le cause civili; nelle criminali sostiene il suo pro-

proprio impiego, e nella decisione suborna il Presidente Governadore. Anticamente in luogo di esso Avvocato Fiscale, vi erano due Credenzieri; ma coll' entrata nel Regno della Maestà del Re Cattolico Carlo III. restarono aboliti, come si potrà leggere nell' opera di de Stefano. Detto Avvocato Fiscale per il registro della intera Doanale scrittura, tiene due Subalterni, che diconsi *Scrivani del Regal Patrimonio*, quali han l' obbligo di registrare tutti l' interessi dell' azienda regale.

IV. Risplende ancora quello dell' Avvocato de' Poveri, siccome si pratica in tutte le Regie Udienze. *Avvocato de' poveri.*

V. Vi è l' Uficio di Percettore, quale ha il peso di esigere tutte le rendite regali; e siccome il Tribunale dà conto alla Regia Camera di tutte le rendite della Regia Doana; così alla medesima lo rende il Percettore in ogni settimana delle effettive esazioni. *Percettore.*

VI. Vi è l' Uficio del Libromaggiore, che porta anche il registro di tutte le anzidette rendite, in maniera che non si può effettuire pagamento alla Regia Corte senza il biglietto di questi, e sono obbligati i Debitori dopo aver soddisfatta la partita dovuta, far notare nuovamente detto pagamento al Libromaggiore, e mancando da tale circostanza, non s' intende, nè si ha per soddisfatta la partita; talmente che succedendo qualche disgrazia al Percettore, non se li bonifica il pagamento, e li resta la particolare azione contro di questi. E' tenuto ancora detto Libromaggiore mandare il suo Bilancio settimanalmente alla Regia Camera per opporlo a quello del Percettore. *Libromaggiore.*

VII. Vi è un Segretario, che fa le veci anche di Mastrodatti, questi è tenuto mantenere molti Subalterni per il disbrigo delle rispettive cause, tanto Patrimoniali, che Civili, e Criminali de' particolari Locati; I più necessarj in riguardo al Patrimonio Regale sono *Segretario, e Subalterni.*

Scrivano delle Terre salde.

lo Scrivano delle Terre Salde, e quello delle Passate. Il primo ha il peso di registrare tutti gli affitti, che fa la Regia Corte a' Massari di Campo delle terre seminatorie, il quale ha l' obbligo insieme, terminati essi affitti, di formare l' estratte per le quantità prese dalle respettive Locazioni, con tutta distinzione de' luoghi particolari, per consegnarle a suo tempo a' Locati, acciò questi sappiano le quantità, e i luoghi, che devono dedursele dall' intero possedibile loro assignato dalla Regia Corte; e nota ancora tutti gli affitti fittizj, che fanno coloro, che goder vogliono la prerogativa del Foro.

Scrivano delle passate.

Il secondo deve riscontrare il debito, che ciascheduri Locato ha contratto colla Regia Corte per il godimento della Posta, ove ha tenuto le sue pecore a norma del Ripartimento stabilito, dopo qual' appuramento, rincontra il pagamento fatto alla medesima, e rattrovandolo uguale, le spedisce la licenza, o sia passata di asportare le pecore, ed altri animali dalla Puglia, quale và diretta a' Subalterni, che assistono a i Passi, e viene sottoscritta dal Presidente, Sign. Avvocato Fiscale, Scrivani del Patrimonio, e Segretario. Spedisce ancora con le medesime circostanze, le passate delle lane, Agnelli, Castrati, ed altro attinente a' Locati, come a suo luogo si dirà.

Cavallari, e loro impiego.

VIII. Si rattrovano ancora stabiliti trenta Cavallari, che vengono provisionati dalla Regia Corte col pagamento di annui ducati quarantacinque per ciascheduno, e con Patente della Regia Camera, oltre il giusto diritto, ch' esigono da' Locati nel passaggio delle pecore per i destinati Passi, ne' quali sono tenuti assistere (*Discorso* 1. *n. XVIII.*) sì nel tempo, che calano gli animali in Puglia, come nel risalire nelle Montagne; e sono obbligati ancora, a non far passare dette pe-

pecore senza espressa licenza della Regia Doana. Devono custodire similmente gli erbaggi della Regia Corte da' 29. Settembre per tutto li 25. Novembre, che si fa il generale Ripartimento; e rattrovando animali in essi erbaggi, ne prende l' informo, che presenta in Regia Doana; acciò questa possa esigere la pena della scommessione. Devono finalmente accompagnare le pecore in tempo del lor viaggio, e rendere sicuri i Locati dalle oppressioni de' Padroni degli erbaggi, e dal pagamento del diritto di Ponti, Scafe ec.

Archivario.

IX. Vi è l' Uficio di Archivario per la conservazione delle Scritture, e Processi, tanto attinenti al Regal Patrimonio, che a' Particolari.

Uficiali di Residenza.

X. E perchè i Locati, ed altri sudditi sono dispersi in tutte le Provincie; a fine di darle sollievo nelle occorrenze delle diloro controversie e litigj, e siano assistiti da Giudice competente, si stabiliscono dalla Regia Doana varj Uficiali colla facoltà di prendere informazioni per le cause Criminali, e queste subito rimettere alla medesima Regia Doana; e per le cause Civili di procedere da carlini trenta in sotto, purchè non abbiano particolare commessa di procedere nelle cause di maggior rilievo, col voto dell' ordinario Consultore.

Tenenti, e loro impiego.

XI. Vi sono quattro Tenenze; tre stabilite in Apruzzo, ed una in Basilicata; le prime sono in Aquila, Celano, e Sulmona, l' ultima in Castellaneta. I Luogotenenti di esse hanno maggior facoltà degli Uficiali anzidetti, tantocchè per le cause de' Locati, spediscono anche ortatorie alle Regie Udienze; salva l' appellazione alla Regia Doana. Le patenti del diloro Uficio le spedisce il Presidente Governadore; le prime tre Mastrodattie s' affittano dalla Regia Camera; quella sola di Castellaneta, si provvede dal medesimo Presidente.

Uditori delle due Provincie delle Calabrie, che procedono nelle cause de' Locati in nome della Regia Doana.

XII. Ne' prossimi passati anni governandosi felicemente questo Regno dal glorioso Monarca delle Spagne Carlo III. Padre del nostro augustissimo Regnante Ferdinando IV. (*che Dio renda sempre glorioso*) essendosi considerato, che per la lontananza delle due Provincie di Calabria dal Tribunale della Regia Doana, molte cause civili, e criminali restavano sepolte, ed impunite; l' anzidetta Maestà delegò in ciascuna di esse Provincie un Regio Uditore Provinciale a procedere assolutamente nelle Cause Civili de' sudditi di Doana, ed in caso di gravame restò salva l' appellazione al proprio Tribunale; e per le criminali di accaparne soltanto l' informazione, e rimetterla al medesimo Tribunale.

Deputati generali.

XIII. Perchè l' intero Ceto de' Locati considerar si deve, come una perfetta comunità: tra essoloro si eligono quattro Deputati generali, che vagliono a sostenere i privilegj, e le ragioni in generale de' Locati. Tale elezione si fa ogni tre anni alla presenza del Presidente Governadore, ed Avvocato Fiscale a nomina de' vecchi Deputati; restando questa convalidata colla maggioranza de' voti, che danno i medesimi Locati. Il tempo di tale elezione si è nel mese di Maggio dopo sollennizata la Fiera.

Deputati particolari delle Locazioni.

Le particolari Locazioni anche per l' interessi della propria Locazione fra essoloro, prima che si ripartiscono l' erba in ogni anno, stabiliscono due Deputati, i quali portano il carico di amministrare tutti gl' interessi della Locazione, che riguardano la comune utilità.

Pesatori delle lane de' Locati.

XIV. Ad evitare le frodi, che commetter si possano da' Locati per la quantità delle lane, che raccolgono, e che forzosamente sono tenuti infondacare nella Città di Foggia per cautela della Regia Corte, ed anche per aversi un giusto peso ne' contratti, che fanno i me-

i medesimi Locati con Mercadanti, furono destinati dodici Regj Pesatori, li quali si divisero in tre ordini, che volgarmente si chiamano in Doana *Paranze*. Si prescelgono essi, tre dalle Università di Castel di Sangro; tre da quella di Sulmona; e sei da quella dell'Aquila, a nomina però de' Deputati generali, e con l'approvazione del Presidente Governadore, che li spedisce la Patente. Hanno essi l'obbligazione di pesare tutte le lane de' Locati, tanto in tempo, che quelle s'infondacono, quanto nel tempo di estrazione, e di registrarle tutte in un di lor libro, e formarne ancora in fine chiaro notamento, colla distinzione di ciascheduna partita, ed anche del luogo, ove stà riposta, quale presentar devono all'Avvocato Fiscale, e suoi Scrivani del Patrimonio; a cura ed incumbenza de' quali, non solo si deve registrare; ma di riscontrare ancora, se il valore di detta lana uguaglia colla metà del debito dovuto alla Regia Corte, a cui stà onnossia, e questo sotto pena della privazione dell'Uficio, ed altre ad arbitrio del Presidente Governadore secondo le varie circostanze.

XV. Vi sono ancora molti Compassatori Regj; non solo peritissimi nel compassare i terreni; ma di conoscere ancora la qualità, e natura di essi. Questi vengono eletti dal Presidente Governadore, precedente l'esame di due vecchi Compassatori, da'quali approvati, se li spedisce la Patente. E questi sono tutti l'Uficj che regolano l'esatto governo della Regia Doana.

Regj Compassatori.

DI

DISCORSO TERZO

Dell' osservanza delle leggi, e pratica per il retto governo della Regia Doana.

I. DA quanto si è dato di notizia nel primo Discorso, si vede apertamente, che la Regia Corte nel ristaurare la Regia Doana, altro non procurò, che due cose: la prima di vendere tutto l' erbaggio proprio, che teneva in Puglia; nè poteva riuscire con altro mezzo efficace, che forzare i Locati a calare in essi li diloro animali (*Disc. 1. n. IV.*); dal buono evento della quale nacque la seconda, che si fu la risoluzione di far compra dell' anzidetti erbaggi de' Particolari (*Disc. 1. n. VI., e XV.*) motivo, che le recò in quei tempi dell' incredibile vantaggio, sì per lo smaltimento di essi, che per il vetrigale esigeva sopra degli animali istessi, quale fu incluso nel valore della fida regale, che stabilì alla ragione di ducati 132. a migliarò di pecore (*Disc. 1. n. XII.*); e siccome alla Regia Corte tal vantaggio mancar non poteva, perchè da' medesimi Locati restò assicurata di prendersi in ogni anno per dilor conto l' interi erbaggi; così per i medesimi Locati riuscì di maggior utile; mercecchè non bastandole l' erbaggio di Corte al pieno delle pecore, che calavano; la medesima prendeva a suo conto la quantità rimasta a' Particolari per un prezzo ragionevole, e lo assignava alle pecore de' Locati; talmente chè in quel tempo per essi poteva dirsi il secolo d' oro, mentre godevano gli erbaggi a giusta stima; erano ben trattati coll' osservanza de' loro privilegj, e non venivano angariati ne' diloro

Primo sistema tenuto dalla Regia Doana.

ro

ro contratti da' particolari Possessori degli erbaggi.

Varie disposizioni per il buon regolamento della Regia Doana, ed osservanza del contratto tra la Regia Corte, e Locati.

II. Da tempo in tempo mutò la maniera di tale stabilimento per molti, e diversi sconcerti, che nascevano nel regolarsi tale contratto tra la Regia Corte, Locati, e Particolari; sino a che abolito ogni sistema, restò convalidato quello, che si stabilì colla *Pram.* 79. *de off. Proc. Caes.*, quale espressamente ordina, il doversi mantenere fermo in Doana lo stabilimento di eseguirsi tal contratto per volontaria professazione; dando insieme la medesima la norma a potersi ben' eseguire; con la quale disposizione non solo la Regia Corte ricevè legittimamente il suo giusto vantaggio, ma li Locati vivono nella diloro piena libertà senza oppressione, e con tutta quiete; tantocchè intesa la forza della volontaria professazione, restano chiarite tutte le disposizioni, e si conoscerà il fondamento di essa Regia Doana. Prima però di venire a tale dilucidazione, stimo necessario mettere in aspetto alcune prevenzioni, che giovano molto alla maggior chiarezza del mio istituto. La prima sarà il sapersi la norma, ed i sistemi tenuti prima della emanazione di detta Prammatica, acciò molte disposizioni, che non si veggono osservate oggidì, non sembrino inutili, e stravaganti, se non si adattano al presente modo di vivere, come sono le disposizioni rapportate dagli Autori prima dell'emanazione di detta Prammatica.

Primo modo col quale si viveva nella Regia Doana.

III. Per quanto appartiene al primo modo tenuto dalla Regia Doana nel regolare tale interesse, in altro non consisteva, come già si è detto, che siccome i Locati calavano gli animali nella Puglia per il numero, che ciascheduno possedeva; la Regia Corte l'assignava la rata di erbaggio conveniente, e nel solito destinato luogo; e non essendo sufficienti i proprj, ne comprava a suo conto da' Particolari, assignandoli a' Locati; ed in fine ne

ne ritraeva la giusta fida all' anzidetta ragione di ducati 132. a migliajo di pecore; e per esser certa, e sicura dell' effettivo numero, che in Puglia s' introduceva, obbligava essi Locati a portare le diloro pecore per i stabiliti passi (*Disc. 1. n. XVIII.*) ove si destinavano persone probe alla numerazione delle pecore, e secondo i notamenti di questi esigeva la fida.

Abolizione del suddetto sistema, e si prende quello della Transazione.

IV. L' anzidetto sistema non piacque, per essere molto nocivo all' interessi della Regia Corte, e de' medesimi Locati, perchè dalla numerazione, e compra d' erbaggi, quali avanzavano da giorno in giorno di prezzo, non s' uguagliava la Regia fida, e nascevano molti inconvenienti; tantocchè nell' anno 1515. si stabilì perpetuare la rendita di essa Regia Doana, transigendosi con essi Locati la fida intera per certo determinato pagamento, e lasciare ad essi l' intera libertà, non solo di distribuirsi fra loro l' erbaggio della Regia Corte, ma di condurre le pecore d' avanzo al possedibile, nell' erbaggi de' Particolari a proprio arbitrio. Coll' andare però del tempo, si conobbe anche questo sistema perniciosissimo alla Regia Corte, e di oppressione a' Locati poveri; onde fu, che dal Doaniero D. Fabrizio de Sangro nell' anno 1576. si prese altra norma, che si fu quella della volontaria professazione; e diede molte istruzioni per il buon regolamento.

Si scioglie la Transazione, e si vive con volontaria professazione.

Si rinnovano le Transazioni.

V. Tal sistema andò in disuso, e di nuovo si cominciò a vivere con reiterate transazioni; ma come da esse nasceva sempreppiù l' oppressione de' poveri; mosse il Conte di Pignoranda, allora Vicerè del Regno, a scriverne al Monarca delle Spagne, da chi nell' anno 1661. colla *Pram. 74. de Off. Proc. Cæs.* si ordinò, che inviolabilmente vivuto si fosse per volontaria professazione; questa Prammatica fu confermata nell' anno 1667. colla citata *Pram. 79.*; e nella medesima si diedero

le

le iſtruzioni, la norma de' quali ſi fuſſe eſeguita.

Preſente modo di vivere in Regia Doana in forza della Pram. 79. de off. Proc. Caſ.

VI. La ſeconda prevenzione è il rinovare alla memoria quanto ſi è detto nel *num. VIII.* del primo diſcorſo circa la diſpoſizione fatta da Montluber nel ſeparare le terre biſognevoli per la ſemina, che ſono quelle di *portata;* dalla rimanente parte deſtinata per paſcolo delle pecore; mercecchè tale diſpoſizione col progreſſo del tempo non potè oſſervarſi; a motivo che buona parte di dette terre di portata, per la continua coltura, avendo perduto la dilor forza, non corriſpondevano equivalente frutto al comune biſogno con notabil detrimento del Regno: a tal'effetto nell' anno 1555. dal Vicerè di quel tempo D. Berardino di Mendozza col parere del Regio Collateral Conſeglio, ſi permiſe, che dalla quantità dell' intero Territorio deſignato per li Locati, ſe ne foſſe ſeparata quella di Carra mille, e ſi fuſſe ripartita a' Maſſari di Campo; da prenderſi però diſtributivamente da' Territorj ſpettanti a ciaſcheduna Locazione; come in effetto ſi eſeguì; con poſitiva legge, che dette terre ſeparate, paſſate foſſero in mano de' Maſſari di Campo, ſenz' alcuna ſoggezione alla ragione de' Locati; ma di goderſi da eſſo Maſſaro aſſolutamente per tutto l' intero anno; e queſte Terre chiamanſi in Doana *Terre ſalde lavoratorie*. E queſta è la ſeconda diviſione che ſi fece ſopra l' intero Tavoliere della Puglia; correndo a carico della Regia Corte medeſima l' affitto di eſſe, con determinato pagamento dell' eſtaglio; quale però non fu ſempre lo ſteſſo, avanzando, e decadendo, ſiccome erano le contingenze del tempo. Per l' ultimi anni prima del preſente ſtabilimento, ſi determinò, che ſervendoſene il Maſſaro di Campo per maggeſarle, e fare lavori per la futura ſemina (*che diceſi in Doana ad uſo d' erba*) aveſſe pagato l' eſtaglio alla ragione di ducati quindeci, e grana 48. il carro; quando poi ne faceva l' affitto a col-

Come ſi conceſſero gli aſſitti a coltura delle Terre della Regia Corte, oltre le rilaſciate di portata.

X. PRINCIPIO.

Seconda diviſione del Tavoliere della Puglia, e conceſſione delle terre della Regia Corte ad uſo di ſemina.

D

Eſtaglio delle Terre ſeminatorie della Regia Corte, e diverſità dell'affitto di eſſe.

coltura a ducati quaranta; che finalmente, come ſi è l'oſſervanza del tempo preſente, nell'anno 1710. detto eſtaglio reſtò, tanto per la Regia fida de' Locati, che de' Maſſari di Campo, augumentato del quinto (*che camina ſotto il nome di rata del venti per cento*) coſicchè le terre, che ſi prendono ad uſo d'erba, ſi pagano a ragione di ducati dieciannove il carro; quelle ad uſo di coltura alla ragione di ducati quarantotto; per le prime ſi fà il pagamento dell'eſtaglio in ogni otto del meſe di Maggio; per le ſeconde in ogni tre del meſe di Novembre.

Altra conceſſione di Terre della Regia Corte a coltura.

VII. Detta quantità di terre per uſo di ſemina conceduta non ſi ſtimò ſufficiente al biſogno; ſicchè nell'anno 1560. ad iſtanza de' medeſimi Maſſari di Campo, e di ordine del Vicerè di quel tempo Duca di Alcalà, col parere ſimilmente del Collaterale, ſi augumentò in altra quantità di carra cinquecento, quale ſi ripartì fra le medeſime Locazioni; anzi di più, che ſiccome prima la Regia Corte non dava quantità ſeparata per il paſcolo de' Bovi, che aravano eſſe Terre, ordinò, che ſi foſſe aſſegnata a' ſuddetti Maſſari, oltre le terre ſeminatorie, tanta quantità di Territorio ad uſo di paſcolo per i di loro Bovi, corriſpondente al quinto della quantità, che ſe li concedeva in affitto per detta ſemina (*qual parte diceſi mezzanella*) il prezzo di eſſa reſtò incluſo nel medeſimo eſtaglio; e colla facoltà ancora, che eſſi Maſſari ſi aveſſero ſegnata detta mezzanella nel luogo loro era più comodo, ed a piacere, ſopra il Territorio deſignato per i Locati, e per tal nuova conceſſione ſe ne ſtipulò pubblico iſtromento tra eſſi Maſſari, e Regia Corte.

Mezzanella, che ſi aſſegna a' Maſſari di Campo per uſo de' Bovi, che coltivano i Terreni della Regia Corte; e che quantità ſi concede.

VIII. Verſo l'anno 1660. ſi vide accreſciuta la ſemina ſopra eſſe terre rilaſciate a' Locati, nella quantità di carra 2639., e verſure 16., non ſapendoſi però la maniera dell'acquiſto; ma nell'anno 1662. eſſendo ſta-

ta flagellata la Puglia da' bruchi, ed in sì eccessiva quantità, che arrivavano ad oscurare per buon tratto la luce del Sole; con tal castigo rimase devastata l' intera Campagna della Puglia specialmente in tempo di raccolta, per cui ne nacque il fallimento generale di tutti li Massari, per la qual disgrazia il Conte di Pignoranda allora Vicere, per animare i medesimi alla semina, non solo li concedè le Terre gratis; ma ordinò, che dalla Regia Corte istessa, se li fosse somministrato ogni ajuto; obbligando insieme essi Massari di contribuire la soddisfazione in grano a prezzo conveniente.

Affitti di Terre salde accresciuti all' eccesso in danno de' Locati.

Caso lagrimevole accaduto a' Massari di Campo con notabil detrimento del Regno, e della Regia Corte.

Tale disgrazia succedè ancora nell' anno 1664., nel qual tempo, si usò la stessa regola; ma nell' anno appresso riuscì così abbondante la raccolta, che non solo bastò per il generale provvedimento del Regno, ma si estraè buona parte di vittovaglie fuori di esso; per cui non solo restarono sollevati i Massari, ma la Regia Corte ricavò molto lucro per le Tratte concedute.

Consimile caso succeduto nell' anno 1664.

E siccome prima l' ingordigia de' Massari di Campo era gionta all' eccesso nel rompere le migliori Terre della Regia Corte, per la qual causa si rendeva deplorabile il danno de' poveri Locati, li quali, non solo restavano privi della quantità degli erbaggi, ad essi loro sin dal primo tempo destinati; ma venivano talmente ristretti da' sementati nella rimanente parte, che non potevano, nè tampoco far pascere liberamente le pecore: senza che per continui richiami avessero potuto ricevere sollievo. I medesimi Massari però dopo la fatale loro disgrazia non restarono totalmente sollevati; sicchè avessero potuto sementare tutta la solita antecedente quantità; ma ben la continuarono in quella da circa carra mille, e ducento, e così proseguirono per molti anni, essendo ricaduto il dippiù del Territorio rimasto incolto a beneficio de' Locati, a' quali secondo si è detto (*Disc. 1. n. IX.*)

Si restringono l' affitti delle Terre salde a' Massari; e perchè.

n. IX.) come terre fementate, le venivano caricate per la mettà della ftabilita fida.

Impedimento dato da' Locati per maggior affitto delle Terre di Corte.

Cercarono effi Maffari di nuovamente fementare le dette rilafciate terre; ma fe li oftarono fortemente i Locati, full' appoggio, che l'era proibito in forza di un decreto del Prefidente Centelles, nè poterono confeguire il diloro intento, fino a che effendo accaduta in Puglia la mortalità della maggior parte delle pecore, per l'eccefſive, e continue nevi cadute nel fine dell'anno 1744., e principio del 1745., per cui i Locati dimandarono il defalco della fida; che effendo ftati delegati a quefto effetto dalla Maeftà del Re Cattolico Carlo III. il Prefidente D. Francefco Marchant, e l'Avvocato Fifcale della medefima Regia Camera Marchefe D. Matteo di Ferrante; a quefti comunicò anche la facoltà di determinare la differenza, tra' Maffari di Campo, e Locati per dette pretefe terre di coltivo; cofiché *caufa cognita*, oltre di quelle di ordinario affitto, che afcendevano all'anzidette carra 1200., ordinarono, che fi fuffe avanzata la quantità fino a carra 1600., e quefto è il prefente ftabilimento.

Mortalità di pecore fuccceduta nell' anno 1745., ed acceffo fatto d'ordine della Regia Camera per l'intereffi della Regia Corte.

Terre ultra decennium quando concedute ad ufo di coltura, e che quantità ne fu conceffa.

Dette nuove terre concedute, non folo fi riconobbero da' Periti, sì Maffari, che Locati; ma furono defignate in refpettivo determinato luogo, e quantità da' Regj Compaffatori (*quali terre nuovamente concedute, fi denominano in Regia Doana* Terre ultra decennium; *cb' è quanto a dire, che non fi erano fementate da molti anni, non meno però di anni dieci*); e perchè detto affignamento in qualche parte fi rattrovava inetto alla femina; ne ricorfero effi Maffari nel Supremo Tribunale della Regia Camera, dalla quale fi fece commeffa generale alla Regia Doana, che rattrovando vero tale inconveniente, acciò la Regia Corte non aveffe patito detrimento, le commutaffe altrove, intefi i Locati.

IX.

IX. L'estaglio delle terre suddette in riguardo all' uso d'erba, si è lo stesso delle anzidette terre correnti; ad uso però di coltura si stabilì a ducati settanta il carro, col beneficio della subastazione, mediante la quale molto si avanza; talmente che in tempo di detta prima concessione arrivò l'estaglio, in alcune partite fino alla somma di ducati 500. il carro; vero però che tal pagamento non dura, che per due soli anni di semina; dopo de' quali si riduce ad estaglio corrente.

Estaglio delle Terre di Corte ultra decennium.

X. Da queste due prevenzioni si conosce con chiarezza, che la Regia Corte sovra l'intero suo Territorio di Puglia, vi tiene costituite due separate industrie: una con parte delle terre destinate per uso della semina; l'altra rimanente tiene assegnata per pascolo delle pecore de' Locati. A regolare intanto l'intelligenza di dette due industrie, si deve necessariamente dar principio dall' amministrazione degli affitti *delle Terre salde lavoratorie*, perchè precedono all'assignamento de' Territorj de' Locati, a cui si assegna la rimanente parte; e questo, acciò non nasca confusione nel conoscere a pieno le leggi dell' una, e dell'altra industria.

Due industrie formano il Patrimonio della Regia Doana.

XI. In quanto appartiene alla prima per l'affitti delle *Terre salde*, tiene costantemente stabilito la Regia Doana, che per tutti quei Massari di Campo, che soddisfano puntualmente l'estaglio dovuto alla Regia Corte, che essi restar debbano sempre preferiti nel riaffitto delle medesime, senza che possano ad altri concedersi per qualsivoglia causa; vero però che tale facoltà, e prelazione la concede da' quindeci del mese di Agosto per tutto la fine di esso mese, in maniera, che se per detto tempo non è succeduto il detto riaffitto, le terre si possano affittare a chiunque le dimanda.

Prelazione a' Massari di Campo nell' affitto delle Terre seminatorie, come si concede dalla Regia Corte.

XII. La maniera di sollennizarsi tali affitti è la seguente: Ogni Conduttore fa la supplica al Presidente Go-

Come si sollennizano l' affitti delle Terre Salde.

Governadore, nella quale deve esprimere la quantità delle Terre, che intende affittare, e l'uso che vuol fare delle stesse; se ad uso d'erba, o a coltura, con designare nella medesima supplica la Locazione, e particolare Posta, ove dette Terre sono situate. Sia di esempio: *N. N. della Città ec. con supplica espone, come desidera in quest' anno affittare dalla Regia Corte versure* 100. *di Terre salde Lavoratorie correnti sopra la Locazione B, e sottoscritte Poste, e nella maniera, cioè: in Posta A versure* 30., *in Posta B versure* 10., *in Posta C versure* 10., *e queste a coltura per anni ec. con pagare l' estaglio alla Regia Corte in Novembre del venturo anno alla ragione di ducati* 48. *il carro, inclusovi la rata del* 20. *per* 100. *In Posta D versure* 30., *in Posta E versure* 20., *e queste per due anni continui; il primo a far maggesi e pagare l' uso d' erba a* 8. *Maggio dell' entrante anno; Il secondo a coltura, e pagare l' estaglio in detto mese di Novembre inclusovi similmente la rata del* 20. *per cento, con esserli lecito segnarsi la mezzana, che li spetta nel Feudo attinente alle dette Poste della medesima Locazione con farseli l' escomputo pro ut de jure; che perciò la supplica ammettere detto affitto, e l' avrà a grazia ec. N.N. presenta, e pleggia.*

Come si convalidano gli affitti delle Terre Salde.

A tal supplica si fa la presentata dal Segretario; non solo, acciò resti autenticato detto affitto; ma affinchè approvi la persona, e potere del pleggio, quale deve correre a suo carico, e per cui esigge un carlino a versura: Poi si rimette detta supplica all' Avvocato Fiscale, chi la fa registrare nella sua scrittura Patrimoniale, e vi fa la seguente istanza: *Fiscus non impedit adimpletis adimplendis:* Indi passa di nuovo al Presidente Governadore; che vi fa il *recipiatur;* e finalmente passa in potere del Subalterno destinato a ricevere detti affitti; a portarne altro registro, e conservarne l' originale:

Obbligo dello Scrivano delle Terre Salde.

nale: questo è similmente tenuto prima del generale ripartimento, formare tante note distinte di tutti gli affitti, con una esatta distinzione; non solo delle terre prese per uso di semina, che delle designate mezzane, per quante sono le Locazioni; e prima di detta professazione consegnarle alle respettive Locazioni, affinchè i Locati di esse sappiano quali terre, e che quantità si sono affittate da' Massari di Campo, per dedurle dall' intero possedibile, che camina tutto sotto il dilor nome; e che carico di essi affitti tiene ciascheduna Posta, per regolare li diloro interessi per la quantità di erbaggio, che le rimane.

Mezzanella come devesi dal Massaro eligere.

E' necessario notarsi, che i Massari di Campo, per la mezzana loro si assegna, sebbene abbiano la facoltà di segnarsela a piacere, pur tuttavolta deve intendersi nel medesimo Feudo, e Posta, ove fa l'affitto; fuori però de' quadroni di esse, ove sono site le Terre seminatorie; nè la possono segnare unita con altri Massari per evitare le frodi, a danno de' Locati, venendo ciò proibito con banno speciale che si rinova in ogni anno.

In che tempo si ricevono gli affitti delle Terre Salde.

XIII. Il tempo di ricevere detti affitti si è dalli 15. di Agosto, in cui comincia il nuovo anno Doanale, e dura a pochi giorni, prima che deve farsi il ripartimento generale de' Locati, come si dirà più ampiamente in appresso.

Misura de Territorj di Corte che si affittano ad uso di semina, come si adempisce.

XIV. Nel tempo ancora, che si fanno detti affitti non si procede a misura della quantità, che si prende; restando questa a carico del medesimo Massaro di adempire alle condizioni espresse nella supplica fatta. Finita poi la semina la Regia Corte spedisce un Commissario, e molti Compassatori, non solo per far riconoscere le quantità delle Terre di Corte sementate, e maggesate, ma a riconoscere ancora le qualità di esse terre,

re, cioè se si fussero rotte terre vergini, o luoghi proibiti, o terre *ultra decennium*, e questo non solo per le terre di Regia Corte, ma devono ancora riconoscere tutte le terre di portate, sementate, e maggesate, se mai in quelle, si fusse ecceduta la mettà assegnatali; (*Disc. I. n. IX.*) o che sementate non si fussero, acciocchè in ogni caso di trasgressione, possa esigere la pena (*che dicesi in Doana del disordine*) quale compasso terminato; dal detto Commissario, e Compassatori, se ne forma un notamento distinto delle partite di ciascheduno, che a suo tempo dal Presidente Governadore si discute.

Come nasce la pena del disordine, e quale sia.

XV. Da quello si è detto si vede, che il disordine può nascere dalla qualità, e quantità delle terre sementate, o maggesate, in cui si è ecceduto alle denotate leggi. Per conoscersi quello della qualità, bisogna spiegare quante sorti di terreni si distinguono in Doana per il vario uso di essi. 1. Vi è il Territorio destinato in Tratturo; 2. in quadrone di Poste: questo ha due qualità, la prima è la parte addetta al Jaccio delle pecore, e Pagliari de' Pastori, che si estende a passi trenta Geometrici, ed al quadrone di uscita delle medesime pecore, quale dalla parte di avanti, esclusi l'anzidetti trenta, è di passi 250.; ed alle parti laterali, e di dietro 150.; 3. in terre vergini, che diconsi anche *Saldoni*, perchè giammai si sono sementate, ma destinate fin da prima per uso delle pecore; 4. in terre *ultrà decennium*, la di cui qualità si è già detta; 5. in terre seminatorie di Corte correnti; e finalmente in terre di portata.

In quante maniere può nascere il disordine tanto nelle terre di Regia Corte, che di portata, e varie qualità di esse.

La pena dunque ricade a misura delle terre, nelle quali si è accaggionato il disordine. Primo, se si fusse rotto parte del Tratturo; la pena è di ducati cento la versura: 2. se rotto si fusse quadrone di Posta, o terre vergini alla medesima addette, è di ducati dodici al Regio Fisco, e ducati sei, e carlini quattro a Compassatori, e Com-

Pena del disordine.

Commiſſario per ogni verſura, e tutte le anzidette terre devono nuovamente rinſaldirſi: 3. ſe in terre *ultra decennium*, ſi paga la medeſima pena delle terre vergini; con differenza però, che non eſſendo in luogo deſignato, devono rinſaldirſi; in luogo deſignato ſi può continuare la ſemina col pagamento del ſolito eſtaglio: 4. ſe in terre correnti, ſi paga carlini trentatrè, ed un terzo per ogni verſura, compreſovi l'affitto: e finalmente per le terre di portata, ſe non ſi è ſementata la giuſta metà deſtinata per intiera, ducati mille al Regio Fiſco, a motivo della mancanza, che può naſcere alla pubblica annona; (*Diſc.I. n.IX.*) ſe ſi è ecceduto nella ſemina di detta metà, carlini trenta la verſura; ſe ad uſo d'erba, e prima delli 17. di Gennaro, che il Territorio ſpetta al Locato, carlini trenta la verſura, che ſi dividono carlini dieci al Locato, e carlini venti alla Regia Corte; ſe dopo detto tempo carlini venti ſoltanto alla Regia Corte; ed in ogni caſo un tarì a verſura alli Compaſſatori, e Commiſſario; ben inteſo però, che detta pena riguardo a' Compaſſatori deve eſigerſi per tutta quella quantità intera, che ſi miſura per ritrovare l'eccesso.

XVI. Finalmente in riguardo all'eſcomputo, che doveſſe farſi a' Maſſari per qualche inſolita diſgrazia, corre la regola ſtabilita dalla Camera abbreviata con ſuo appuntamento dell'anno 1728.; la dicui determinazione è la ſeguente: che ſia obbligato il Maſſaro denunciare il danno per tutto li otto del meſe di Maggio, in difetto di detta denuncia, non ſe le fa eſcomputo; ma ſe avveniſſe dopo detto tempo il danno, o che per traſcuragine non ſiaſi fatta a tempo proprio, ſi ricorre nel Tribunale della Regia Camera, dalla quale ſi rende abilitato il Tribunale della Regia Doana a fare il dovuto eſcomputo, a miſura però della quantità che ſiegue, e che ſi raccoglie.

Da tomola 2. e mezzo a 3. e me
dell' affitto
Da tomola 3. e mezzo a 4. e mezz
Da tomola 4. e mezzo a 5. e mezz
Da tomola 5. e mezzo a 6. e mezz

Norma degli escomputi che si fanno dalla Regia Corte.

Da tomola 6. e mezzo a 7. e mezzo
Da tomola 7. e mezzo a 9. e mezzo
Da tomola 9. e mezzo a 11. e mezz
Al numero 12. non si fa escomputo.
In riguardo all' orzo.
Da tomola 12. a 15. e mezzo, due to
Da 8. fino a 12., la metà
Da 6, e mezzo a 7. e mezzo, la terza
Da 5. e mezzo a 6. e mezzo, la quar
Da 4. e mezzo a 5. e mezzo, la sesta
Da 3. e mezzo a 4. e mezzo, l' ottava
Da 2. e mezzo a 3. e mezzo, la decima
Per lo dippiù si osserva tuttociò che
comune.

Come si deve considerare la Pram. 79.

XVII. Rassodata detta prima parte
Doanale si passa a stabilire quella spettante
condo la detta disposizione della Pramm
volontaria professazione, la quale deve cons
aspetti: Nel primo per quanto sta riguard
zia, tra la Regia Corte, e Locati: Nel
quanto appartiene all' interessi tra Locati, e
riflesso al primo la Regia Corte mantien
l' intero suo erbaggio, non alterando la sti
ra 10., 11., e 12. a migliajo di pecore,
mo tempo fattane, però devono essi professa
pecore, che possèggono, vantaggiando il num
arbitrio, per ricevere nella divisione, maggi
nore quantità di essi. Per quanto appartiene a
ne, che nasce tra' Locati medesimi (*qual circ*

me base fondamentale, viene più chiaramente spiegata nella transazione di Basilicata) i quali secondo il numero, che professano ricevono la tangente dell'erba nella Locazione (*Disc. 1. n. XVI.*); con distinzione, che se il numero delle pecore professate, covrisce il giusto possedibile della Locazione, essi Locati pagano il valore della giusta fida, a ragione di ducati 132. a migliajo di pecore; se poi essi Locati hanno professato più del possedibile della Locazione; in questo caso per il numero che covre detto possedibile paga all' anzidetta ragione; per quello poi che avanza la Regia Corte esige il solo dazio a ragione di ducati 32. a migliajo di pecore; e per detto avanzante numero concede facoltà a' medesimi Locati di portare detto avanzo di pecore in quelli erbaggi particolari, che vuole (*queste pecore d'avanzo, e che non hanno erba nella propria Locazione si chiamano in Doana pecore IN ALIA, O DI CACCITO perchè escono a pascere impunemente negli erbaggi de' Particolari*). In riflesso all'interesse, che appartiene tra' Locati, e Locati, sapendo questi, che la divisione dell'erbaggio della Regia Corte, si divide secondo il numero delle pecore, che si professano; e conoscendo ancora, che il prezzo, che si paga detto erbaggio di Corte è tenuissimo; non avanzando secondo l'anzidetto assignamento quello di ducati 13. e 14. il carro; ognuno di essi Locati procura di volerne la maggior parte; talmente che professa più numero di pecore, di quello possiede; tanto più, quanto essendo gli erbaggi suddetti, situati nella Puglia, di maggior forza, ed in clima caldo, ognun procura con detta professazione, acquistarne una giusta quantità, per collocare in essa tutte le sue pecore; almeno la maggior parte; ed in specie le figliate, che sono più soggette alla cattiva stagione; in maniera che si vede con l'esperienza, che camminando essi Locati a gara l'un coll'altro; quantunque il posse-

Professazione come si adempisce, e che sono le pecore di Caccito.

Con la professazione come si convalida l'interesse tra la Regia Corte, e Locati.

 di-

dibile di ciascheduna Locazione sia più, o meno di pecore 50. mila; la professazione in ciascuna di esse ascende a numero assai maggiore, secondo il quale si divide la Locazione tra essi Locati. La Regia Corte intanto, come si è detto, per quanto importa il valore del possedibile esige alla detta stabilita ragione di ducati 132., e per lo dippiù avanzante numero professato esige alla sola ragione di ducati 32.; che si è il vantaggio giustificato, che fa la medesima sopra i proprj erbaggi; e perchè con detta professazione potrebbe nascer gara, ed emulazione, tra' medesimi Locati, a tal effetto si fa segreta, senza che un Locato sappia la professazione dell' altro. Ho stimato dare questo solo principio ad intelligenza, per far capire la forza della disposizione della legge; mentre col prosieguo resterà in pratica il tutto dilucidato.

Professazione come si riceve in Doana.

Per regolare detta pratica, bisogna riflettere, che quantunque alla Regia Corte, e per essa a' Locati, ricadono gli erbaggi comprati da' Particolari, nel dì 29. di Settembre di ciascheduna anno; pur tuttavolta, non possono in essi entrare le pecore de' Locati, se non dopo fatta la generale professazione, dalla quale deve nascere il ripartimento dell' erba, che non succede prima de' 25. del mese di Novembre: Intanto la Regia Doana, acciò essi Locati si dispongano a far calare li diloro armenti in Puglia, e che le pecore abbiano il dilor sostegno, e non vengano malmenate fino al tempo del ripartimento, procede a varie disposizioni, sì per una retta amministrazione del Regal Patrimonio, come per beneficio, e vantaggio de' medesimi Locati.

In che tempo ricadono gli erbaggi de Particolari alla Regia Corte, e quando si distribuiscono a' Locati

XVIII. A' dodeci del mese di Agosto previene con varj banni tuttocciò, che stima necessario, e profittevole per una retta amministrazione della industria Doanale; quali fa pubblicare per le solite denotate Provincie. Col primo rinova quello, con cui forza tutti i Padroni delle pe-

pecore delle medesime a calare nel Tavoliere della Puglia, colla cominazione delle dovute, e solite pene per i Locati trasgressori: Su questo banno deve riflettersi, che quantunque per detto calo la Regia Corte non avrebbe tanto motivo d'inculcarlo per li grandi beneficj, e vantaggi ne ricevono i Locati; pure vi sono moltissimi, che abusandosi di tanto comodo, fanno rimanere gli animali nelle proprie Padrie, per cui incorrendo nella comminata pena, si rendono soggetti a pagare il diritto della Doanella, come si dirà a suo luogo; così per ogni buon' ordine, ne deve fare la rinovazione.

Prevenzioni della Regia Doana per la sicurezza delle pecore de' Locati fino al tempo del ripartimento, e per una giusta professazione.

Primo banno per il calo delle pecore.

Col secondo proibisce a' Padroni di erbaggi particolari la vendita di quelli, fino a che la Regia Corte non ha distribuiti i proprj a beneficio de' Locati, sotto delle già denotate pene. Questo secondo banno, sebbene prima si adempiva, acciò la Regia Corte avesse avuto luogo di proveder l'erba bisognevole per i Locati: oggi però l'effetto è differente, atteso il motivo dell'impedimento nasce, che vendendosi prima l'erbaggi de' Particolari, s'impedirebbe l'avanzo della professazione alla Regia Corte; nè sarebbe giusto, che al generale assignamento, e vendita dell'erba di Corte, si preferisse il Particolare.

Secondo banno per la proibizione della vendita dell' erbaggi particolari.

Col terzo banno inculca sotto rigorosissime pene di non inferirsi alcun danno, o molestia a' Locati, e diloro bestiame, in tempo, che questi dalle loro Padrie, si portano nella Puglia, e specialmente acciò siano esenti dal pagamento di qualsivoglia dazio, che mai si pretendesse per pascolo, o passaggio di Ponti, Scafe ec.; all'esecuzione del quale s'invigila da' Cavallari (*Disc.* 2. *n.* 8.).

Terzo banno acciò non si dia molestia a' Locati in tempo che le pecore caminano per la volta della Puglia, e per il godimento della immunità.

Col quarto finalmente obliga li Locati a rinovare la professazione delle pecore reali per tutto li otto del mese di Novembre sotto pena della perdita del sale, e di non spedirsele la passata (*Disc.* 1. *n.* 16., *e* 19.).

Quarto banno per la rinovazione delle pecore fisse reali.

XIX.

XIX. Si deve notare, come essendo necessitati li Locati in tempo di està dare il sale alle pecore, la Regia Corte, abbenchè abbia il *jus probibendi*, e lo fa vendere a ragione di carlini ventisei, e mezzo il tomolo: per special privilegio, ne concede a' Locati tomola 15. mila, alla ragione di carlini dieci circa il tomolo, e si distribuisce in ogni anno a' medesimi Locati, secondo il numero delle pecore, che professano.

Sale che concede la Regia Corte a' Locati.

XX. A' 29. di Settembre, tempo in cui entra la ragione della Regia Corte sopra gli erbaggi comprati da' Particolari, spedisce li trenta Cavallari distributivamente, non solo acciò vadano a custodire liberi tutti gli erbaggi di Corte; ma i passi per ove devono passare le pecore per venire in Puglia, con positivo incarico di non far quelle passare senza ricevere l'espressa licenza della Regia Doana, ed assistere alli Locati, acciò non se li rechi molestia per li luoghi ove passano.

Cavallari della Regia Doana quando escono a custodire gli erbaggi della Regia Corte; e che devono adempire.

XXI. Per lo medesimo effetto si spediscono ancora molti Subalterni dal Tribunale, e per invigilare sopra le operazioni degli anzidetti Cavallari, ed hanno la stessa incumbenza, che questi tengono, onde sì l'uni, come gli altri sono nell' obbligo di notare con informazioni particolari il numero degli animali, che rattrovano a pascolare nell' erbaggio della Regia Corte, affinchè in seguela di esse si possa esigere la pena della scommessione.

Pena della scommessione quale sia.

Il numero de' Subalterni, che si prescelgono a tale vigilanza, sono sei, e talvolta più: tre di essi girano per le Locazioni, che sono tra il Fiume Cervaro, e quello di Civitate, altri tre per le Locazioni tra l'istesso Fiume Cervaro fino alli passi di Candela, e Melfi, e dopo avere adempita l'annotazione degli animali rattrovati in erbaggi di Corte, si pongono di permanenza, uno nel passo di Civitate, con l'incarico di custodire le Poste di S. Leuci, Ischia, Greppa, S. Marzano, Cerro, e Fau-

Subalterni, che si spediscono per la custodia dell'erbaggi della Regia Corte.

Faugno spettanti alla Locazione di Castiglione, e di custodire il Tratturo di Ponterotto, che sbocca alla Torre della Gramegna; e finalmente di accompagnare le pecore, acciò non devastino l' erbaggio di Corte, che vanno per detto passo fino a Belmonte.

Il secondo và a fare la sua permanenza nella Città di S. Severo, ed ha la cura di custodire il Tratturo, che porta alla Montagna dell' Angelo, scorrendo per Torre di Brancia, e per le Locazioni di Lesina, Procina, Castelnuovo, Cave, e Candelaro.

Il terzo và a situarsi nel Demanio di Lucera per custodia del Tratturo della Motte, e Civitate, e delle Poste di Visciglieto, Ischia, Posticchia, Porcili, ed altre Poste di Castiglione.

Il quarto nel passo di Candela per custodire le Locazioni di Feudo, e Fabrica, Ordona, Corleto, Vallecannella, Demanj d' Ascoli, e Pianimorti di Candela.

Il quinto si situa in Minervino, e deve custodire Monteserico, Montemilone, Demanj di Venosa, Locazione di Canosa, ed impedire finalmente, che gli animali de' Locati, i quali sono alle Murge di Minervino, non entrino nelle Locazioni.

E 'l sesto và a situarsi al Ponte di Canosa, e deve custodire le Locazioni di Trinità, Salpi, Tre Santi, Andria, Orta, e le Poste di Vallecannella in faccia al Tratturo, ed impedire il calo degli animali, che sono nell' anzidette Murge.

Allo stesso fine si spediscono più Soldati, due specialmente nel Monteserico ad istanza de' Deputati generali. Queste sono le cautele, che pratica la Regia Corte per la custodia de' proprj erbaggi, fino a che è succeduto il generale ripartimento.

XXII. Come sono differenti li Tratturi, i Passi, e li Riposi, che ciascheduna Locazione goder deve, perciò vi è il seguente stabilimento. Per

Qual regola tiene la Regia Doana per la spedizione delle passate delle pecore a' respettivi Locati delle Locazioni per andare ne' proprj Passi, e Riposi loro spettanti.

Per li Locati di Apricena, Arignano, Cave, e Candelaro, li concede la Regia Doana le passate per li Passi di Guglionisi, Civitate, e Ponterotto per portare le pecore nel Riposo della Montagna dell' Angelo, e ciò non prima de' venti Settembre.

A' Locati di Salpi, Trinità, Canosa, Orta, Salzola, Corleto, e Vallecannella, li concede il passo di Melfi per andare al Riposo delle Murge di Minervino per l' anzidetto tempo.

A quelli di S. Giuliano, Tre Santi, Casalnuovo, e Castiglione, se li concede il riposo del Saccione, con espressa legge di non passare il Fiume Biferno, se non dopo li 15. Ottobre, e da questo tempo fino al generale ripartimento, il Fiume Civitate.

Altri erbaggi, ed altri passi che si concedono a' Locati prima di entrare nelle ordinarie Locazioni, e con le debite passate.

XXIII. Intanto le pecore devono avvicinarsi più al continente della Puglia, sì per evitare la rottura dell' Invernale stagione, ed incomodo delle Montagne, come per tenerle sempre pronte ad entrare unitamente nelle proprie Locazioni; al di cui effetto la Regia Corte riserbò altri erbaggi, ne' quali nel mese di Novembre fa entrare le pecore de' Locati con altre passate, e col seguente ordine.

A' Locati del Feudo d' Ascoli, e Candela, Corleto, Vallecannella, e Salpi, li dà il passaggio per il passo dello scaricaturo, per portar le pecore ne' demanj d' Ascoli, e Candela, non prima però delli 18. di detto mese.

A quelli di Castiglione, se li dà il passo di Civitate, per portar le pecore ne' Demanj di Lucera; non prima però de' 12. del mese suddetto di Novembre; ben vero, che le passate, che si spediscono, devono contenere le sole pecore nazionali, e che sono addette alla propria Locazione; in manieracchè sù tal particolare si stà con somma vigilanza, che non entrassero pecore; sebbene del

del medesimo Locato, ma addette ad altra Locazione, nel cui caso, oltre della pena in cui s' incorre, devonsi esse pecore discacciare.

A' Locati di Pontalbanito, ed Orta, se li concede il passo della Motta, e S. Vito, per portar le pecore nell' anzidetto Demanio; e nel denotato tempo, se li spedisce anche la passata.

A quelli di S. Giuliano, ed altri, se li dovrebbe dare il passo del Tratturo della Gramegna, per uscire a quello di Melfi; ma come non si rende praticabile in detto tempo; così se li concede quello della Puglia, con l' accompagnamento però di qualche Subalterno, acciò non si scommettano le Poste della Regia Corte. E finalmente a quelli di Tre Santi, non si concede passata, se non dopo li 25. Novembre. E così restano situati gli animali, sino a che si fa il generale ripartimento degli erbaggi della Regia Corte addetti alle Locazioni per il pascolo d' Inverno.

XXIV. Venuto il mese di Novembre, in cui vanno a restringersi le premure della Regia Corte, e de' Locati; così a ben regolarle, si richieggono altre sostanziali circostanze. La prima di avere nel Tribunale le persone de' Deputati generali de' Locati, per legitimare ogni atto; come stà incaricato nel Capitolo VIII. del decreto Reale, e devono questi rattrovarsi in esso, per li 8. di detto mese, sotto pena della perdita del beneficio del Sale, e di altre a disposizione del Presidente Governadore. La seconda per il medesimo giorno devono tutti i Locati avere adempita la professazione delle pecore reali, o di persona, o per Procuratore, o per mezzo di qualche corrispondente; altrimenti le pecore si caricano *en officio*, e perde il Locato l' anzidetto beneficio del Sale. La terza, che per divenirsi all' effettivo assignamento dell' erba intera delle Locazioni; siccome dal

Condizioni che si devono adempire prima che si stabilisce il generale ripartimento.

F

dal possedibile di ciascuna di esse, si deve dedurre tutta la quantità conceduta a' Massari di Campo, presa per uso della semina, la quale stà distribuita in tutte le Locazioni, e Poste; Per tal'effetto a dieci di detto mese si toglie la facoltà di riceversi più affitti, per quanto appartiene alle Locazioni di Lesina, e Castiglione; e per tutto i sedici del medesimo mese, per quanto spetta alle altre Locazioni, facendosene emanare banno speciale.

Come, e quando si chiude la facoltà di riceversi gli affitti delle Terre seminatorie della Regia Corte.

XXV. Nasce la divisata differenza a motivo che per l'anzidette Poste di Lesina, e Castiglione, cammina altra regola delle rimanenti ordinarie Locazioni. Per quanto appartiene alla prima, come in essa sono estinti tutti li Locati Nazionali; così interamente corre per conto della Regia Corte. Per quanto deve tenersi di riguardo alla seconda, come sono estinti buona parte de' Locati nazionali; gli erbaggi di detta Locazione vengono divisi, tra i rimasti Locati, e la medesima Regia Corte; assegnandosi a quelli tanta quantità di erbaggio, per quanto basta a covrire il numero delle pecore reali, che tengono respettivamente essi Locati professate, e descritte nel libro dello Squarciafoglio. E come che essa Regia Corte prima del generale ripartimento vende tanto le Poste spettanti alla Locazione di Lesina, che di quelle, che le spettano, e ricadono sopra l'altra di Castiglione; a tale effetto, fa chiudere anticipatamente il Libro degli affitti delle terre salde, acciò i Locati, che devono incanticare le Poste, sappiano la certa quantità dell'erbaggio, che rimane a ciascheduna di esse, colla deduzione di detti affitti. E per procederne ordinatamente alla vendita, elige più estimatori Locati a far la stima di ciascheduna Posta, sopra delle quali riceve poi l'incantico. Per quanto però appartiene alla Locazione di Castiglione, costuma questa regola, che per il numero

Vendita che fa la Regia Corte delle Poste delle Locazioni di Lesina, e Castiglione; e come si perseziona.

ro

ro delle pecore a se spettantino, si presceglie dalle Poste valutate, quelle che più le piacciono, e specialmente le site in Puglia, come le più ottime; e la rimanente parte assegna a' Locati nazionali, per il suddetto numero di pecore reali fisse, che tengono, e giusta il valore datole dalli anzidetti estimatori; non ammettendo in esse Locazioni professazione di sorte alcuna, come alle altre.

Bisogna quì notare varie circostanze essenziali, che accadono per detta vendita. La prima, che per quei Locati, che incanticano sopra dette Poste, non possono sotto rigorosissime pene quelle incorporare al possedibile di alcuna Locazione; acciò non si faccia pregiudizio alla professazione da farsi sopra di esse. La seconda, che correndo la regola delle altre Locazioni, che per i 25. del mese di Marzo si scommettono, tra essi medesimi Locati, tutti gli erbaggi di Puglia, ch'è quanto a dire, che le pecore di un Locato possono entrare a pascere in qualsivoglia Posta di altro Locato, a riserba di quella parte, che i medesimi Locati tengono riserbate per uso degli agnelli, e castrati della fiera; in esse Poste di Castiglione, e Lesina, non ha luogo detta scommessione; ma godono i Locati liberamente gli erbaggi delle diloro Poste per tutto li otto del mese di Maggio. La terza, che siccome molte Poste di essa Regia Corte, sono site vicino al Demanio di Lucera, tutti quei Locati, a cui esse spettano, hanno la facoltà di portare le diloro pecore a pascere in esso Demanio; purchè però non le fanno ne' medesimi pernottare, altrimenti, oltre che possono essere discacciate da' Cittadini di essa Città, incorrono nella pena della controvenzione.

Poste comprate di Lesina, e Castiglione, non possono da Locati aggregarsi al corpo di altre Locazioni.

Le Poste suddette non possono scommettersi a' 25. Marzo.

Jus che tengono i Locati ne' Demanj di Lucera.

XXVI. Chiuso intanto il libro di dette Terre Salde seminatorie, e fatta la stima delle anzidette Poste, si procede sopra di queste alla vendita per incantico, che succede nella seguente forma. Posta A valutata per

Norma come si vendono le dette Poste di Lesina, e Castiglione.

 peco-

pecore duemila, quel Locato, che la desidera, v' impone dippiù altre pecore, non meno però del numero di cinquanta, restando questa al maggior oblatore, e secondo quel numero, che rimane, così dal Locato se ne paga la regia fida, a tenor dell' avvisato stabilimento; ed in caso, che qualche Posta rimane invenduta, suole la Regia Corte assignarla alla generalità de' Locati, a chi si carica l' importo giusta l' apprezzo.

Termine perentorio che si assegna a' Locati di poter fare la volontaria professazione.

XXVII. Terminata la vendita di esse Poste, si assegna il perentorio termine a' Locati a far la volontaria professazione, qual termine elasso, non li resta più luogo a poterla adempire; restandoli soltanto la ragione per le semplici pecore reali fisse; in guisacchè non avendo professazione (*punto che si discetta più ampiamente, parlandosi della Doanella*) e tenendo pecore, perchè necessitati portar queste in erbaggi particolari, in quelli sono tenuti dispensarle sotto pena della controvenzione.

Da che tempo si apre il libro della professazione volontaria.

Si avverta, che il libro della professazione si apre dal mese di Ottobre; ma non ostante tal facoltà conceduta a' Locati, pure essi si riducono a farla nell' ultimo perentorio termine; e ciò a motivo di sperimentare l' evento della stagione, che li può togliere il numero delle pecore viventi; e per scorgere ancora i prodotti de' terreni della Puglia, nel rinvestirsi di erbe, e da tale evento regolare la professazione.

XXVIII. Dovendosi intanto dar compimento a tal volontaria professazione, affinchè questa non succeda ad emulazione, si adempisce nella seguente forma. Si chiudono in una stanza di essa Regia Doana il Presidente Governadore, l' Avvocato Fiscale, con un Subalterno a loro disposizione; ma de' più probi, e puntuali, tenendo un libro in bianco; il di cui titolo è di *Volontaria professazione*, nel quale sono dinotate separatamente tutte le Locazioni; cosicchè ciaschedun Locato, che vuol fare la sua pro-

Qual' obligo, e regola si tiene, acciò detta professazione sia legale.

professazione, o altra chicchesia persona in nome del medesimo, entra solo in detta stanza, e fa notare il numero di pecore, che volontariamente vuole professare, questo si descrive in detto libro, che viene adempito colla firma o sia sottoscrizione della persona, che la fa, e così da mano in mano, per quanti Locati vi sono; con somma avvertenza, che le partite antecedenti descritte, non si possano vedere da' Locati, che sussieguono; perchè il foglio, ove si scrive vien tutto coverto per quanto contiene le professazioni antecedentemente descritte, e così si continua sino a che si compisce l' intera professazione.

Si deve però notare, che se un Locato ha fatta la sua professazione, ed in appresso volesse accrescere il numero di quella, ciò le vien permesso per tante volte, per quante la vuole, sino a che non si serra il termine prefisso per detta professazione, che si adempisce con la firma de' Deputati generali. Terminata detta professazione, da' Scrivani del Real Patrimonio se ne forma subito il calcolo, dal quale si và a conoscere, non solo il numero delle pecore, che entrano nel possedibile delle Locazioni, ma dell' avanzo, che deve uscir fuori di esse, che sono le pecore in *alia*, *o di Caccito* (*Disc. Corr. n. XVII.*), ed è obbligato il Presidente Governadore, nel medesimo istante, darne avviso alla Maestà del Re, ed allo Spettabile Luogotenente della Regia Camera. Con la medesima sollecitudine da'Scrivani suddetti, della professazione fatta, se ne formano tante note distinte (*che chiamansi in Doana Liste*) per quante sono le Locazioni, descrivendo in esse, non solo il nome del Locato, ma il numero delle pecore da ciascheduno professate; ed in collettiva, quante ne entrano nel possedibile, e quante ne escano fuori della Locazione. Sì fatte liste la sera de' 25. Novembre dal Presidente Governadore, sedendo in Tribunale, si dividono a' respettivi Deputati

I Locati possono professare in una, o reiterate volte.

Terminata la professazione che deve adempirsi.

Come si dà fuora la professazione che han fatta li Locati in ciascheduna Locazione per potersi a tenore della medesima procedere al ripartimento dell' erba.

tati di esse Locazioni, ed assegna nel medesimo tempo a chiascheduna di queste un Subalterno, acciò presieda all'effettivo ripartimento dell'erba da farsi tra essi Locati, a' quali spetta giusta la quantità della professazione fatta. In tanto le pecore entrano indifferentemente nelle proprie Locazioni, acciò abbiano il sufficiente pascolo, e non l'avvenga qualche danno fuori della Puglia, ove è la propria sede nell'Inverno, vivendo in comune, sino a che non succeda la divisione suddetta.

Fatta la professazione tutte le pecore entrano nelle rispettive Locazioni, e come in esse stanno.

XXIX. I Locati per detta divisione da farsi, o si uniscono volontariamente in Doana, o sono citati per proclama; e si procede a detta divisione a danno di chi non interviene; uniti che sono, prima di ogni altra cosa trattano dell'interessi comuni della Locazione, e di tutto ciò che occorre al buon regolamento della medesima, per comune utilità, specialmente delle spese fatte, e faciende, quali si devono rivedere dal detto Presidente, per ordinarne il carico a norma della medesima professazione: Indi eligono i nuovi Deputati; provedono la Locazione di Avvocato, e Procuratore; quali cose stabilite, si dà principio alla ripartizione dell'erba.

Come si viene all'effetto di un giusto ripartimento dell'erba della Regia Corte.

XXX. Per detta ripartizione, bisogna ricorrere di bel nuovo alla legge della volontaria professazione, che sebbene se ne sia antecedentemente parlato; pur tuttavolta, si è avuto riguardo al solo interesse, tra la Regia Corte, e Locati; di presente se ne deve riguardare la forza per quello, che passa tra Locati, e Locati, giusta il disposto della nominata prammatica 79.

Come si mette in pratica la volontaria professazione.

Come ogni Locazione sà il proprio possedibile, o sia la quantità dell'erba, che le viene assegnata dalla Regia Corte, e per qual numero di pecore tiene la propria stima; a tal'effetto rattrovandosi colla professazione fatta, pecore professate più dell'assegnato possedibile, così questo si unisce coll'avanzo della professazione, e per

detto

detto numero unito dividono detto erbaggio; Siane l' esempio in pratica, e diasi, che una Locazione abbia erbaggio di possedibile per pecore 20. mila, per cui ne tengono di assegnamento in erbaggio carra ducento, che ricade a ragione di carra dieci ad ogni migliajo di pecore; perchè i Locati hanno ecceduto il possedibile in altre pecore 20. mila; dovendo tal' eccesso aver compenso sopra la stessa Locazione, l' erba di essa non ricade più a norma dell' assegnamento fatto dalla Regia Corte in dette carra dieci a migliajo di pecore: ma bensì a quella di carra cinque, a motivo dell' avanzo della professazione sopra del possedibile. O pure a maggior chiarezza, siccome la Locazione non essendovi avanzo di professazione si dividerebbe tra' Locati per pecore 20. mila, così con detto avanzo viene a dividersi per l' intere 40. mila professate, e con tal norma si dà il carico particolare alle differenti Poste, che compongono detta Locazione.

Esempio.

Detto carico vien formato da due Deputati eletti tra' medesimi Locati (*che diconsi Postajuoli*), i quali nel formarlo, non han riguardo alla stima fatta dalla Regia Corte per varie circostanze; ma secondo la qualità degli erbaggi, e luoghi, ove sono siti, così le danno la differente stima fino a che han diviso l' intero possedibile sopra al numero delle pecore 40. mila professate, niente importando, che detta stima da essi Deputati fatta, vi sia qualche abbaglio; perchè resta emendata con l' incantico; che sopra ciascheduna Posta deve necessariamente farsi; acciò si tolga ogni preferenza tra' particolari Locati.

Come si dà il carico all' intera Locazione e sue Poste particolarmente.

XXXI. Prima di dar la regola del suddetto incantico, si devono premettere molte circostanze; che sono leggi positive. La prima, che ogni Locato non può licitare sopra il possedibile di ciascheduna Posta, se non con la forza del numero delle pecore da esso lui professa-

Prevenzioni che devono praticarsi prima che si proceda all' incantico delle Poste.

fessate; mercecchè oltrepassando detto numero, perdè tutte le pecore fatte d'avanzo sopra la stima della Posta incanticata; e detto avanzo ricade a beneficio della Locazione intera, senza che esso Locato abbia la Posta, ove ha fatto l' incantico. Sia di esempio: Abbia la Posta, che deve incanticarsi di suo valore pecore 5. mila. Il Locato che v' impone, ne abbia 8. mila di professazione; incanticando oltrepassa il proprio numero, in altre pecore 25. o più; in forza della suddetta disposizione, perde l' avanzo fatto alla posta in pecore 3025., cioè ne paga alla Regia Corte l' importo di esse; e l' erba, che per detto numero le spettava, se la dividono *pro rata* tutti gl' altri Locati, e rimane la sua forza per pecore 4975.

Esempio.

La seconda, che i Locati per evitare il suddetto male, e mettersi nello stato di licitare con vantaggio, si dividono tra essoloro in varie fazioni, unendo il numero delle respettive forze (*quale unione si chiama in Doana ammassare*) con le quali reciprocamente s' incantica: Con avvertenza però, che dette respettive forze devono essere ragionevolmente uguali, e devono includere tutti i Locati; poichè se vi è qualche Locato fuori di tali unioni (*purchè voglia essere ammesso in alcuna di esse*) il medesimo Presidente li fa aver luogo in una delle parti più deboli di numero. Ho detto, se voglia essere ammassato, perchè talvolta un sol Locato, con una forte professazione, contrasta col restante numero degli altri Locati, come se dell' intere 40. mila possedibile della Locazione, ne tenesse egli solo professate 10. mila, o 12. mila.

Come si ammassano i Locati per la divisione dell'erba.

La terza, che nell' incantico, non si può vantaggiare meno la condizione, che in pecore 25., e per talune Locazioni corre anche il numero stabilito di 50. (*che dicesi da' Locati la 25., e la cinquanta*).

Avanzo nell' incantico, non puol' esser meno di pecore 25.

XXXII.

XXXII. Con tal' ordine si espongono venali le Poste della Locazione; e diasi per ipotesi nel nostro caso, che ella non ne abbia, che quattro, cioè Poste A; B; C; D; alle quali, rispetto all' antecedente possedibile, si dia il carico a ciascheduna per pecore 10. mila, che compongono l'intere 40. mila, valore sì del possedibile, che della professazione in alia. In esse Poste ciaschedun Locato vorrebbe la preferenza; cosicchè sarebbe un motivo di una grande dissenzione: a tal' effetto provvidamente stà introdotto l'incantico, che và ad uguagliare il genio di ciascuno, che vuole la preferenza sopra qualche Posta riguardevole. S' imponga dunque in primo luogo la Posta A; a questa, come si è detto, se l' è dato il valore di pecore 10. mila, colui, che la desidera, v'impone a suo conto altre pecore venticinque dippiù; dimodocchè col contrasto della licitazione, si figuri avanzato il numero del valore datole in altre pecore 4500., con tale avanzo, si assegna all' ultimo Licitatore per pecore 14500.; per lo qual numero esso Locato deve pagare la fida alla Regia Corte, rata delle intere 40. mila: poi dell' anzidetto avanzo se ne dà discarico *pro rata* alle tre Poste rimaste, che si devono incanticare; che diviso ricade minorato per ciascheduna Posta pecore 1500.; ed ecco che il primo valore di diecimila rimane per pecore 8500.; poi s' incantica la Posta B; e sia l' avanzo della medesima in altre pecore 4500.: la Posta si ascrive all' ultimo Licitatore, e detto avanzo, si dà di utile all' altre due Poste da incanticarsi; ond' è che il valore di esse viene a rimanere per pecore 6250. Finalmente s' incantica la Posta C; ed abbia la medesima d' avanzo altre pecore 1250., che restando di discarico all' ultima Posta, questa rimane per sole pecore cinquemila; ed ecco che il Possessor della prima paga alla Regia Corte per pecore 14500.: quello della seconda

Come si procede all'incantico delle Poste.

Esempio.

Come l' avanzo che si fa nell' incantico di una Posta se ne dà discarico alle altre da incanticarsi.

da a 13000.; quello della terza 7500.; quello della quarta 5000., che formano l'intero peso delle 40. mila professate.

Si deve notare, che fra le regole del suddetto incantico, ve n'è una, quanto necessaria, tanto curiosa a sapersi, e si è: che nel doversi incanticare la sola penultima Posta, per essa vi è una legge distruttiva dell' anzidetta; che non possa un Locato licitare più della forza, che egli tiene di pecore professate, sotto la pena di perdere il vantaggio dell' incantico; salvandosi questa da colui, che non ha la bastevol forza, colla seguente formola: *PECORA VIENIMI SOPRA:* Per intender la forza di essa, si faccia un' ipotesi che il valore della penultima Posta sia rimasto a pecore cinquemila, e quella dell' ultima allo stesso valore; che de' Locati Competitori, uno abbia la forza di quattromila, l'altro di seimila pecore, che coprono il valore sì dell' una, come dell' altra; ed ecco che quel Locato, che ha la forza minore, non potrebbe licitare, secondo la dinotata regola; coll' antecedente formola forza il suo avversario a contribuirli delle sue pecore quella quantità, che l'è in piacere di licitare; restando unita sì l'una, che l'altra forza; della quale chi più di essoloro n'impone sopra di essa Posta, quella li rimane, e l'ultima resta di residuo a quel Locato, che rimane perditore; come sarebbe, se la penultima viene incanticata per ottomila; l'ultima resta forzosamente per duemila; e così si carica rispettivamente il peso.

Clausula usata da' Locati nell' incant co pecora vienimi sopra, qual forza abbia.

Con la maniera di tal divisione resta contento il ricco, ed il povero; il primo vuole il comodo, ed il buon' erbaggio, e si contenta soffrire maggior peso; il secondo ha minor peso, ma luogo, ed erbaggio d'inferior qualità. Questa regola d'incantico è la metafisica de' Locati, perchè devono studiare per avere il migliore con

con vantaggio, e non debilitarsi con la forza delle pecore della propria massa, ed essere sempre a portata di far fronte a' Contradittori, fino all' ultimo della divisione: arte che non si puole apprendere senza una lunga pratica, ed esperienza de' luoghi, ove sono siti gli erbaggi, e di che qualità, e comodo essi siano, per riuscire poi nell' incantico.

Regola dell' incantico delle Poste, richiede molta esperienza.

Terminato in tal guisa il ripartimento dal Commissario si dà il carico a ciascheduna Posta, siccom' è rimasta con detta licitazione, e sopra quei Locati, che han licitato; e covrisce giustamente il pagamento dovuto alla Regia Corte. In fine ciascheduna massa particolare nuovamente si divide l' erba loro spettata, aggravandosi, e disgravandosi, secondo i beneficj ricevono. Vero è però, che essi Locati spesse volte per non venire al cimento dell' anzidetta licitazione, che a taluni è riuscito troppo funesto, si sogliono dividere l' erbaggio buonamente tra diloro.

Come a' Locati si dà il carico per le Poste sono ad essi rimaste nell' incantico.

XXXIII. Per quei Locati poi, che non hanno professate le diloro pecore, (*e che dovrebbero per ogni giustizia professare*) siccome non li spetta erba nella Locazione, nè beneficio di sale; tenendo pecore viventi, sono tenuti dispensarle per tenerle in erbaggi particolari; e pagare per esse alla Regia Corte ducati trentadue a migliajo: In riguardo poi alle poche pecore reali, sebben li spetta qualche picciola porzione, la cede ad altro Locato (*Dell' effetto di tale dispensazione, se ne parlerà nel Discorso della Doanella*).

Quando il Locato deve dispensare le sue pecore.

XXXIV. Accertata in tal maniera la rendita della Regia Corte; e con l' affitti delle Terre Seminatorie, e coll' assignamento dell' erbaggio a' Locati; attende il Presidente Governadore al mero disimpegno di cose particolari, attinenti però al medesimo Real Patrimonio, e con particolarità a religiosamente far' esigere le rendite; locchè acciò

Che opera il Presidente Governadore terminato il ripartimento generale.

acciò resti facilitato, deve tenere occhio particolare sopra l' interessi de' Locati, con renderli liberi da ogni aggravio, e moltoppiù per quelli, che ricevono ne' diloro particolari contratti; perchè così sollevati, non solo soddisfano con puntualità la Regia Corte, ma con più piacere sopportano i pesi, ed arrecano maggior vantaggio al pubblico Commercio.

Come si procede ne' giudizj di scommessione, e come si divide il ritratto delle pecore.

XXXV. Entrato il mese di Dicembre si dà esito alle Informazioni prese per le scommessioni sopra l'erbaggi della Regia Corte nell' anzidetto tempo prima del Ripartimento succedute, col spedirsi le citazioni contro de' Padroni degli animali a dir la causa, perchè non devono pagare la pena contenuta nelle Regie Istruzioni. La pratica di procedere in tale giudizio secondo il presente sistema si è, che dall' Avvocato Fiscale si spogliano tutte le Informazioni prese da' Cavallari, e Scrivani, tanto con la descrizione de' Padroni, quanto del numero degli animali notati, sì dagli uni, come dagli altri: Indi ne forma un libro, che originalmente resta presso di se, dal quale ne fa estrarre copia, che si dà in potere del Percettore, e secondo vengono i Padroni suddetti, così riconoscono le diloro partite, ed a norma del maggior numero, che si porta, dedotta la quarta parte, che se li rilascia per transazione, paga il dippiù, alla ragione di carlini quattro a pezzo in potere di esso Percettore, che lo nota nella margine dello medesimo libro, e ne dà fuori la propria ricevuta. Se accade però che qualcheduno volesse risentirsi contro delle già prese Informazioni, è obbligato di far deposito dell'intera dovuta partita, e dimandare la controcavazione dell' anzidetto informo, da dissimpegnarsi o da Subalterno, o da un Ministro del Tribunale, e far deposito anche delle diete; e da tale Informazione ne nasce la dovuta giustizia.

Com-

Compita l'intera tranſazione paſſa il libro di nuovo in potere dell' Avvocato Fiſcale per tirarne il calcolo, e farne la diſtribuzione, tanto alla Regia Corte, quanto a' Locati, e Cavallari nella ſeguente maniera: Per le Locazioni di Leſina, e Caſtiglione, come queſte ſono di ragione della Regia Corte, tre parti ſpettano alla medeſima, ed una a' Cavallari: Per le altre Locazioni, metà a' Locati, un quarto alla Regia Corte, e l' altro a' Cavallari. A' Subalterni del Tribunale ſtà fatto l'aſſignamento ſopra i proventi de' medeſimi Cavallari, perciocchè loro ſpetta.

Come ſi diſtribuiſcono le pene delle ſcommeſſioni.

XXXVI. Nel medeſimo tempo per quei Locati, che vogliono diſpenſare i diloro animali in erbaggi particolari, il Preſidente Governadore li determina il tempo a poterlo adempire per tutto li due del meſe di Febraro, o pochi giorni dopo, regolandoſi dalla ſtagione, altrimenti rattrovandoſi quelli in erbaggi eſtraordinarj, ſenza pecore di Caccito, o diſpenſazione, incorrono nella pena della controvenzione. Paſſato detto termine prefiſſo, ſi delegano molti Uficiali, e Soldati per l' effettiva numerazione degli animali, che ſi rattrovano in detti erbaggi eſtraordinarj, ed affinchè rieſca a dovere; come i luoghi ſono vaſti, perchè diviſi in più Provincie, perciò ſi dividono in tre parti; in una ſi comprende la Puglia, e Territorj della Marina; nella ſeconda il Saccione; nella terza la Montagna dell'Angelo.

Permeſſo che ſi concede a tempo a poter diſpenſare.

Come ſi praticano le diligenze per coloro che tengono animali, o non profeſſati, o non diſpenſati, per eſigerne la pena della controvenzione.

Anticamente per la diligenza di Puglia, e Marina vi camminava il Preſidente Governadore, con il dovuto accompagnamento de' Subalterni, e Soldati, ma poichè la pena della controvenzione in altro non conſiſte, che per la mancanza di detto Caccito, o diſpenſazione, pagare la duplicata fida alla Regia Corte, e le diete vacate da eſſo Miniſtro, e Subalterni; talvolta cadendo queſta ſopra pochi Locati, i quali dovendo ſoddisfare l' inte-

intero intereſſe, riuſciva loro di danno intollerabile; a tale oggetto reſtò detta pratica abolita d' ordine di Carlo III. Re Cattolico, che felicemente dominava queſto Regno; e ſi regola di preſente un tale intereſſe nella ſeguente maniera: Per la Puglia, e Marina ſi ſpediſcono ſemplici Subalterni, e Soldati: Alla diligenza del Saccione ſi manda il Regio Uditore col dovuto accompagnamento: Per detta Montagna dell' Angelo ſi manda un' Uficiale ſubalterno della medeſima Regia Doana.

In che tempo, e come ſi ſcommettono tutti gli erbaggi delle Locazioni fra' medeſimi Locati.

XXXVII. A' 25. del meſe di Marzo giorno della SS. Annunciata, com' è fuora l' Invernata, e ſi è avvicinato il tempo, che i Locati vanno a reſtringere la diloro induſtria, per i frutti da raccogliere, e per la Fiera da celebrarſi a Maggio; così eſſi pongono in moto tutti li diloro animali, diſperſi in varj luoghi, per aſportare quelli di frutto nella Puglia, la quale rinveſtendoſi maggiormente d' erba, vengono a ricavare più quantità di lana, e di latte, e ad ingraſſare gli agnelli, e caſtrati; a tale oggetto per comun comodo, ſi rattrova ſtabilito, che l' intero Territorio di Corte ſi rende comune a tutti i Locati delle reſpettive Locazioni (*che diceſi in Doana ſcommetterſi la Puglia*) a riſerba però di alcune quantità, che i medeſimi Locati nelle proprie Poſte ſi riſerbano per il paſcolo degli agnelli, e caſtrati, e delle Poſte di Leſina, e Caſtiglione, avendoſi queſte, come corpo ſeparato dalle ordinarie Locazioni: nè ſi puole affatto contravenire a queſta legge.

Nuovo permeſſo degli affitti delle Terre di Coltura.

XXXVIII. Attenta tale apertura, la Regia Corte acquiſta nuovamente la facoltà di concedere affitti a coltura con le medeſime denotate leggi (*che diconſi affitti poſt Locationem*).

XXXIX. Nel meſe di Febraro ſi ſpediſcono un Commiſſario, e più Compaſſatori a miſurare li ſeminati, e le terre affittate ad uſo di Coltura; come ſimilmente tutta

la

la femina delle terre di portata, acciò rattrovandosi disordine, si possa esigere la denotata pena (*Disc. Corr. n. XIV.*), e l'intero compasso si registra in un libro, che viene firmato da essi Compassatori, e Commissario.

Spedizione de' Compassatori per misurare, e riconoscere li sementati de' Massari di Campo.

XL. Avvicinandosi il tempo, che devono risalire le pecore nelle proprie Padrie, per esser cauta la Regia Corte della soddisfazione di ciocchè se le deve; così spedisce di nuovo li Cavallari per i soli passi, con ordine positivo, di non permettere passaggio di animali, e di qualsivoglia sorte di frutto prodotto da tale industria senza la passata della Regia Doana.

Nuova spedizione de' Cavallari per i Passi, e perchè?

XLI. Dovrebbe ogni Locato per li 8. del mese di Maggio soddisfare alla Regia Corte tuttocciò, che alla medesima và in debito per la fida delle proprie pecore; ma come il danaro deve ricavarlo dall' esitare i frutti della stessa industria; specialmente dalla vendita della lana, ed agnelli (*mentre cogli altri và a compensare le spese*) perciò dalla Regia Corte viene abilitato a pagare il suo debito, la metà per detto tempo, e per lo rimanente deve restare la lana in assicurazione, purchè però questa sia sufficiente; nè può pretendere il pagamento, se questa prima non si venda: a tale oggetto obbliga i Locati a riporre detta lana ne' fondaci della medesima Città di Foggia, per tenerla sempre presente; e come per lo più essa lana si dà a conservare a qualche Mercadante, da questi viene anche assicurata del suo credito; non senza però ordine positivo, e penale, che non si possa quella sfondacare, se prima non si soddisfa la stessa, e siccome si ricevono i pagamenti, così spedisce le respettive passate.

Come i Locati soddisfano il debito alla Regia Corte.

Obbligo de' Locati di riporre la lana in Foggia, e sue circostanze.

XLII. Nel mese di Aprile, come si approssimano le Fiere delle Città di Gravina, e Foggia, così si danno varie provvidenze. Per la prima delega il Presidente Governadore un Commissario per invigilare, acciò in quella non

Prevenzione che deve usare il Presidente Governadore

per le Fiere di Gravina, e Foggia.

non ſi vendino merci de' Locati in frode della Regia Corte, ed anche per dare qualche provvidenza di giuſtizia tra' Locati, che colà intervengono. Per la ſeconda dà altre varie provvidenze: la prima ha riguardo alla vendita de' Polledri, che entrano in Fiera: la ſeconda è di ſpedire molti Soldati per li paſſi d'Acinello, S. Guglielmo, e Battipaglia per impedire il paſſaggio delle pecore, e frutti de' Locati, non portando paſſate: la terza entrato il meſe di Maggio, deſtina la giornata per l'apertura della Fiera, affinchè prima di quella non ſi poſſano introdurre animali di ſorte alcuna. Tal deſtinazione ſi regola coll' intelligenza de' Deputati generali, e coll' evento della ſtagione, colla quale vengono ad avanzare, e diminuire le qualità degli animali.

Stabilimento per la Fiera di Foggia.

Stabilimento del prezzo del cacio, e lana.

XLIII. E ſiccome tra' Locati, e Mercadanti paſſa negozio di caſcio, e lana ſenza ſtabilimento di prezzo; così paſſati i tre giorni della Fiera, i prezzi di eſſe merci ſi ſtabiliſcono da detto Preſidente coll' inteſa de' reſpettivi intereſſati.

Come ſi ſtabiliſce il prezzo del pane da' Locati preſo a credito.

XLIV. Ma perchè i Locati per il mantenimento delle diloro maſſarie prendono il pane a credenza da moltiſſime Panetterie, che ſono ſituate ne' reſpettivi luoghi della Puglia, e la maggior parte in Foggia ſenza alcun ſtabilimento di prezzo; queſto nel medeſimo tempo viene determinato da' Deputati generali.

Qual' utile riceveva la Regia Corte ſopra la panizzazione, e come di preſente lo riceve da' Locati, e ſua origine.

Sù tal particolare deve ſaperſi, come ſin dall' origine della Regia Doana il Re Alfonſo per dare a' Locati ogni comodo, per allettarli al calo delli diloro animali nella Puglia, fece coſtruire molte panetterie in varj luoghi della ſteſſa a conto della Regia Corte, affinchè ſi fuſſe ſomminiſtrato il pane biſognevole a' Locati per il mantenimento della diloro induſtria per tutto il tempo, che dimoravano in eſſa; eſigendo a tal' effetto ducati quattro Veneziani per ogni cento pecore, oltre il prezzo della fida;

fida; ma poichè per tale diſtribuzione, ſi commettevano delle molte eſtorſioni da coloro, che invigilavano a tale intereſſe; per queſte, ed altre cauſe, a richiamo de' Locati, reſtarono abolite con lettera del Re Ferrante nell' anno 1465., non ſenza però una particolar convenzione tra' eſſi Locati, e la Regia Corte; che ſi fu di fare il conto dell'utile, che gli recava tale diſtribuzione, dedotte le ſpeſe; che queſto ſi fuſſe caricato ſopra la fida ſtabilita; tantocchè fattoſi detto conto ſi rattrovò, che dava di lucro ducati 4000., e grana 37.; la qual ſomma, ſi obbligarono eſſi Locati di ſoddisfarla; e così ottennero la libertà di provvederſi di pane in qualſivoglia luogo a loro piacere; e poichè quello, che ſomminiſtravaſi dalla Regia Corte, era franco da ogni dazio, così con l'iſteſſa legge, reſtò l'eſenzione ſopra di eſſi, che di preſente ſerve ad uſo de' Locati. Queſto però ſi ſoffriſce particolarmente da alcune Locazioni, che godevano tale beneficio; e ſiccome ciaſcheduna di eſſe pagava più, o meno ſecondo pigliavaſi la quantità del pane, così vario ancora alle medeſime, ſe ne diede il reſpettivo carico, che ſi è come ſiegue.

Grazia del Re Ferrante fatt' a' Locati per l'abolizione delle panetterie della Regia Corte.

Quali Locazioni pagano alla Regia Corte l'utilità del pane.

S. Jacovo, e la Motta di S. Nicola ſi tranſigè per pecore novemila, che alla ragione di carlini diciaſſette, e grana nove importa il di lor carico duc. ————	161 10
Lama Ciprana per pecore ſettemila paga di ſua rata ————	125 30
S.Chirico, e Fegora per pecore 9000. —	161 10
Candelaro, S. Tecchia, Fontanaroſa, la Poſta delle Moſcie, S. Lonardo, e la Poſta del Ponte di S. Chirico per pecore 43. mila ————	769 70
Verſentino per pecore 8500. ————	152 15
Farano, e Virginolo per pecore 10500. —	187 95

H Ca-

Castiglione, lo Palazzo, Pietrafitta, S. Cecilia, la Mattina di mezzo, e le Pezze solite vicino a Foggia per pecore 38500. ———	689	15
S. Lorenzo per pecore 5500. ———	98	45
Fabrica, ed Incoronata per pecore 7000. —	125	30
Correa picciola per pecore 9000. ———	161	10
Correa grande, lo Mezzanile, e Demanio di S. Spirito per pecore 19250. ———	344	57
Tre Santi, Fregora di Foggia, S. Pietro in Bagno, e la Donna di Panno per pecore 22000. ———	393	80
Visciglieto per pecore 3000. ———	53	70
Alcune Locazioni solite a pigliare il pane della Regia Corte, si accomodorono a pagare alla ragione di carlini sedici per ogni centinajo di pecore, come sono Arignano, S. Antonino per pecore 2200. ———	352	
Altre pagavano a carlini quindeci per ogni cento pecore, come Palmora grande, e Palmora picciola per pecore 13000. ———	225	
Che in unum importano ———	4000	37

Tutto ciò si ricava da una lettera scritta dal Re Ferrante. I. al Doaniero nell' anno 1465. registrata nelle lettere Regie dell' anno 1468., e *69. fol. 9. a t.*

Discussione della Controvenzione.

XLV. Terminati tali stabilimenti il Governadore della Regia Doana discute il libro della *Controvenzione* per tutte quelle pecore, che sono state rattrovate da' Commissarj in erbaggi de' Particolari senza professazione, e dispensazione, per esigere la pena da' controvenienti; e perchè buona parte de' Locati, per essersi avanzata la stagione, prima del tempo di tale discussione, si partono per le diloro Padrie, per sicurezza della Regia Corte

te, in caso, che sono condannati a detta pena, lasciano Biglietto di Mercante in potere del Percettore, per ogni pagamento dovrà farsi per tal causa.

XLVI. In ogni anno dalla Maestà del Re, Dio Guardi, per atto di paterna carità, si fa dispensare a' Religiosi Mendicanti certa quantità di lana; questa si distribuisce nel mese di Giugno, e si prende, perciò a fare il Presidente Governadore, le partite de' Locati più poveri, acciò col prezzo di essa non solo resti compensato il dilor debito colla Regia Corte, ma sollevati colla giusta vendita.. Per ricevere però essi Mendicanti tale elemosina, devono ottenere provisioni del Tribunale della Regia Camera, a quello della Regia Doana dirette.

Discussione del libro del compasso delle Terre seminatorie.

XLVII. Nel medesimo mese si discute il libro de Compasso, per quei Massari di Campo, che si sono ritrovati da' Compassatori aver ecceduto nella quantità, o qualità delle terre coltivate, e restano i trasgressori condannati alla pena narrata del disordine (*D. C. n. XIV.*).

XLVIII. Altro non resta per il governo di tutto l'anno, che dare le provvidenze per il fuoco da attaccarsi alle restoppie: e siccome questo non puole adempirsi se non dopo li 15. Agosto, e con alcune circostanze, affinchè non restino dannificati gli erbaggi di Corte; così se ne pubblica banno generale proibitivo. Le circostanze, che vi concorrono sono: che sia obbligato il Massaro nella Pezza (*così chiamasi quella parte di terra seminata*) ove deve attaccar fuoco, di farvi le debite procese, quali consistono: In arare l'intera circonferenza del Territorio, ove attacca il fuoco, per la larghezza di palmi dieci; e sopra dell'aratura, deve farvi passare una ruota di carro attraversata, acciò restino abbattute le riste della ristoppia, e di farvi assistere quantità di persone sufficienti a poter con acqua, ed altri istrumenti, estinguere subito il fuoco, in caso che uscisse da' limiti;

Fuoco che si pone alle restoppie come si adempisce.

ti; e finalmente non darsi fuoco ad essa pezza, se non la sera al calmar de' venti. Ed in tal forma resta adempita l'esatta amministrazione generale, e regola della Regia Doana; e come vi occorrono molte cose particolari, e necessarie, ne ragionerò nel discorso seguente.

DISCORSO QUARTO,

Col quale si dà la notizia de' corpi speciali, che accrescono la rendita della Regia Doana.

I. DA quanto sin quì si è detto, altro riguardo non si è tenuto, che dimostrare le rendite, che la Regia Corte ritrae da' fondi proprj, ed in qual maniera questi vengano amministrati, tanto per l' industria delle pecore, che dell' Agricoltura: Ora bisogna far parola di alcuni corpi speciali, che ne accrescono le rendite medesime; come sono l'affitti delle statoniche; le transazioni, per il libero godimento di alcuni erbaggi di Basilicata; affitti fittizj per godere il Foro Doanale; proventi; ed altro. E perchè il Real Feudo di Monteserico è uno delli corpi più speciosi, tanto per ciò, che ne ritrae la Regia Corte nel tempo vernotico, che in quello di està, il quale ha dato causa a diversi serj, e considerevoli stabilimenti; perciò ha principio da questi il presente discorso.

Corpi che accrescono la rendita della Regia Doana.

Del Real Feudo di Monteserico.

II. Di questo Real Feudo non intendo descrivere quanto dovrebbesi per una esatta erudizione, e come sia venuto in dominio assoluto della Regia Corte; mentre chi

chi ciò desidera, può spaziare li suoi talenti in leggere il citato de Stefano nella prima parte pagina 376., ma per non discostarmi dal mio istituto, e per chiarezza di ciocchè in appresso si dirà, stimo necessario con tutta brevità solamente di passaggio ragguagliare, come questo è sotto un Clima molto temperato; di capacità di carra 704., si rende amenissimo per i varj colli, ed acque leggierissime, che vi sorgono; delle quali, si rattrovano formate varie fontane per uso, e comodo degli animali; proprietà, che mancano ne' luoghi convicini, specialmente nel tempo di està; e per l'esperienza di esse si tiene, che si rendono molto salutifere a' corpi infermi; vi sono ne' suoi ristretti varj fiumi, che scorrono per le falde di dette Colline. I terreni sono tanto molli, e feraci, che producono erbe finissime; per la qual causa si rendono assai più vantaggiosi di quei medesimi di Puglia, e siccome di questi ne hanno l'assignamento i Locati all'anzidetta ragione di carra 10. 11., e 12. a migliajo di pecore, così di quelli se ne assegna minor quantità, a proporzione della diversità del sito; per cui la Regia Corte vi fida in ogni anno pecore 140677. In esso vi era un Castello famoso tra gli edificj antichi; di cui ora ve ne sono poche vestigia, e presso alla maggior parte diruto, in modo che con incomodo vi abita l'Affittatore in tempo di està. Vi è similmente un molino, ed una Panetteria per uso de' Locati e Conduttori, che vien mantenuto dalla Regia Corte.

Descrizione e qualità di Monteserico.

III. Si rattrovano detti erbaggi divisi in 21. parti, che caminano sotto il nome *di Terzi*, e sono 1. Castel da Capo, 2. Percopò, 3. Pianacardona picciola, 4. Pianacardona grande, 5. Pescolombardo, 6. Piraino, 7. Casteldapiedi, 8. Gumarda, 9. S. Pietro in ulmo, 10. Andresciana, 11. Montecucoli, 12. Cugno di S. Lorenzo, 13. Cerasola picciola, 14. Cerasola grande, 15. Miner-

Divisione di Monteserico.

nerva, 16. Capradosso, 17. Coperchia, 18. Monte di Poto, 19. Solagni, 20. Serracimino, 21. Bosco di S. Lorenzo; Ciascuno de' quali vien suddiviso in altre parti, che diconsi *Aniti*. Questi anticamente si vendevano dalla Regia Corte ad estinto di candela; ma poi furono assignati a' Locati per la diloro propria stima, che tanto per la quantità dell' erbaggio, che per essa, è come siegue.

Castel da capo

1. Castel da capo è di suo possedibile carra 36. versure 10., si dispensa a ragione di carra 3., e versure 18. a migliajo di pecore, ed è diviso in cinque *aniti*, che si assegnano alle seguenti Locazioni di Giuliano, Salzola, Orta, e Castelnuovo.

Percopò

2. Percopò è di possedibile carra 39., si dispensa alla ragione di carra 6. e versure 17.; è diviso in tre aniti, e si assegnano a due Locazioni, cioè a quella di Apricena, e Lesina.

Piana cardona picciola.

3. Pianacardona picciola è di carra 37., e si dispensa a carra 8., versure 18. cord. 5. a migliajo di pecore; ed è diviso in sei aniti, e tutti si assegnano alla Locazione di Feudo.

Piana cardona grande.

4. Pianacardona grande è di carra 44. ricade a carra 3. e versure 12. a migliajo di pecore, è diviso in sei aniti, spettanti alla Locazione d' Orta, e Tresanti.

Pescolombardo.

5. Pescolombardo è di capacità di carra 11. assignato per carra 7. e versure 11. a migliajo di pecore, e spetta alla Locazione di Guardiola.

Piraino

6. Piraino è di carra 54. versure 10. dispensate per carra 4., e versura 1. a migliajo, si divide in sei aniti, spettanti alle Locazioni di Candelaro, di Canosa, e di Andria.

Casteldapiedi

7. Castel da piedi è di capacità di carra 50., e versure 10. assignato per carra 4., e versure 18. a migliajo di pecore, è diviso in sei aniti, e resta assignato a due

a due Locazioni; cioè Ordona, e Guardiola.

8. Gumarda è di carra 34., alla ragione di carra 3. verſure 10. a migliajo di pecore ſi aſſegna a due Locazioni; a Corleto, ed a Cave. *Gumarda*

9. S. Pietro in ulmo è di carra 10., e verſure 10.; ſi diſpenſa a carra 2., e verſure 13. a migliajo, è un ſol anito, e mezzo, che ſi aſſegna a' Locati di Caſtiglione. *S. Pietro in ulmo.*

10. Andreſciana è di capacità di carra 23. e verſure 10., ſi diſpenſa a carra 7. e verſure 17.; è diviſo in un' anito, e mezzo, che ſtà aſſignato alle Locazioni di S. Andrea, e di Caſtiglione. *Andreſciana*

11. Montecucolo è di carra 57.; ſi aſſegna alla ragione di carra 7., e verſure 5.; è diviſo in 5. aniti; ſi aſſegna a' Locati di Caſtelnuovo. *Montecucolo*

12. Cugno di S. Lorenzo è di carra 10., e verſure 10.; ſi diſpenſa a carra 5., e verſure 6., reſta aſſignato alla Locazione d'Arignano. *Cugno di S. Lorenzo.*

13. Ceraſola picciola è di carra 9. e verſure 10.; ſi diſpenſa a carra 2., e verſure 7. $\frac{1}{2}$, ſtà aſſignato alla Locazione di Caſtiglione. *Ceraſola picciola.*

14. Ceraſola grande, è di carra 17., e verſure 10., ſi diſpenſa a carra 3., e verſure 6. $\frac{2}{3}$, ſi aſſegna a' Locati di Candelaro. *Ceraſola grande.*

15. Minerva è di carra 17., e verſure 10., ſi diſpenſa a carra 4., e verſure 2., è diviſo in due aniti, che ſi aſſegnano alla Locazione di Arignano. *Minerva*

16. Capradoſſo è di carra 44., e verſure 10. ſi aſſegna a ragione di carra 4., e verſure 15.; è diviſo in cinque aniti, che ſi aſſegnano interamente alla Locazione di Vallecannella. *Capradoſſo*

17. Coperchia è di carra 37., e verſure 10., ſi diſpenſa a carra 8., e verſure 16., è diviſo in tre aniti, che ſi aſſegnano alla Locazione di Trinità. *Coperchia*

18.

Monte di poto

18. Monte di Poto è di carra 48., e verſure 10.; ſi diſpenſa a carra 5., e verſure 10.; ſi divide in 5. aniti, e ſi aſſegnano alle Locazioni di Canoſa, e di Caſtiglione.

Solagni

19. Solagni è di carra 17., ſi diſpenſa a carra 5., e verſure 13., è diviſo in tre aniti, che ſi aſſegnano alla Locazione di Arignano.

Serracimino

20. Serracimino è di carra 57., e verſure 10. ſi diſpenſa a carra 3., e verſure 4.; diviſo in cinque aniti, quali ſi aſſegnano alle Locazioni di Candelaro, e di Caſtiglione.

Boſco di S. Lorenzo.

21. Boſco di S. Lorenzo è di carra 46., e verſure 10., ſi diſpenſa a carra 8., e verſure 9., ſi aſſegna alle Locazioni di Vallecannella, e di Venoſa.

Differenza, che paſſa tra la ſtatonica di Monteſerico, e quelle degli altri erbaggi della Regia Corte.

IV. Queſta è la qualità, e quantità del Real Feudo di Monteſerico, e l'uſo ne fa la Regia Corte nel tempo vernotico, che lo godono i Locati; e ſiccome dopo che queſti hanno goduto gli erbaggi, ritornano i medeſimi nel pieno dominio de' Proprietarj, così ſuccede di eſſo Feudo per eſſer proprio della Regia Corte, che ne fa uſo anche in tempo di eſtà; con differenza però, che ſiccome i Locati hanno il godimento vernotico sù gli altri erbaggi di Corte per tutto li otto di ogni meſe di Maggio; queſti del Monteſerico devono rilaſciarli per tutto li 25. di Marzo, e riprenderne l'uſo nel dì 29. di Settembre, con la legge antecedentemente data; Perlocchè da tempo in tempo ha cagionato non poche controverſie tra il Regio Fiſco, Locati, ed Affittatori di detta ſtatonica.

Litigj inſorti tra li Locati, Regia Corte, ed Affittatori della ſtatonica, e loro riſoluzioni.

V. Il primo litigio, che ſorſe tra la Regia Corte, e Locati, ſi fu, che ricavando queſta dalli erbaggi di Monteſerico la fida in tempo d'inverno; affittandolo ancora ad uſo di ſtatonica da' 25. Marzo per tutto li 28. Settembre; ſi faceva lecito infine fare altro affit-

affitto dal dì 29. di detto mese fino a' 25. Novembre, sotto nome di statonichetta; lasciandosi l'uso di detto erbaggio nel medesimo tempo, che doveano ripigliarlo i Locati.

Per questo ultimo affitto si querelarono i Locati contro il Regio Fisco, e grandemente se l'opposero, dicendo: che sebbene aveva il pieno dominio sopra detto erbaggio; pur tuttavolta dovea tenerlo soggettato alla medesima legge degl'altri comprati da' particolari, e custodirlo per il diloro uso da' 29. Settembre, sin dopo terminato il generale ripartimento; per lo quale fra tempo l'aveva provveduti degli erbaggi de' Riposi; e che tal legge riusciva di molto vantaggio alla medesima Regia Corte, per la professazione, che riceveva sopra di esso erbaggio; tantocchè era nell'obbligo di farli in detto tempo custodire; non che affittare.

Si aggiungeva di vantaggio, che quando essa Regia Corte teneva detto erbaggio occupato, ed affittava l'uso di esso in tempo di està, e voleva tenerlo occupato da' 29. Settembre per tutto li 25. Novembre; l'avrebbe tenuto in uso continuo l'intero anno, senza darli alcun riposo; che sarebbe stato lo stesso, che distruggerlo affatto a proprio danno, e de' Locati, che ne sopportavano il principal peso; cosa contraria alla retta ragione, ed alla generale regola di tutti gli altri erbaggi; per questi, ed altri motivi restò abolita detta statonichetta, come si può con maggior distinzione leggere a de Stefano *par. 1. cap. 9. n. 14.*

Statonichetta abolita.

VI. Nell' anno 1731., e propriamente allorchè governava la Regia Doana il fu Illustre Marchese Presidente D. Carlo Ruoti, Ministro dotato di saper grave, e zelante de' Reali interessi, insorse la seconda controversia più strepitosa della prima, tra il Regio Fisco, Affittatore della statonica, e Locati, che pretendevano

 im-

De' Locati non s' intende rilasciare i Terzi di Monteserico per i 25. Marzo; e come si risolve tal punto.

impedire il pascolo agli animali fidati dagli Affittatori; asserendo, che detto erbaggio era di loro ragione per tutto li 8. Maggio; per il dicui motivo veniva a mancare la cosa locata agli Affittatori suddetti.

Per ben capire lo stato della quistione, si devono premettere due essenziali circostanze: la prima ha riguardo alla ragione de' Locati, i quali costantemente sostenevano, che tutti gli erbaggi di Regia Corte si dovevano assignare con la medesima legge, che quella avea convenuto colli particolari Padroni per tale godimento; cioè da' 29. Settembre per tutto li otto Maggio. La seconda ha riguardo all' Affittatore della statonica, a cui si concede l' uso dello stesso erbaggio da' 25. Marzo per tutto i 29. di Settembre; Cosicchè non lasciando i Locati quello libero, mancava, come si è detto, dall' Affittatore l' uso della cosa locata.

Prevenzione per i Locati.

Prevenzione per l' Affittatore della statonica.

Ragioni de' Locati.

Per parte de' Locati, non solo si allegava l' anzidetta ragione, ma si apportava un Capitolo fatto per appuntamento della Regia Giunta nell' anno 1714., che si è: *Terzo, che gli erbaggi di Monteserico, ed altri, che si concedono dalla Regia Corte a' Locati, debbano custodirsi per servizio di detti Locati dalli 29. Settembre insino a tanto, che le pecore se ne tornano in Apruzzo, servata la forma del Capitolo 4. delle istruzioni di D. Pietro di Toledo; e del Capitolo 6. delle istruzioni del Cardinale di Granvela; dell' osservanza attestata dagli Autori degli antichi affitti, e decreto del 1633., ed altri decreti successivamente interposti da altri Signori Governatori, che sono stati pro tempore, sistentino nell' Archivio della Regia Dogana, confirmando detto stabilimento.* Oltre a detto appuntamento si pretese da essi Locati convalidare la loro ragione col decreto interposto nell' anno 1730. dal Presidente D. Giuseppe Odoardi, con cui restò deciso: non doversi molestare gli animali de' Locati per

per tutto li otto del mese di Maggio.

Si dicea per parte dell' Affittatore della statonica, non essere vero, che i Locati potevano indistintamente pascere negli erbaggi di Monteserico dopo li 25. Marzo; essendo forzati asportare gli animali ne' Demanj di detto Feudo, e lasciar liberi li descritti Terzi; convalidando il tutto con decreto interposto a' 11. Aprile dell' anno 1716. dal Presidente Tufo a favore di D. Nicolò Luparelli Conduttore di detta statonica, ordinante, *che li Terzi del Feudo di Monteserico soliti affittarsi, restino solvi a beneficio dell' Affittatore, il quale non abbia a molestare i Locati per il pascolo faranno i diloro animali, tanto minuti, quanto grossi nel luogo Demaniale di detto Feudo nella conformità, che ha praticato la Regia Corte in tempo, che si esercitava in Demanio la statonica, cioè per tutto li otto Maggio.*

Ragioni dell' Affittatore.

Allegava dippiù, che qualora militava la ragione de' Locati, doveva sentirsi per quei animali, che essi introducevano nel tempo vernotico, e non già per quelli, che permutavano prima delli 25. di Marzo; nè per quei animali di non Locati, che si compravano l' erba da essi; Sicchè molto dovea premere al Regio Fisco, o di ridurre il suo affitto dopo li otto Maggio; nel cui caso, niente avrebbe ritratto da quello della statonica; o sostenere tal ragione col suo vantaggio; tanto più, quanto la maggior fida dell' Affittatore era quella degli animali, che compravano, e si fidavano da' Vaccinari nelle Fiere di Gravina, ed altre, che corrono nel mese di Aprile.

Permuta degli animali, che facevano i Locati a' 25. Marzo in essi erbaggi in danno della Regia Corte.

Anche con maggior forza si allegava per parte del Regio Fisco, che la Regia Corte, non negava a' Locati l' uso dell' erbaggio vernotico per quei animali, che avevano in quel tempo in esso introdotti; le denegava solo la facoltà di permutare quei animali prima de' 25.

Ragioni del Fisco.

 Mar-

Marzo; che non mancavano a' Locati, per tener sempre occupato il Feudo; giacchè astretti dalla necessità, dovevano sempre calare quelli in Puglia per far la carosa della lana; o per portarvi animali non dispensati in pregiudizio della Regia Corte; e che il massimo de' mali nasceva dalla vendita, che facevano i medesimi Locati di quell' erba, che le spettava, a Persone non Locate, che non potevano godere li privilegj de' Locati.

Decreto decisivo, per l' insorte differenze.

Che perciò attente queste, ed altre ragioni, restò deciso, che *citra præjudicium jurium Regii Fisci, & Partium*, *con effetto per esecuzione di detti decreti interposti dall' anzidetto Marchese nel dì 4. Aprile, e 15. dello stesso mese dell' anno 1731. si fusse pagata la fida in beneficio del Conduttore di detto Real Feudo per gli animali introdotti dopo li 25. Marzo alla ragione, che pagavano gli altri Fidatarj*: qual decreto, precedente relazione dello stesso Marchese fatta alla Regia Giunta, restò confirmato; Sicchè oggi costantemente si osserva, ed è motivo di molto vantaggio all' affitto della statonica, che fa la Regia Corte. Vi sarebbero altre circostanze per il risarcimento, e costruzione di nuove fabriche per le fontane, che vi sono, ma come non è mio istituto, così da me si tralasciano.

Altre pretenzioni, che può tenere la Regia Corte sopra di Montesferico.

VII. Vi erano ancora altre statoniche di erbaggi proprj della Regia Corte, come quella di Salpi, Bosco Ruo, e Posta del Lago di Versentino, che si sono ristrette, soltanto a quella di Salpi, e perchè di picciol momento, non se ne fa più parola.

Altre statoniche, che affitta la Regia Corte.

Della transazione di Basilicata.

VIII. Questa transazione è una delle maggiori critiche circostanze, che soffrisce la Regia Doana. La Pro-

Transazione di Basilicata molto interessante per la Regia Corte, e qualità di essa Provincia.

Provincia di Basilicata, tra le altre del nostro Regno assai florida, per essere ricca di ottimi pascoli, di numerosa quantità di animali grossi, e pecore gentili, che nudrisce: ma siccome quelli delle altre Provincie, specialmente le pecore gentili, in esecuzione del bando generale fatto emanare d'ordine del Re Alfonso da Francesco Montluber, devono forzosamente calare nella Puglia, e soggettarsi alla Regia fida; per cui con altro generale banno vietò a' Padroni particolari d'erbaggi, di quelli non vendere, fino a che non si era provveduto al bisogno della Corte; così i Padroni di animali, ed erbaggi della suddetta Provincia han creduto, come credono, non solo di essere esenti da queste obbligazioni per gli animali tengono, ma anche in riguardo a' loro erbaggi; che essi possano ancora esentare tutti quei animali de' Locati ordinarj della Regia Doana, che vi s'introducono, a riserba di alcuni luoghi di essa Provincia, che non han potuto sfuggire la forza di detta legge, e restare perciò ad essa Regia Doana soggettati.

Padroni di animali di detta Provincia credono non esser soggetti all'osservanza de' Banni della Regia Doana.

La Regia Corte per contrario non ha tralasciato mezzo per ridurli al proprio dovere, ma o per la troppo diligenza de' Baroni, e Feudatarj, che assai ve ne sono in questa Provincia, o per fatalità di giudizio, non è arrivata a conseguirne l'effetto; e per quanto mai avesse potuto ottenere, ad altro non si è ridotto, che ad astringere essi Padroni, o a dispensare, o a transigere le respettive ragioni; sempre però con incerto evento.

Premura della Regia Corte per astringere al calo delle pecore essi Padroni.

Nell'anno poi 1709. in adempimento di Rescritto, e Cedola Reale, si formò una nuova Giunta, per trattare con particolarità l'interessi della Regia Doana; e fra le altre cose, che furono agitate, si fu quella di doversi dismettere l'osservanza della transazione, che rattrovavasi stabilita tra la Regia Corte, e Padroni particolari, sì di erbaggi, che di animali; tantocchè dopo le dovute di-

Locazioni di nuova Giunta per l'interessi della Regia Doana.

diligenze discusso, ed esaminato l' affare da quei Signori Ministri, non si stimò di fare novità, ma riferirono alla Maestà del Re: *che detta transazione di Basilicata introdotta nell' anno 1661. per esser stata temporale, non aveva bisogno di annullarsi, e rescindersi, ma era in arbitrio della Regia Corte disponere a suo modo, CHE NON RIGUARDAVA LE PECORE, CHE MAI SONO STATE SOGGETTE (erroneo principio) ma bensì la proibizione di vendersi gli erbaggi, poichè i Possessori di quelli per aver la libertà di venderli prima della generale Locazione, ed immettervi animali, anche soggetti, senza pericolo di dispensazione, e controvenzione. (Altro pregiudiziale motivo) s' indussero a fare detta transazione.*

Relazione della Giunta fatta al Re per l' interesse di Basilicata.

A' 11. Maggio dell' anno 1712. dalla medesima Regia Giunta si fece appuntamento, *che tutte le pecore gentili, ed animali grossi di Basilicata, soliti calare a tenore degli ordini antichi, fussero indistintamente calati in Puglia, e che le Parti avessero prodotte le loro ragioni nella medesima*; tantocchè, ed in forza di detto appuntamento, e di altro consimile, spedito dalla Regia Doana, si accese strepitoso litigio tra il Fisco, e Particolari di detta Provincia; le di cui respettive ragioni vengono trascritte dal Presidente de Stefano nella *par. 1. cap. 24.* ove fa anche gloriosa memoria del sublime talento del fu D. Ottavio Catanea Marchese di Montescaglioso, che colle proprie private ragioni sostenne pure quelle de' particolari; per opra del quale finalmente, si ottenne, il doversi in avvenire osservare l' anzidette transazioni in ducati 3000. all' anno.

Nuovo appuntamento della Giunta per il calo de' suddetti animali.

D. Ottavio Catanea Marchese di Montescaglioso difende le ragioni di detta Provincia.

Per dare giusto peso al mio sentimento, mi conviene riferire le ragioni, che apportò detto egregio Difensore contro le pretenzioni Fiscali: Disse in primo luogo, che nel Banno di Francesco Montluber non facevasi altra menzione, che delle Provincie di Penne, e Pu-

Ragioni rapportate da detto Ill. Cavaliere.

Puglia; 2. che nelle antiche istruzioni di Ferdinando I., di Carlo V., e D. Pietro di Toledo, si ordina: che calino sotto la Regia fida le pecore gentili d'Apruzzo, Contado di Molise, Capitanata, ed altri luoghi soggetti, senza farsi menzione alcuna della Provincia di Basilicata; 3. che nel Capitolo XII. dell'Istruzioni del Cardinal Granvela, si nomina soggetta l'intera Provincia di Contado di Molise, ed alcuni luoghi particolari di Basilicata, e Bari, e non già l'intera Provincia; 4. che in ogni caso fortuito, succeduto in essa Regia Doana, per mortalità d'animali, sempre essa Provincia si era mantenuta nella propria libertà, per il calo de' loro animali, nel supplire al bisogno della Regia Corte; 5. che nell' anno 1652. essendosi promossa tal quistione dal Regio Fisco; quantunque in essa Provincia si fussero fatte molte numerazioni, come si riconosce dalla Consultazione 70. del Consiglier D. Giuseppe di Rosa; ma non per tanto se ne riportò vantaggio per la Regia Corte; 6. che la transazione stabilita nell'anno 1661., si era fatta per la libertà di vendersi l'erbaggi di essa Provincia in ogni tempo, e non già per gli animali, che erano di natura liberi; convalidando il suo argomento colle parole dell'anzidetta Relazione; e finalmente che dovendosi sentire la transazione ratificata da triennio in triennio, per motivo di lunghissimo tempo, perpetua, non aveva azione la Regia Corte di annullarla; ma servirsi di sua ragione sopra quei luoghi della Provincia, che si erano volontariamente soggettati. In forza delle quali ragioni non si fe altra novità, e si continua (*abbenchè oggi, come ho detto, mutata di molto in danno della Regia Corte, non pagandosi, che soli ducati 1655.*) a vivere per transazione. Sino a questo termine s'estendono le riflessioni su tal punto, anche del medesimo de Stefano, che lo rapporta.

Termina il litigio con una transazione annuale.

Con

Si dimostrano fallaci li principj, colli quali si trattò detto grave interesse della Regia Corte.

Con buona pace però di sì lodevoli Scrittori, e di quei Signori Ministri, che giudicarono la ragione della Regia Corte, dico, che questa non è stata affatto dilucidata ne' proprj termini, che si conveniva; ma su' principj totalmente fallaci al proprio istituto; anzi che la diloro decisione, si rende tanto pregiudiziale all' interesse di essa Regia Corte; quanto sù questa base stà fondato il suo giusto premeditato vantaggio; dall' inosservanza della quale ne nascono i maggiori sconcerti, che tuttavia ne' correnti tempi sconvolgono l' ordine della Regia Doana. Il punto è molto interessante, sì per ridurre la Provincia di Basilicata, e le altre al proprio dovere; come acciò la Regia Corte si reintegri dagli aggravj, se l' inferiscano. Onde a ben riuscire, è uopo prender il principio della medesima idea, e disposizione, ne diede il Re Alfonso I. a Francesco Montluber esecutore de' suoi ordini; La legge prescrittale si rileva con ogni chiarezza dalla stessa Patente, che è del tenor seguente:

Tenore della Patente spedita a Francesco Montluber dal Serenissimo Re Alfonso nella prima ristaurazione della Regia Doana.

Alphonsus Dei Gratia Rex &c.; nobili, & egregio viro Francisco Montluber familiari, & fideli nostro dilecto, gratiam, & bonam voluntatem. In administratione nostrorum agendorum fiscalium, viros aptos, & probos diligenter exquirimus, qui providi sint, & idonei, ac sufficientes practica laudabiliter approbati; hæc itaque in vobis prædicto Francisco, qui nunc usque officium a nobis obtinuistis menæ, seu Dobanæ pecudum in partibus Apulcæ in annis præsentis septimæ, octavæ, nonæ & decimæ indictionis vigore probabiliter cognoscentes, & aliter ostendentes vestram approbatam sufficientiam, & diligentiam in ejus administratione Dobanæ, ex quibus speramus, quod illud administrabitis laudabilius in futurum, & aliis causis, & rationibus digne moventibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montluber, quem semper fuit, & est intentionis nostræ, in dicto officio remanere, in Commissarium;

De-

Dohanarium Procuratorem, & Nuntium nostrum specialem ad conducendum, & congregandum pecudes & animalia grossa ad dictam Dohanam, seu menam more solito in Apuleæ Partibus, ut consuetum est fieri in Provinciis Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Barii, *tam pro instanti anno undecimæ inditionis, quam singulis annis futuris, vita vestra durante, & donec vixeritis cum illis potestatibus præeminentiis per nos vobis annis præteritis concessis, & attributis, & cum quibus hactenus in dicta Dohana præfuistis; tenore præsentium proprii nostri motus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius a vobis de officio ipso exercendo fideliter, & legaliter corporali, & debito ad sancta Dei quatuor evangelia juramento, dantes, & concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenorem præsentium pro exequutione, & administratione dictæ Dohanæ, plenariam, liberam, & omnimodam potestatem, & authoritatem, quod de nostra ordinatione, beneplacito, & mandato possitis, & valeatis large, & ample salvum conductum, assicurationem, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, & concedere* OMNIBUS, ET QUIBUSCUMQUE TAM REGNICOLIS, QUAM EXTERIS *cujuscumque status, gradus, & condutionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque, Universitatibus Civitatum, Terrarum, Castrorum, & Locorum, ac aliis specialibus personis, Mercatoribus, Gregariis, Conductoribus, Pastoribus, Factoribus, & personis aliis, quibuscumque in genere, & in specie, qui conducent, seu conduci facient, & conducere voluerint, & affidare voluerint ad dictas partes provinciarum*, PENNÆ, CAPITANATÆ, ET TERRÆ BARII, *tam pro anno undecimæ indictionis, quam pro aliis annis in futurum, omnem, & quamcumque quantitatem pecudum, & animalium grossorum ad hibernandum, & pasculandum* IN PROVINCIIS PRÆDICTIS, *& alia promittere, & concedere eisdem conducentibus, quæ* con-

Luoghi della nominate Provincie, destinate all' esercizio dell' industria Doanale.

Invito fatto a' Padroni di animali tanto regnicoli, che esteri.

K

consueta sint promitti, & concedi, & fieri debere per vos videbuntur melius pro expeditione dictæ menæ, & Dobanæ pro utilitate nostræ curiæ promittendo, & acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, salvum conductum, conventionem, & pactum, tam de pretii fide, non obstantibus Baupis, quam de emptione herbagiorum, pascuum, ac locatione pecudum in locis, & herbagiis, & aliis vobis visis spectantibus ad Dobanam, & menam prædictam, tam oretenus, quam in scriptis supradictis Patronis, Conductoribus animalium prædictorum ad quemcumque numerum ascendat, tam ipsis, quam aliis eorum parte, & promissa per vos servare, & servari facere omnibus, & cuilibet ipsorum conjunctim, & divisim, quantum si nos proprie fecissemus, & per nos facta forent, acceptando omnia Banna per vos facta, & facienda pro Causa prædicta in quibuscumque nundinis, seu mercatis, & pro majori cautela affidatorum prædictorum, & eorumdem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore præsentium nunc pro tunc sub verbo, & fide nostra Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum mobilium, & stabilium præsentium, & futurorum, assecuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium, & assecuratorum, & assecurandorum per vos; nec non mercantias, res, bona, & animalia ipsorum & cujuslibet eorum Gregariorum, Pastorum, & Ministrorum, Pecudariorum, Factorum, Infantium, & aliorum quorumcumque cum animalibus supradictis, quod possint cum eorum rebus, & bonis prædictis libere discedere ab eorum domibus, & mansionibus, ac venire, & applicare, stare, & morari in eisdem Provinciis Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Barii, *& ab illis discedere, & accedere cum dictis eorum Bestiis, mercantiis, rebus, & bonis, quo voluerint, ut eis placitum, & gratum fuerit absque impedimento aliquo, noxia, sive damno reali, & personali, quod per nos, &*

ne-

nostras gentes equestres, & pedestres nobisque recommissos adhærentes, servitores, familiares, vassallos, & subditos fieret seu fieri posset, modo quocumque Patronis eisdem, etiam si inimicarentur, & inimici essent, & guerram haberent aliquorum dominorum, vel specialium personarum, aut repræsalias fecissent aliquibus supradictorum Dominorum Comitum, & Baronum, Ducum, & quarumcumque Universitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis authoritatem plenariam concedentes, quod possitis, & valeatis promittere, & affidare omnes venientes ad dictam menam, & Dohanam, quod possint securè venire cum eorum Bestiis, & bonis, non obstantibus quibuscumque repræsaliis, pœnis, & aliis occasionibus, quas pro tempore prædicto, & futuro nostra Curia modo quocumque habere prætenderet contra prænominatos Dominos, Duces, Comites, & Barones, Universitates prædictas, quæ omnia & singula per vos promittenda cum obligationibus supradictis, volumus quod sint tantæ efficaciæ, seu valoris, quantum si forent per nos promissa, & nihilominus concedentes vobis pro exercitio dictæ Dohanæ, quod diffusum, & amplum est expensas necessarias facere, tam pro emptione herbagiorum, & pascuum pro sustentatione pecudum, & aliorum animalium, quam pro salariis substitutorum, ac stipendiis gabellariorum, guardianorum, curreriorum, & aliorum necessariorum ad dictam Dohanam dirigendam, secundum quantitatem, & numerum animalium descendentium, & secundum vobis videbitur necessarium ex casibus, qui possent casualiter evenire pro subventione dictis pecudibus, & animalibus aliis, quas expensas per Curiam nostram in vestris computis acceptari & audiri jubemus absque nota cujuslibet questionis, vel dubii, constando de solutione dictarum expensarum per apodixas, vel alia legitima instantia, & ne conductores seu Patroni dictorum animalium affidantium, & conducentium possint in aliquo aggravari, seu molestari

K 2 *a Pa-*

a Patronis herbagiorum, & pascuum prædictorum, tam in pascendo, quam in descendendo, & ascendendo, vobis tenore præsentium dicimus, & mandamus, quod supradictis Patronis herbagiorum, & pascuum, ubi dictæ pecudes, & alia animalia grossa morabunt, solvatis jus dictorum herbagiorum, & pascuum, habita tamen consideratione juxta sterilitatem, & penuriam herbarum, quæ fuerint in locis, & territoriis herbagiorum ipsorum, quæ pecunia per vos solvi habeat pro parte nostræ Curiæ per totum mensem Aprilis cujuslibet anni pro ea quantitate, quam justè, & debitè habere debebunt, de qua per vos dari volumus Bancum sufficiens, de quo vobis similiter concedimus potestatem ad hoc, ut dicti Conductores pecudum, & animalium a Patronis herbagiorum, & pascuum, nullas angarias indebitas, seu repræsalias, & extorsiones modo aliquo non habeant, & nulla veniat altercatio inter eos, cum sic omnino fieri volumus, & jubemus pro bono statu fidelium dicti Regni, propter quod requirimus, & hortamur omnes, & singulos ecclesiarum prælatos; nihilominus mandantes omnibus Marchionibus, Ducibus, Comitibus, Baronibus, Terrarum Dominis, Universitatibus, & specialibus personis, & signanter Dominis, & Patronis dictorum herbagiorum, & pascuum præsentibus, & futuris ad pœnam unciarum auri mille ab eis, & quolibet ipsorum, si secus fecerint pro parte nostræ Curiæ vicibus singulis irremisibiliter exigendam, quatenus de supradicta Dobana se nullatenus intromictant, neque Pastoribus aut Bestiis, & animalibus prætextu solutionis herbagiorum pascuum, aut alterius Causæ, modo quocumque impedimentum aliquod inferant, sive damnum, volumus etiam, & vobis tenore præsentium committimus, & mandamus, ac prædictis ecclesiarum Prælatis, Magnatibus, & Dominis per præsentes notificamus, & ad eandem pœnam mandamus, si contra fecerint, quod si pecudes, & animalia ipsa per inadvertentiam pastorum pascerent, aut damnum fa-

Pena del danno per gli animali de' Locati.

facerent in agris, & Territoriis servatis, prohibitis quod nullam pœnam propterea incurrant Patroni dictarum pecudum, & aliorum animalium, sed illi, qui damna passi fuerint, omnino recursum habeant ad vos prædictum Commissarium, factaque prius per vos extimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum, faciatis emendam debitam dictis damna passis, justitia mediante, & sine mora aliqua solvere; & quia inter conductores dictæ menæ, Pastores, Gregarios, & Patronos dictarum pecudum, & aliorum animalium solent rixæ, & controversiæ diversarum causarum sæpius evenire, de quibus rixis, controversiis, & causis, vos tantum cognoscere volumus; propterea vos prædictum Franciscum Judicem Gubernatorem, & Capitaneum super dictis Conductoribus, Pastoribus, Gregariis, & Patronis, & super eorum rixis, & controversiis statuimus, ac etiam ordinamus cum plena jurisdictione Civili, & Criminali, mero, & mixto imperio, ac gladii potestate, & quod emolumenta, & proventos exinde exequutura vobis acquirantur; ita quod nullus præter vos de dictis hominibus, & Dobanæ, & casibus quibusvis emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiam si per aliquos ausu temerario inductos dicta Dobana fuerit deprædata, seu damnificata possitis, & valeatis deprædantes, & male facientes punire, & castigare in personis, rebus, & bonis, eosque affigere, & suspendere, & ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam authoritatem, & licentiam attribuimus quibuscumque literis, cedulis, seu scripturis factis, seu faciendis, & commissionibus factis per nos de dicto officio menæpecudum quibuscumque hominibus, & Personis huic forte contrariis, nullatenus obstituris, qui si forte reperientur, nullius esse volumus roboris, & momenti: mandantes ipsarum præsentium tenore de certa nostra scientia sub pœnis supracontentis vicem gerentibus, justitiariis, Gu-

Delegazione sopra le Cause Civili, e Criminali de' Locati.

Gubernatoribus, Capitaneis, & Officialibus nostris dicti Regni nostri Siciliæ Citra Farum majoribus, & minoribus, & signanter in Provinciis Pennæ, Capitanatæ, & Terræ Barii, Comitatus Molisii, & utriusque Aprutii constitutis, eorumque locum tenentibus præsentes literas inspecturis, præsentibus, & futuris, ceterisque hominibus, & personis cujuscumque status, & dignitatis existant, ad quos, seu quem præsentes pervenerint, quatenus de dicta Dobana, & mena, ac Patronis, & Conductoribus animalium, & pecudum, & de aliis superius antedictis aliqua ratione, seu Causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, & armis, quæ ferre solent, in quibuscumque locis dicti Regni stare, morari, & negotiari sine impedimento permittant; vobisque, aut alteri vestri parte in præmissis, & circa præmissa, & in quibus eos requisiveritis assistant, & faveant, & assisti, & faveri mandent, & faciant auxiliis, consiliis, & favoribus opportunis, & ad omnem vestram requisitionem procedant rigide, & potenter contra supranominatos Magnates, Comites, & Barones, & personas alias superius nominatas, qui forte mandatis, & ordinationibus supradictis obedire noluerint juxta præsentium seriem, & tenorem, & contrarium non faciant, si gratiam nostram caram habeant, ac iram, & indignationem nostram cupiunt evitare, & ne in promissis propriis sumptibus laborare cogamini, gagia vobis ad rationem deducatis septincentis per annum, pro ut annis jam præteritis fuerunt per nos vobis stabilita pro dicto instanti anno undecimæ indictionis, & ab inde in antea anno quolibet, dum vixeritis tenore præsentium de nostra certa scientia stabilimus, retinenda per vos de pecunia recolligenda, & percipienda dicti vestri officii, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earumdem tenorem præsentium in vestro ponendo computo acceptamus, & acceptari volumus

mus nullis cautelis aliis, quam præsentibus a vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipsa vobis anno quolibet fieri debenda de gagiis ipsis ad plenum, & certitudinaliter nobis constat, in cujus rei testimonium præsentes literas exinde fieri fecimus, & pendente Majestatis nostræ sigillo jussimus communiri; Datum in Civitate Tiburis die primo Augusti decimæ Indictionis anno a nativitate Domini 1447. *Regnique Citerioris Siciliæ anno decimotertio, aliorum vero Regnorum trigesimosecundo. Rex Alphonsus.*

A dilucidar con giusta metodo tal quistione, è uopo divider l'assunto in tre punti: nel primo si vedrà se il Banno fatto emanare da Francesco Montluber abbia obbligato, ed obbliga colle altre Provincie, quella di Basilicata, a calare tanto le pecore gentili, che l'animali grossi nel Tavoliere della Puglia, e soggettarli alla Regia fida. Nel secondo se la transazione siasi assolutamente conceduta per la libera vendita degli erbaggi di essa Provincia in qualunque tempo, senza che sia soggetta all'osservanza del denotato Banno, che ne proibisce la vendita, prima che la Regia Doana non abbia proceduto al generale ripartimento: Nel terzo se con detta transazione vada ancora inclusa la facoltà, che immettendosi in essi erbaggi, animali d'ordinarj Locati, restano i medesimi esentati da professazione, e dispensazione.

Punti che si promuovono per le ragioni della Regia Corte.

A confutare il primo punto bastarebbe il leggere la precisa parola espressa dal detto Re Alfonso nella descritta Patente: *De nostra ordinatione, beneplacito, & mandato possitis, & valeatis large, & ample salvum conductum, assecurationem, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, & concedere omnibus, & quibuscumque TAM REGNICOLIS, QUAM EXTERIS cujuscumque status, gradus, & conditionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus*

Discettazione del primo punto.

tibus &c. qui conducent, seu conduci facient, & conducere voluerint, & affidare voluerint ad dictas partes Provinciarum Pennæ, Capitanatæ, & Barii &c.

Dalla suddetta disposizione chi non conosce il massimo errore, che si è sostenuto, e si sostiene, col credere, che l' invitati alla Regia fida fussero stati soltanto i Padroni degli animali delle mentovate Provincie, e non vede, di essersi con maggior ragione stabilito, che gli erbaggi delle medesime doveano servire per la sede dell' industria, tanto per tutti li Regnicoli, che per gli Esteri? Il Regente Moles sù questo medesimo assunto rapportando nel § 2. *n.* 1. parte del Banno di esso Montluber, ci denota anche il pagamento doveasi fare per la Regia fida, dicendo: *ipsive Pastores pro his omnibus ponderent scutos octo Venetos ad rationem carolenorum undecim pro scuto pro quolibet centenario pecudum REGNICULORUM; pro pecudibus vero, quæ EXTRA REGNUM descenderent scutos sex*: Sicchè se il pagamento di ducati 8. Veneti parla in genere di tutti i REGNICOLI; ed anche per l' ESTERI di ducati sei; come poteva rimanere esclusa la Provincia di Basilicata? che se così non fusse, sarebbero stati imputati due gravi perniciosissimi assurdi nella persona del Re Alfonso, Principe, per le virtù l' adornavano, famoso stimato da tutte le Nazioni, sì dentro, che fuori d' Europa; come nella persona del suo Savio Ministro Francesco Montluber. Il primo, che lasciando parte de' Regnicoli dall' esercizio di tale industria, ed ammettendo gli Esteri; sarebbe stato contro ogni legge di economia. Il secondo, che avrebbe usata una niente commendevole parzialità tra' Vassalli in una medesima industria; cioè parte col peso della Regia fida, e parte esenti: che questo secondo assurdo apporta danno considerevole alla Regia Corte, ed a' Locati, non è da dubitarne, e si pruova con evidente,

Re Alfonso Principe di gran sapere.

Legge di economia per il vantaggio del Regno.

te, e chiara dimostrazione. La Regia Doana tanto ha di vantaggio, per quanto i Locati ricevono di utile. I Locati tanto hanno di lucro, per quanto ricavano di frutto dalle pecore, che consiste in lana, agnelli, castrati, cascio, e pelli; dalla vendita de' quali ritraggono, e sodisfano i legitimi pesi: I Padroni delle pecore di Basilicata non soffrono alcun peso, se non quello di una tenuissima transazione, anche minorata dalla già stabilita e pretesa perpetua; e perciò con certezza vengouo li diloro abbondanti frutti a minor prezzo. I Locati in opposto perchè aggravati da' pesi, o non possono vendere a consimil prezzo, o vendono col certo dilor danno, ed in conseguenza della Regia Corte; dallocchè anche ne avviene, che minorano la professazione, e ritardano i dovuti pagamenti in danno della Regia Corte: pregiudizj, che si erano ben considerati da esso Savio Regnante; ed a tal' effetto stabilì generale la risoluzione. Dagl' illuminati Ministri di presente si conosce sì pregiudiziale assurdo; ma han creduto, e credono bastantemente ripararlo con rigorosa proibizione per le altrui vendite, e far preferiti in ogni contratto i Locati; ma questi sono espedienti, che dan motivo di maggiori eccessi a danno della Regia Corte, e de' Locati; mercecchè sempre manca l'effetto de' provvedimenti in mano degli esecutori.

Per far rimanere maggiormente convalidato questo primo punto, ci serviremo dell' autorità del Cardinal Granvela; per intelligenza della quale deve sapersi quanto per il calo di tutti gli animali occorse (*abbenchè in altro luogo più diffusamente si è rapportata detta autorità, parlandosi più diffusamente della Doanella*) che conoscendosi dalla Regia Corte, che molti Padroni di pecore si rendevano trasgressori del Banno per il calo di esse nella Puglia; ad effetto di esigere le dovute pene, si spedivano de' Commissarj, da' quali non si lasciava di

com-

commettere delle solite estorsioni; onde fu, che per legge generale da detto Cardinale nell'anno 1574. fu stabilito: *Oves omnes gentiles in Apuleam esse hyberno tempore deducendas, compellendosque Dominos, ut Regia pascua conducerent; si quis secus fecerit, integram fidam, ac si conduxisset, loco mulctæ persolveret*. Da questa determinazione ebbe origine il jus dell' anzidetta Doanella, e colla medesima certamente non restò esentato luogo alcuno, non che la sola Provincia suddetta; tantocchè la Doanella non solamente ha soggettato le denominate Provincie, ma le rimanenti ancora, ed esige le pene di tale trasgressione.

Legge per i trasgressori al calo delle pecore obbliga tutti.

Erbaggi, ove risiede l' industria nel tempo vernotico, son quelli specificati nel banno, ed ove devono portarsi gl' animali.

Finalmente ne fa conoscere il vero la medesima lettura del Banno; mercecchè per tutti gli animali, che calano in Puglia, altri erbaggi non si sono prescelti dalla Regia Corte per il diloro pascolo; che quei de' luoghi descritti nel medesimo Banno; sicchè tanto i Padroni di animali delle denotate Provincie, nelle quali risiede l' industria, che quelli di tutte le altre, devono sentirsi obbligati. Mi persuado adunque che siasi brevemente a dismisura provato per i suoi veri principj, che il Banno fatto emanare da Montluber, e che in ogni anno si rinova dalla Regia Doana, ha obbligato, ed obbliga tutti i Possessori di pecore gentili a professarle in essa, a cui il maggior danno avviene, per non essere un tale Banno nella sua fedele osservanza. Questa verità resterà maggiormente dilucidata con la cognizione di più gravi assurdi, che si noteranno nella compruova del secondo punto non meno interessante del primo; che se per quello si è dimostrato di essere stata la disposizione, e fondamental legge erroneamente interpetrata; per questo non ne avvengano minori pregiudizj. Per dare adunque giusto cammino alla ragione della Regia Corte sopra de' proprj erbaggi, e come di essi possa fare legi-

Compruova del secondo punto.

gitimo vantaggio, è uopo far presente gli abbagli, che si sostengono da' Locati, perchè convalidati dall'autorità del De Stefano, e di altri Autori MS., e sono: 1. che la Regia Corte sia nell' obbligo, tanto per i proprj erbaggi, che per quelli comprati da' Particolari, dare, e forzosamente assegnarli a' Locati, alla stessa ragione, e prezzo, che fin dal primo tempo ne ha fatto acquisto; 2. che il vantaggio, che riceve in ogni anno per il *Caccito*, nasca per mera loro volontà, deducendolo erroneamente dalla disposizione della detta Prammatica, che ordina la professazione volontaria; in fine, che non avendo essi professato le diloro pecore, che posseggono, viventi, basta per esimersi dall'obbligo, che hanno colla Regia Corte, il solo dispensarle in erbaggi particolari.

Errori de' Locati in danno della Regia Corte, confutati.

Abbenchè intrigate sieno le avvanzate proposizioni, tuttavia per pigliarne la traccia, e svilupparle tutte, bisogna continuare la norma dell' antecedente dimostrazione. Dopochè il diligente, e savio Montluber vide perfezionato l'effetto de' suoi desiderj coll'abbondante calo delle pecore nel Tavoliere della Puglia, perlochè non bastandole l'erba della Regia Corte, fu nella necessità di comprarne altra da' Particolari delle dinotate Provincie, per distribuirla alle pecore de' Locati; ed antivedendo ancora, che a misura dell' avanzo dell' industria, sarebbe cresciuto il prezzo degl'erbaggi, risolvè di fare per maggior vantaggio della Regia Corte un perpetuo contratto co' Padroni di quelli, per l'uso del solo tempo vernotico; tantocchè con effetto si prese prima tutti quelli siti tra' limiti della Puglia; indi a poco altra buona quantità fuori della medesima; ed avendo con buon' ordine assegnato, e stabilito per ciascheduna locazione una distinta quantità di erbaggi con il di lor certo valore, si obbligò tenerli per l'uso delle pecore, ed altro bestiame de' soli Locati.

Montluber compra l'erbaggi per vantaggio della Regia Corte, e s'obbliga tenerli all' uso de' Locati.

Il notabile avanzo di una sì fatta induſtria fece ſenſibilmente creſcere il prezzo degl' erbaggi de' Particolari ; a quale effetto non reſtava compenſato l' intereſſe della Regia Corte, nel comprare gli erbaggi biſognevoli per i Locati (*oltre di quelli comprati in perpetuum*) e con eſſi uguagliare la fida Regale, ſtabilita a ragione di ducati 132. a migliajo di pecore, e da queſto principio ne nacquero le tante diverſità in Regia Doana, paſſandoſi da numerazione a tranſazione ; da queſta a volontaria profeſſazione ; e di bel nuovo a tranſazione ; mai però con certo, ſicuro, e determinato ſtabilimento, perchè in effetto non vi poteva affatto eſſere ; dappoicchè con ogni giuſtizia, e ragione pretendeva la Regia Corte il vantaggio ſopra de' proprj erbaggi a miſura dell' avanzo, che facevano i Particolari, e sù di queſto regolare la ſtabilita fida.

Regia Corte diſpone a ſuo piacere de' proprj erbaggi.

Che la facoltà della Regia Corte ſia ſtata ſempre libera nel diſporre de' proprj erbaggi, lo dimoſtrano chiaramente l' aſſegnamento fatto del Territorio ad uſo di coltura a' Maſſari di Campo ; le cenſuazioni, ed altre perpetue conceſſioni per ſuo proprio conto, ſenza dipendenza de' Locati; a quali certamente ſi ſarebbe inferito gravame, qualora fin dalla prima conduzione ſi fuſſero ad eſſoloro aſſignati per il medeſimo prezzo *in ſolutum, & in perpetuum:* anzi di più, che ſe detto principio fuſſe vero, ne naſcerebbe altro notabile inconveniente, come è: il vederſi, che la Regia Corte aſſignando a' Locati per ogni migliajo di pecore coacervatamente carra dieci d'erbaggio, ed eſigendo per detta quantità, ducati centotrentadue ; queſto prezzo non baſta a covrire un ſolo carro d'erba, che ſi vende da' Particolari ne' luoghi di Puglia, e due nelle Montagne; adunque ogni vantaggio, che per tale induſtria ſi era fatto ſopra degli erbaggi, ſarebbe ridondato in utilità de' ſoli particolari, e Lo-

e Locati, niente riservandosi per la Regia Corte; se non se il primo antico valore, ed il puro dazio. Conseguenza, che non accorda, nè col savio pensare del Re Alfonso, nè con la cura, e vigilanza dell'avveduto Montluber; e questo senza numerare i beneficj, che concede la Regia Corte a' medesimi Locati.

Da' disordini adunque, che nascevano per dette respettive pretensioni, ne nacque nella Doana il giusto, moderato, e costante stabilimento della volontaria professazione, la quale altro non è: *Che una licitazione moderata sopra l'erbaggi della Regia Corte, che riceve il suo vantaggio dalla sola volontà de' Locati, in fare acquisto della maggiore, o minore quantità di essi, giusta il numero delle pecore, che posseggono; e si fa segreta, acciò non partorisca emulazione tra' medesimi Locati.*

Professazione volontaria come si definisce.

Non potevasi certamente pensare, e stabilire miglior modo per ben equilibrare l'interesse tra la Regia Corte, e Locati; giacchè quella, coll' avanzo delle pecore professate sopra del possedibile di ciascheduna Locazione, riceve lucro sopra dello stesso suo erbaggio; e questi non possono lamentarsi, che lo pagano a ragione alterata, ed esorbitante; che tantoppiù si rende moderato, e giusto, quantocchè la Regia Corte per il numero di pecore, che covre il possedibile, esige la giusta fida all' anzidetta ragione di ducati 132.; e per le pecore d'avanzo, a quella di soli ducati trentadue. Da' proposti principj si conoscono molte verità, per dimostrare ciocchè si è premesso; la prima: che la professazione, sebben volontaria è anche necessaria per gli animali, che si posseggono, ed è erroneo il credere, che la dispensazione supplisca la mancanza della professazione; mentre quella per altro non si ammette, che siccome per le pecore professate, non puol' essere sufficiente l'erbaggio di Corte; in supplemento si concede detta dispensazione (*regola,*

Come resta equilibrata la ragione della Regia Corte, e de' Locati colla volontaria professazione.

Professazione, abbenchè volontaria, non lascia di essere necessaria.

Dalla legitima professazione nasce la dispensazione.

gola, che non cammina per gli animali grossi soliti, per i quali non facendosi assegnamento d' erba di Corte, basta per essi la sola dispensazione); tantocchè quei Locati, che non professano il numero delle di loro pecore viventi, sono trasgressori della legge: La seconda, che due cose contribuiscono il giusto avanzo della professazione; la quantità delle pecore, e la proibizione della vendita degli erbaggi particolari. Queste due circostanze non si possono acquistare, senza l'esatta osservanza degli ordini prescritti; sicchè si potrà legitimamente conchiudere, che la Regia Corte non forzando i Padroni di pecore gentili di qualsivoglia Provincia, a calarle in Puglia, e professarle in Regia Doana, e transigendo la libertà della vendita degli erbaggi della suddetta Provincia; ha derogato, e distrutto tutte le proprie leggi fondamentali a suo danno.

Risoluzione del terzo punto.

Dalle conseguenze de' suddetti due punti, ne nasce da se la risoluzione del terzo: che la Regia Corte con detta transazione, rendendo anche immuni gli animali de' Locati, che vanno a pascolare negl' erbaggi transatti di detta Provincia; è lo stesso, che farli padroni delle stesse Regalie; che non lascia di ridondarli in manifesto pregiudizio, e notabile interesse. Questo è quanto stimo bastevole per pura, e sincera notizia de'veri principj, cardinale di questo trattato, non essendo per ora mio istituto il parlarne di vantaggio.

Della transazione di Montepeloso.

Come nasce la Transazione di Montepeloso.

La Città di Montepeloso nella Provincia stessa di Basilicata, a norma di questa produsse anche le sue ragioni, per esimersi dall'obbligo della Regia Doana; pur tuttavolta non ebbe la stessa sorte, poichè di essa essendosi fatta special menzione nel Capitolo 12. delle Istruzio-

zioni del Cardinal Granvela, non poterono i possessori de' bestiami sfuggire l' esecuzione del Banno per il calo de' loro animali nel Tavoliere della Puglia; tanto però sul giusto appoggio, che le loro pecore non erano gentili, ma nella maggior parte *Carfagne*, e *Canine*; furono ammessi a transazione con pagare in beneficio della Regia Corte un carlino a pecora, con condizione di godere i soli privilegj de' Locati, a riserba dell'assegnamento del sale, e dell' erba; e di tale transazione se ne stipulò istrumento, come lo rapporta lo stesso De Stefano nel *cit. cap.* 24. *num.* 20., necessario per altro a leggersi, perchè rapporta quanto passò tra il Regio Fisco, e l' anzidetti possessori di pecore. Il Privilegio del foro Doanale, che godono tutti quei Locati, che sono ascritti a sì fatta transazione, ha animato molti ad ascriversi in essa, non ostantecchè non ne posseggano di sorte alcuna, pure per goderlo professano almeno venticinque pecore.

Della Locazione di Barletta.

Locazione di Barletta perchè separata dalle altre ordinarie.

Nel tempo, che la Regia Doana fu ristaurata da Francesco Montluber, fra gli altri erbaggi, che si prese per uso della medesima, vi furono quelli della Città di Barletta, volgarmente detti *li Musciali*; denominazione presa dalle *Pecore moscie*, che in essi pascolavano, de' quali ne formò una particolare Locazione; ma poichè quei Cittadini al Re Ferrante I. prestarono segnalati servizj; a tal' effetto da esso Regnante se li diede la facoltà di farvi pascere pecore dodecimila col solo pagamento di carlini venti a centinajo a beneficio della Regia Corte; ed altra consimil somma a beneficio dell' Università, che in progresso di tempo, essendo ingentilite le suddette pecore, si è avanzato a carlini trenta, tantocchè da quei pochi Locati Cittadini, che godono

dono privativamente tal Locazione, si pagano in ogni anno ducati 360. che rispettivamente ripartiscono tra loro a proporzione del numero delle pecore posseggono. E siccome questa Locazione si stima separata dalle altre, così se n'è a parte ragionato.

Della Locazione d' Otranto.

Separata ancora dalle ordinarie Locazioni è quella di Otranto; questa prima era composta dagli erbaggi di due difese; una detta l' *Ischa dell' arena*; l' altra *di S. Marco de' Lupini*, e da altri luoghi demaniali. I Locati, che la componevano erano tutti della Città di Cerreto; ma essendo accaduta una generale mortalità di pecore, restò allo intuito dismessa; e gli erbaggi della medesima furono particolarmente assignati, parte di essi ad alcuni medesimi Cerretani, e ad altre persone particolari con determinato pagamento; tantocchè presentemente si riputano questi erbaggi, come separati dalle ordinarie Locazioni. Delle suddette due Locazioni si è stimato per ora farne picciolo cenno per descrivere l' intero numero de' corpi fiscali; ma più a proposito se ne parlerà negl' altri discorsi, anche in riguardo al speciale interesse, che vi tiene la Regia Corte.

Locazione d' Otranto perchè dismessa.

Delle Poste Fisse.

A norma delle mentovate Locazioni vi sono ancora le Poste a parte, volgarmente dette *Fisse*: come altresì le perpetue Censuazioni sopra i Territorj della Regia Corte, e di queste ancora se ne ragionerà nel medesimo luogo.

Poste fisse, e Censuazioni.

Altro non vi resta riguardo alle rendite della Regia Doana, che li proventi civili, e criminali, e que-

sti sono accidentali; come altresì l' affitti fittizj delle Terre salde, che si fanno a motivo di godere il Foro Doanale. Questi affitti differiscono dalle pecore fittizie, che si professano sotto la transazione di Montepeloso; che per i primi dura il godimento per tutto il tempo, che si fa l' affitto delle Terre; e volendosi proseguire, si deve necessariamente rinovare: Per i secondi, pagandosi puntualmente l' importo della professazione, non vi è obbligo di rinovarlo.

Altri corpi della Regia Corte.

DISCORSO QUINTO,

In cui si tratta de' corpi Fiscali separati, ma dipendenti dalla Regia Doana.

PEr corpi dipendenti dalla Regia Doana, ma separati dalla stessa, s' intendono i diritti, che tiene la Regia Corte per l' esazione della Doanella, Allistamento, e Regj Stucchi: Questi sin dal lor nascere erano incorporati alla Regia Doana; in progresso di tempo si separarono, passando in dominio del Sereníssimo Elettor Palatino (*che tuttavia possiede i Regj Stucchi*) e da questo di bel nuovo tornarono a quello della Regia Corte; non più però, come prima soggetti, o dipendenti dalla Regia Doana; ma nell' assoluta amministrazione del Supremo Tribunale della Regia Camera, che separatamente ne fa l' affitto; locchè più diffusamente può leggersi nel citato de Stefano *par.* 1. *cap.* 16. *num.* 20., *e par.* 2. 6. 12. che ne fa distinto rapporto, anche perchè nelle Cause de' diritti attinenti a quelli corpi, fu Avvocato di detto Sereníssimo Elettore contro del Regio Fisco; ma comecchè le leggi, che reggono l'amministra-

Doanella, ed Allistamento separati dal corpo della Regia Doana, e perchè.

M

nistrazione di tali corpi, derivano da quelle medesime, che regolano la Regia Doana, perciò stimo descriverne il contenuto per quanto appartiene alla forza de' soli principj.

Dell' esazione del diritto della Doanella.

Per quanto appartiene all' esazione di questo diritto, si riduchi alla memoria tutto ciò si è di sopra narrato in ordine allo ristauramento della Regia Doana, perlocchè essendosi imposto a' Padroni delle pecore, che stavano nelle Provincie soggette, d' indispensabilmente calarle nel Tavoliere della Puglia; pure ciò non ostante, o buona parte di esse rimanevano nelle proprie Padrie, o si portavano ne' luoghi convicini, senza ubbidire all' ordinato calo; per tale trasgressione, rigorosa pena si comandò in esso Banno, la di cui esazione molti inconvenienti produsse; causandoli i Commissarj, che a farla si spedivano; tantocchè mosso da pietoso zelo nell' anno 1532. il Vicerè D. Pietro di Toledo ordinò, che fussero astretti i Padroni di esse pecore a calarle in Puglia; e non calandole, avessero pagato l' intera fida a ragione di ducati 132. a migliajo di pecore; come quei Locati, che professandole ricevevano l' erba dalla Regia Corte; qual' ordine restò confermato dal Cardinal Granvela nel citato anno 1574. colla descritta determinazione: *Oves omnes &c.* Ciò non ostante molti Padroni di esse Provincie soggette si contentarono far rimanere le loro pecore nelle proprie Padrie; pagare l' enunciata pena dell' intera fida, senza ricever erba; e non essere ascritti ne' libri della Regia Doana, come ordinarj Locati; ond' è, che facendosi di dette pecore separata numerazione, formarono distinto pagamento; e perciò altro corpo diviso di rendita fiscale, che dicesi: *delle pecore rimaste*, *oppure della*

Origine della Doanella.

Legge, che la Regia Corte emanò per la ragione della Doanella.

della Doanella. E sebbene i Padroni di dette pecore non vengano considerati come ordinarj Locati; nè godano tutte le prerogative di questi; pure se li permette l'immunità de' pesi universali per quanto appartiene alla sola industria. Vengono esentati da tal legge tutti quei, che possèggono meno di venti pecore; purchè tra diloro non facciano collettiva.

Qual privilegio godono quelli, che pagano l'anzidetto diritto.

Tale disposizione si mantenne ferma, e libera da ogni confusione, fintantocchè detto jus veniva regolato dall' intero suo corpo, donde traeva l'origine; ma essendosi poi segregato, e disgiunto, come si è riferito; siccome la Regia Doana non vi ebbe più cura; così dal suo novello Possessore si studiò d'ingrandirne la ragione con l'acquisto di maggior numero di pecore; ed in effetti li riuscì; dappoichè praticando la Regia Corte, di ammettere l'ordinarj Locati al pagamento del solo diritto della dispensazione; allorchè fan pascere le diloro pecore in erbaggi particolari, ed estraordinarj; non ostantecchè non le soggettano alla dovuta professazione; esso Possessore allettando questi, non solo col transigere l'enunciata pena; ma col bonarli il diritto della soddisfatta dispensazione, fece un considerevole acquisto di pecore de' medesimi Locati ordinarj.

Come gli Affittatori della Doanella han procurato d'avanzo del loro affitto in pregiudizio della Regia Corte.

Sì fatta libertà essendosi ridotta in costume, per non dir più propriamente in abuso, a danno della Regia Corte, coll' andar del tempo, siccome la scandalosa avidità degli Affittatori è stata illimitata per l'accrescimento; così anche i Locati han procurato profittare contro di essi; fino a che sono insorti tra essoloro strepitosi litigj, che hanno assordito l'orecchie de' rispettabili Ministri della Regia Doana, e quelli del Supremo Tribunale della Regia Camera: ma a dir vero tale introduzione non stà appoggiata, che sù di un falso principio contro le manifeste disposizioni del Cardinal Granvela;

Come i Locati si sono profittati contro lo stesso Affittatore, e Regia Corte.

vela, della riferita Prammatica, e di altre Doanali istruzioni; anzi dippiù, che siccome la Regia Corte per evitare l' estorsioni, che si commettevano da' Commissarj, per l' esazione dell' anzidetta pena, promulgò la mentovata legge; così oggi, non solo si sperimenta esser queste vieppiù avanzate in mano degli Affittatori; ma ne avviene notabil danno al proprio corpo della Doana.

Provvedimento della Regia Corte con suo danno.

Il surriferito sistema sembra esser ardito, perchè opposto all' attuale, inconcussa, ed inveterata pratica: tuttavia lo dimostrerò per compruova de' veri principj, sù de' quali stà appoggiata la base di tal Real Patrimonio. Non si controverte, che la prima legge fondamentale fu quella di ordinare a' Padroni delle pecore gentili di calarle in Puglia al pascolo degli erbaggi della Regia Corte. La seconda, che ad evitare i disordini nati per l' allegata prima legge, ne nacque l' altra descritta del Cardinal Granvela. La terza, che la Regia Corte in virtù di perpetuo contratto mantiene i proprj erbaggi per uso delle pecore de' Locati, che distribuisce coll' anzidetta volontaria professazione, donde ritraeva il suo giusto valore. La quarta, che la Regia Corte per comodo delle pecore, che calano negli erbaggi di Puglia; siccome tiene comprati, tutti quelli adjacenti a' Tratturi, e quelli di Riposo; questi fa pascolare dalle pecore de' Locati dal mese di Settembre per tutto li 25. Novembre, caricandone il peso alla generalità de' Locati stessi. La quinta finalmente, che dovendosi fare da' Locati la necessaria professazione, questa deve riputarsi piuttosto volontaria, sul motivo, che taluni di essi anziosi di ricever più quantità d' erba nella propria locazione, professano molto maggior numero di pecore viventi di quelle, che positivamente posseggono; altri poi si contentano professare il puro, e giusto numero delle viventi; dallocchè ne nasce la costante regola, che a' primi spettan-

Qual pratica si mantiene in Regia Doana per que' Locati, che non calano, o non professano le loro pecore, qual danno arreca alla Regia Corte, e come si dimostra.

tandoli rata ſuperflua di Caccito, è in loro piena libertà, volendo far uſcire le pecore dagli erbaggi di Corte, portarle in ogni luogo eſtraordinario, che ſtimano giovarli. A' ſecondi mancandoli il Caccito, e biſognandoli erba, oltre di quella di Corte, ſono obbligati diſpenſarle in quell' erbaggio, che le portano, giuſta la legge anzidetta della diſpenſazione; ma e queſti, e quelli debbono profeſſare.

La prenarrata neceſſaria profeſſazione viene eſpreſſamente ordinata dall' anzidetto Cardinal Granvela, e dalla Prammatica rapportata nel *Cap. VII.: Cioè che ſi oſſervi coſtantemente, e inviolabilmente la profeſſazione volontaria, la quale avrà da oſſervarſi inviolabilmente per l' avvenire, ſiccome viene ordinato nella Carta di Sua Maeſtà.* Sicchè ſi vede, che amendue le diſpoſizioni vogliono permanente, e neceſſaria la profeſſazione, e non già la diſpenſazione; e debba ſentirſi il libero voler de' Locati a non eſſere forzati a profeſſare numero di pecore, che eſſi effettivamente non poſſeggono, come non obbliga coloro, che volontariamente ne profeſſano più. Tale aſſunto reſterà maggiormente convalidato con i diſordini naſcono ne' caſi particolari, che ſi propongono.

Caſi che ſi propongono per la comprnova della frode.

Il primo ſi è di quelle perſone, che effettivamente ſono contumaci, e ſi contentano per non eſſer ſudditi della Regia Doana, non calare affatto le diloro pecore, e pagare l' enunciata pena. E queſti ſono propriamente quei, ſopra de' quali ha ragione l' Affittatore della Doanella.

Il ſecondo è per coloro, che ſono aſcritti in Doana, come ordinarj Locati, e fanno rimanere le diloro pecore, o in erbaggi delle proprie Padrie, o in altri luoghi fuori della Puglia; adempiendo ſoltanto a far profeſſare a tempo determinato le pecore reali, per ſpedirſi la paſſata, e ricevere la rata del ſale; diſpenſando le ſole

fole pecore viventi in quell' erbaggio, ove le fan pafcolare nel tempo vernotico; a fine di non incorrere nella pena della controvenzione. Per quefti corre la pratica, per quanto ha riguardo all' intereffe della Regia Doana, che efige la fida fopra la rata delle REALI FISSE, ed il diritto della femplice difpenfazione. Per quanto ha riguardo all' Affittatore dell' alliftamento, quefti efige il diritto della pena ftabilita fopra il numero delle pecore viventi, bonificando però a' Locati quello della pagata difpenfazione: ed in tal forma credefi, che i Locati abbiano adempito all' offervanza delle leggi; che l' Affittatore legittimamente efiga; e che la Regia Doana refti foddisfatta di fua ragione.

Si confuta l' attual pratica della Regia Doana.

Se quefta pratica fia a norma degli anzidetti providi ftabilimenti, sù de' quali ftà appoggiato il totale intereffe della Regia Corte, riputino altri a lor talento; giacchè l' efperienza ne ho, ed il mio iftituto mi fa foftenere il contrario, e mi fuggerifce molte ragioni oppofte: la prima, perchè manca la neceffaria ordinata profeffazione, che deve fentirfi delle pecore viventi, ed affegnarle per effa la giufta rata dell' erbaggio di Corte: la feconda, perchè tutto ciò, che pagano i Locati, e per la profeffazione delle reali fiffe, e per la difpenfazione, non ne fopporta pefo alcuno; mercecchè cedendo le prime, o alla medefima Locazione, o a particolari Locati (*come per lo più avviene anche con guadagno*), da quefti vien foddisfatta la Regia Corte; ed in riguardo alla difpenfazione li vien bonata dall' Affittatore; tantocchè per quefte circoftanze reftano i Locati dall' ordinario pefo efentati.

Come il Locato s' efenta dal pefo della Regia Doana.

Vero è però, che in riguardo alle pecore viventi, paga all' Affittatore, o per intero il diritto della pena (*che mai accade*) o la tranfige; ma sì fatto pagamento è un manifefto furto, che fi commette alla Regia

gia Corte, ed alla generalità de' Locati; e con evidenza si dimostra: la Regia Corte, come antecedentemente si è detto, per dare conveniente comodo alle pecore de' Locati, nel partirsi dalle proprie Padrie, e per la dimora ne' riposi fino a' 25. di Novembre, fece compra di quantità di erbaggi, uso de' Demanj, di molti Dazj, come di Ponti, Scafe, Gabelle ec., il di cui valore lo carica in ogni anno alla generalità de' Locati; distribuendolo a misura delle pecore, che si professano; abilitando essi Locati a goderne gli effetti con la semplice professazione reale; in forza della quale spedisce le passate per condurre le diloro pecore in essi pascoli, e godere le narrate prerogative. Ponendosi adunque tale verità al confronto delle particolari operazioni, resterà piucchè manifesto l' assunto. Questi Locati trasgressori, ne' principj del mese di Settembre, introducono le diloro pecore nell' altrui Demanj: Si rendono solleciti in prendere la passata: Con questa s' immettono ne' migliori luoghi de' riposi; li godono per tutto il dì 24. Novembre, e senza poi professare, fan retrocedere le pecore ne' proprj erbaggi particolari, e con ciò vengono a godere dell' intera fida autunnale in notabile danno della Regia Corte, e della generalità de' Locati. Godono altresì di tutte le prerogative, e privilegj ad essi concessi, senza soffrire alcun peso; per cui si và necessariamente a concludere, che, o la pena, o la transazione, che pagano al detto Affittatore, è l' indoveroso profitto, che tali Locati han fatto sul godimento degli erbaggi della Regia Corte, e generalità de' Locati.

Dimostrazione della frode.

La terza è di quelli Locati, che si rendono assai più contumaci di quelli della seconda specie, perchè calano effettivamente le diloro pecore nel Tavoliere della Puglia; ne godono tutti i vantaggi, ma poco, o niente professando, quelle passano in erbaggi estraordinarj del con-

continente della medesima Puglia, o dentro i suoi denotati passi; e cedono le loro ragioni ad altri Locati con i soliti, ma proibiti vantaggi: rendendosi distinti dalli prenotati nella suddetta specie, che similmente transigono, e soffriscono la pena con l'anzidetto Affittatore. Ma questi pretendono (*e sono in possesso*) di non soddisfarlo. Per le reciproche pretensioni da molti anni si agita la Causa nel Supremo Tribunale della Regia Camera tra la generalità de' Locati, ed Affittatore suddetto: Che a conoscerne il merito, stimo necessario riepilogare le respettive ragioni, per indi poterseñe formare un giusto giudizio sù de' denotati principj.

Locati, che calano nel Tavoliere della Puglia le pecore, e non le professano defraudano l'Affittatore, e la Regia Corte.

Per quanto spetta a' Locati, essi dicono, che qualora non mancano all'esatta osservanza del Banno, di calare le diloro pecore in Puglia; di professare quel numero l'è in piacere; essendo questa volontaria, a norma della detta Prammatica, e passando poi in erbaggio estraordinario del medesimo continente; col dispensarle, adempiscono alla loro obbligazione, perlocchè non sono tenuti, che alla sola pena della controvenzione.

Dall' Affittatore si sostiene, che la sua ragione nasca dal non tenere i Locati professate, e collocate le pecore negli erbaggi della Regia Corte, in esecuzione del suddetto Banno: niente importando, che l'erbaggio estraordinario sia nel Tenimento, o fuori della Puglia; ma bastando, che sia distinto da quello della Regia Corte; e che riguardo alla dispensazione, siccome da esso si bonifica a quelli fuori Tenimento; così anche lo deve a coloro, che rimangono nel Tavoliere della Puglia. Tantoppiù, che l'esser fuora, o dentro i Passi, ha riguardo al semplice passaggio delle pecore per cautelà della Regia Corte, per la custodia de' proprj erbaggi, e per lo pagamento della dovuta fida; ma niente aggiugne, o toglie di qualità fra gli erbaggi estraordinarj della Puglia da quelli della Montagna. Que-

Questi sono i reciprochi appoggi; ma ponendosi al paragone dell' anzidetti irrefragabili principj, mi persuado, che non si deve più esitare, che sì l'una, come l'altro vogliano approfittarsi di ciò, che assolutamente spetta alla Regia Doana; tantocchè non togliendosi un sì fatto abuso, s'apporta non picciol danno all' interesse della Regia Corte; conoscendosi apertamente, che il sostegno di essi Litiganti, non si fonda, che sù di un puro equivoco; e si è di credere la fallacia, che la sola dispensazione supplisca alla mancanza della professazione a tenore della denotata Prammatica. Circostanza, che non se l'han sognato quei zelanti Ministri, che regolarono le Istruzioni; nè tampoco la medesima Prammatica, la quale espressamente vuole *LA NECESSARIA, ABBENCHE' VOLONTARIA PROFESSAZIONE*, e non puole altrimente intendersi, che della maniera antecedentemente descritta.

Frode del medesimo Agitatore.

Nel caso prenarrato si è fatto conoscere parte della frode, che commettono taluni Locati; ma in eccesso si avanza nella specie di questi secondi: essi si rendono più audaci de' primi, col godere non solo gli erbaggi del riposo; tentano dippiù, se possano penetrare negli ristori d'Inverno; ma incontrando resistenza (potendosi ciò credere de' Cavallari, e Subalterni); aspettano il tempo proprio di portare in essi le pecore; tolto l'impedimento da ogni passo, introducono le medesime nella Locazione; si contentano di fare picciola professazione, con la quale non lasciano inquietare i veri, ed onesti Locati nel tempo del Ripartimento; che talvolta prolungano per maggior loro profitto; ed in ultimo risolvono, o a ceder le di loro pecore all' intera Locazione, o a particolare Locato, a cui mancano, anche per tenue professazione fatta (*non senza vantaggio*), e se ne passano in erbaggio estraordinario, riparando a tali eccessi col remedio della dispensazione.

Sarebbe minore il danno, che si cagiona da questi Locati, se lasciando detti erbaggi della Regia Corte, portassero le diloro pecore negli erbaggi puramente particolari; ma il massimo de' mali si è, che le conducono di bel nuovo in qualche Demanio vicino alla Puglia, stabilito dalla Regia Doana per Riposo, sull' appoggio falsissimo, che essendo questi anche in tempo d' Inverno di ragione della Regia Corte (*circostanza notabilmente nociva alla medesima, come si dimostrerà parlandosi de' Riposi*), e perciò de' Locati; vi vogliano per forza far pascolare le pecore sino a che, o per mezzo di litigio, o di tenue transazione con quella Università, di cui è il Demanio, non vengano a pagare, che picciola parte dell' erbaggio, che godono. A 25. Marzo, come da' medesimi Locati si scommettono gli erbaggi di Puglia, il Trasgressore per goderli nel tempo di Primavera, vi fa ritornare le sue pecore, ed impunemente gode; sino a che godendo per tutto il mese di Giugno l' erbaggio alieno, si ritira colla medesima libertà nella propria Padria. Per quali motivi, che stimo ragionevolissimi, con ogni sicurezza si puol conchiudere, che questa specie di Locati defraudano totalmente la Regia Corte della necessaria professazione; la generalità de' Locati, alla quale stà caricato il valore di essi erbaggi; e finalmente alle povere Università, e Particolari per mezzo d' ingiuste pretensioni. Di qual frode ne vuole esser partecipe il Conduttore suddetto.

Danno, che si apporta da' Locati alle Università.

Il quarto caso è per coloro, che professano l' intero numero delle diloro pecore viventi, anzi vantaggiano senza oltrapassarlo di molto; e come ciò non ostante non li basta la rata spettatali dell' erba di Corte, per dare maggior comodo a' suoi animali; dispensando fa passare parte di essi in erbaggi estraordinarj. E questi a mio sentimento sono coloro, che giustamente adempiscono

Veri Locati quali sono.

no alla disposizione della Prammatica, mentre con una moderata, e non sforzata professazione riguardano il proprio interesse.

Il quinto finalmente è per quei Locati, che non solo professano il numero delle pecore viventi, che possegono; ma fanno la professazione in numero vantaggioso; cosicchè li avanzano quelle di Caccito; e con ciò ricevono maggior quantità, e qualità d'erba di Corte; e fan pascolare tutti quei animali, che portano in erbaggi estraordinarj, o fuori il Tenimento di Puglia, o nelle proprie Padrie (*purchè per essi luoghi vi cammini la controvenzione, altrimenti come pecore rimaste, vi acquista ragione l'Affittatore della Doanella*) e per essi può credersi, che non vi sia alcuna contrarietà d'esser liberi da ogni molestia tanto della Regia Doana, che dell'Affittatore.

Se oltre li denotati casi per altre circostanze ne accadessero nuovi; nel darne giudizio, giammai si renderà questo erroneo, qualora con la scorta delle antecedenti disposizioni si và a bilanciare, se si trasgredisce l'obbligo, che tiene il Locato con la Regia Corte, per non averlo in pena; Quali notizie possono bastare per la cognizione de'soli principj appartenenti a questo punto. Del resto bisogna con ingenuità confessare, che quanto si è detto, non puole aver luogo per quei Locati, che sono veramente tali, e di forza, e di nome; che non lasciano di adempire alla propria obbligazione, per goderne i veri, e giusti vantaggi.

Dell'esazione del diritto dell'Allistamento.

Il jus dell'Allistamento, abbenchè cammini con l'anzidetto della Doanella, pure diversa è la sua origine, poichè questo nasce dalla trasgressione degli ordini dati per il calo delle pecore negli erbaggi della Regia Corte;

Origine dell'Allistamento.

N 2 e quel-

e quello per non poter venire sotto il nome di fida reale gli animali grossi, che separatamente, si allistavano, al rapporto del citato de Stefano *cap.* 29. §. 1. Qual sia però l'origine per il pagamento di questi, da nessuno Autore se ne fa parola; ma soltanto parlano, come debbano pagare il diritto al Conduttore di detto jus; e come possano divenire soliti; e cosa si debba operare, qualora essi animali sono stati tali dichiarati.

Per quanto se ne puol' arguire da' principj della Regia Doana, da cui detto jus dipende; bisogna riflettere a due di essi: il primo, che la Regia Corte, non avendo avuto altra idea, che d' introdurre ne' proprj erbaggi le sole pecore, e dare alle medesime sufficiente, e comodo pascolo, non introduceva in esso altra specie di animali, che soffriva sotto il nome di pecore, ed ogni pezzo di animale grosso computando per dieci pecore.

Il secondo, che tutti que' animali grossi, scommettono i suoi erbaggi, li fa pagare la stabilita pena, e come per erbaggi di Corte s'intendono i Regj Tratturi, e tutti quelli, che vengono distribuiti alle pecore; a tal' effetto gli animali grossi, come Vacche, Bovi, e Giumente, che godono questi erbaggi incorrono a detta pena, e si soggettano alla legge positiva, che per la prima volta ritrovandosi a Tratturo per diretto cammino, o in erbaggio di Corte, pagano la pena secondo il vario godimento: cioè per quelli di Apruzzo a ragione di ducati 51. 50. a centinajo: Per quelli fuori dette Provincie; essendo nel Tenimento di Monte Odorisio tra il Fiume Trigno, e Sangro ducati 18. 50. In altri luoghi ducati 22. 50. Rattrovandosi ne' descritti erbaggi la seconda volta, che si fussero astretti i Padroni, non solo a pagare la mentovata pena, ma anche a rimanere detti animali soliti, e come tali avessero in avvenire anche senza godimento di erbaggio di Corte, pagata la medesima

Differente dazio per l'allistamento.

sima

sima pena; e sono obbligati stando in erbaggi estraordinarj a dispensarli nella Regia Doana sotto la pena della controvenzione con ascriversi nel libro de' soliti.

Siccome la maniera di vivere in quel tempo nella Regia Doana si adempiva per numerazione, tanto delle pecore, che di ogni altra sorte di animali grossi, come venivano questi annotati ne' passi, e Tratturi; così se ne formavano tante liste; donde ha tratto l'origine il nome dell'allistamento; dalle quali secondo si osserva il tempo del godimento, così restavano gli animali soggettati, e si descrivevano in un libro particolare, il dicui titolo era: LIBRO DE' SOLITI. Cosicchè coloro, che stavano in esso annotati, restavano sempre soggetti alle descritte leggi; nè questo camminava per il solo numero degli animali annotati; ma per tutti gli allievi, che da essi si procreavano, per cui ne nacque la regola: Solito, e Dipendente da solito.

Come gl' animali grossi divengono soliti in Doana, per cui s' ascrivono al libro de' soliti.

In progresso di tempo avendo la Regia Doana mutato norma, e sistema, ed in forza della Prammatica, assignando l'intero suo erbaggio a' Locati, colla volontaria professazione; siccome per le pecore esercita le denotate leggi, così per gli animali grossi non si è tenuta più cura di annotarli; maggiormente, perchè avendo separato dal corpo della Regia Doana l'anzidetto diritto della Doanella, e quello dell'Allistamento, con assignarli all'anzidetto Serenissimo Elettore; da chi essendosene fatto separato affitto, ne sono originati varj sconcerti in danno della Regia Corte, e de' Particolari; e n'è avvenuto ancora, che da essi Affittatori essendosi preso il costume di transigere tutte le partite di coloro, che possedevano, e posseggono animali grossi; si sono accagionati due gravissimi danni: uno alla Regia Corte, l'altro a' Particolari; ed amendue a tutto il Regno. Per quello, che ha riguardo alla Regia Corte, dappoicchè non

Danno, che s' apporta alla Regia Corte per l' allistamento.

con tali transazioni, giammai questa và ad acquistare ragione sopra quei animali, che con effetto godono i suoi erbaggi, perdendo il diritto della dispensazione, e per tal' effetto appena vi è vestigio del libro de' soliti in Doana. Per i Particolari, perchè come per la numerazione di detti animali dalla Regia Camera si spediscono le commissioni a quei Commissarj, che li medesimi Affittatori destinano; questi abbenchè muniti di giuste, e sante Istruzioni, non lasciano però per aderire all' ingordigia dell' Affittatore, numerare gli animali, o in erbaggio di Corte, o in Tratturi, che giammai han pascolati; convalidando. l' esistenza con Testimonj inventati, e niente da loro dissimili; e quel che è peggio avanzano finanche il numero di quello, che si possiede: e perchè gode il Conduttore la via esecutiva per l' esazione giusta la numerazione fatta; abbenchè le Parti potessero difendersi, pure per non dispendiarsi in ogni anno, e vivere lontani da' piati, sono forzati concorrere alla transazione per tutto il tempo dell' affitto; che avanzandosi da Affittatore in Affittatore, si sono indotti i Padroni a dismettere l' industria con notabil danno del Regno.

Nuovo libro de' soliti abolito.

In progresso di tempo si avvide la Regia Corte del proprio danno, onde è che nell' anno 1742. proccurò risarcirlo con ordinare la formazione di un nuovo libro de' soliti, e volle servirsi perciò de' notamenti fatti in ogni anno da essi Affittatori; ma additatosi al Supremo Tribunale dalla Regia Camera, che quei notamenti erano un cumulo d' inique, ed empie ruberie, determinò, che niente innovato si fosse, per cui si continua a vivere colle dinotate leggi, e colli mentovati irreparabili danni. Non avviene però lo stesso per gli animali grossi de' Locati, perchè questi nel calare da Apruzzo, e non potendo andare altronde, che per li Regj Tratturi, e perchè non pascolano altro erbaggio, che quello

quello della Regia Corte sotto il nome di pecore, sono sempre stimati per animali soliti, ovunque essi si numerano, o in erbaggio di Corte, o di particolare, per cui i Padroni sono nell' obbligo di dispensarli in Regia Doana. Da tal diritto sono esentate le Vacche aratorie, che volgarmente diconsi *Pagliarole*, come i Bovi de' Massari di Campo (*eccettuati però quelli che calano da Apruzzo*); e le Giumente tanto di pisa, che di buttereria de' Locati; le prime giusta gli ordini della Giunta a ragione di quattro a carro; queste a ragione di quattro a migliajo di pecore reali.

De' Regj Stucchi, e Poste d' Atri.

A' suddetti corpi vi si aggiungono similmente i Regj Stucchi, e Poste d' Atri, che prendono il nome dall' antichissima Città del Piceno, e comprendono una vastità di Territorio, atto non solo al pascolo delle pecore, che per ogni altra specie di animali: E come prima erano incorporati alla Regia Doana, così venivano dalle medesime leggi governati. Per l'esazione della fida si destinava colà un Luogotenente a carico della Regia Corte, che talvolta l' affittava, finalmente fissarono, e sono tuttavia nel medesimo dominio di detto Serenissimo Elettore, perciò non fa d' uopo farne più parola; ma chi vuole soddisfare la sua curiosità, legga quanto ne ha scritto il citato de Stefano nella *par.* 1. *cap.* 16. *n.* 3., *e seg.*

Questo si è quanto appartiene ad una semplice notizia dell' origine, e governo della Regia Doana, dalla quale con facilità si possano arguire tutte le altre operazioni, che ne perturbano la retta amministrazione, come si dirà in appresso.

DI-

DISCORSO SESTO,

Col quale si fanno presenti le varie vicende succedute nella Regia Doana ne' passati tempi, ed i motivi, che l' hanno mantenuta perturbata fino allo stabilimento della Generale Reintegrazione degl' erbaggi.

I. SEmbrami di aver nell' antecedenti discorsi data una idea sufficientemente chiara, e distinta di quanto appartiene alla Regia Doana, e dell' ordine, col quale viene ella amministrata; pure però niente gioverebbe al pregio dell' opera, se non si adornasse con quelle riflessioni, da' quali conseguir si deve il desiderato fine; giacchè non le sole leggi sono l' obietto delle conclusioni, ma bisogna accompagnare con esse lo stato delle conjetture, secondo l' accidenti delle particolari Cause, più, o meno circostanziate a misura, e norma dell' industria; le quali, siccome per l' umano sostegno sono varie, e varie ancora le inclinazioni degli uomini, così per esser questa di sua natura semplicissima, tali debbono considerarsi coloro, che la esercitano, e le leggi regolatrici.

II. Non si può di tale verità dubitare, mentre la medesima sperienza gran maestra di tutte le cose, ne ha dato le compruove sin dal tempo del suo nascere; mercecchè la Regia Corte, e possedendo erbaggi in Puglia, ed esigendo dazio sopra degli animali, la vendita di quelli, e l' accrescimento di questi, l' assicurava del vantaggio; per riuscirvi, altro sicuro sostegno non rattrovò, che

che concedere Privilegj, obbligarsi con sicuranza di dare sufficiente pascolo per gli animali, che calavano, e difendere finalmente la vita, e beni di coloro, che concorrevano a tale industria.

III. Ed invero con riuscita incomparabile vide perfezionato l'oggetto de' suoi desiderj, tantocchè si è reso il più dovizioso corpo del Real Patrimonio; e siccome l'osservanza delle leggi si è fedelmente mantenuta nella sua esecuzione, ed ha prodotto vantaggio per la Regia Corte, e per li Locati; così colla trascuratezza non si è veduto altro, che danno, e desolazione; sicchè per ritrarre la vera norma di conseguire il buono, ed evitare il male, si dimostrerà in questo discorso ciocchè la stessa esperienza ci ha additato colle varie circostanze occorse da tempo in tempo; e siccome il principale oggetto consiste nell'osservanza, e condizione de' contratti stipolati sì con la Regia Corte, e Padroni di erbaggi, che con la medesima, e Locati, a' quali si assegnano; e tutti due uniti all'augumento delle pecore, e prodotti di esse; perciò si è stimato di fare il presente discorso, acciò coll'esempio delle passate calamitose operazioni, si possano evitare i mali in avvenire.

IV. Per ciò, che appartiene a questo punto, fa d'uopo sapere, quanto si è ravvisato dagl'Istorici sù li diversi eventi della Regia Doana. Dopo morto il Re Alfonso ristauratore, nell'anno 1458. lasciò suo successore Ferrante I.; questi appena prese le redini del governo, che fu occupato in assai serj affari per la successione di questo Reame, da' quali essendosi liberato, e riacquistate le Provincie perdute, come nella Puglia erano succedute varie mutazioni; così nell'anno 1465. per ristaurare i danni patiti negli erbaggi della Regia Doana, vi destinò D. Gaspare Castiglione, dal quale furono ricuperati non solo gli occupati, ma confiscati a' Baroni ri-

belli, come tra gli altri vi furono quelli di Castelnuovo, Civitate, Orta, ed Iliceto; non per tanto esso Ministro riuscì felice nella sua commissione, che con poca avvedutezza, e zelo disimpegnò; trascurando di prendersi molti erbaggi occupati; permise varie nuove mezzane; ed il maggior de' mali fu, il concedere a' Massari di Campo di poter rompere, e rendere a coltura gran quantità di terre vergini, e saldoni appartenenti al pascolo delle pecore; tantocchè nell' anno 1480. ne fu processato, e privato dell' uficio, sorrogandosi in suo luogo Cola Caracciolo uomo di molta intelligenza, sagace, prudente, e zelante nel disimpegno de' dovuti reali affari.

V. Il suddetto Ministro si pose con tutta vigilanza, e zelo ad amministrare questo Patrimonio, locchè conosciutosi da' Locati, subito tennero ricorso da detto Regnante, acciò se li fusse reintegrato, quanto ingiustamente se l' era tolto da detto Castiglione, e specialmente i Territorj saldi; in vista dicchè ordinò a' detto Ministro, che informato della verità, ne avesse fatta esatta relazione; ed avendo questi fedelmente al tutto adempito; dalla prefata Maestà s' impose, che restituiti si fussero i Territorj a' Locati in quel medesimo stato, che conceduti se l' erano; proibendo, sotto rigorose, ed irremisibili pene, che così sempre si fossero mantenuti, come si legge al *Cap.* 8. del Privilegio dell' Imperador Carlo V. Si domandò similmente di non permettersi a' Massari di Campo di rompere le terre destinate per i Capomandra, e quadroni, così restò determinata la lontananza da noi descritta nel *disc.* 3. *n.* 15., in osservanza di ordine del Regio Collateral Conseglio emanato a' 27. Marzo 1551.

VI. Dal medesimo Regnante essendosi nell' anno 1483. stabilita la reintegrazione di tutti i Territorj della Regia Corte, fece emanar Banno generale, e ne commi-

se

se l'esecuzione all'istesso Caracciolo, chi tenendo aderenza con Baroni, contro de' quali dovea eseguirsi l'ordine anzidetto per le occupazioni fatte, per non pregiudicare la sua integrità, esso Ministro da se stesso se ne scusò con distinta relazione presso Giulio de Scortiatis, allora Luogotenente della Regia Camera: onde fu che in vista della consulta del medesimo fatta al Regnante suddetto nell'anno 1489, restò destinato per Visitatore della Regia Doana Col' Antonio de Minadoi, dandoseli pienissima facoltà, per mettere il tutto in effetto. Conferitosi detto Ministro in Puglia, e riconosciuto le Locazioni ordinarie, non interamente ristaurate da' disordini da detto Castiglione accagionati, con assoluta autorità immediatamenre disfece molte mezzane, e massarie di Campo, rinovò le Poste dismesse, e fece pascere dalle pecore i medesimi seminati; esigè le pene de' disordini, e promulgò finalmente ordini rigorosi, acciò non si fussero essi Territorj nuovamente coltivati senza espresso ordine del Doaniere; ed in tal forma ristaurò tutti quei danni, che avevano apportato disordine al libero esercizio di dette due industrie di Campo, e di pecore.

VII. Con questo però non terminarono le confusioni della Regia Doana; ma morto il Re Ferrante a' 25. Gennajo dell'anno 1494., essendoli succeduto Alfonso II. suo figlio; e quindi Federico d'Aragona, il quale dopo aver rassettato totalmente l'interessi del Regno, applicò seriamente l'animo a ristabilire i nuovi danni della Regia Doana, ordinando al Doaniere di quel tempo la rigorosa osservanza di quanto era rimasto determinato da detto Ferrante I., e fece ridurre il tutto al pristino stato.

VIII. Morto il Re Federico in Francia a' 9. Settembre dell'anno 1504. si acquistò il Regno da Ferdinando il Cattolico, che personalmente si conferì nella

 Città

Città di Napoli; ed avendo rattrovata la Regia Doana in maggior disordine, e confusione di prima, per esser stata nuovamente occupata buona parte de' suoi Territorj, ne ordinò il nuovo ristabilimento; e nell'anno 1508. vi destinò Doaniere Annibale di Capoa; e per Visitatore Antonello de Stefano Avvocato Fiscale di essa Regia Camera, li quali con effetto si conferirono in Puglia, e reintegrarono molte mezzane, e buona parte de' Territorj, formando insieme varj capi d' istruzioni per i Cavallari, ed Uficiali di Doana, acciò con esattezza avessero invigilato per non far avvenire altri disordini.

IX. Nell' anno 1516. per la morte del suddetto Re Cattolico succedè al possesso del Regno il Serenissimo Arciduca d' Austria; che denominossi Carlo V. a' 28. Giugno 1519. allorchè fu eletto Imperadore; ma non per tanto restò il Regno esente da guerre: Sicchè la Puglia venne nuovamente disordinata; ma entrato a governare D. Pietro di Toledo nell' anno 1533., quello zelante Ministro volle per ogni conto la ristaurazione della Regia Doana, e perciò a' 11. del mese di Ottobre ne diede il peso al Regente D. Giovanni di Figueroa, il quale essendosi conferito nella Puglia, reintegrò similmente molti Territorj occupati, ed emanò molti decreti spediti, e pubblicati in Foggia a' 13. Febrajo 1534.; Indi si ritirò nella Capitale, facendo del tutto Relazione a detto Vicerè, da chi si formarono molti altri capi d' Istruzioni.

X. Ma come tali momentanei espedienti non erano efficaci a togliere la radice del male, sì per le continue occupazioni de' Territorj, che per la disordinata semina; in manieracchè con maggior forza si avanzavano le lagnanze de' poveri Locati oppressi; così dal detto Vicerè ne fu fortemente incaricato D. Alfonso Guerrero

ro Presidente della Regia Camera, acciò avesse dato un' esatto provvedimento, che render poteva sicura la Regia Corte, e la generalità de' Locati: In esecuzione del qual' ordine a Marzo dell' anno 1548. si conferì detto Ministro nella Puglia, ed avendo camminato tutte le Locazioni ordinarie, rattrovando queste in una totale desolazione, siccome non potè darvi equivalente compenso, volendovi forza maggiore della facoltà concessali, così stimò del tutto fare distinta Relazione allo stesso Vicerè, facendoli presente lo stato miserevole de' Locati, quale discussa nel Regio Collateral Conseglio, da questo con provida riflessione si rimise al Tribunale della Regia Camera con positivo incarico di pensare a' mezzi più efficaci, e valevoli per ridurre con effetto al pristino stato i Territorj della Regia Corte, e distribuirli ad una giusta, ed economica maniera da potersi godere liberamente tanto da' Locati, che da' Massari di Campo.

XI. La Regia Camera intanto per potere riuscire in tale dissimpegno, come nell' Archivio di esso Supremo Tribunale vi erano le Scritture del più volte citato Francesco Montluber primo Doaniere; così con l' osservazione di quelle, e dello stato, in cui allora si regolava tale interesse, conobbe la gran varietà, che passava tra quello, e la maniera, che in atto si governava. A tal' effetto deliberò doversi procedere ad una nuova, ed esatta reintegrazione de' Territorj; e per venirne agli effetti, destinò per il dissimpegno la Persona del Spettabile Regente D. Francesco Revertera Luogotenente di essa Regia Camera, a cui si concedè un' assoluta, ed amplissima facoltà di eseguirla; come infatti questo Ministro nel mese di Novembre di detto anno, unitamente coll' anzidetto Presidente Guerrero si portò in Foggia, e diede principio a detta Reintegrazione, non già colla norma antecedentemente tenuta; ma in modo da

da sostenersi in ogni futuro tempo, per cui saggiamente stimò di usare le seguenti prevenzioni.

Tenne in primo luogo per principio certo, che per locar bene le pecore ne' Territorj della Puglia, era necessario sapersi la qualità, e quantità de' rispettivi Territorj, cioè, quali situati in luoghi caldi, quali ne' freddi; quali feraci, quali infertili d'erbe; e sopra di sì fatte necessarie circostanze, ne prese diligente informo.

In secondo luogo esaminò distintamente tutti li disordini fatti anteriormente colla Coltura, ed in che quantità la medesima si era avanzata, per inferirne qual'era quella, che godevano li Locati, ed in quale maniera.

In terzo luogo fece compassare da' Compassatori fedeli, e puntuali l'intero Tavoliero della Puglia, tanto per quanto ne apparteneva alla Regia Corte, che a' Particolari, e fu rattrovato di capacità di carra quindecimila seicento quarantuno, e versure quattro, che fece interamente circoscrivere con titoli marmorei.

In quarto luogo fece prendere esatta informazione della semina, che soleva farsi in Puglia, e della quantità delle mezzane, che servir doveva per il pascolo de' Bovi addetti al coltivo delle terre; e tutto questo non senza un' appurato sentimento de' migliori, e più esperti Massari di Campo; tantocchè colla scorta di tali savie prevenzioni venne nella piena cognizione del gran divario, che passava tra lo stato, in cui era la Regia Doana, che non poteva collocare ne' suoi erbaggi, che il solo numero di pecore 757547. da quel numero, che si collocava in tempo di Montluber, che oltrepassava il milione; così prese la risoluzione di stabilire tanto erbaggio per li Locati, che bastato fusse al mantenimento di pecore novecento mila soltanto in essa Puglia, oltre degli altri erbaggi, che teneva la Regia Corte fuori della medesima.

Per

Per porre in esecuzione siffatta risoluzione fece determinato assignamento a ciascheduna Università, e particolari della quantità del Territorio, che doveva servire per semina, per mezzane, difese, ed altro, le quali fece similmente circoscrivere con titoli marmorei, imponendo pene rigorosissime di non doversi quei limiti oltrepassare; ed osservarsi ancora le leggi impostole dalla Regia Doana in riguardo alla quantità, e maniera da farsi la semina *Disc. 1. n. IX.* Il rimanente del Territorio assegnò alle rispettive Locazioni, quali non solamente fece circoscrivere con titoli marmorei, ma li fece dare la stima per quante pecore potevano in essa quantità d'erbaggio pascolare, convalidando il tutto con particolari decreti; dalla dicui quantità assegnata assolutamente a' Locati se ne deduce in ogni anno tutta quella, che la Regia Corte assegna per proprio conto a' Massari di Campo *disc. 3. n. VI.*

Ed affinchè in avvenire non fusse insorta altra confusione, o occupazione, il tutto con esattezza fece registrare in un libro, che s'intitola *DELLA GENERALE REINTEGRAZIONE*, il quale originalmente si conserva nel medesimo Tribunale della Regia Doana, e copia in forma valida nel Supremo della Regia Camera. Dopodicchè ritirato esso Ministro in Napoli, e presentati nel Regio Collateral Conseglio tutti gli atti formati dal medesimo si emanò il seguente generale decreto:

Die 27. Martii 1551.

Super reintegratione Locationum ordinariarum Regiæ Dohanæ menæ pecudum Apuleæ.

Visis per Illustrissimum Dominum Viceregem decretis latis, & publicatis per S. E. die 27. Februarii 1550. super reintegratione cujuslibet dictarum locationum ordinaria-

riarum, & auditis prætensionibus Patronorum Territoriorum dictarum Locationum, & Massariarum allegantium se ipsos nimium arctari in exercitio Massariarum, & segetibus. Et vocatis per S. E. duodecim & probis, & antiquioribus Massariis partium Apuleæ, & totidem ex Gargariis, & Patronis Pecudum Regiæ Dobanæ, eisque ad plenum auditis per S. E. in Collaterali Consilio super omnibus, quæ occurrunt, & prætendi possunt, tam in favorem, & commodum Massariorum, quam dictæ Dobanæ. Habitoque per S. E. debito respectu ad temporis dispositionem, bonum publicum, & universale Regni, consideratis aliis debitè considerandis, & accedente voto Magnificorum, & Circumspectorum Regentium Regiæ Cancellariæ, & Regiæ Cameræ Summariæ, mandat, atque decernit S. E. dicta decreta lata super reintegratione dictarum locationum ordinariarum remanere firma in omnibus, & singulis in eis contentis juxta ipsorum seriem, & tenorem, præterquam quoad maysias faciendas in parte Territorii relaxati per dicta decreta utilibus Dominis, & Patronis in eisdem locationibus ordinariis pro cultura, & segetibus, super quibus, & reliquas duas partes in nocchiariis secundum usum massariarum Apuleæ; mandat S. E. pro majori commodo dictarum massariarum, & segetum aumento, & beneficio universali, quod liceat dictis, & eorum massariis ad eorum libitum maysias facere uno anno in dimidia parte dicti Territorii seminatorii eis relaxati juxta dicta decreta, & sequenti anno in altera dimidia parte; in tertio vero anno ut uberiores sint segetes instercoratis, & quietatis Territoriis sate possint dictas maysias facere in Territorio deserviente pro pascuo pecudum Regiæ Dobanæ eis designando per magnificum Dobanerium, & infra ejusdem mensuræ, & capacitatis pro ut est medietas dicti Territorii eis per dicta decreta relaxati, & sic etiam fiat in sequentibus annis; si Territoria pro seminibus massariis per

decre-

decreta prædicta consignata majori ob eorum sterilitatem indigent quiete. Verum pars Territorii vocata Tabulerium existens in circuitu Postarum, & Capomandrarum, non aretur, nec tangatur per ipsos Pastores, & Massarios, sed semper remaneat saldum ad usum dictæ Regiæ Dohanæ, in qua quidem consignatione per dictum magnificum Dohanerium ut supra facienda, intervenire debeant, tam Massarii, quam Gargarii habentes massarias, & pecudes affidatos in Locatione ipsa pro eorum interesse, & ulterius licet per ordinationes, tam antiquas, quam modernas dictæ Regiæ Dohanæ expresse sit probibitum arare Territoria prope dictas Postas, seu Capomandras, nisi per unum miliare ante, & dimidium miliare a tergo, & a lateribus S. E. declarando, & limitando ordinationes prædictas, decernit habere locum, ubi hujusmodi distantia proportionabiliter potest servari, ubi vero ex nimia angustia Territorii, vel quia Postæ illius Locationis essent interesse ad invicem satis propinquæ, vel forsan quod ex mutatione massariarum a locis, in quibus reperiuntur inferetur damnum notabile respectu ædificiorum, puteorum, & aliarum meliorationum ibidem factarum; ita ut tanta distantia non possit rationabiliter servari, eo casu mandat S. E., quod dicta dimensio debeat abbreviari, & limitari arbitrio reintegratoris, vocatis tamen, & auditis per eum Massariis, & Gargariis ejus Locationis. Et prædicta omnia observentur ad beneplacitum S. C. M., & donec per S. C. M., vel ejus Illustrissimum Viceregem fuerit aliter provisum &c. -- Francifcus Reverterius M. C. L. -- Polo Regens -- Villanus Regens -- Lectum latum, & recitatum fuit præsens decretum in Regia Camera Summariæ per me Joannem Paulum Crispum ejusdem Regiæ Cameræ actorum magistrum die 27. Martii 1551. assistentibus &c. excellentissimo Domino U. J. Doctore Francisco Reverterio Locumtenente -- magnif. Doctore Michaele Joanne Gomez -- magnif.

gnif. U. J. Doctore Marcello Pignone, & magnif. Doctore Roderico de Luxan Præsidentibus.

Talmente che oggi non può nascere più quistione sù le rispettive quantità, che devono godersi dalla Regia Corte, e per essa da' Locati, e da' particolari Possessori de' Territorj; dappoicchè essendo quistione di fatto permanente, approvato con esatta misura, e decreto, che ha fatto passaggio in cosa giudicata; basta solo riconoscere, quanto stà descritto in esso libro, per aversi la giusta ragione delle Parti contendenti; non essendo in altro obbligata la Regia Corte, che mantener fermo a' Particolari il proprio assignamento; essendo già confirmato il dippiù del Territorio in beneficio della medesima: che se in picciole, e particolari circostanze, anche in forza dello stesso decreto, avesse ricevuto per giusta causa diverso ordine; pure colla vigilanza, ed esatta giustizia di quei Ministri, che ebbero la cura di tale esecuzione, il tutto restò registrato nel supplemento della stessa reintegrazione. Da questo ne avviene, che intentandosi un giudizio di reintegrazione, si deve procedere esecutivamente, perchè si tratta di dare esecuzione a sentenza, che ha fatto passaggio in cosa giudicata; e per lo quale non vi è altro di bisogno, che mantenere a' particolari interessati tuttocciò l' è stato conceduto, e circoscritto; e come giudizio di tal natura, perciò deve eseguirsi, nè puole ammettersi alcun rimedio legale avverso di quello, per impedirne l'esecuzione, e l'effetto. Leggasi de Stefano *p.* 1. *cap.* 2. *n.* 18., *e seg.*

A tale stabilimento, altro non potrebbe opporsi, che sebbene dalla generale reintegrazione si fusse usata tutta la cautela nel compassare i Territorj, e quelli fatti circoscrivere con titoli marmorei; essendosi però in molti luoghi dato principio al compasso, da case di massarie, da titoli, e qualche volta da alberi; Coll' andar del

del tempo tali segni, si sono totalmente distrutti, che non se ne può affatto scorgere vestigio; a motivo che nella reintegrazione si rende confuso il compasso, che si fa nelle ricognizioni a norma della medesima; e perciò oscura la pruova da qual parte sia succeduta l'occupazione: ma si risponde, che succedendo tal cosa, si devono misurare li Territorj, che posseggono i Particolari circumcirca, perchè la quantità a questi assignata in qualsivoglia termine, che sia, non puole difficoltarsi, nè deve credersi, che rattrovandosi giusta la particolare quantità, voglia supporsi occupazione nel Territorio di Corte, e non già abbaglio di misura. Tanto è vera questa verità, che qualora i Locati dubitano di qualche occupazione nel Territorio di Corte, fanno compassare le portate de' particolari; e liquidato esser maggiore quella, che si possiede dall' assignamento fattoli, ne domandano la riseca.

Vero è però, che talvolta, abbenchè siasi rattrovata quantità avanzante alla portata assignata, o mezzanella alla medesima appartenente; essendosi nel medesimo tempo fatta compassare anche la quantità assignata all'intera Locazione; e questa rinvenuta anche sopravanzante, la Regia Corte, non solo si ha reintegrato la quantità sopravanzante alla portata; ma il dippiù ancora della Locazione istessa, che poi unitamente l'assegna a' medesimi Locati, e ne carica il peso della giusta fida; come avvenne a' Locati della Locazione di Vallecannella contro l'Illustre Conte d'Egmont, utile Padrone della Terra di Cirignola, e Bisaccia, nella reintegrazione di Cantigliano, spettante alla Locazione di Candelaro, ed altre.

Con tal saggia disposizione non poteva rendersi più sicura, e per ogni futuro tempo la ragione della Regia Corte; tanto sopra le quantità de' proprj erbaggi, che

delli acquiſtati, con li già detti antecedenti contratti; e con molto maggior vantaggio reſtò riſtaurata colla diſpoſizione in appreſso ſucceduta della cennata Prammatica 79., dandoſi con eſſa la legge, come doveva eſeguirſi il contratto, che paſſava tra la Regia Corte, e Locati, che tra queſti, e Maſſari di Campo; pur nondimeno reſtò anche defraudata sì deſiderata ſpettativa per difetto di coloro, che dovevano eſſere vindici, ed eſecutori di dette leggi provvidamente diſpoſte. I principali furono i Regj Credenzieri, che aveano il peſo di regiſtrare l'intera Scrittura Doanale, dalla quale dovea dipendere quella del Libro maggiore, e Percettore, per diſcarico dovuto al Tribunale della Regia Camera; Coſicchè ne' primi tempi non aveva il diloro impiego altra forza, che di ſemplici Razionali.

Col progreſſo del tempo, come l'amminiſtrazione pativa le ſue difficoltà, così ſi ſtimarono anch' eſſi atti a far le parti fiſcali; per aver l' opportunità di renderſi Diſpoſitori dell' intera Scrittura, ed intereſſi Doanali; conſervando il tutto nelle proprie caſe; e con tal mezzo ſi ſoggettavano li medeſimi Governadori della Regia Doana, Locati, e Padroni di animali, poco, anzicchè niente iſtrutti in tal materia; e giunſe a tanto la loro diligenza, che li fece ottenere anche la giuriſdizione di poter giudicare le Cauſe, sì civili, che criminali, in mancanza del Regio Uditore, e di far le parti del Regio Fiſco: Circoſtanze tutte, che unite a quelle porta ſeco un' impiego vendibile, e reſo quaſi ereditario nelle famiglie Freda, e Giordani, che li fece divenire così baldanzoſi, ed avidi, che non vi fu illecita operazione, che eſſi non commetteſſero a danno della Regia Corte, e de' poveri Locati; ed il peggior de' mali, ſi fu l'aver traſcinati con eſſi loro tutti li Subalterni, che servì ad accreſcere una irreparabile confuſione; e render tal cogni-

zio-

zione ereditaria; tantocchè nell' anno 1681. conoscendone i disordini da D. Niccola Gascone Regente, e Decano del Collaterale; questi per l' abolizione di detti impieghi fece un saggio discorso rapportato da Ageta nel suo trattato *de Dohana menæpecudum &c. folio mihi . . .* nel periodo, che comincia: *LOS DOS CREDENZERIOS*. Vero è però, che non producesse verun' effetto; ma nell' anno 1698. per i gravi delitti commessi di estorsioni, e di altri, restarono inquisiti Giustiniano Freda, e Giuseppe Giordano, contro de' quali si spedirono ordini rigorosi per la diloro carcerazione; quali credendo di essere aggraziati dal Monarca delle Spagne, colà si portarono; ma inutilmente. Pubblicato poi l' indulto generale nel Regno, restarono indulti; ma dagli uomini savj non si è potuto mai comprender la ragione, come in forza di detto indulto si fussero reintegrati nel medesimo impiego. Leggasi de Stefano nel *Cap.* 42., che ne fa ricordevole ritratto.

Succeduti finalmente a tal' eredità l' attuale D. Francesco Freda, ed il qu. Antonio Giordano, che fu poi Duca dell' Oratino: questi per le diloro irregolari operazioni restorono processati di gravi delitti, e sarebbero stati a misura delle loro enormità gravemente puniti, se non fussero comparse ne' confini del nostro Regno l' invittissime armi del Re Cattolico, e quel glorioso Monarca Carlo III. non l' avesse conquistato, onde fu che da Ministri Austriaci avidi di accumular danaro, allorchè furono necessitati ad uscire dal Regno, restarono transatti con pena pecuniaria; ma ciò non ostante dopo la conquista del Regno, e ripresa tale inquisizione, furono essi astretti per grazia a pagare nuova transazione colla privazione del diloro impiego; anzicchè l' impiego istesso abolito, e si stabilì per il dissimpegno di tale importante uficio un Ministro col titolo di Avvocato Fiscale, come oggi si vede

de-

degnamente efercitato con zelo, ed indefeffa cura dal Sign. D. Carlo Maria Valletta. Un danno però deplora la Regia Doana, che effendo ftati effi Credenzieri, come privati depofitarj di quafi tutte le fcritture attinenti al Real Patrimonio, buona parte di quefte reftarono occupate da' medefimi, per non far fcovrire altre più gravi enormità: cofa che non appartiene al mio iftituto parlare, anche perchè l' illuminatiffimi Miniftri, che attualmente governano colla diloro fperimentata favìezza, e vigilanza ne fanno riparare i danni, che mai fucceder potrebbero.

Sul propofito della reintegrazione quiftiona de Stefano, fe intentandofi un giudizio alla medefima appartenente, debba ciò farfi a fpefe della Regia Corte, o de' Locati, per la dìcui quiftione allo fteffo mi rimetto.

A conchiudere intanto il prefente difcorfo, dirò, che, o la confufione, o la poca accortezza, o finalmente il mal procedere nel riguardare le condizioni per l' offervanza del contratto tra la Regia Corte, e Locati, ha prodotti li perniciofi defcritti effetti, e tante variazioni, con reciproco danno; e ficcome la maggior forza della Regia Doana nafce dal valore de' proprj erbaggi, giufta l' ordine prefiffomi, ftimo a propofito fare il feguente

DISCORSO SETTIMO,

Col quale fi fa conofcere la quantità, qualità, e ftima de' Territorj, che poffiede la Regia Corte, e come quefti debbonfi godere da' Locati.

Effendofi nell' antecedente difcorfo dimoftrato li difordini originati, tanto per l' occupazione de' Territorj fpettanti alla Regia Corte, che per l' amminiftrazione

ne tenuta della Regia Doana; come altresì la determinazione presa per la reintegrazione di essi, e della stabilita volontaria professazione, che consiste, come altrove più ampiamente si è detto, nell' assignare a' Locati i proprj erbaggi a quella stessa ragione, che la Regia Corte li possiede, lasciando ad essi Locati la libertà, non bastandoli quelli di Corte, di provvedersi a loro piacere di quelli de' Particolari; colla legge però della professazione, e dispensazione. Questo stabilimento richiede, che si faccia special menzione di essi erbaggi, i quali siccome sono di differenti specie, così vario è ancora l' uso, si fa di essi; perciò fa d' uopo spiegarne le circostanze, affinchè si sappia fin dove possa doverosamente estendersi la ragione de' Locati nel servirsene.

Per principal base, bisogna generalmente dividerli: In primo luogo vi sono gli erbaggi ordinarj, che comprendono, tanto le ordinarie Locazioni, che i Feudi aggiunti alle medesime. In secondo luogo l' erbaggi de' Ristori, o estraordinarj soliti. In terzo luogo la rata delle intere Portate. In quarto luogo l' erbaggi di Riposo. In quinto luogo quelli occupati in Tratturi. Finalmente molti altri, che sono indipendenti dalle ordinarie Locazioni; e di ciascheduna specie partitamente si parlerà.

Degli erbaggi ordinarj.

Per erbaggi ordinarj s' intendono quei, che propriamente sono siti nel basso piano della Puglia, il dicui clima, come dolce, e temperato in tempo d' Inverno, fa, che i terreni si rendano feraci di ottime erbe senza alcun difetto, e più sicuro per lo Bestiame in ogni mal' evento della stagione; e sono quelli appunto, che ne' primi tempi si distribuirono a' Locati, e formaronsi tutte

tutte le Locazioni, alle quali servono di ajuto tutti gli altri erbaggi. Questi sono quelli, che principalmente in tempo della generale reintegrazione restarono circoscritti ne' proprj termini, per cui non si può affatto più dubitare della quantità, e della stima.

Si dividono essi, tanto nelle quantità assignate alle proprie Locazioni, quanto in altre quantità, che si aggregorono ripartitamente alle medesime sotto nome di Fendi aggiunti; e non ostante il distinto notamento delle Locazioni fatto nel *disc. I. num. XIV.* bisogna tuttavia descriverli novellamente con li Feudi ad esse aggiunti, e nella dilor determinata stima; dedottene però le quantità, che si coltivano da' Massari di Campo, che riescono più, o meno, giusta l' affitto, se ne fa dalla Regia Corte, e rimane come siegue:

1.	Aprocena viene stimata per pecore	13472
2.	Lesina	19345
3.	Arignano	42580
	S. Chirico Feudo aggiunto alla medesima	8041
4.	S. Andrea	9287
5.	Casalnuovo	46810
	Lama Ciprana F. A.	5625
6.	Candelaro	63885
	Farano F. A.	13848
7.	Castiglione	58073
	S. Jacovo F. A.	4961
	Fontanella F. A.	3764
	Versentino F. A.	7422
8.	Tre Santi	23391
	Ramatola F. A.	15390
	Correa grande F. A.	6096
	Correa picciola F. A.	6693
9.	Pontalbanito	24427
	S. Lorenzo F. A.	4711

10.

10. Cave	13688
Siponte F. A.	3692
11. Orta	24336
Quarto di S. Giovanni F. A.	15406
12. Ordona	22218
Stornara F. A.	16587
13. Feudo	19867
Fabrica F. A.	6688
14. Corleto	13725
S. Giovanni in Fonte F. A.	5845
15. Vallecannella	29592
Quarto delle Torri F. A.	19280
Alvano F. A.	5000
16. Salsola	17579
Barca F. A.	3600
17. S. Giuliano	11000
Parafacco F. A.	6402
18. Salpi	54877
19. Trinità	35367
Canne F. A.	11362
20. Canosa	51507
Gaudiano F. A.	10073
21. Camarda	6000
22. Andria	38000
23. Guardiola	46614
In uno	864136

Degli erbaggi de' Ristori.

Gli erbaggi de' Ristori; che vengono denominati ancora erbaggi estraordinarj soliti, sono quelli, che prese la Regia Corte nella maggior parte fuori il Tenimento di Puglia, allorchè si vidde avanzata di molto questa in-

industria, ed aggregò rispettivamente alle ordinarie Locazioni, fra' quali van compresi quelli del Real Feudo di Monteferico, il dicui valore con separato discorso si è distintamente denotato colle speciali sue circostanze; e siccome per questi non potè avere ugual condizione, a motivo d'esservi molti Demanj, ove i Cittadini avevano natural jus di pascere, così molti di essi erbaggi prese a misura, o sia a corpo, e molti per il jus di farvi pascere numero prefisso di pecore. Degli erbaggi presi a corpo, come vengono assignati a varie Locazioni, se ne descrive per ora la vera stima, mentre coll' unione di tutti in particolare, se ne darà la determinata norma per ciascheduna Locazione.

Gli erbaggi presi a corpo sono i seguenti:

1. Jevara stimata, dedotto l'affitto a coltura, per pecore	3215
2. Motta della Regina	2510
3. Tertiveri	7863
4. Pezze di S. Nicola	8000
5. Arbore in piano	4517
6. Scaravottolo	1710
7. Stincete	1700
8. Lambisciano	1250
9. Pantanella grande	1786
10. Giardino	2858
11. Defensa di Tre Santi	1200
12. Riaccia	3944
13. Macinata	2774
14. S. Leuci	4175
15. Lavoratorio di Salpi	11200
16. Mezzana di detto Lavoratorio	11250
17. Lago di Salpi	900
In uno	70852

Er-

Erbaggi presi per numero prefisso di pecore.

1.	Demanio di S. Nicandro per pecore	10000
2.	Demanio di Carpino	9000
3.	Defensa di Cagnano	4000
4.	Defensa di Carpino	4000
5.	Demanio d' Ischitella	1500
6.	Isola di Varano	1700
7.	Montagna d' Arignano	4000
8.	Oliveto di S. Gio: Rotondo	1000
9.	Defensa di Castelpagano	4000
10.	Defensa, e Demanio di S. Leuci	7000
11.	Parco di Minervino	4000
12.	Spinazzola, seu Murgia	4000
13.	Bosco di Ruvo	40000
14.	Terlizzi	3000
15.	Grumo, e Turitto	2000
16.	Amendola di Monte Milone	2500
17.	Meta di Mezzamesa	4000
18.	Perillo di Monte Milone	7000
19.	Valle Castagna	7000
20.	S. Maria di Monte Milone	8000
21.	Vallecornuta	2500
22.	Sterparo	7000
23.	Spino amaro	6000
24.	Lucito di Monte Milone	4000
25.	Demanio di Venosa	8000
26.	Lavoratorio del Feudo di Versentino	3560
	In uno	158760

Erbaggi di Portate.

Quali siano questi erbaggi, di già si è notato nel *disc.* 1. *n.* 8., esser quelli, che fra tutti gli erbaggi di

 Pu-

Puglia si riputarono da Francesco Montluber, rilasciare all' uso dell' Università, e Particolari per la semina; bastevole al mantenimento della pubblica annona, con l' avvisata legge di coltivarsene due quarte parti, mentre dell' altre due, una ne dovea rimanere libera per tutto l' anno a beneficio de' Locati, l' altra, o sia l' ultima parte si stabilì di goderla questi insino alli 17. di Gennajo; ed indi darsi luogo di prepararla per la nuova semina. Di questo godimento, che hanno i Locati sene carica il valore a beneficio della Regia Corte, per la mettà meno di quello se le carica il saldo vergine.

Erbaggi di Riposo.

Gli erbaggi di riposo sono quelli, che la Regia Corte ha stimato bisognare alle pecore per pascolargli nel corso del cammino, allorchè calano in Puglia, fintantocchè si termina la generale professazione; dopo della quale debbano forzosamente immettersi nel pascolo degli erbaggi vernotici, e goderli da' 25. Novembre per tutto li 8. Maggio, e provvidamente gli stabilì altra volta ne' notati luoghi, cioè: Montagna dell'Angelo; Murge di Minervino; e Saccione; mentre incamminandosi le pecore per la Puglia dal mese di Settembre, e non potendo immettersi al pascolo degli erbaggi di essa, che nel descritto tempo, per ripararle dal rigor della stagione, si sono provvedute del necessario comodo, e di un' equivalente sostegno per tutte nelle vicinanze della Puglia stessa, come si è dimostrato colle disposizioni ne dà la Regia Doana *Disc.* 3. *n.* 22.

L' erbaggi, che compongono il riposo del Saccione sono propriamente quelli, siti fra le Provincie d' Apruzzo, e Contado di Molise, ne' Demanij di Serra Capriola; Casa delli Cicoli; lo Casale di Verticchio; lo Casale di

di Tombacco; Terra di S. Giuliano; Terra di Magliano; Casale di S. Croce; Casale di Montelongo; Terra di Venafro; Montoro; Rotello; Ceppito; Casale di S. Vito; Casale delli Veroli; Terra di S. Martino; Città di Larino; Campomarino; la Città di Termoli; Casale di S. Jacopo; Goglionesi con i suoi Casali di Monte Gilfone, Portocannone, e Pitacciato; lo Casale di S. Lauri; Casale di Cerrito; Città di Guardialfiera; la Palata; Casale di S. Giusta; Taverna; Serramano; Montenegro; Colle di Croce; Monte Domizio; S. Felice; Monte la teglia; Ripalda; Palmori; Fresa; Lentelle; S. Salvo; lo Cuppiello; S. Pietro; la Ragna; lo Guasto; Monte di riso; Scerni; Polluto; Turino; Casa de languina; Casale Bordino; Paglieta; Atessa; Furci; Ghisci, ed altri che sono adjacenti a' Tratturi sin dove si estendono.

Il Riposo della Montagna dell' Angelo contiene li seguenti erbaggi: Tutti li Territorj di Valle Stignana, cominciando dalla foresta fino a S. Marco; li Territorj d'Arignano, e Firenzola fino al Confine di S. Giovanni; li Terreni di S. Marco; la Defensa della Serra; lo Vado dell' occhio; Copparotonda; la Defensa della Badia di S. Giovanni; Racano fino alli Confini di S. Nicandro; li Terreni di S. Nicandro; Coppa di rasa; lo Tratturo; la Piscina di Tauzone; la Piscina di S. Cassano; la Piscina di Presutto; lo Monte della Rosella; Trivilli; lo Piano di Cutimoli; Camarda; Camardella; la Defensa di Notar Antonio; la Padula sotto detta Defensa fino a Pantano; Cercola grossa; lo Cutino della Vaccata; S. Maria della Rocca; lo Monte Dedia; la Defensa d'amendola bona, e sagro fino al confine di S. Nicola dell' imputi; li Terreni di Castelpagano; li Vignali; la Villa di S. Lucia, e la Selva piana fino al Confine, che và dalla Procina a S. Nicandro; S. Gio: Rotondo; le Defense di detta Terra dall' una, e l' altra par-

parte del Monte fino à Pantano; lo Piano delle Lecine; lo Piano delle Puzzelle; le Chiancarelle; lo Piano di Cunde; la Valle della Fratta; la Valle di Ragosa; la Piscina di Melillo; la Piscina di Notar Nardo; Coppa di Mezzo con le piscine di detto luogo, e di Monte Calvo; li Terreni di Monte S. Angelo; Valle Carbonara fino alla Piscina di Caffano; lo Piano di Setizze; Corizalda fino alla Casella di S. Leonardo, ed alla veduta di Postafitta; lo Monte di Spigno; lo Pontone della Noce; lo Piano di Canale; le Cotinacchie; lo Lago di Nocchia; la Piscina di Buongiovanni; la Piscina di Bogodano; lo Piano di S. Vito; Monte Sagro; la Defensa di Monte Sagro; lo Piano della Cercola; lo Piano di Martino; la Piscina di S. Martino; lo Cotino di Tagliente, Matinata, e Matinatella; Torre di Lupo; lo Colle della Ganosa; lo Cotino d' Avanti; Colle Barone; la Piscina della Contessa; lo Stretto di S. Martino; lo Piano delle Fosse; la Defensa d' Umbro, e lo lago di detta Defensa fino al confine di Vecchio, e Sfilice; li Terreni di Cagnano; le Defense della Terra; la Defensa di S. Jacopo fino al confine d'Imbuto; Tutta Selvapiana; li Terreni, e Piscina di Romongieri; Tutti li Terreni, e l' acquara della Piscinella fino a Portofitto; l'Orto de' Cavoli; Monte Vernone; lo Passo delli Cavalli fino al Poritone della Noce; lo Giardino delle Cerase; Carpino; la Defensa della Terra; la Defensa del Marchito; la Valle, e Piano dello Cerrito di Carpino; la Ripa delli Falconi fino alla Fonte del Romito; la Valle dello Carpino fino a Roccanegra alli confini di Vico; la Cardosa d' Ischitella, da piedi al Monte fino al Pantone di Varone; li Terreni, e Giardini di Vico; li Terreni di Pieschi; lo Monte della Terra; lo Monte dello Puzzo; le Defense di Frate Stefano, Sfinale, e Sfinalicchio; Malanotte, e Malacerro; la Valle di

di S. Jacopo; Leppo gentile fino al confine di Viesti; Gravaglioni; li Terreni di Viesti; la Piscina delli Frati; la Macchia Pascinella; la Postella; la Cisternola; lo Colle delli Macinelli, e caminare da Monte in Monte fino a S. Salvadore, e fino alla Marina, e per tutti questi luoghi si devono allistare gli animali grossi.

L' ultimo Riposo è quello delle Murge, che comprende tanto quelle di Minervino, che li Demanj d' Andria, Quarato, Ruvo, e Bitonto in Terra di Bari.

Per l' uso di questi erbaggi da moltissimo tempo verte strepitoso litigio, sì in Regia Doana, che in questo Supremo Tribunale della Regia Camera: se debbono i Locati goderlo da' 29. Settembre per li 25. Novembre, tempo limitato a rimaner perfezionata la generale professazione; o continuare il pascolo ne' medesimi erbaggi per tutto il tempo vernotico; coll' obbligazione soltanto de' Locati di dispensare in essi le pecore, che v' introducono per tutto il descritto termine senza dipendenza de' Padroni diretti.

A sciogliere il nodo di tal quistione, si ponga questa al confronto de' suddinotati principj, con i quali si è spiegata la natura de' contratti, passati tra la Regia Corte, e particolari Padroni d' erbaggi, come altresì, tra la medesima, ed i Locati; e le varie disposizioni fatte dalla Regia Corte stessa nel regolare l' interesse di sì specioso Regale Patrimonio, a norma dell' enunciata Prammatica: e certamente non potrà, non conoscersi manifestamente, che la pretenzione de' Locati di aver ragione di far pascere le di loro pecore in detto tempo vernotico negli erbaggi di Riposo col semplice, e mendicato appoggio, che in essi le dispensano; egli è un massimo errore, che riceve il fondamento, o da Autore, che oscuramente ha scritto; o dal non intendersi la forza della legge; o finalmente da coloro, che non ritrag-

traggono profitto, se non coll' esercizio delle confusioni; e che ponendo le verità in un' inviluppo di fallacie, inducono le menti de' Savj Giudici a dubitare dello stesso vantaggioso interesse, e manifesta giustizia della Regia Corte.

La pruova si rende evidente: la Regia Corte col presente sistema altro non fa, che assignare a' Locati il proprio erbaggio per il tempo vernotico, che sono quelli delle ordinarie Locazioni, de' Feudi aggiunti, e de' Ristori: assegna similmente per il tempo autunnale gli erbaggi di Riposo, per dar comodo alle pecore de' Locati di avere giusto sostegno; primacchè non resti terminato il generale Ripartimento; con differenza però, che per i primi, come assegna erbaggio, così ne ritrae l' intiera Regia fida alla ragione di ducati 132: per i secondi non li dà lo stesso carico, ma esigge soltanto il semplice diritto della dispensazione in ducati 32. a migliajo di pecore, come vedesi praticato in tutti gl' erbaggi particolari, e si scorge manifestamente dalla medesima Scrittura Doanale. Che se così non fusse, ne nascerebbero tre gravissimi inconvenienti.

Primo: non caricando la Regia Corte a' Locati prezzo di Regia fida sopra gli erbaggi di Riposo, e pretendendo i Locati denegare il giusto prezzo degli erbaggi a' particolari possessori di quelli; se ne deduce ad evidenza, che non esigendo prezzo di fida la Regia Corte, nè pagandosi questa a' particolari, impunemente vi pascolano le pecore de' Locati.

Secondo: godendosi in sì fatta maniera gli anzidetti erbaggi di Riposo, rimane anche defraudata la Regia Corte della dovuta professazione sù de' proprj erbaggi, che si è il nerbo della sua industria; e nè le avviene anche più maggiore, poichè sapendo gli altri Locati la mancanza di detta professazione, rendono di molto anche minorata la loro, che certamente non fa-

farebbero, fe l'intiero numero di pecore entraffe negli erbaggi ordinarj della Regia Corte.

Terzo, ed ultimo, che volendofi per erbaggio vernotico quello di Ripofo, portando feco neceffità di pagamento di fida Regale, e quefta giammai caricata, come in atto non fi carica a' Locati, fi dovrebbero tacciare da poco quei favj, giufti, e zelantiffimi Miniftri, che da fecoli han governato, e governano effo Regal Patrimonio, per avere trafcurato sì effenziale intereffe della Regia Corte, e contentati fi fuffero ricevere per effa il folo pagamento della difpenfazione, che come ben fi è avvifato, fi paga foltanto per il paffaggio, che fanno le pecore da' proprj erbaggi della Regia Corte, a quelli de' particolari. Errore invero da non poterfi impunemente foffrire, che dalle ftravolte idee di un fcimunito, conofcendofi apertamente quanto vantaggio abbia ricevuto effo Regal Patrimonio dall' indefeffa cura, e vigilanza, che vi han tenuto quei degni Miniftri, che l' han governato. Sicchè fi và, da quanto brevemente fi è detto, a conchiudere con certezza, a norma de' denotati principj, che coloro, che foftengono tale affunto defraudano la Regia Corte, i Locati medefimi, e le povere, ed afflitte Univerfità.

Deve notarfi per i fuddetti tre Ripofi, che oggi non fono quei medefimi poffeduti dalla Regia Corte, e goduti da' Locati, avendoli con manifefta frode, la maggior parte occupata i Baroni, e le Univerfità colla formazione di nuove difefe, e chiufe; cofìcchè i poveri Locati fono obbligati comprarfeli da' medefimi Occupatori a cariffimo prezzo; non fenza licenza del Prefidente Governadore, che la concede *per dies* a proporzione del bifogno, e perciò vengono a foffrire doppio pefo, uno colla Regia Corte, che li paga a' Padroni, e lo carica ad effi per lo fteffo prezzo; l' altro quando ricomprano da effi Occupatori.

De' Tratturi.

Sù l'erbaggi de' Tratturi, e Territorj ad essi adjacenti, a sufficienza si è ragionato fin dove si estendono; quanti, e quali sono; e come si obbligano i Padroni di detti Territorj, a far pascolare in essi le pecore de' Locati; e per quanto tempo; *Disc. 1. n. 17.*; altro quì non si deve soggiugnere, che per quelle parti, che sono nel Tenimento della Puglia, vengono interamente assignati alle rispettive Poste vicine, senza però impedirsi il proprio uso ad essi Tratturi, quantunque siaseli data l'estenzione di passi sessanta geometrici in larghezza; di presente in alcuni luoghi, molto più fuori della Puglia, non solo si sono ristretti per le molte occupazioni, ma non si riconoscono ove sono stati determinati.

Degli erbaggi della Regia Corte, che non han dipendenza dall' ordinarie Locazioni.

L'erbaggi, che non han dipendenza dalle ordinarie Locazioni sono: la Locazione di Barletta; la Locazione delle Terre d'Otranto; e le Poste fisse; quali meritano particolare discorso.

Della Locazione di Barletta.

Li Demanj della Città di Barletta fin dacchè il Re Alfonso per mezzo di Francesco Montluber ristaurò la Regia Doana, restarono soggettati alle leggi della medesima; cosicchè venivano annoverati per una particolare Locazione, divisa in cinque Poste; cioè: Piscina di carra dieci; la seconda similmente di Piscina di carra otto,

otto, e versure dieci; la terza di Grotte Stompagnata di carra sei, e versure dieci; la quarta di Casavecchia di carra quattro; la quinta di Cellano di carra tre, oltre le rate delle Terre di Portata concedute a' Massari di Campo, secondo i decreti generali della reintegrazione *fol.* 403. *a tergo*; esigendosi la fida, come in tutte le altre Locazioni. Essendo poi succeduto a detto Regnante, Ferrante suo figlio, come questi ricevè segnalati servigj da' Barlettani, così nell'anno 1468. concedè a' medesimi Cittadini la facoltà di tenervi il numero di pecore 12. mila col semplice pagamento di carlini venti a centinajo, ed altrettanti a beneficio dell'Università; e siccome le pecore che vi facevan pascere erano moscie, così gli erbaggi prenderono la volgare denominazione di *Mosciali*; Tal grazia però non andò esente da giuste condizioni.

La prima, che detto Privilegio dovea sentirsi per il suddetto determinato numero di pecore.

La seconda, che non avessero potuto uscire dal proprio Tenimento sotto la pena della controvenzione.

La terza, di non potersi ammettere ne' medesimi erbaggi animali de' Locati sotto la stessa pena.

La quarta, ed ultima, che dandosi luogo a pecore de' Locati d'altre Locazioni, o di altre Persone non locate sotto il velo di Cittadinanza, che si fusse, non solo esatta l'intera fida, ma confiscati tutti gli animali in beneficio della Regia Corte.

In progresso di tempo, e propriamente nell'anno 1574., come si sperimentò, che le pecore di essi Cittadini, si erano ingentilite, così detto pagamento di fida si estese fino a carlini trenta a centinajo di pecore; così per esse si pagano in ogni anno alla Regia Corte ducati trecento sessanta, e consimil somma alla Università di Barletta, come oggi puntualmente si esegue. Conferma di tal

verità ne sono, tanto il Privilegio, quanto il Capitolo 50. delle Istruzioni di D. Fabrizio di Sangro, che si è del tenor seguente.

Item, perchè alli Cittadini di Barletta è stato conceduto per grazia posser tenere nel Territorio di detta Università fino al numero di 12. mila pecore a pascolare, con pagare la Regia fida alla Regia Corte alla ragione di ducati tre per centinajo: e perchè può essere, che in fraude della Regia Corte facessero detti Cittadini accogliettiva di pecore a' Forastieri, ed altri fingersi Cittadini di detta Terra, e non essendoci veramente; al che volendo provedere, col presente Banno s'ordina, e comanda a tutti, e singoli Cittadini di detta Terra di Barletta, che in detti Territorj, non abbiano da tenere altre pecore, che dette loro proprie fino al detto numero di dette pecore 12. mila; e non avendo tante pecore, che ascendano al detto numero, non abbiano ad accogliere pecore forestiere, o nominare un forestiero per Cittadino, non essendoci altrimente; e chi incorrerà in tal fraude, incorrerà alla pena di pagare tutta l'integra fida a ragione di scudi dodici per ogni centinajo di pecore, e seli confischerà tutto il Bestiame, e pagherà once cento d'oro al Regio Fisco, e chi denuncierà la fraude, guadagnerà il terzo, e sarà tenuto segreto.

Sù la qualità di questa separata Locazione, e privilegio conceduto a' Barlettani, stimo a proposito di riferire ancora quanto occorse nell'anno 1697. che pretesero tanto i creditori fiscalarj, che gli amministratori delle Università, ed alcuni particolari Cittadini, di vendere essi erbaggi per pubblico beneficio, e vantaggio, facendone con effetto vendita ad estinto di candela in beneficio di Trojano di Stasio; ma poichè l'anzidette Poste le tengono occupate pochi Cittadini prepotenti; questi sull'appoggio di possederle come ordinarj Locati della

della Regia Doana, alla quale ne pagavano la già stabilita fida, e somma uguale alla medesima Università per l'intero numero delle pecore 12. mila'; che a tal' effetto non rimaneva alcuna facoltà ad essi Pretensori di poter vendere essi erbaggi, senza positivo loro aggravio, e della medesima Regia Corte; essendosi agitata tal causa nella Regia Camera della Summaria, precedente relazione della Regia Doana, alla medesima fu rimessa la decisione da detto Supremo Senato; onde fu, che essendosi intese pienamente le rispettive ragioni, s'interpose il seguente decreto:

In Causa in hac Regia Dohana vertente inter Locatos Locationis Baruli, vulgo dicti li Musciali ex una; & Trojanum de Stasio ejusdem Civitatis parte ex altera; Super deductis in actis, fuit provisum in forma -- Die septima mensis Novembris 1697. Fogiæ – Per Illustrissimum Dominum Præsidentem D. Andream Guerrero de Torres generalem Gubernatorem hujus Regiæ Dohanæ, auditis Regio Fisco, & Partibus; Visis provisionibus Regiæ Cameræ Summariæ sub diebus vigesimasecunda, & vigesimaquarta proximi præteriti mensis Octobris; visaque Regia generali reintegratione fol. 403.; ac fidibus magnificorum Regiorum Credenzeriorum, & magnifici Regii Perceptoris, & Librimajoris hujus Regiæ Dohanæ; ex quibus omnibus apparet Territorium in actis deductum esse incorporatum in Patrimonio hujus prædictæ Regiæ Dohanæ usque ab anno 1559., & pecudes Civium Civitatis Baruli esse professatas fissas, & reales in Regia fida ejusdem Regiæ Dohanæ, sicut cæteras alias; fuit provisum, & decretum, quod manuteneantur, & non molestentur oves ipsæ in pascuo Territorii prædicti sub rubrica Locationis Baruli capacitatis curruum triginta duo Territorii saldi juxta circumscriptionem, & assignationem dictæ Regiæ generalis Reintegrationis, ac medietatis portatarum, in quibus licet im-

immittere oves duodecim mille solitas in quolibet anno professari, & Territorium quod superest cum artificio non cultivatum a Massariis dictæ Civitatis, in quo interesse habet Civitas supradicta pro Terratico, & jummella, cedat in beneficium dictæ Civitatis Baruli, eorumque Civium ad hoc, ut valeant habentibus Causam ab illis, de eo uti sine aliqua contradictione, & ita &c. -- Guerrero -- Gallucius Secretarius.

Dopo del qual decreto, riguardo all' ultima parte, essi Locati si protestarono, che non seminandosi dette Terre a tenore delle leggi della medesima Regia Doana, fussero rimaste soggette, non solo alla pena della trasgressione del Banno generale; ma a doverle impunemente pascere colle di loro pecore.

Se si riguarda attentamente la costituzione, facoltà, e privilegio concesso per quella Locazione, molto si potrebbe pensare per il vantaggio della Regia Corte, e della poca cura, che sù tal particolare si tiene in danno di tutta quella Cittadinanza, che intieramente è inclusa nel favore del Privilegio: non lo possono però godere, perchè si è reso jus Patronato, di pochi prepotenti particolari, che liberamente ne dispongono, e ne fanno illecito uso a danno degli altri Cittadini poveri, e della Regia Doana.

Della Locazione d' Otranto.

Separata ancora dalle 23. ordinarie Locazioni, vi è quella volgarmente detta Locazione d' Otranto; questa veniva occupata dalle sole pecore de' Cerretani; e veniva formata dagli erbaggi di due Defense, una chiamata l' Isca dell' arena, in quantità di carra cinquant' otto, e versure dieciotto, stimata per pecore cinquemila; l' altra era quella di S. Marco delli Lupini, stimata per pecore quat-

quattromila, e settecento; stavano aggregati alle dette Difese il Demanio di Mesola per il numero di pecore ottomila, e cento; e quello di Castellaneta per altro numero di settemila, e ducento; per i quali pagandone la Regia Corte all' Illustre Possessore ducati quattrocentotrenta annui, siccome al medesimo si pagavano a dirittura da' Locati, così a questi li venivano bonati dalla Regia Corte nel pagamento della fida.

In progresso di tempo, essendo succeduta in detta Locazione quasicchè l' intera mortalità delle pecore, a motivo di una pessima stagione, restò la medesima talmente distrutta, che i poveri Locati, non solo rimasero debitori a detto Illustre Possessore in grosse somme, ma alla Regia Corte, senza speranza di poter proseguire l' industria; del che il Presidente Gascone, che allora ritrovavasi a governare la Regia Doana, ne fece nell' anno *1675.* in *1676.* distinta rappresentanza al Tribunale della Regia Camera, e riferì tutte le disavventure degli afflitti Cerretani, per le quali erano intieramente inabilitati alla continuazione di sì fatta industria, onde fu, che l'anzidetto Supremo Senato stimò dismettere tale Locazione, ed assegnare la mentovata Defensa dell' Isca a pochi Locati Cerretani rimasti; concedendo anche facoltà a taluni di passare nelle ordinarie Locazioni. La Defensa di S. Marco delli Lupini si assignò all' Illustre Marchese di S. Eramo, che oggi si possiede dall' Illustre Duca delle Grottaglie, per la stima di pecore 4500., e ne corrisponde ogni anno alla Regia Corte ducati *696. 24.* La Defensa dell' Orsanese per la stima di pecore 5000. unita al Demanio di Castellaneta, restò assignata a' particolari Cittadini di detta Città coll' annuo pagamento di ducati *1610. 40.*, oltre la rata; ed in tal forma restò divisa questa Locazione.

Per maggior intelligenza fa d' uopo notare due essen.

ſenzialiſſime circoſtanze: la prima appartenente all'anzidetta Difeſa dell' Iſca dell' arena, il dicui territorio in buona parte era ſtato uſurpato dalle Univerſità convicicine; perlocchè i Locati di quella Locazione nell' anno 1656. ne tennero ricorſo al Tribunale della Regia Doana, che ordinò l' acceſſo ſopra la faccia del luogo, e vi andò il Credenziero D. Giuſeppe Freda, che con piena cognizione di Cauſa, riduſſe la Difeſa ſuddetta nel ſuo legitimo antico ſtato, caſtigando ſeveramente gli Occupatori, ſpecialmente molti Cittadini di Matera; ma eſſendo accaduto dopo poco tempo il fatale flagello della peſte, reſtarono di bel nuovo confuſe tutte le diligenze uſate per la ſicurezza della giuſta quantità di eſſa Difeſa, e creſcerono moltoppiù le occupazioni, per le quali, abbenchè li Locati ſene fuſſero doluti appreſſo il Preſidente Guerrero, e ſucceſſivamente dal Preſidente Garoſalo, Marcheſe di Chiuppeto Governadore della Regia Doana, non ottennero la dovuta giuſtizia; ma nell' anno 1718. che governava il Preſidente D. Giuſeppe Aguirre, eſſendoſeli fatto nuovo ricorſo, ne ordinò l' acceſſo col dilui intervento; ed in effetto reintegrò l' uſurpato Territorio, che fece circoſcrivere con termini, o ſiano titoli marmorei, a norma della generale reintegrazione, come ſi oſſerva dagli atti, e compaſſo a tal' effetto formati; queſto Territorio, abbenchè ſia di perfetta qualità, uguagliandoſi a migliori della Puglia, i Locati dello ſteſſo però pagano meno fida degli altri Locati delle ventitre ordinarie Locazioni; anzi ſi vede con grande ammirazione, che per quei Locati Cerretani, che non vollero rimanere aſcritti in eſſa Locazione, e paſſarono nelle ventitre ordinarie, han ritenuta la facoltà di pagare la fida a quella ragione, e non già delle riſpettive Locazioni, ove ſono ſtati ammeſſi, con danno della Regia Corte, ſenzacchè ſe ne poſsa addurre ragione.

La

La seconda si è per il Demanio di Castellaneta; questo stava assignato alla medesima Locazione unitamente colla Difesa denominata dell' Orsanese, stimati per pecore 12200., per cui se ne corrispondeva in ogni anno alla Regia Corte la somma di ducati 1610. Essendo succeduta la dismissione, tanto la Difesa suddetta, che la ragione di far pascere in esso Demanio numero prefisso di pecore, restò ad alcuni Cittadini di Castellaneta, che per molto tempo goderono esso Demanio cogli animali degli altri Cittadini non Locati, e con quelli degli Esteri, che in esso fidava l' Illustre Possessore; Ed abbenchè per molti aggravj, che s' inferivano ad essi Locati, si fussero fatti varj ricorsi nella Regia Doana, giammai si potè ricevere alcun sollievo, ma nell' anno 1742., essendo ricorsi i Locati nel Supremo Tribunale della Regia Camera, domandarono, che per le pecore loro assignate in esso Demanio dalla Regia Doana, se li fusse stabilita parte di esso, separata, e distinta da quella godevano gli altri, locchè avrebbe tolta ogni discordia tra le Parti contendenti; dopo essersi agitata tal Causa, per determinare ponderatamente quanto era d' uopo per l' esatta giustizia, si portò sù la faccia del luogo il Presidente della Regia Camera D. Carlo Ruoti, e l' Avvocato Fiscale della stessa D. Matteo di Ferrante, che sulle rispettive pretenzioni dell' Illustre Possessore, Cittadini zelanti, e Cittadini Locati diedero la seguente convenuta determinazione, colla quale si stabilì in parte dell' intero Demanio una Difesa per uso de' Locati, di capacità di carra settantadue: Il tenor della quale è come siegue:

In Causa inter Locatos Locationis hujus Civitatis Castellanetæ, Illustrem Principem Aquavivæ utilem Dominum dictæ Civitatis, & nonnullos Cives ejusdem, pro, ut ex actis.

 Die

Die septima mensis Junii 1742. *Castellanetæ. Visis decreto Regiæ Cameræ lato ad relationem subscripti Illustris Marchionis Domini D. Caroli Ruoti dictæ Regiæ Cameræ Præsidentis sub die decima Martii currentis anni* 1742. *fol.* 74. *a t., in actis Regiæ Cameræ insertis annorum* 1676., *&* 1694. *initis inter Dominos Præsidentes tunc temporis Gubernatores Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuleæ; & Locatos hujus Civitatis Castellanetæ fol.* 60. *ad* 70., *& fol.* 48., *&* 50. *in dictis actis Regiæ Cameræ; Comparitione præsentata super faciem loci per supradictos Locatos fol.* 1. *ad* 40.; *aliis comparitionibus præsentatis per nonnullos Cives prædictæ Civitatis Castellanetæ cum replicationibus in calce illarum factis fol.* 5., *&* 6.; *&* 17., *&* 19.; *fidibus confectis per præsentes, & præteritos Administratores ejusdem Civitatis annorum* 1738. *in* 1739., *& in* 1740., *præviis ordinibus dicti Illustris Marchionis de Vastitate Demanii fol.* 9. *&* 16.; *alia comparitione præsentata per magnificum Procuratorem Illustris Principis Aquævivæ utilis Domini enunciatæ Civitatis Castellanetæ cum replicationibus factis in calce ipsius per magnificum Procuratorem supradictorum Locatorum, & per subscriptum magnificum Procuratorem Illustris Principis fol.* 20. *ad* 25.; *ac actis omnibus: Per Illustrem Marchionem Dominum Militem U. J. Doct. D. Carolum Ruoti Præsidentem Regiæ Cameræ Summariæ, & per eamdem ad infrascripta specialiter Deputatum cum interventu Illustris Marchionis Regii Consiliarii, & Fisci Patroni Regalis Patrimonii Domini D. Matthæi de Ferrante; Partibus pluries auditis, provisum, & decretum est, quod exequatur conventio contenta in comparitione præsentata pro parte præcitati Illustris Principis Aquævivæ utilis Domini hujus Civitatis Castellanetæ cum moderationibus in calce ipsius factis pro parte magnifici Procuratoris Locatorum; pro cujus executione, stante etiam vastitate Demanii, erigatur*

tur nova Defensa ad usum eorumdem supradictorum Locatorum curruum septuaginta duorum in locis in eadem comparitione descriptis, titulandis per Regios Agrimensores Regiæ Curiæ Michaelem della Croce, Nicolaum Dominicum Trella, & Agatangelum della Croce cum pactis, conditionibus, oneribus, declarationibus, & reservationibus in ejusdem comparitione, & replicationibus enunciatis, & servata in omnibus forma ipsarum; Verum conventio prædicta omnimode officiat Regio Fisco in juribus suis, quæ remaneant semper salva, & illæsa contra quos decet, neque aliis forsan interesse habentibus; & casu quo Universitas hujus prædictæ Civitatis Castellanetæ pro ejus indigentiis alias Defensas erigere statuat in eodem Demanio accedente permissione supradicti ejus Illustris utilis Domini, ac Regio assensu, præviis legitimis solemnitatibus, illas conficere valeat absque consensu præfatorum Locatorum; imo iis etiam dissentientibus: & facta titulatione ut supra ordinata, iidem Regii Agrimensores conficiant Relationem, & Plantam, quarum Copiæ, una cum ordinibus expediendis pro executione præsentis decreti, transmittantur ad Regiam Dohanam, quæ adnotare, & conservare faciat in supplemento Regiæ integralis reintegrationis pro futura Regii Fisci, & Partium Cautela; hoc suum &c. -- Ruoti -- Vidit Fiscus -- Orsini Actuarius, ed in tal nuova forma restò stabilita questa Locazione.

Delle Poste a parte, o siano Poste fisse.

Si è di già narrata la distribuzione fatta dalla Regia Corte dell' intero Territorio, che compone il Real Patrimonio della Regia Doana nelle ventitre ordinarie Locazioni; ed il certo assignamento fatto a ciascheduna in particolare, colla divisione delle proprie Poste; con la qual legge queste si rendono comuni a' Locati; e come

in tempo di Ripartimento si faccia l' acquisto per il godimento di qualche particolar Posta.

Da questo indubitato principio si vede, che i Locati non possono altrimenti vivere, che con le leggi di una perfetta comunità: pure ciò non ostante da taluno particolar Locato si è cercato il godimento di qualche special Posta *in perpetuum*, e sciogliersi dal vivere in comunione cogli altri; per non soggettarsi in ogni anno agli anfratti della comune divisione. E comecchè questo è un' interesse, che intrinsecamente tocca tanto la Regia Corte per l' assignamento del proprio erbaggio, e per il vantaggio ancora ne fa sopra di esso colla volontaria professazione; che a quello de' Locati, considerati però *singuli uti singuli*, per li pesi, che soffrono nella propria Locazione; a quale effetto non puole mai ottenersi tale separazione, se non vi concorrono precisamente ed il consenso della Regia Corte, e quello di tutti i Locati.

La pratica, che si usava dalla Regia Doana nella Costituzione di dette Poste fisse, consisteva, che quel Locato, che la desiderava, prima di ogni altra cosa si procurava il consenso de' Locati; perchè essi, e non altri bilanciavano la giustizia di tal contratto; per il danno, o vantaggio arrecar poteva la separazione alla comunità della Locazione, non solo in riguardo alla quantità, qualità, e stima dell' erbaggio, che si chiedeva separare dal corpo della medesima; ma per la necessaria professazione, ed altri pesi universali, che essoloro soffriscono fuori della stima della Locazione. Con sì fatte precauzioni trattavano col Locato, che voleva separarsi; ed inducevano questi, o a rilasciare a beneficio della Locazione quantità del possedibile assignato alla desiderata Posta, o a pagarne maggiore importo del proprio valore; di questa convenzione se ne formava contentamen-

mento, o pubblico istrumento colle stabilite condizioni.

Ottenutosi il consenso nella prenarrata forma, dal Locato con suo formale ricorso s'esponeva il tutto al Supremo Tribunale della Regia Camera, dal quale delegandosi la Regia Doana per il dovuto complimento di giustizia; da questa in vista dell' anzidetto contentamento, e ponderato l' interesse della Regia Corte, dopo formale accesso procedeva all' assignamento della Posta, giusta il convenuto tra essi Locati a prò della Locazione; facendo il tutto registrare nelli libri della Regia Doana. Vero è però, che talvolta senza l' autorità del Tribunale della Regia Camera si è ottenuto l' intento mediante Regio assenso, ma con le stesse additate circostanze restava adempito.

In compruova dicchè, essendosi preteso nell' anno 1746. in 1747. dall' Illustre Conte di Potenza, Locato nella Locazione di Salsola, una Posta a parte in essa Locazione nomata delle Camarelle, che teneva di carico pecore ottomila, ed erbaggio di possedibile in Puglia più di carra ottanta; sebbene vi avesse sofferto qualche litigio con i Locati; finalmente per ottenerla, convenne con essi di godere detta Posta per il suo possedibile in sole carra cinquantasette, e versure dieci, rimanendo il dippiù del possedibile a beneficio della Locazione; e pagare essa Posta per la medesima stima della generale reintegrazione, cosicchè coll' anzidetta narrata composizione restò effettuata la domandata separazione della Posta.

Nell' anno 1747. in 1748. restò nella medesima maniera stabilita la Posta fissa nomata Monte Arsente, spettante alla Locazione di Vallecannella in beneficio dell' Illustre Duca di Bisaccia: con divario però, che nella prima si rilasciò quantità di erbaggio dal possedibile della Posta: In questa seconda, rattrovandosi il carico della stima in pecore 5522., la caricarono in peco-

re

re 7750., facendosi il vantaggio al corpo della Locazione di pecore 2528. a pagamento, giusta la fida Regale; dallocchè và a conoscersi di restrignersi il consenso de' Locati a bilanciare l'interesse, che passa tra la Locazione in generale, ed il Locato, che vuol separarsi; e và a significar lo stesso, di non far essi altro, che accrescere la ragione della Regia Corte.

Si vide cambiato tale sistema nella formazione della Posta fissa conceduta all' Illustre Principe di S. Nicandro: Possedendo costui fra gli altri Feudi quello di Casalnuovo, sito nel più ubertoso luogo della Puglia; i di cui erbaggi stanno addetti alla Locazione sotto l'istesso nome; stimò per sua maggior quiete, e profitto, rattrovandosi Locato di quella Locazione, segregarsi dalla comunità degli altri Locati; e l'erbaggio, che componeva le due Poste chiamate li Vignali, e Porcili, s'industriò di farseli assignare in Posta a parte; per giugnere al compimento de' suoi giustificati, ed onesti disegni, si procurò il consenso de' Locati, ed umiliò contemporaneamente supplica alla Maestà del Re Cattolico, allora nostro gloriosissimo Regnante, che con sua regal carta del primo Maggio dell' anno 1756. ordinò al Presidente Governadore della Regia Doana; *a doverli fare distinta Relazione con tutte le occorrenti circostanze; con dover manifestare ancora qual luogo per Posta fissa poteva situarsi al cennato Cavaliere; essendo la Maestà Sua inclinata a distinguere il merito dello stesso; per essere soddisfatta dell' attenzione, con cui lo serviva nella ragguardevolissima carica.*

Governando la Regia Doana la felice memoria del Presidente della Regia Camera D. Giulio Cesare d'Andrea, che poi passò Segretario di Stato pel Ripartimento della Regia Azienda; questi in discarico del suddetto venerato ordine, riferì alla Maestà del Re; *che non al-*
tri-

trimenti potevasi concedere la Posta fissa a detto Illustre Principe, se non se con l'inalterabil peso di altre pecore duemila, più della stima fatta delle Poste dimandate; a motivo, che le medesime Poste avevano in ogni anno dato maggior lucro ad essa Regia Corte colla professazione in alia. E che nella formazione delle Poste fisse non era necessario il consenso de' Locati, essendone la M. S. l'assoluto Padrone; e che a tal effetto non poteva aver luogo la dimanda de' Locati in forza del dilor contentamento. Qual Ricorso, e Relazione furono rimessi al Supremo Tribunale della Regia Camera per la totale determinazione; In questo si accese un gravissimo litigio tra il Regio Fisco Camerale, e li Locati, a motivo del promesso aumento, ed altre circostanze contenute nel contentamento, che doveano contribuirsi da detto Illustre Principe.

A discernere intanto tale differenza sù i veri, e sodi principj di essa Regia Doana, si spiegano le ragioni, che ciascheduna delle Parti contendenti sosteneva, per indi ritrarne quella giusta illazione, che si richiede, giacchè una tal Causa tuttavia si agita ad istanza de' Locati.

Serva di prevenzione in primo luogo lo stesso contentamento de' Locati, che si è l'oggetto della quistione: essi nel tempo di Ripartimento fecero il seguente Capitolo a prò di detto Illustre Principe, che servì di fondamento alla comune convenzione.

Dippiù, essendosi domandato per parte dell' Illustre Principe di S. Nicandro Locato nella Locazione di Casalnuovo, e Padrone del Feudo, le due Poste chiamate de' Vignali, e Porcili per Poste fisse, o sieno Poste a parte per pascolo de' suoi animali; ed essendo concordemente li Locati concorsi con il loro consenso, eligono perciò per Deputati li magnifici Barone D. Luca Bruno, e D. Nico-
lò

lò Foſchini Locati della medeſima Locazione , alli quali danno tutta la facoltà di poter ſtipolare con li Miniſtri di detto Illuſtre Principe la ſeparazione delle due Poſte della Locazione , con farle compaſſare , ed inſerirne la Pianta nell' Iſtrumento , coll' obbligo di pagare alla Regia Corte , non ſolo la vera ſtima delle due Poſte ; ma ancora pecore duemila di più di detta ſtima , alla medeſima ragione della ſtima della Locazione , con farſene il conto del vero , e reale importo della medeſima , e ſpiegarſi nell' Iſtrumento ; come altresì debba pagare la Caſa ſuddetta la rata delli Ripartimenti in ogni anno per rata di poſſedibile , e qualunque altra impoſizione ordinaria , ed eſtraordinaria , che in futurum s' imponeſſe , ſenza che poſſa la Caſa ſuddetta pretender rata di vendita di Riſtori , o altro , che poſſa ricuperare la Locazione ; e con patto eſpreſſo , che non poſſa detto Illuſtre Principe far impedire il paſſaggio degli animali della Locazione per ſopra dette due Poſte , e che volendo venderle per uſo de' paſcoli d' animali , debbano eſſer ſempre preferiti li Locati della Locazione , e così ec.

Soſteneva in quel tempo le parti del Regio Fiſco in eſſo Tribunale della Regia Camera il Marcheſe D. Carlo Mauri , Miniſtro , che ha reſo riſpettabile il ſuo nome per le ſue qualità , e ſapere , che l' adornavano ; conoſcendo queſti a pieno il vigore delle leggi , e con molta chiarezza la forza di quelle della Regia Doana , s' adombrò nel ſentire dall' anzidetto contentamento , che i Locati ſi aſſumevano il peſo , e la cura dell' intereſſe della Regia Corte per tal ſeparazione , ſtimandola aſſolutamente impropria ; perlocchè ſi rendeva incapace ad ogni ragione , in contrario rappreſentata ſe li fuſſe ; ed a tal' effetto diè fuori il ſuo ſentimento , anche appoggiato alla rappreſentanza fatta dal ſuddetto Preſidente D. Giulio Ceſare d' Andrea , che le pecore duemila convenute ſi fuſſero caricate ad eſſo Illuſtre Principe per pecore di avan-

avanzo ſopra la ſtima data dalla generale reintegrazione alle anzidette due Poſte, riſerbando le ragioni de' Locati in altro giudizio: come ſe l'intereſſe della Regia Corte non fuſſe ſtato maneggiato da' Locati in maniera vantaggioſa per la ſteſſa, e più di quella, che egli medeſimo pretendeva; che ſe così ſtato non fuſſe, i Miniſtri, che aveano governato la Regia Doana, ſarebbero ſtati certamente ſconſigliati nell'ammettere l'antica coſtumanza, e di aver penſato meno di quello ſi aſſumè di fare detto ſavio Avvocato Fiſcale; motivo per altro da meritare qualche rifleſſione. Il vero però ſi è, che sì l'uni, come l'altro, non ſi ſono giammai diſtaccati dal retto, e giuſto operare; anzi i primi con maggior vantaggio. Per farne conoſcere la verità, mi veggo nell'obbligo di dichiarare con veri principj l'equivoco preſo per lo ſteſſo effetto in tale diſſimpegno. Prima però di entrarvi, è uopo far preſente quanto reſtò ſtabilito dalla Maeſtà di Carlo III. Monarca delle Spagne per la già accordata ſeparazione, e coſtituzione di detta Poſta fiſſa. Egli il clementiſſimo Principe, a tenor della conſulta fattali, ordinò col ſeguente ſuo Regal Diſpaccio in data de' 11. Settembre dell'anno 1760. diretto alla medeſima Regia Doana.

Avendo il Re noſtro Signore preſente li ſpecialiſſimi meriti, che concorrono nel Principe di S. Nicandro, ſi è degnata benignamente deferire alla ſupplica umiliatali, e perciò è condiſceſo a concedere al medeſimo le due Poſte fiſſe denominate li Vignali, e Porcili, ſite nella Locazione di Caſalnuovo per uſo delle dilui induſtrie, coll' annuo fiſſo immancabile peſo di ducati 1597., e grana venti in beneficio della Regia Corte, o il maggior, che riſulterà, adempito, che ſia quanto il Preſidente Governadore di coteſta Regia Doana propoſe a S. M. C. con ſua Relazione de' 22. Maggio 1756.; alla quale il Re uni-

 for-

formandosi, comanda, che a tenore del solito praticato in simili concessioni, si proceda alla ricognizione, e misura delle due suddette Poste coll' intervento del Fisco Doanale, e con Regj Agrimensori, per liquidare la situazione delle suddette due Poste, la quantità, e la qualità delle terre nelle medesime comprese, con formarsene la descrizione, confinazione, e pianta, per poi situarsi i termini, ed assignarsi per Poste fisse al Principe suddetto, comprendendosi in quelle la quantità di terre, così di saldo per uso di pascolo, che della rata delle restoppie, nocchiariche, e Portate, come di Terre Salde a Coltura; e successivamente farsi un' esatto calcolo dell' importo dell' annuo perpetuo peso, e pagamento, da caricarsi al Principe di S. Nicandro coll' espressata divisione, e distinzione secondo l' estima della generale reintegrazione, e così caricarseli con notarle fra le Poste fisse, o siano a parte, e farsi similmente lo stesso per la quantità delle Terre Salde assignate a Coltura, con farsi il coacervo delle medesime di semina in pieno, ed uno ad uso di erba, e maggese; qual pagamento come sopra ripartito, per ogni tre anni, farsene la rata del calcolo annuale, annotandosi fra le terre salde in perpetuo, acciò ogni anno sia uguale, e corrispondente al pagamento, che con la proporzione suddetta s' imporrà; quali cose nella divisata maniera adempite, farsene li debiti registri per futura cautela della Regia Corte, e delle Parti.

E comecchè con la suddetta concessione non intende il Re nostro Signore, che debba, o possa inferirsi pregiudizio alcuno à diritti de' Locati della riferita Locazione sostenuti dal prescritto nel Capitolo XIII. del Regal Decreto del 1747., e preveduti col consenso da' medesimi dato in favor del Principe di S. Nicandro; Vuole la M. S., che al medesimo si carichi il peso di pagar la rata delli diritti del Ripartimento situati sù detta Locazione per quel-

qualche ricaderanno; e che le terre delle suddette due Poste addette alla Coltura non possano convertirsi in altro uso; e che per ultimo debba il Principe servirsi degli erbaggi delle medesime, secondo nel citato luogo prescrive il Regal Decreto; e volendoli vendere, possa farlo con licenza del Presidente Governadore della Regia Doana, sempre però preferendosi i Locati delle rispettive Locazioni, e per il prezzo medesimo, che il Principe di S. Nicandro ne corrisponderà alla Regia Corte; senza preterirsi punto lo dippiù, per le condizioni espresse nel consenso data dalli riferiti Locati, che deve riguardarsi, come un contratto inalterabile, e per esecuzione del quale V. S. Illustrissima rimarrà nell' intelligenza di essersi dati gli ordini corrispondenti alla Regia Camera, anche per tutte le prevenzioni, che mai quel Tribunale stimerà più opportune di doverlo avanzare -- Giulio Cesare d' Andrea.

Da questa prescritta legge si scorge manifestamente, che dalla Maestà del Re, non solo si tenne giusto riguardo alla grazia conceduta a detto benemerito Principe: All' ordine stesso della Regia Doana; ma ben'anche alle condizioni espresse da' Locati nel diloro contentamento; per cui dalla Regia Doana se li diede la totale esecuzione, assignando con effetto l' anzidette due Poste ne' termini prescritti; dandoli similmente il carico, non solo per quanto apparteneva alla stima di esse Poste, ma per le altre pecore duemila di avanzo alla medesima ragione; con farsi il tutto a perpetua cautela registrare ne' Libri della Regia Doana.

Determinata nella maniera suddetta la concessione di tal Posta fissa; come nella stessa Regale determinazione veniva stabilito, che nel medesimo tempo adempito si fusse al contentamento de' Locati, volendosi questo come un contratto inalterabile, per tal' effetto pretesero i Locati da detto Illustre Principe la contribuzione del

 va-

valore delle pecore duemila convenute in beneficio della Locazione: Allocchè si rispondeva per parte di esso Illustre Principe, che il valore suddetto, di già veniva soddisfatto in beneficio della Regia Corte; e che dovendone contribuire altro a' Locati, sarebbe stato lo stesso, che restar gravato di doppio aumento; giacchè questo beneficio, comunque andavasi a considerare, era sempre in utile della Regia Corte, e non già de' Locati; pretensione, che dinotava un' assurdo manifesto; tanto più, quanto il Regio Fisco non permetteva, che i Locati avessero disposto di ciocchè loro non spettava, che si era l' inserirsi nel punto d' interesse del Regal Patrimonio; ma che il diloro consenso dovea restringersi alla diloro pura, e mera gravezza, che soffrivano in comunità. Questo punto non si è ancora deciso, ed i Locati non lasciano la diloro intrapresa, col credere, che detto Illustre Principe ad uguagliare la concessione ricevuta, abbia a contribuire, sì il vantaggio preteso dal Fisco Camerale, come quello ad essi promesso; per la dicui decisione si lascia il peso di arguire al talento delle medesime Parti interessate.

Per quanto appartiene al presente istituto è il vedersi, se con tal nuovo sistema siasi punto alterato quello stesso, che antecedentemente si è tenuto dal Tribunale della Regia Doana; ed invero fra l'uno, e l'altro non vi passa, che un mero equivoco, che fa sembrare differente l' operazione dell' una, e dell' altro; moltoppiù, perchè fomentato dall' errore de' Locati (antecedentemente notato) nel pretendere, che del possedibile delle Locazioni essi ne siano egualmente Padroni, per quanto ne è la Regia Corte medesima; e che se mai questa abbia qualche vantaggio per la professazione, lo riceve per mera diloro volontà, e non per giustizia: qual' errore, come confutato, non mi astringe a parlarne mag-

maggiormente, ma mi obbliga soltanto a spiegare le circostanze per lo scioglimento dell'anzidetto equivoco, secondo la norma de'denotati principj: egli è certo, che i Locati tanto hanno di ragione sopra le diloro Locazioni, per quanto essi n'acquistano col beneficio della professazione; tantocchè tutti quei vantaggi, che si vanno a ricevere in corpo di Locazione, rimangono a beneficio della Regia Corte; sù del quale colla professazione, non solo rimane coverta della propria stima, in cui stà incluso lo stesso vantaggio, ma ne riceve altro giustificato delle pecore di Caccito; questa verità non può negarsi, e da essa si và a conoscere, che sebbene la Regia Doana per il passato aderiva al solo consenso de' Locati, questa ben conosceva, che non apportava ad essi utile, ma ne soffriva la maniera, a solo oggetto, che essi Locati sapevano ben bilanciare il merito della divisione per il reciproco interesse, come assai istrutti della qualità, e stima degli erbaggi, in cui possono maggiormente profittare, e rendere semprepiù florida la restante parte, che gli rimane, ch'è appunto quella circostanza, che và a contribuire maggior utile alla Regia Corte. Siane d'esempio la costituzione della predetta Posta fissa, conceduta all'Illustre Conte di Potenza, precedente il consenso de' Locati, e l'approvazione della Regia Doana; in forza di esso contentamento furono rilasciate a beneficio della Locazione da circa carra trentacinque d'erbaggio, dall'intera quantità della Posta conceduta: Chi non conosce, che tal rilascio sia ricaduto totalmente a beneficio della Regia Corte, per avere accresciuto il possedibile, sopra di cui deve cadere l'assignamento a' Locati, mediante la legge della professazione; e qual Locato non sarà quello, che per acquistare tal vantaggio non professa più pecore sopra la quantità rilasciata; giacchè la professazione, come si è detto, altra non è, che

che una legittima segreta licitazione sopra l' intero erbaggio della Regia Corte, per ricevere a proporzione di essa maggiore, o minore quantità; onde essendosi resa la Locazione più aumentata d' erbaggio, viene nel medesimo tempo a ricevere maggior oblazione nella vendita. E questo accade, qualora concedesi una Posta fissa, con rilascio di quantità d' erbaggio dal possedibile della Posta conceduta.

Sia anche d' esempio (che si uniforma alle medesime condizioni della presente Posta fissa conceduta a detto Illustre Principe di S. Nicandro) la Posta fissa assignata all' Illustre Duca di Bisaccia; questi per tale concessione convenne con Locati, che sebbene il possedibile della Posta conceduta, era stimato pecore 5522., ne avesse avuta a pagare in beneficio della Locazione pecore 7750.; non pertanto dell' utile ricavato in pecore 2528., ne percepiscono i Locati, ma l' intera stima stà caricata a beneficio della Regia Corte, e questi altro vantaggio non ricevono di avere più sgravata la Locazione per accrescere colla professazione più utile alla medesima Regia Corte: ed ecco che la differenza dell' ordine non porta altro divario, che la Regia Doana conoscendo, che il vantaggio procuravano i Locati, si rendeva semprepiù appurato per la Regia Corte, lo faceva caminare sotto il loro contentamento: al contrario l' anzidetto Avvocato Fiscale in questa concessione l' ha voluto sotto il proprio nome della Regia Corte, niente spiegando, se si debba pure quello convenuto con Locati.

Le Poste, che si rattrovano concesse a parte, sono le seguenti.

1. Posta della Paglia in Locazione di Tre Santi, stà

stà conceduta alla Santissima Annunziata di Sulmona per pecore 3500., e ne paga ogni anno per la fida ducati 541. e grana 50.

2. Posta di Parite sita in Locazione di Candelaro, conceduta a parte a S. Spirito di Sulmona, per pecore 2200., e per esse ne paga in ogni anno alla Regia Corte ducati 340., e grana 50.

3. S. Agata, questo è un' erbaggio sito fuori delle Locazioni ordinarie; era però Ristoro, fu rilasciato come Posta a parte alla Badia di Tremiti Padrona di esso Territorio per pecore tremila, e per esse ne paga ogni anno alla Regia Corte ducati 464., e grana 10.

4. La Badia di S. Maria la Grotte di Vitulano, si carica ogni anno *ex officio* nella Locazione di Guardiola in pecore 1447., come Posta a parte alla ragione di ducati nove a centinajo di pecore, e paga in ogni anno alla Regia Corte ducati 152., e grana 58.

5. Abadia di S. Lonardo la Matina, si carica in ogni anno in pecore 2000., per carra 20. di erbaggio reintegrato alla Torre Alemana, intestata a detta Abadia, come Posta a parte; e per esse ne paga ogni anno alla Regia Corte ducati 270., e grana 70.

6. Erbaggio del Serrone: si dispensa in ogni anno per pecore 4000. come Posta a parte dell' Illustre Duca di Bovino, e per esse ne paga alla Regia Corte ogni anno ducati 618., e grana 80.; E per la Posta della Contessa per pecore 2940. ducati 461., e gr. 46.

7. Posta di Schifara in Locazione di Casalnuovo, la quale era prima Ristoro di Candelaro, e Tre Santi, conceduta al quond. Domenico della Posta di Foggia, e suoi eredi per pecore 2236., coll' obbligo di pagare a beneficio di esse Locazioni l' utilità del pane; ed alla Regia Corte in ogni anno ducati 375., e grana 70.

8. Torre di Mare, stà conceduta come Posta a par-

parte all' Illuſtre Principe di Stigliano della Torre Filomarino per pecore ſettemila; e per eſſe ſi pagano ogni anno alla Regia Corte ducati 1082., e grana 56.

9. Cammarelle, Poſta della Locazione di Salſola, conceduta a parte all' Illuſtre Conte di Potenza, paga in ogni anno alla Regia Corte ducati 1237., e gr. 70.

10. Monte Arſente ſpettante alla Locazione di Vallecannella, conceduta all' Illuſtre Duca di Biſaccia per pecore 7750., paga in ogni anno a beneficio della Regia Corte ducati 1199.

11. Bombacili di Guardiola, conceduta all' Illuſtre Duca di Montecalvo per pecore 12675., paga in ogni anno alla Regia Corte ducati 1343., e grana 81.

12. Vignali, e Porcili della Locazione di Caſalnuovo, conceduta all' Illuſtre Principe di S. Nicandro per pecore 4718., e per altre 2000. di avanzo, che formano in tutto pecore 6718., ne paga in ogni anno alla Regia Corte ducati 1039., e grana 27.

13. Caneſtriello grande, conceſſo all' Illuſtre Principe di Melfi per pecore 3437., paga ducati 531., e grana 68.

14. Locone, e Jannarſo di Canoſa, all' Illuſtre Duca di Calabritto per pecore 2240., paga ducati 346., e grana 48.

Si ſtimano ancora per Poſte a parte, tutte le Poſte, che ſpettavano all' anzidetta Locazione di Otranto.

Colle Poſte a parte, ſi poſſono annoverare tutte le cenſuazioni *in perpetuum* fatte dalla Regia Doana di Territorio della Regia Corte: queſte per lo più ſi fanno da' Maſſari di Campo, che tengono in affitto Territorio della medeſima ad uſo di Coltura; mercecchè biſognandogli molti edificj per comodo de' Garzoni, degli animali, e per conſervare le vittovaglie; per eſſere ſempre ſicuri de' Capitali, che v' impiegano, e non perder-

derli in solo alieno, si prendono la quantità di una, o più versure di Territorio adjacenti ad esse Terre a perpetua censuazione, per cui ne corrispondono l' annuo canone, alla ragione di ducati quattro la versura. Si pratica ancora da qualche Particolare per uso di edificj attaccati a qualche Città, o Terra, con pagarne il carico alla medesima ragione; nè si sollennizza questo contratto, se non con le medesime formalità dell' accesso del Presidente Governadore, ed Avvocato Fiscale, con i soliti Registri. E questi sono tutti gli erbaggi, che possiede la Regia Corte, e le rispettive ragioni, che ne tengono i Locati; e siccome per essi la Regia Corte ne porta il perpetuo peso, così si fa seguire la

Rubrica delle quantità, che si pagano in ogni anno dalla Regia Corte per la compra sin da prima fatta dell' anzidetta quantità d' erbaggi.

Al Monastero di S. Chiara di Sulmona per la metà delle forche di Palena annui duc. 12.

Ad Andrea, Grazia, Gio: Battista, Anastasia, e Palma de Novello per una Piscina nella Montagna di S. Angelo duc. 3.

All' Abate di S. Gio: in Lamis per l' erbaggio di Fazzolo, e di S. Ricciardo duc. 276. Per lo Demanio di S. Gio: Rotondo duc. 159. Per l' altro della Chiesa di S. Maruccio duc. 40. Per li Confini di Lama, e S. Chirico duc. 35. in unum 510.

All' Abate di S. Benedetto di Manfredonia per l' erbaggi della Chiesa, e Cisterna Fasana duc. 16.

All' Abate di S. Maria dell' Arpe per l' erbaggi della Pezza duc. 6.

All' Abate di S. Samuele per l' erbaggi di Casalonga duc. 3. 50.

All' Illustre D. Andrea Gambacorta, Marchese della Celenza per li suoi erbaggi, e passi di Macchia duc. 15. Per li passi di Venafro, ed erbaggi duc. 25. 40. in unum 40. 40.

All' Illustre D. Antonio Spinelli per l'erbaggi di Viesti duc. 450.

All' Illustre Duca di Rodi per l'erbaggi di Monte de Risi duc. 45.

All' Illustre Marchese di Bracigliano per l' erbaggi di Salpi duc. 440.

All' Arcivescovo di Manfredonia per l' erbaggio di Sarano, Virginolo, e Pezza dell' Amendola duc. 156.

All' Illustre Duca di Telese per l' erbaggio di S. Vito, e del Brunello duc. 4. E più duc. 36. in unum 40.

Al Barone di Angrissano pervenutili da D. Francesco de Vivo per l' erbaggio della Terra di Vignano duc. 139. 69.

Al Capitolo di S. Nicola d' Andria per li suoi erbaggi duc. 26.

Al Vescovo di Melfi per l' erbaggi di Camardella duc. 424. Per Gaudiano duc. 176. in unum 600.

Al Capitolo di S. Maria Incoronata di Foggia per l' erbaggi della sua Chiesa duc. 30. Per lo scoppaturo duc. 6. E per la Pezza di Carapella duc. 4. 40. in unum 40. 40.

Al Capitolo di S. Maria di Lucera per l' erbaggi, passi, e Confini d' essa Città di Lucera annui duc. 200.

All' Illustre Conte d' Altavilla per l'erbaggi, e passi delle sue Terre duc. 66.

Al Commendatore della Commenda di Foggia, e Priorato di S. Gio: Battista di Bari; per la lama Cipriana, Vallecannella, S. Giovanni delli Ferrari, e per la metà della Fontana stera duc. 405. Per la matina d' Alverone duc. 15. E per la commenda di S. Prenza duc. 10. in unum 430.

A

A Candida Silverj per l' erbaggi, e paſſi di Campomarino, e Città di Termoli duc. 400. Per l' erbaggi della Terra Capitale duc. 400. E per quei di Campobaſſo duc. 16. in unum 816.

A Ceſare Alciati per lo Demanio, e Feudo d' Aſcoli, e per l' altra mettà di Fontana Fura duc. 430. E per Monte Rociolo duc. 107. in unum 537.

Al Collegio Romano, e Noviziato di S. Andrea di Roma per l' erbaggi di Ordonà duc. 110. E più per detta duc. 150. in unum 260.

A D. Carlo Caracciolo per l' erbaggi della mettà di Ponte albanito duc. 200.

Al Clero, e Capitolo della Città d' Andria per l' erbaggi del Boſco di detta Città duc. 30.

A D. Camilla Pignatelli per l' erbaggi di Morretano duc. 35.

A D. Carlo Maffei per l' erbaggi di Caſtellaneta duc. 70.

Al Convento della Santiſſima Annunziata di Nocera de' Pagani per l' erbaggi di Forlì duc. 35. 23.

Al Capitolo dell' Annunziata d' Andria per li ſuoi erbaggi duc. 4.

Al Capitolo di S. Pietro della Cirignola per li ſuoi erbaggi duc. 12.

Alla Chieſa di S. Lonardo delle marine per l' erbaggi di S. Lonardo dello ſtentito, e della Torre dell' Alemani duc. 241.

Alla Chieſa di S. Franceſco di Barletta per li ſuoi erbaggi duc. 2. 40.

Alla Chieſa del Santiſſimo Sagramento di Caſtel di Sangro per li ſuoi erbaggi duc. 13. 66.

All' Illuſtre Duca di Jelzi per l' erbaggi di Jelzi, Ferrazzana, e Feudo di Torre Zeppa duc. 20.

All' Illuſtre Duca di Bovino per Montellara duc. 108.

Per Acquaviva, e lo Ferone di Bovino duc. 120. in unum 228.

All' Abate di S. Maria di Pulzano per S. Jacovo duc. 50. Per S. Nicola duc. 39. E per la Piscina della Montagna duc. 20. in unum 109.

A D. Fabrizio Montalto per l' erbaggi della Vulturara duc. 84. 50.

Al Duca d' Airola per l' erbaggi di Risello duc. 70.

A D. Francesco Cavaniglia per l' erbaggi di Candelaro duc. 200.

A Francesco Galiberto per l' erbaggio delle Chiese rotonde duc. 9. 50.

A Francesco Antonio Coppola per l' erbaggi di Molise duc. 11.

A D. Francesco Vargas per lo Demanio di Cagnano, e Carpino duc. 300. Per la Difesa di S. Maria di Carpino duc. 100. E per l' altra Difesa della Fonte di Cagnano duc. 100. in unum 500.

A Monsignor Vescovo di Troja per l' erbaggi di S. Lorenzo, e S. Cecilia duc. 132. Per la Pezza di S. Nicola duc. 300. in unum 432.

Al Commendatore di S. Gio: Battista di Troja per l' erbaggi di Lesina duc. 64. 60.

All' Illustre Principe di Conca per l' erbaggi, e passi delle sue Terre duc. 68.

All' Illustre Duca di Barrea per l' erbaggi di Barrea, Villetta, Scontrone, Trivento, Jelzi, e Ferrazzana duc. 170. 50.

All' Illustre Marchese di Gioja per la bagliva di Monte S. Angelo duc. 507.

All' Illustre Duca di Bovino per Castelluccio delli Sauri disabitato duc. 137. 60. Per la Posta della Contessa duc. 48. in unum 185. 60.

All' Illustre Principe di Scigliano per Torre di Mare duc. 98.

Al

Al Monastero della Trinità della Cava per l' erbaggi della Fabrica duc. 110.

Al Monastero di S. Spirito di Sulmona per l'erbaggi della Santissima Trinità di Barletta, e S. Severo, di S. Giovanni in Piano, di S. Pietro del Morrone, di Manfredonia, e di S. Benedetto in Monte S. Angelo duc. 252.

Al Monastero di S. Domenico d' Andria per l' erbaggi della sua matina duc. 21.

Al Monastero di S. Chiara di Napoli per l'erbaggi della Correa grande, e picciola duc. 600.

Al Monastero della Trinità di Monte S. Angelo, per l' erbaggi di Fontanarosa duc. 22.

Al Monastero di S. Maria di Tremiti per due Piscine d' acqua nella Montagna di S. Angelo duc. 20.

Al Monastero di S. Stefano di Barletta, per il suo erbaggio duc. 9. 30. Per quello della Chiesa di S. Bartolomeo duc. 9. 30. in unum 18. 60.

Al Monastero di S. Martino per l' erbaggi ordinarj di Tre Santi duc. 285. 50. E per l'estraordinarj ducati 40. in unum 325. 50.

A Michele Crispano, e per esso ad Eleonora Gambacorta per l' erbaggi della Tufara duc. 15.

Al Monastero di Monache di S. Maria Maddalena di S. Gio: Rotondo per due piscine, che tiene nella Montagna di S. Angelo duc. 12.

Al Monastero di S. Gaudioso per l' erbaggi della matina di S. Savino in Territorio della Città di Bisceglia duc. 22. 50.

Al Monastero di S. Maria di Tremiti per S. Agata duc. 100. E per S. Leucio vicino la Serra duc. 60. in unum duc. 160.

Al Monastero di S. Lucia della Città di Matera per li Demanj, e Difesa di S. Lucia duc. 144.

Al Monastero di S. Maria dello Sblendore di Napo-

li

li per l' erbaggi di Peſchici, d' Iſchitella, ed Inſula Varano duc. 100.

All' Illuſtre Duca di Fragnito per la Difeſa di Guevara duc. 110.

Al Monaſtero di S. Jacovo dell' ordine de' Predicatori eretto nel Caſtello della Città di Sonzino per li ſuoi erbaggi duc. 40.

Al Monaſtero della Santiſſima Annunziata de' RR. PP. Predicatori della Terra di Maddaloni per li ſuoi erbaggi duc. 118. 48.

Al Monaſtero di S. Domenico Soriano come ſopra duc. 22. 50.

Al Monaſtero di S. Gio: a Carbonara come ſopra duc. 40.

A Nicolò Grillo per l' erbaggi di Monte Scaglioſo duc. 70.

All' Illuſtre Principe di Cellammare per il Demanio di Terlizzi duc. 72. E per le Pantanelle di Canoſa duc. 120. in unum duc. 192.

All' Illuſtre D. Paolo di Sangro Principe di S. Severo per l'erbaggi, e paſſi di Cantigliano, Caſtelluccia delli Schiavi, di Torremaggiore, ed altre ſue Caſtelle duc. 503. 50. Per la Reinella duc. 30. Per l'erbaggi di Dragonara duc. 15. Per l'erbaggi, e paſſi d' Anverſa duc. 64. Per l' erbaggi del Caſale di S. Andrea, e Staccio appreſſo S. Severo duc. 100. Per l' erbaggio del Territorio di S. Mattia della Scolcola duc. 116. in unum duc. 828. 50.

Al medeſimo come Duca di Torremaggiore duc. 230.

Al Barone di Pietra Abondante per l' erbaggi, e paſſi di detta Terra duc. 28.

All' Illuſtre Marcheſe di Spinazzola per l' erbaggi del Boſco, e Demanj di Minervino duc. 500.

All' Illuſtre Principe di Melfi per la Camarda di Melfi duc. 279. 50. Per l' albero in Piano duc. 100. in unum duc. 379. 50. All'

All' Illustre Principe d' Avellino per tanti pervenutili dal Marchese di Camarota, cioè per l'erbaggi del Casale della Trinità duc. 123. 33 $\frac{1}{3}$ Per altri del detto Casale duc. 36. 66 $\frac{2}{3}$ in unum 160.

All' Illustre Marchese di Crispano duc. 200. per lo Demanio, e Feudo d' Ascoli, e dell'altra metà di Fontanafura, li medesimi dismembrati dalla partita di Massimo de Stampis, e poi dall' Illustre D. Marina Alciati, Marchesa di Crispano erede di D. Teresa de Strada, legati al Venerabile Monastero di S. Maria della Purità di Monache Riformate di S. Maria Egiziaca duc. 200.

A D. Tecla, D. Francesco, e D. Girolamo Serfale, per l' erbaggi delle Pezze di Cornito, seu Cagnano duc. 60.

A D. Trifone da Ponte per l' erbaggi della Stornara duc. 240.

A D. Vittoria d' Alesandro per l'erbaggio di Monte di Risi duc. 65.

A D. Vincenzo d' Afflitto, anche per l'erbaggi di Monte di Risi duc. 229.

A Monsignor Vescovo d' Ascoli per i suoi erbaggi duc. 6.

A Monsignor Vescovo di Larino per suoi erbaggi duc. 10.

A Monsignor Vescovo di Canne per gli erbaggi di Canne, e Pizzocolono duc. 118.

A Monsignor Vescovo di Termoli per i suoi erbaggi, e passi di S. Giovanni duc. 20.

A Monsignor Arcivescovo di Chieti per i suoi erbaggi duc. 6.

A Monsignor Vescovo di Lucera per lo Demanio della Città, e Guardiola duc. 160.

All' Università di Manfredonia per l' erbaggi della Pezza di Vadolargo duc. 6.

A

A D. Vincenzo Olivieri d' Eboli per gli erbaggi, e passi di Rocca Cicuta duc. 15. in unum duc. 13912. 76.

Rubrica Seconda.

All' Illustre Conte di Ruvo, e Duca d'Andria per l' erbaggi d'Andria duc. 150. Per le Pezze delle morfiece duc. 15. Per la Difesa di Castel di Monte duc. 12. in unum duc. 177.

All' istesso per lo Demanio di Minervino duc. 500. Per il Bosco di Ruvo duc. 1250. in unum duc. 1750.

All' Illustre Principe di S. Nicandro per lo Demanio di S. Nicandro duc. 186. 60.

Ad Imperio Caracciolo per la mettà degli erbaggi di Ordona duc. 40.

All' Illustre Marchese di Laviello per Lucito di Monte Ordona duc. 180. Per Macinato duc. 180. Per Valle Castagna duc. 265. Per Valle Cornuta duc. 96. Per Sterparo duc. 318. Per Amendola duc. 120. Per Spina amara duc. 300. Per Ria Zia duc. 155. Per S. Maria duc. 400. Per Perillo duc. 325. Per mettà di Mezzamesa duc. 216. Per Casalini duc. 120. Per Scaravotto duc. 180. Per Barrea duc. 240. Per Alvano duc. 325. Per mettà dell' Esteriate duc. 100. Per Campisciano duc. 180. in unum duc. 3700.

Quali duc. 3700. spettarono all' Illustre Principe di Montervino, e poi pervennero con altri duc. 200. all' Illustre Duca di Laviello, e Principe della Torella all' Illustre Principe della Rocca, e a D. Girolamo del Tufo.

Ad Orazio Loffredo per l' erbaggio delli Scalpi duc. 13.

A Trojano Corigliano Barone d' Arignano per la Montagna duc. 100.

All'

All' Università di Spinazzola per l' erbaggi di Morgete duc. 64.

Agli Eredi di D. Francesco Zavaglios Duca d' Ostuna duc. 1484.

A D. Gio: Luca, e D. Agostino Salvago duc. 106.

Perlocchè importano detti pagamenti per l' erbaggi ordinarj, ed estraordinarj soliti del Regal Tavoliere intorno ad annui duc. 21533., e grana 36. salvo ec., come attesta anche il Regente Gascon nella Relazione presso Ageta in fine della terza parte dell' annotazione al Regente Moles *pag.* 101. ivi: *A los particulares se corisponde mas de vienti mil ducados cada anno de las Caxa Regal por el precio de sus herbas*.

Vi sono altre quantità, ed in Feudo, ed in Burgensatico, assignate a diversi Creditori fino alla summa di duc. 6340.

Oltre alla carità delle lane bianche, e nere, che in ciascun' anno dall'innata pietà de'nostri Augustissimi Principi si concedono alle Religioni Mendicanti, come sopra si disse nel *Disc.* 3. *num.* 46.

Dippiù a' Frati di S. Francesco della Provincia di S. Angelo per il prezzo de' loro abiti, in virtù della grazia fattali dal Re Cattolico, e confermata da altri Successori duc. 107. 50.

A Monsignor Vescovo di Bisaccia per la Carità fatta da S. M. alla Chiesa Cattedrale di detta Città in riguardo del Territorio presosi dalla Regia Corte per lo servizio della Regia Razza in Puglia duc. 200.

A S. Maria Incoronata di Foggia per lo Cereo Pascale duc. 10.

All' Abate di S. Maria della Grotte di Vitulano per la franchizia delle sue vacche, e pecore n. 1447. nella Locazione di Guardiola a ragione di ducati 9. a centinajo duc. 130. 23.

Alla Chiesa della Santissima Annunziata di Sulmona per la franchizia di pecore 200. duc. 26. 40. in unum duc. 6814. 13.

DISCORSO OTTAVO,

Col quale si dà la maniera pratica, come tutti l' antecedenti descritti erbaggi vengono distribuiti particolarmente a ciascheduna Locazione, e particolar Posta.

NEll' antecedente discorso, essendosi trattato degli erbaggi, che distribuisce la Regia Corte a' Locati, si è data la notizia in generale di quali eglino sono; dover richiede, che con questo, e col seguente si dimostri, come vengono distribuiti alle rispettive Locazioni, e Poste; dalla quale distribuzione viene a rimanere certo, ed indubitato il possedibile di ogni Locazione, per quanto si carica in ogni anno a' Locati; oltre il carico del Caccito. Si deve però avvertire, che ove dicesi: Terre rilasciate per uso di Campo a' Particolari, s' intendono per le Terre di Portata, o quantità di nocchiarica: ove poi vi è il segno seguente * denotano le Terre, che si deducono dal possedibile delle Locazioni, e sono quelle medesime, che affitta la Regia Corte ad uso di semina per proprio conto. Queste però non hanno regola certa di quantità, perchè possono diminuirsi, ed accrescersi, secondo si fa la semina; tantocchè in ogni anno si procede alla giusta deduzione, affinchè quel, che resta, si carichi a' Locati per uso di pascolo.

Pri-

Prima Locazione, Lesina.

Questa è la prima Locazione della Puglia, per essere situata di quà del Fiume Fortore, ch' è l' istesso di Civitate, il quale è termine del Tavoliere verso Tramontana; abbenchè secondo la reintegrazione, *Apricena*, che stà più dentro la Puglia, è la prima, e Lesina è la seconda Locazione.

La Locazione adunque di Lesina, oltre gli erbaggi del suo proprio nome, non comprende altri erbaggi; fu compassato il suo Territorio, e fu trovato di carra 273. vers. 4. tom. 2.; delle quali si lasciarono a' Particolari per coltura carra 84. vers. 11. t. 2., distinti in questo modo, cioè:

In seminati ——————— car. 31. v. 15. t. 1.
In restoppie, e nocchiariche — car. 31. v. 15. t. 1.
In mezzana, e Desense ——— car. 21.

In unum ——————— car. 84. v. 11. t. 2.

L' altre carra 189. furono date per saldo alle seguenti Poste. 1. Posta del Casalino. 2. P. di Montegranato. 3. P. di Cammarata. 4. P. di Focicchia. 5. P. di S. Spirito.

Si dispensa detto saldo a car. 13. a migliajo di pecore; fu stimato capace di pecore 14538.; ma perchè dal detto saldo furono poi dedotte, per la causa in essa reintegrazione dichiarata, car. 24. vers. 9. cor. 5., che importano alla detta ragione pecore 1883., restò la stima di esso saldo in pecore 12655.

Il nocchiarico si dispensa anche a' Locati per il doppio del saldo, cioè a carra 26. a migliajo; qual nocchiarico, essendo di car. 31. vers. 15. t. 2 ½ è capace alla detta ragione di pecore 1221.; che però tutta la sti-

ſtima di Leſina importa pecore 13876.

Ma perchè nel ſuddetto ſaldo vi ſono compreſe car. 10. verſ. 10. di reſtoppie di primi affitti, ſene deve dedurre la metà, la quale importa pecore 404.; che però la ſtima netta del Territorio di Leſina importa pecore 13472.

Si diſpenſano a queſta Locazione di Leſina li ſeguenti erbaggi per Riſtori. 1. Percopò per pecore 2144. 2. S. Leuci per pec. 1044. 3. Macinato per pec. 1129. 4. Demanio di S. Nicandro per pec. 2000. in unum pec. 6317.

Quali pecore 6317. di eſſi Riſtori, aggregate alla ſuddetta ſtima di Leſina, formano l'intera di eſſa Locazione di pecore 19789.

II. *Apricena.*

La ſeconda Locazione ordinaria è queſta dell'Apricena, la quale oltre gli erbaggi del proprio nome, comprende quelli di S. Gio: in piano, e di Rodiſano, come erbaggi proprj di eſſa Locazione. Quelli dell'Apricena furono compaſſati per carra 211. verſ. 1. to. 2.; delle quali ſi rilaſciarono a' Particolari per uſo di Campo car. 94. verſ. 4. in queſto modo:

In ſeminati	car. 28. verſ. 17.
In reſtoppie, e nocchiariche	car. 28. verſ. 17.
In mezzane	car. 10. verſ. 10.
In Defenſe, Vigne, Ortali	car. 26.
In unum	car. 94. verſ. 4.

Il Territorio di S. Gio: in piano fu compaſſato per carra 148. verſ. 15.; delle quali ſi rilaſciarono per uſo di Campo a' Particolari car. 62. verſ. 15., in queſto modo:

In ſeminati — car. 26. verſ. 7 ½.

In

In reſtoppie, e nocchiariche —— car. 26. verſ. $7\frac{1}{2}$.
Per Defenſa, e mezzana —— car. 10. verſ. 15.

In unum —————— car. 62. verſ. 15.

Il Territorio di Rodiſano fu compaſſato di carra 35. verſ. 4. to. 2. $\frac{1}{3}$; de' quali ſi laſciarono per uſo di Campo car. 7. verſ. 1., cioè:

In ſeminati —————— car. 2. verſ. 11. $\frac{2}{3}$
In reſtoppie, e nocchiariche —— car. 2. verſ. 11. $\frac{1}{3}$
In mezzana —————— car. 1. verſ. 8.

In unum —————— car. 7. verſ. 1.

Perlocchè tutti li ſuddetti Territorj uniti, importano car. 394. verſ. 11. to. 1 $\frac{2}{3}$; delle quali ne ſono per uſo di coltura car. 164.; L'altre carra 230. verſ. 11. to. 1. $\frac{2}{7}$, ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta delli Baccarini. 2. Poſta del Campo. 3. Poſta di S. Savino. 4. Poſta di S. Trifone. 5. Poſticchia. 6. Poſta Nava. 7. Poſta delli Colli. 8. Poſta di Caſtellammare. 9. Poſta delle Grotti.

Il ſaldo delli ſuddetti Territorj ſi diſpenſa a car. 13. a migliaro di pecore, ed il nocchiarico a car. 26.; perlocchè il ſaldo è capace di pecore 17703., ed il nocchiarico di pecore 2231., che unite fanno la ſtima di eſſi Territorj, di pecore 19934.

Ma perchè nel ſuddetto ſaldo vi ſono incluſe carra 15. verſ. 6. $\frac{1}{2}$ di reſtoppie de' primi affitti, ſi deve dedurre la metà, che importano pecore 589. Reſta la ſtima netta di Apricena di pecore 19345.

Si diſpenſano a queſta Locazione li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. S. Leuci per pecore 1044. 2. Percopò per pec. 4286. 3. Amendola di Monte Milone per pec. 2500. 4. Demanio di S. Nicandro per pec. 2000. in unum pec. 9830.

Quali pecore 9830. aggionte alla ſuddetta ſtima di

di pecore 19345., formano l' intero possedibile, o stima di essa Locazione di Apricena pecore 29175.

III. *Arignano*.

La terza Locazione ordinaria è Arignano, la quale oltre gli erbaggi del suo proprio nome, comprende quelli di Castelpagano, di S. Antonino, della Valle di Stignano, della mezzana di Villanova, e parte del Demanio di S. Severo, come erbaggi proprj di essa Locazione; e dippiù li spetta la Locazione aggiunta di S. Chirico con la sua stima.

Il proprio Territorio d' Arignano fu compassato per carra 249. vers. 14. to. 2.; delle quali si rilasciarono per uso di Campo a' Particolari di esso car. 90. vers. 16. to. 2.; cioè:

In seminati ——— carra 37. vers. 18. to. 1.
In restoppie, e nocch. — carra 37. vers. 18. to. 1.
In mezzana ——— carra 15.

In unum ——— car. 90. vers. 16. to. 2.

L' altre carra 158. vers. 18. si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta di Lamapuzzo. 2. P. di Montegranato. 3. P. di Palombara. 4. P. di Furno vecchio. 5. P. di Villanova. 6. P. di Pescoruffo. 7. P. delle Puzzelle.

Si dispensa il suddetto saldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliajo di pecore; Il saldo è capace di pecore 14441., ed il nocchiarico di pecore 1723., che unite formano la stima di esso Territorio di pecore 16164.

Il Territorio di Castelpagano fu compassato di carra 263. vers. 4. to. 1. $\frac{1}{7}$; delle quali si rilasciorono a' Padroni per uso di Campo car. 126. vers. 4. to. 1. $\frac{1}{3}$

In

In seminati ——— car. 41. verf. 11. to. o. $\frac{2}{3}$
In restoppie, e nocch. ——— car. 41. verf. 11. to. o. $\frac{2}{3}$
In mezzane ——— car. 16. verf. 10.
In Difesa della Foresta ——— car. 26. verf. 12.

In unum ——— car. 126. verf. 4. to. 1. $\frac{1}{3}$

L'altre carra 137. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta di Pescorusso. 2. P. di Pianezza. 3. P. delli Porcili. 4. P. di Mantra murata. 5. P. della Valle delle Monache.

Si deve però quì notare, che da questo Territorio ne sono state dedotte car. 5. date per grazia agli uomini della Nazione Rabaština, come si legge in detta Reintegrazione, con che la quantità del Territorio di esse Poste oggi è di car. 132.

Si dispensa il detto saldo a car. 11., ed il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore; nel saldo si locano pec. 12000., e nel nocchiarico pec. 1889.; quali unite formano la stima di esso Territorio di pecore 13889.

L'erbaggio di S. Antonino è di car. 164. verf. 15. to. 1., de' quali si rilasciarono per uso di Campo car. 82. verf. 10. in questo modo:

In seminati ——— car. 34. verf. 8.
In restoppie, e nocchiariche ——— car. 34. verf. 8.
In mezzane ——— car. 13. verf. 14.

In unum ——— car. 82. verf. 10.

L'altre carra 82. verf. 5. to. 1. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta di S. Antonino da capo. 2. P. di S. Antonino da piedi. 3. P. di Radicosa.

Si dispensa il saldo suddetto a car. 11., ed il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Nel saldo si locano pecore 7477. Nel nocchiarico pec. 1564., che unite fanno la stima di esso Territorio per pecore 9041.

Si

Si deve però avvertire, che la Posta di Radicosa non fu compresa in detto Compasso, ma si stimò a parte per pecore 4000.; e perciò si debbono aggiungere alla suddetta stima; e sarà il possedibile di S. Antonino per pecore 13041.

Unendo adunque tutte le suddette stime d'Arignano, di Castelpagano, e di S. Antonino, s' avrà per Arignano l' intiera in pecore 43548.

Ma perchè in detta Locazione vi sono car. 42. vers. 12. $\frac{1}{3}$ di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 968.; che però la stima vera d'Arignano è di pecore 42580.

Ad Arignano stesso spetta la Locazione aggiunta di S. Chirico; il Territorio del qual Feudo fu compassato di car. 152. vers. 1. cor. 4.; delle quali si rilasciarono per uso di Campo car. 76. vers. 16. in questo modo:

In seminati ————————	car. 31. vers. 18.
In restoppie, e nocchiariche ———	car. 31. vers. 18.
In mezzane ————————	car. 13.
In unum ————————	car. 76. vers. 16.

L' altre car. 75. vers. 5. cor. 4. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta delli Casalini. 2. P. dinanzi detti Casalini. 3. P. delle Feore.

Si dispensa il saldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Nel saldo si locano pecore 6841. Nel nocchiarico pecore 1450.; quali unite fanno la stima di S. Chirico di pecore 8291., che aggiunta a quella d' Arignano, fanno la sua stima di pecore 50871.

E perchè in S. Chirico vi sono altre carra 11. di restoppia de' primi affitti incluse nel saldo, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 250., perlocchè resta la stima d' Arignano di pecore 50621.

E' so-

E' solito dispensare ad Arignano li seguenti erbaggi per Ristori: 1. S. Leuci per pecore 1044. 2. Cugno di S. Lorenzo per pec. 1970. 3. Minerva per pec. 3900. 4. Solagni per pec. 3000. 5. Sterparo per pec. 3500. 6. Defensa di Castelpagano per pec. 4000. 7. Montagna d' Arignano per pec. 4000. 8. Demanio di S. Nicandro per pec. 2000. in unum pec. 23414.

Quali pecore 23414. unite alla stima d' Arignano di 50621., fanno l' intero possedibile di tutta la Locazione in pecore 74035.

IV. S. Andrea.

La Locazione di S. Andrea è la quarta, e questa, oltre l' erbaggio del proprio suo nome, comprende ancora quello di S. Justa, di Casalorda, e parte del demanio di S. Severo, quali Territorj tutti sono di carra 153., versure 14. cor. 4., cioè, S. Andrea carra 111. vers. 15. cor. 5., de' quali si rilasciarono per uso di Campo carra 47., e vers.15. cioè:

In seminati	car. 18.	vers.15.
In restoppie, e nocchiariche	car. 18.	vers.15.
In mezzana	car. 10.	vers. 5.
In unum	car. 47.	vers.15.

S. Justa car. 16. vers. 5. cor. 5., de' quali si rilasciorono per uso di Campo car. 8. vers. 7. cioè:

In seminati	car. 3.	vers. 11.
In restoppie, e nocchiariche	car. 3.	vers. 11.
In mezzana	car. 1.	vers. 5.
In unum	car. 8.	vers. 7.

Casalorda di car. 25. vers. 13. cor. 3.; de' quali si ri-

rilasciorono per uso di Campo car. 15. verſ. 16. cioè:

In ſeminati ———————	car. 6. verſ. 8.
In reſtoppie, e nocchiariche ———	car. 6. verſ. 8.
In mezzana ———————	car. 3.
In unum ———————	car. 15. verſ. 16.

Che però tutto il Territorio rilaſciato per uſo di Campo a' Padroni in S. Andrea, importa car. 71. v. 18.

L'altre car. 81. v. 16. cor. 4. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte:

1. P. delle Capre. 2. P. della Poſticciola. 3. P. della Torre. 4. P. di Caſalorda. 5. P. di S. Juſta.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 10.; il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore; ſi locano nel ſaldo pecore 8090. Nel nocchiarico pecore 1497., le quali unite fanno la ſtima del Territorio di S. Andrea di pecore 9587.; dippiù ſe l'aggiungono altre pecore 800. per il paſcolo nel Demanio di S. Severo, per tanto ſtimato; con che tutta la ſtima di queſta Locazione importa pecore 10387.

E perchè nel ſaldo ſuddetto vi ſono car. 44. verſ. 10. di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1100.; Sicchè reſta la vera ſtima della Locazione di S. Andrea di pecore 9287.

E' ſolito a S. Andrea diſpenſarſi li ſeguenti erbaggi per riſtori.

1. Motta della Regina 746. 2. Andriſciana 1120. 3. Demanio di S. Nicandro 2000. In unum 3866.

Quali pecore 3866. aggionte alla ſtima di S. Andrea di pecore 9287., fanno la ſtima intiera di eſſa Locazione di pecore 13153.

V. Ca-

V. Casalnuovo.

La quinta Locazione ordinaria è quella di Casalnuovo, la quale, oltre gli erbaggi del suo proprio nome, comprende quelli di S. Ricciardo, quelli delle tre Poste del Doaniero, di S. Severo, di Torremaggiore, e li spetta la Locazione aggionta di Lamaciprana come proprj erbaggi di essa Locazione.

Il Territorio di Casalnuovo si compassò di car.640., delle quali si rilasciorono per uso di coltura car. 273. in questo modo:

In seminati ———————	car. 106.
In restoppie, e nocchiariche ———	car. 106.
In mezzane ———————	car. 42.
In Defensa ———————	car. 19.
In unum ———————	car. 273.

L'altre carra 367. si diedero per saldo alle seguenti Poste:

1. P. delli Porcili. 2. P. delli Vignali. 3. P. della Motta del Lupo. 4. P. della Battia. 5. P. della Motta. 6. P. del Vado. 7. P. della Motta di Nanno. 8. P. della Valle di Monaca da Capo. 9. P. di Jorio. 10. P. della Valle di Jorio. 11. P. della Valle di Monaca da piedi. 12. P. del Doaniero da capo. 13. P. del Doaniero da mezzo. 14. P. del Doaniero da piedi.

Queste poste così si rattrovano descritte nel Libro della reintegrazione, e tutte le carra di Territorio, che si vedono nelle suddette Poste reintegrate, importano car. 361. vers.8.; che però a complimento delle suddette car. 367., vi mancano car. 5. vers. 12.

Si dispensa il saldo a car. 10., ed il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore, ed il saldo importa pecore 36700., ed il nocchiarico pecore 2650., le quali

unite fanno la ſtima di pecore 39350., nelle quali ſono aggregate pecore 3536., ſgravate ad Arignano, ed aggionte a Caſalnuovo.

S. Ricciardo, fu compaſſato il ſuo Territorio in carra 31. verſ. 15.; delle quali ſi rilaſciarono per uſo di Campo a' Padroni car. 9. diviſi, cioè:

In ſeminati ————	car. 3. verſ. 10.
In reſtoppie, e nocchiariche ——	car. 3. verſ. 10.
In mezzane ————	car. 2.
In unum ————	car. 9.

L'altre carra 22., e verſ. 15. ſi diedero per ſaldo alle Poſte di S. Ricciardo.

Si diſpenſa il ſaldo a carra 10., ed il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore, e nel ſaldo ſi locano pecore 2275., e nel nocchiarico pecore 488., alle quali ſi devono aggiungere pecore 400. quanto fu valutato il paſcolo, che tiene queſta Poſta nel Demanio di S. Severo, e però la ſtima è di pecore 3163.

Torre maggiore, fu compaſſato il ſuo Territorio unitamente col feudo di Cantigliano di car. 324. verſ. 6., e cor. 6.; ed eſſendo poi ſtato aſſegnato il feudo di Cantigliano alla Locazione di Candelaro per car. 54. verſ. 16., e cor. 6., reſtò il Territorio di Torremaggiore alla Locazione di Caſalnuovo per carra 269., e verſ. 8.; delle quali furono rilaſciate per uſo di Campo car. 182. verſ. 6., e cor. 1. diviſi, cioè:

In ſeminati ————	car. 54.	to. 2.
In reſtoppie, e nocchiariche—	car. 54.	to. 2.
In mezzana ————	car. 21. v. 4.	
In vigne, orti, e ſito di Terra—	car. 19. v. 11., e cor. 1.	
In Defenſa ————	car. 33. v. 10.	
In unum ————	car. 182. v. 6., e cor. 1.	

L'al-

L' altre car. 87. verſ. 1., e to. 2. ſi diedero per ſaldo alle Poſte delle Ficorelle: di Simeone: di Ciſterna: di Reinella: e di Camarata.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 13., ed il nocchiarico a car. 26. il migliaro di pecore; nel ſaldo ſi locano pecore 6696., e nel nocchiarico pecore 1033., quali unite formano la ſtima di Torremaggiore pecore 7729.

Unendo adunque tutte le ſuddette ſtime di Caſalnuovo, S. Ricciardo, e Torremaggiore, ſi avrà la ſtima di Caſalnuovo di pecore 53769.

E perchè in queſta Locazione vi ſono car. 157. verſ. 13½ di reſtoppie de' primi affitti, compreſe nel ſuddetto ſaldo, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 3032., le quali dedotte dalla ſuddetta ſtima, reſterà la ſtima netta di Caſalnuovo di pecore 50737.

Lama Ciprana Locazione aggiunta a Caſalnuovo, il ſuo Territorio fu compaſſato per car. 100., delle quali ſi rilaſciarono per uſo di Campo car. 39. v. 6., cor. 2.

In ſeminati ————————	car. 16. verſ. 8. co. 1.
In reſtoppie, e nocchiariche—	car. 16. verſ. 8. co. 1.
In mezzana ——————————	car. 6. verſ. 10.
In unum ————	car. 39. verſ. 6. co. 2.

L' altre carra 60. verſ. 13. cor. 7. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte:

1. P. della Torre. 2. P. di Paſſo di Corvo. 3. P. dell' Iſchia.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 11., il nocchiarico a car. 22. à migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 5518., nel nocchiarico pecore 759., quali unite formano la ſtima di eſſe Poſte per pecore 6277.

E perchè nel detto ſaldo ſono compreſe car. 28. v. 14. di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la met-

la mettà, la quale importa pecore 652., perlocchè resta la stima di Lama Ciprana di pecore 5625., la quale unita a quella di Casalnuovo di pecore 50737.; forma l'intiera stima di essa Locazione di pecore 56362.

E' solito dispensarsi a questa Locazione di Casalnuovo li seguenti erbaggi per Ristori:

1. Castel da capo per pecore 3746. 2. Montecucolo per pecore 7850. 3. Motta della Regina per pecore 939. 4. S. Maria di Montemilone 4000. 5. Demanio di S. Nicandro 2000. In unum 18535.

Quali pecore 18535. aggionte alla stima suddetta di Casalnuovo di pecore 56362., darà l' intiero possedibile d' essa Locazione, la quale in tutto deve essere di car. 941. vers. 3., di pecore 74897.

VI. Candelaro.

La sesta Locazione ordinaria è Candelaro, la quale, oltre gli erbaggi del suo proprio nome, situati dall' una, e l' altra parte del letto del Fiume Candelaro (chiamato anticamente il Dauno, d' onde poi deriva il nome della Puglia Daunia) comprende ancora gli erbaggi di Fazzulo; di S. Tecchia; di Fontanarosa; di S. Lorenzo; quelli della Posta delle Moscie; di Viesti; di Matinata; di Matinatella; di Dragonara; di Cantigliano, dove stà inclusa la Posta del Russo; della Valle di Mastro Janni, e tiene la Locazione aggiunta di Farano; quali erbaggi sono proprj di essa Locazione.

Il Territorio di Candelaro fu compassato unito con quelli di Fazzulo; di S. Tecchia; di Fontanarosa; di S. Lorenzo; e della Posta delle Moscie; poi fu distinto quello di Fazzulo per car. 40.; delli quali si lasciorono per il sito della Taverna una versura, e per uso di Campo altre due versure, una dietro detta Taverna

verna, ed una al fianco. Tutti adunque detti Territorj, inclusovi anche Fazzulo sono di carra 720. verf. 9. benchè in tempo della reintegrazione, per errore, furono compassati di carra 986. verf. 5. to. 1.; delle quali car. 720. verf. 9., si rilasciarono per uso di Campo car. 167. verf. 7. in questo modo:

In seminati	car. 66.	verf. 4.
In restoppie, e nocchiariche	car. 66.	verf. 4.
In mezzane	car. 22.	verf. 7.
In Defense	car. 12.	verf. 9.
In vigne di S. Lonardo	car.	verf. 3.
In unum	car. 167.	verf. 7.

L'altre carra 553. verf. 2. si diedero per saldo alle seguenti Poste:

1. P. da Capo Farano. 2. P. delli Casalini. 3. Posticchia. 4. P. da Capo fazzulo. 5. P. delle Valle. 6. P. della Via. 7. P. della Fossetta. 8. P. Piana. 9. P. di S. Tecchia. 10. P. delle Moscie. 11. P. del Loco. 12. P. di Monte Aquilone. 13. P. di Fontanarosa. 14. P. della Fava. 15. P. del Zorolaturo. 16. P. di S. Lonardo. 17. P. della Ficarola. 18. P. della Grottolina. 19. P. delle Caure. 20. P. delle Capre. 21. P. di Parite.

Si dispensa detto saldo a car. 10., ed il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 55310. Nel nocchiarico pecore 3310., quali uniti fanno la stima di esse di pecore 58620., alla quale si deve aggiungere la stima di Viesti, Matinata, e Matinatella, valutati in sano senza compasso per pecore 4000., con che la stima di Candelaro è di pecore 62620.

E perchè in detto saldo sono incluse car. 52. verf. 19. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1173., perlocchè resta

ſta la ſtima netta di Candelaro di pecore 61447.

Il Territorio di Dragonara fu compaſſato di car. 142. verſ. 11., quali unite con carra 54. verſ. 16. cor. 6. del Feudo di Cantigliano, fanno car. 197. verſ. 7. cor. 6., de' quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo carra 114. verſ. 3.

Nel Feudo di Dragonara car. 86. verſ. 18.

In ſeminati ———	car. 13.
In reſtoppie, e nocchiariche ———	car. 13.
Defenſa della Torre di Dragonara —	car. 18.
Defenſa di Guardamento ———	car. 31. v. 13.
Defenſa del Salvadore ———	car. 11. v. 5.
In unum ———	car. 86. v. 18.

Nel Feudo di Cantigliano car. 27. verſ. 5.

In ſeminati ———	car. 13. v. 12½.
In reſtoppie, e nocchiariche ———	car. 13. v. 12½.
In unum ———	car. 27. v. 5.

L'altre carra 83. verſ. 4. cor. 6. di eſſi Feudi ſi diedero per ſaldo alle ſeguenri Poſte:

1. P. di Cantigliano. 2. P. del Voraino. 3. P. della Valle di Maſtrojanno. 4. P. dell' Orto del Ruſſo.

Si diſpenſa il detto ſaldo a carra 12., ed il nocchiarico a car. 24. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 6950., e nel nocchiarico pecore 1108., le quali unite fanno la ſtima di eſſi Feudi di pecore 8058., unite queſte alla ſtima di Candelaro fanno pecore 69505., dalle quali dedotte pecore 2200. per la Poſta di Parite conceduta a parte a S. Spirito di Sulmona, ed altre pecore 3410. per il Territorio riſecato a detti Feudi di Dragonara, e Cantigliano, che in tutto ſono pecore 5610., reſta la ſtima di Candelaro di pecore 63995.

Fa-

Farano Locazione aggionta a Candelaro; fù compaſſato unito con la Defenſa di Mezzariche, che li fu incorporata di car. 197.; de' quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 81., e verſ. 16. in queſto modo:

In ſeminati	car. 34. v. 3.
In reſtoppie, e nocchiariche	car. 34. v. 3.
In mezzana	car. 13. v. 10.
In unum	car. 81. v. 16.

L'altre carra 115. e verſ. 4., ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte:

1. P. dell'Amendola. 2. P. dell'Onoranza. 3. P. di Virginola.

Si diſpenſà detto ſaldo a car. 10.. Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 11520. Nel nocchiarico pecore 1708., che unite fanno la ſtima di pecore 13228.

E perchè in Farano vi ſono carra 75., e verſ.10. di reſtoppie di primi affitti incluſe in detto ſaldo, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1888. reſta la ſtima di Farano di pecore 11340.

Con Farano vanno anche compreſe carra 15. degli erbaggi di Stincete; e di Belvedere altre car. 15., che in tutto ſono carra 30.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 4. ſopra il Territorio di Belvedere, ſenza mezzana, diviſe

In ſeminati	car. 2.
In reſtoppie, e nocchiariche	car. 2.

L'altre carra 26. ſi diedero per ſaldo dalla Poſta delle Stincete.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 8. e verſ. 10. Il nocchiarico a car. 17. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 3058.; Nel nocchiarico pecore 118., che

Z unite

unite fanno la ſtima di pecore 3176.

E perchè nel medeſimo ſaldo ſono compreſe car.22. e verſ. 15. di reſtoppie di primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 668., che però reſta la ſtima di detta Poſta di pecore 2508.; qual ſtima aggionta a quella di Farano, fanno pecore 13848., vero poſſedibile di Farano.

Sicchè unendo la ſtima di Farano con quella di Candelaro, fanno il vero poſſedibile di Candelaro di pecore 77843.

E' ſolito a Candelaro diſpenſare li ſeguenti erbaggi per Riſtori:

1. Serra Cimino per pecore 8847. 2. Piraino per pecore 1949. 3. Sterparo per pecore 3500. 4. Ceroſolagrande per pecore 3004. 5. Iſola di Varano per pecore 1700. 6. Demanio di Cagnano, e Carpino per pecore 9000. 7. Defenſa di Cagnano per pecore 4000. 8. Defenſa di Carpino per pecore 4000. 9. Demanio d'Iſchitella per pecore 1500. In unum pecore 37500.

Quali pecore 37500. unite alla ſtima di Candelaro di pecore 77843., fanno l'intiero poſſedibile di eſſa Locazione in pecore 115343.

VII. Caſtiglione.

Caſtiglione è la ſettima Locazione ordinaria, la quale oltre gli erbaggi del ſuo proprio nome, comprende come erbaggi proprj, quelli di Palazzo; di Pietrafitta; della Mezzana di Pietrafitta, che fu di Paolo de Turris; di S. Tecchia; della Matina di mezzo; delle Pezze ſolite vicino Foggia; del Demanio di Ficoreta; del paſcolo del Guardato di Civitate, ſotto la via; di Palmora grande; di Palmora picciola; di Viſciglito; del Scommeſſo di S. Paolo; coll' uſcita di giorno tantum

tum negli erbaggi di Lucera; e ad essa Locazione spettano le Locazioni aggionte di S. Jacopo; della Motta di S. Nicola con la mezzana riservata al Molino, di Fontanelle, e di Versentino.

Il proprio Territorio di Castiglione fu compassato di car. 669. vers. 5. to. 2. co. 8.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo 363. vers. 5. co. 8. in questo modo:

In seminati	car. 119. v. 1. co. 4.
In restoppie, e nocchiariche	car. 119. v. 1. co. 4.
In mezzana	car. 47. v. 10.
In Defensa di Castiglione	car. 28.
Defensa di Cervaro	car. 20. v. 8.
In vigne	car. 28.
Orto, e sito di Foggia	car. 1. v. 5.
In unum	car. 363. v. 5. co. 8.

L'altre car. 306. to. 2. si diedero per saldo delle seguenti Poste:

1. P. di S. Tecchia. 2. P. di Pietrafitta. 3. P. del Palazzo. 4. P. della Croce. 5. P. della Pila. 6. P. da piede le Vigne. 7. P. del Farinello. 8. P. di Guidaccio. 9. P. della Fossetta. 10. P. della Motta di Pietrafitta. 11. P. di Separone. 12. P. del Semplicone. 13. P. di Pulsano. 14. P. della Tavernola. 15. P. della Gacieta. 16. P. delli Porcelli. 17. P. del Salice. 18. P. di Castiglione. 19. P. della Fonte di Fazzulo.

Si dispensa detto saldo a car. 10., il nocchiarico a car. 20. a migliajo di pecore. Si locano in esso saldo pecore 30601. Nel nocchiarico pecore 5952., le quali unite fanno la stima di esse Poste di pecore 36554.

E perchè nel detto saldo vi sono incluse car. 203. vers. 11. di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 5088., con che re-

resta la stima del suddetto Territorio di pecore 31466.

Il Territorio di Civitate fu compassato di car. 451. vers. 3. cor. 6.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 316. vers. 3. co. 6. in questo modo:

In seminati ———	car. 48. v. 8. to. $1\frac{1}{3}$
In restoppie, e nocchiariche ——	car. 48. v. 8. to. $1\frac{1}{3}$
In mezzane ———	car. 19. v. 6. to. 2
Defensa del Casalino ———	car. 35.
Defensa di S. Marzano ———	car. 38.
Defensa delle Fontanelle ———	car. 27.
In unum ———	car. 216. v. 3. co. 6.

L'altre car. 235. si diedero per saldo delle seguenti Poste:

1. P. di S. Marzano. 2. P. del Cerro. 3. P. di Faugno.

Nota, che nelle suddette carra 235. vi sono comprese car. 101. vers. 3. to. 1. destinate per riposo *ante Locationem*, e chiamasi il pasciuto di Civitate. Per il qual riposo, che vi tengono le pecore, l'erba in tempo di ripartimento si ritrova pasciuta, e totalmente distrutta, e però non si carica a' Locati, ma se li deduce, con restare il saldo di dette Poste di sole carra 133. vers. 16. to. 2.

Si dispensa detto saldo a car. 14.; il nocchiarico a car. 28. a migliaro di pecore. Si locano, nel saldo pecore 9560.; nel nocchiarico pecore 1729., che unite fanno la stima di Civitate di pecore 11289.

Palmoragrande fu compassata di car. 80. vers. 4. to. $1\frac{1}{3}$, delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 22. vers. 6. in questo modo:

In seminati ———	car. 9. v. 3.
In restoppie, e nocchiariche ———	car. 9. v. 3.

In

In mezzana ——————— car. 4.

In unum ——————— car. 22. v. 6.

L'altre carra 57. verf. 18. to. $1\frac{2}{3}$ fi diedero per faldo alle Pofte, che fieguono:

1. Pofta delle Motticelle. 2. P. dell'Ifchia. 3. P. del Collo. 4. P. della Borraina. 5. Pofticciola.

Si difpenfa effo faldo a car. 10., ed il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel faldo pecore 5790. Nel nocchiarico pecore 458., che unite fanno la ftima di effe Pofte di pecore 6248.

Palmora picciola fu compaffata di carra 50. verf. 2., delle quali fi rilafciorono per ufo di Campo car. 17. in quefto modo:

In feminati ——————— car. 7.
In reftoppie, e nocchiariche ——————— car. 7.
In mezzana ——————— car. 3.

In unum ——————— car. 17.

L'altre car. 33. verf. 2. fi diedero per faldo della Pofta chiamata di Palmora picciola: fi difpenfa il fuo faldo a car. 10.; il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore: fi locano nel faldo pecore 3310.; nel nocchiarico pecore 350., che unite fanno la ftima di effa Pofta di pecore 3660.

Pezza di Meffer Tommafo, fu compaffata di car. 18.; delle quali fi rilafciorono per ufo di Campo, fenza mezzana car. 6. v. 10.

In feminati ——————— car. 3. v. 5.
In reftoppie, e nocchiariche ——————— car. 3. v. 5.

In unum ——————— car. 6. v. 10.

L'altre carra 11. verf. 10. fi diedero per faldo alla Pofta chiamata della Pezza di Meffer Tommafo: fi di-

dispensa detto saldo a car. 10. Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 1150. Nel nocchiarico pecore 162., che unite fanno la stima di essa Posta di pecore 1312.

Visciglito fu compassato di car. 42., delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 14. in questo modo:

In seminati	car.	5. v.	15.
In restoppie, e nocchiariche	car.	5. v.	15.
In mezzana	car.	2. v.	10.
In unum	car.	14.	

Le altre car. 28. si diedero per saldo della Posta chiamata di Visciglito. Si dispensa il detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano in esso saldo pecore 2800. Nel nocchiarico pecore 288., che unite fanno la stima di detta Posta di pecore 3088.

Unendo adunque tutte le accennate stime, cioè di Castiglione di pecore 31466.; di Civitate di pecore 11289.; di Palmora grande di pecore 6248.; di Palmora picciola di pecore 3660.; della Pezza di Messer Tommaso di pecore 1312.; e di Visciglito di pecore 3088., s'averà l'intiera stima della Locazione di Castiglione di pecore 57063.

Nota, che le Poste di questa Locazione, che sono situate alli Confini del Territorio di Lucera, tengono jus di poter pascolare di giorno solamente, senza pernottare in esso Territorio, come dalli decreti antichi registrati nel primo Tomo delle Regie Istruzioni. Nè per questo è lecito a' Locati sù li confini farvi l'Antiposte. Nè tampoco usar Jazzi, essendo tuttocciò, Causa cognita, stato proibito nell'anno 1697.; in virtù del qual decreto furono demolite tutte l'Antiposte fatte, con ordinarsi, che rifacendosi detto Antiposte, o ritrovandosi di

di notte nelli Jazzi le pecore in esso Territorio, restassero soggette alla pena della controvenzione per la fraude, che si commette contro del Fisco per la dispensazione sotto questo colore di permesso; che però le pecore Locate in esse Poste, devono necessariamente partirsi la mattina da esse Poste, e ritornarvi la sera, potendo entrare a loro arbitrio in detto Territorio di Lucera sin dove possono, come dal Processo, che si conserva in Archivio, dove fu tutto determinato.

S. Jacovo Locazione aggionta a Castiglione, oltre gli erbaggi del suo proprio nome, comprende quelli della Motta di S. Niccola, della mezzana resicata al molino di Fontanelle, e di Versentino, come proprj erbaggi.

S. Jacovo fu compassato di car. *99*. v. 17. cor. 2.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 40. v. 2. in questo modo come siegue:

In seminati ———————	car. 16. v. 11.
In restoppie, e nocchiariche ———	car. 16. v. 11.
In mezzane ———————	car. 7.
In unum ———————	car. 40. v. 2.

L'altre car. 59. v. 15. cor. 2. si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta della Torre. 2. P. dell' Affocatò. 3. P. delli Monterocci. 4. P. delle Fontanelle.

Si dispensa detto saldo a carra 11.; Il nocchiarico a carra 22. a migliaro di pecore. Si locano in esso saldo pecore 5432. Nel nocchiarico pecore 752., le quali unite fanno la stima di S. Jacovo di pecore 6184.

E perchè in detto saldo vi sono comprese car. 53. e v. 18. di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1223., però resta la stima di S. Jacovo di pecore 4961.

La Motta di S. Nicola fu compassata di car. 34. v. 6.

v. *6.* t. 1., delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. *16.* e v. 18.

In seminati ———————	car.	*6.*	v. 15.
In restoppie, e nocchiarico ———	car.	*6.*	v. 15.
In mezzana ———————	car.	3.	v. 18.
In unum ———————	car.	1*6.*	v. 8.

L'altre carra 17. vers. 8. e tom. 1., si diedero per saldo della Posta chiamata della Motta di S. Nicola. Si dispensa questo saldo a carra 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano in detto saldo pec. 1582. Nel nocchiarico pec. 31*6*.; quali unite formano la stima di essa Posta di pec. 18*9*8.; la quale aggionta alla stima di S. Jacovo di pec. 4*96*1. fanno pecore *6*85*9*., dalle quali furono dedotte pec. *7*1. aggregate alle Fontanelle, resta però la stima di S. Jacovo, e Motta di S. Nicola di pecore *6788*.

Fontanelle alias Posta di S.Stefano fu compassata car. 72.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 41., e vers. 2. in questo modo:

In seminati ———————	car.	12.	v. 1.
In restoppie, e nocchiariche ———	car.	12.	v. 1.
In mezzana ———————	car.	3.	v. 18.
In orti ———————	car.		v. 12.
In mezzane del molino ———	car.	12.	v. 10.
In unum ———————	car.	41.	v. 2.

L'altre carra 30., e vers. 18. si diedero per saldo alla Posta di S. Stefano, seu Fontanelle. Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. il migliaro di pecore. Si locano in esso saldo pecore 3090. Nel nocchiarico pecore *6*03., che unite formano la sua stima di pecore 3*69*3., alle quali aggionte le pecore 71. dedotte da S. Jacovo, fanno l'intera stima di questa Posta di pecore 37*6*4. E per-

E perchè in S. Stefano seu Fontanelle vi sono inclu-
se nel suo saldo carra 12., e vers. 0. $\frac{1}{4}$ di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 300.; che però resta la stima netta di essa Posta di pecore 3464.

Versentino fu compassato di car. 150., delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 61., e vers. 14. in questo modo, cioè:

In seminati ———————	car. 24.	vers. 14.
In restoppie, e nocchiariche ——	car. 24.	vers. 14.
In mezzana ———————	car. 12.	vers. 6.
In unum ———————	car. 61.	vers. 14.

L' altre carra 88. vers. 6. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta della Torre. 2. P. della Cupa. 3. P. della Palata.

Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliajo di pecore. Si locano nel saldo di esse Poste pecore 8830. Nel nocchiarico pecore 1292., le quali unite fanno la loro stima di pecore 10122.

Nota, che nel detto compasso vi s' inclusero carra 19., che stavano occupate dall' acqua del Lago di Versentino, come oggi ancora ocularmente si vede, quali carra 19. furono poi dedotte a' Locati, come si legge in essa generale reintegrazione, ed importano pecore 1900. onde la stima di Versentino sarà di pec. 8222.

Dippiù, perchè nel saldo di Versentino vi sono comprese carra 32. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 800. però la stima netta di Versentino sarà di pec. 7422.

Unendo adunque tutte queste stime di S. Jacovo, di Fontanelle, e di Versentino, importano pec. 17674., le quali aggionte alla stima di Castiglione di peco-

re 58063., formano l' intiera ſtima di eſſa Locazione di Caſtiglione di pecore 75737.

E' ſolito diſpenſarſi li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. S. Pietro in ulmo per pecore 3900. 2. Andriſciana per pec. 1503. 3. Serracimino per pec. 6168. 4. Ceraſola picciola per pec. 4000. 5. S. Lucito di Monte Milone per pec. 4000. 6. Monte di Poto per pec. 4450. 7. Lavoratorio di Verſentino per pec. 3560. in unum pec. 27581.

Quali pecore 27581. aggionte alla ſtima di Caſtiglione, fanno l' intero poſſedibile di eſſa Locazione di pecore 103318.

Nota in Caſtiglione.

In tempo ſi fece la reintegrazione furono ritrovate nel Territorio di Caſtiglione le ſeguenti mezzane, ed ortali:

MEZZANE. 1. Caſtiglione di carra 28. 2. Acquarotta c. 1. v. 18. 3. di Carlo Seripanno c. 3. v. 2. 4. del Demanio. c. 5. 5. di S. Lonardo c. 1. v. 17. t. 1. 6. Mezzane delle Grotti di c. 2. 7. della Volla di c. 5. 8. del Pilone di c. 2. v. 4. 9. di Gio: Antonio Braida c. 10. v. 10. 10. di S. Cecilia c. 3. v. 10. 11. dello Scoppaturo c. 2. v. 18. 12. degli Eredi di Antonio d' Onofrio c. 2. v. 3. 13. delle Vigne c. 7. v. 10. 14. degli Eredi di de Turris c. 2. in unum car. 77. v. 12. tom. 1.

ORTALI. 1. Della Schifara verſ. 5. $\frac{1}{2}$. 2. Amendola di Sigiſmondo di Majo in Stefano verſ. 3. $\frac{1}{2}$. 3. di Pietro Antonio di Majo in detta verſ. 2. 4. di S. Maria Maggiore in detta verſ. 1. 5. di S. Chiara in Caſtiglione verſ. 2. 6. di Sigiſmondo di Majo in detta verſ. 3. 7. di S. Antonio in detta verſ. 1. 8. delle

delle Cantarelle di Sebastiano Belvedere verf. 3. 9. di Gesù, e Maria col Convento verf. 4. in unum car. 1. verf. 5.

Sito di Foggia.

Fu principiata la misura della Città di Foggia dalla Chiesa di S. Rocco, tirando verso l'Aquila, e fino all' ortale di Pietrantonio di Majo per corde 7., che sono passi 140., e dal detto termine verso Troja fino all' ortale di S. Giovanni per corde 16., che sono passi 320,; E da detto luogo verso S. Lorenzo fino all' ortale di S. Chiara per corde 6.; che sono passi 120., e da detto luogo fino a S. Rocco verso Monte S. Angelo per corde 19., che sono passi 320., quale spazio compreso dentro queste linee è di versure dodeci, e corde 2. Da tutto ciò chiaramente costa, che la Città di Foggia non stia compresa dentro la quantità degli ortali di carra 1. e versure 5.

VIII. Tre Santi.

L' ottava Locazione è questa di Tre Santi, la quale, oltre gli erbaggi proprj del suo nome, comprende quelli delle Feure di Foggia; di S. Pietro in Bagno, e della Donna di Panni, come erbaggi proprj di essa Locazione, alla quale spettano ancora le Locazioni aggionte di Correa grande, e di Ramatola; l' erbaggio del Demanio di S. Spirito; e di Correa picciola.

L' erbaggio di Tre Santi fu compassato di carra 240., delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 83. verf. 8. in questo modo:

In feminati ———————— car. 30. verf. 14.
In restoppie, e nocchiariche ——— car. 30. verf. 14.

In mezzana ———————— car. 12.
In Defensa ———————— car. 10.

In unum ———————— car. 83. verf. 8.

L' altre carra 156, verf. 12 si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta da Piedi. 2. P. della Torre. 3. P. del Celso. 4. P. della Crusta. 5. P. di Varvagnone. 6. P. della Buonassisa. 7. P. del Traverso.

Si dispensa detto saldo a car. 10., e 'l nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 15660. Nel nocchiarico pecore 1535., le quali unite formano la stima di esso saldo pecore 17195.

E perchè nel detto saldo sono incluse car. 87. v. 2. tom. 2. di restoppie di primi affitti, se ne deve però dedurre la metà, la quale importa pecore 2178.; onde resta la stima di esse Poste di pecore 15017.

Feure di Foggia, fu compassato il suo Territorio di car. 123. verf. 18.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 60. verf. 6., cioè:

In seminati ———————— car. 25. verf. 3.
In restoppie, e nocchiariche ———— car. 25. verf. 3.
In mezzana ———————— car. 10.

In unum ———————— car. 60. verf. 6.

L' altre carra 63. verf. 12. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta delli Casalini. 2. P. del Cantone, e parte della P. di S. Pietro in Bagno.

Si dispensa detto saldo a car. 10., e 'l nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 6360. Nel nocchiarico pecore 1257.; quali unite importano pecore 7617. stima delle suddette Poste.

S. Pietro in Bagno fu compassato di car. 14. ver. 7. tom. 2.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo carra 7. verf. 3., cioè:

In

In ſeminati ——————— car. 2. verſ. 15.
In reſtoppie, e nocchiariche ——— car. 2. verſ. 15.
In mezzana ——————— car. 1. verſ. 13.

In unum ——————— car. 7. verſ. 3.

L'altre carra 7. verſ. 4. tom. 2. ſi diedero per ſaldo alla Poſta di S. Pietro in Bagno. Si diſpenſa il ſuo ſaldo a car. 10. Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore; Si locano in eſſo ſaldo pecore 720. Nel nocchiarico pecore 137.; quali unite fanno la ſtima di eſſa Poſta di pecore 857. Unendo adunque tutte le ſuddette ſtime, cioè di Tre Santi; delle Feure; e di S. Pietro in Bagno, ſi averà la ſtima di Tre Santi di pec. 23391.

Correa grande Locazione aggionta a Tre Santi, fu compaſſata di car. 82. verſ. 18.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 24. verſ. 10. in queſto modo:

In ſeminati ——————— car. 10. verſ. 5.
In reſtoppie, e nocchiariche ——— car. 10. verſ. 5.
In mezzana ——————— car. 4.

In unum ——————— car. 24. verſ. 10.

L'altre car. 58. verſ. 8. ſi diedero per ſaldo della Poſta chiamata di Correa grande. Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 10.; ed il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 5840. Nel nocchiarico pecore 512.; quali unite fanno la ſtima di eſſa Poſta di pecore 6352.

E perchè in eſſo ſaldo vi ſono incluſe car. 10. verſ. 5. $\frac{1}{3}$ di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 256.; onde reſta la ſtima di eſſa Poſta di pecore 6096.

Ramatola altra Locazione aggiunta a Tre Santi, fu compaſſata di carra 226. verſ. 5. cord. 2.; delle quali

li si rilasciorono per uso di campo car. 71. vers. 9. in questo modo:

In seminati ———————— car. 29. vers. 14. $\frac{1}{2}$.
In restoppie, e nocchiariche —— car. 29. vers. 14. $\frac{1}{2}$.
In mezzana ———————— car. 12.

In unum ———————— car. 71. vers. 9.

L'altre car. 154. vers. 16. cor. 2. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta della Tammarice. 2. P. della Bolsignana. 3. P. di S. Spirito. 4. P. della Vernareccia. 5. P. della Paglia. 6. P. della Conca, 7. P. delli Confini di Tre Santi, alias Posticchia. 8. P. da Piedi.

Si dispensa questo saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel detto saldo pecore 15480. Nel nocchiarico pecore 1485.; quali unite fanno la stima di Ramatola di pecore 16965.

E perchè nel detto saldo vi sono incluse car. 66. vers. 5. di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1655.; perlocchè resta la stima di Ramatola di pecore 15310.

Dippiù perchè in esso saldo vi stà inclusa la Posta della Paglia, la quale stà conceduta a parte alla Santissima Annunziata di Sulmona per pecore 3500., con esigersi a parte, si deve dedurre a' Locati; che però deve essere la stima di Ramatola di pecore 11810.

Correa picciola, altra Locazione aggionta a Tre Santi, fu compassata di carra 115. vers. 3.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 39. vers. 1. cioè:

In seminati ———————— car. 16. vers. 5. $\frac{1}{2}$.
In restoppie, e nocchiariche —— car. 16. vers. 5. $\frac{1}{2}$.
In mezzana ———————— car. 6. vers. 10.

In unum ———————— car. 39. vers. 1.

L'al-

L' altre carra *76.* verſ. 2. ſi diedero per ſaldo delle ſeguenti Poſte: 1. Poſta della Fontana del Peſce. 2. P. del Titolo. 3. P. della Marina. 4. P. della Tamarice. 5. P. della Scammiſata. *6.* P. di Buonaſſiſa.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano in eſſo ſaldo pecore *7610.*; nel nocchiarico pecore 813., le quali unite formano la ſtima di eſſe Poſte di pecore 8423.

E perchè in eſſo ſaldo ſono compreſe car. *69.* ver. 5. di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1730.; che però ſarà la ſtima di Correa picciola di pecore *6693.*

Unendo adunque tutte le ſuddette ſtime, cioè di Tre Santi di pecore *23391.*; di Correa grande di pecore *6096.*; di Ramatola di pecore 11810., e di Correa picciola di pecore *6693.*, formano l' intiera ſtima di Tre Santi di pecore *47990.*

E' ſolito diſpenſare a queſta Locazione di Tre Santi li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Pianacardona grande *6099.* 2. Defenſa di Tre Santi 1200. 3. Boſco di Ruvo 4000. 4. Valle Caſtagna 3500. in unum *14799.*

Quali pecore *14799.* unite alla ſuddetta ſtima di Tre Santi di pecore *47990.*, fanno l' intiero poſſedibile di eſſa Locazione di pecore *62789.*

IX. *Ponte Albanito.*

La nona Locazione ordinaria è Pontalbanito, la quale, oltre gli erbaggi del ſuo proprio nome, comprende quelli della Terra di Caſtelluccia delli Sauri con la Poſta della Conteſſa di Troja, come proprj ſuoi erbaggi; Li ſpetta dippiù la Locazione aggionta di S. Lorenzo.

Ponte Albanito fu compaſſato di car. 204. verſ. 18., delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 38. v. 10. In

In ſeminati ——————— car. 16. verſ. 5.
In reſtoppie, e nocchiariche ——— car. 16. verſ. 5.
In mezzana ——————— car. 6.

In unum ——————— car. 38. verſ. 10.

L' altre carra 166. verſ. 8. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta di Ponterotto. 2. P. Piana. 3. P. della Cerqua. 4. P. della Torre. 5. P. dell' Iſchia. 6. P. del Toro. 7. P. della Revolta.

Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 15127. Nel nocchiarico pecore 727., le quali unite fanno la ſtima del proprio Territorio di Ponte Albanito del ſaldo delle Poſte di pecore 15854.

E perchè in eſſo ſaldo vi ſono incluſe carra 124. di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 2818.; che però reſta la ſua ſtima di pecore 13036.

Caſtelluccio fu compaſſato di car. 219. verſ. 1. cor. 1.; delle quali ſi rilaſciorono a' Padroni per uſo di Campo carra 103. verſ. 7. nel modo che ſiegue:

In ſeminati ——————— car. 42. verſ. 6.
In reſtoppie, e nocchiariche ——— car. 42. verſ. 6.
In mezzana ——————— car. 16. verſ. 16.
In vigne, e ſito della Terra ——— car. 2.

In unum ——————— car. 103. verſ. 8.

L' altre carra 115. verſ. 3. cor. 1., ſi diedero per ſaldo delle ſeguenti Poſte: 1. Poſta della Conteſſa. 2. Poſticchia. 3. P. della Ciſterna. 4. P. del Furno. 5. P. del Caſale.

Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano in eſſo ſaldo pecore 10468.; Nel nocchiarico pecore 1923., le qua-

quali unite, fanno la ſtima di eſſe Poſte di pecore 12391., la quale aggiunta alla ſtima di Pontalbanito di pecore 13036., ſi avrà la ſtima di eſſa Locazione di Pontalbanito in pecore 25427.

S. Lorenzo fu compaſſato di car. 140. verſ. 15. cor. 3.; delle quali furono rilaſciate per uſo di Campo car. 58. verſ. 18. cioè:

In ſeminati	car. 24.	verſ.	9.
In reſtoppie, e nocchiariche	car. 24.	verſ.	9.
In mezzana	car. 10.		
In unum	car. 58.	verſ.	18.

L'altre car. 81. verſ. 17. cor. 3. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta di Separone. 2. Poſticchia di Separone. 3. P. del Fungo.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano in eſſo ſaldo pecore 7441.; nel nocchiarico pecore 1111., le quali unite fanno la ſtima di S. Lorenzo di pecore 8552.

E perchè in eſſo ſaldo vi ſono compreſe car. 50. verſ. 4. di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1141.; che però ſarà la ſtima di S. Lorenzo di pecore 7411.

Unendo adunque le ſuddette ſtime di Pontalbanito di pecore 25427. con queſta di S. Lorenzo di pecore 7411., daranno l' intiera ſtima di Pontealbanito di pecore 32838.

E' ſolito diſpenſare a Pontalbanito li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Boſco di Ruvo per pecore 4000. 2. Pezza di S. Nicola per pec. 8000. in unum pec. 12000.

Quali pecore 12000. aggionte alla ſtima di Pontalbanito di pecore 32838., daranno l' intiero poſſedibile di queſta Locazione di pecore 44838.

X. Cave.

La decima Locazione ordinaria è Cave, la quale, oltre l' erbaggi del ſuo proprio nome, comprende anche quelli del Demanio di S. Gio: Rotondo, e di Campolato, come proprj erbaggi di eſſa Locazione; alla quale anche ſpetta la Locazione aggionta di Siponte, e l' erbaggio della Poſta della Conteſſa di Troja con le loro ſtime.

Cave compaſſato di car. 296. verſ. 4. cor. 4.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 12. verſ. 5., in queſto modo:

In ſeminati ———————	car. 5.	verſ. 2. $\frac{1}{2}$
In reſtoppie, e nocchiariche ———	car. 5.	verſ. 2. $\frac{1}{2}$
In mezzana ———————	car. 2.	
In unum ———————	car. 12.	verſ. 5.

L' altre carra 283. verſ. 19. cor. 4. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta Piana. 2. P. di Signoretto. 3. P. Judea. 4. P. del Polletracchio.

Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 13.; Il nocchiarico a car. 26. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 21845.; nel nocchiarico pecore 196.; le quali unite fanno la ſtima di Cave di pecore 22041.

E perchè in eſſo ſaldo vi ſono compreſe car. 106., che per ordine della Regia Camera ſi deduſſero, le quali importano pecore 8153., reſta la ſtima di Cave di pecore 13888.

Dippiù perchè nel detto ſaldo di Cave vi ſono compreſe car. 10. verſ. 8. di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 200.; onde la ſtima di Cave è di pecore 13688.

Nota. Si deve avvertire, che nel compaſſo del Terri-

ritorio di Cave, vi sono incluse car. 73. verf. 14. ½ della Defensa di Campolato, dove i Locati di essa Locazione non possono entrare prima delli venticinque di Novembre, e ci dimorano fino alli due di Febraro, essendo prima, e dopo libera agli altri animali non soggetti alla Doana.

Siponte, e Posta della Contessa di Troja, Locazione aggionta a Cave; furono unitamente compassati in car. 52. verf. 11. cor. 5.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 4. verf. 11. cor. 5., in questo modo.

In seminati, vigne, ed orti, senza mezzana, e rincombenza ———————— car. 4. yerf. 11. cor. 5.

L' altre car. 48. si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta del Conte di Troja. 2. P. di Siponte.

Si dispensa questo saldo a carra 13., ed il nocchiarico a car. 26. a migliaro di pecore. Si locano in detto saldo pecore 3692.; e per non esservi nocchiarico, questa sarà la stima di dette Poste, pecore 3692.

Unendo adunque la stima di Cave di pecore 13688. con questa di Siponte di pecore 3692., saranno la stima di Cave di pecore 17380.

E' solito dispensare a Cave li seguenti erbaggi per Ristori: 1. Gumarda per pecore 4351. 2. Scaravottolo pecore 531. 3. Oliveto di S. Gio: rotondo pec. 1000. 4. Valle Castagna per pec. 3500. in unum pec. 9382.

Quali pecore 9382., unite alla stima di Cave di pec. 17380., fanno l' intiero possedibile di Cave di pecore 26762.

XI. Orta.

L' undecima Locazione ordinaria è Orta, la quale, oltre gli erbaggi del suo proprio nome, comprende

 quelli

quelli d' Iliceto, come suoi proprj erbaggi; e li spetta la Locazione aggionta del Quarto di S. Giovanni.

Orta fu compassata di car. 376. vers. 7. cor. 7.; delle quali furono rilasciate per uso di Campo car. 143. vers. 14. in questo modo:

In seminati ———————	car.	59.	vers.	17.
In restoppie, e nocchiariche ——	car.	59.	vers.	17.
In mezzane ———————	car.	24.		.
In unum ———————	car.	143.	vers.	14.

L'altre car. 232. vers. 13. cor. 7., si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta del Trionfo. 2. P. di S. Felicita. 3. P. della Fonte. 4. P. delle Canne. 5. P. di Graffano. 6. P. della Paduleta. 7. P. di Buonassisa. 8. P. delle Ficore. 9. P. dell' Ischia. 10. P. della Palata. 11. P. della Torre.

Si dispensa il loro saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano in esso saldo pecore 23269.; Nel nocchiarico pecore 2992., le quali unite fanno la stima del proprio Territorio d'Orta di pecore 26261.

E perchè in esso saldo vi sono comprese car. 77. di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1925.; perlocchè la sua stima sarà di pecore 24336.

Quarto di S. Giovanni della Cirignola fu compassato di carra 263. vers. 10. to. 2. $\frac{1}{2}$; delle quali si rilasciorono per uso di Campo carra 126. vers. 10.

In seminati ———————	car.	50.	vers.	1.
In restoppie, e nocchiariche —	car.	50.	vers.	1.
In mezzane ———————	car.	20.		
In vigne ———————	car.	03.	vers.	7.

In

In ortali ———————— car. 02. verſ. 1.

In unum ———————— car. 126. verſ. 10.

L' altre carra 137. verſ. 0. tom. 2. $\frac{1}{2}$ ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta del Toro, e Belmontello. 2. P. di Profico. 3. P. d' Acquamele.

Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 13704. Nel nocchiarico pecore 2527.; le quali unite, fanno la ſtima di eſſe Poſte, pecore 16231.

E perchè in detto ſaldo vi ſono compreſe car. 33. verſ. 13. di reſtoppie de' primi affitti, ſe ne deve dedurre la mettà, quale importa pecore 825.; che però sarà la lor ſtima di pecore 15406.

Unendo adunque queſte ſtime d' Orta di pecore 24336., e del Quarto di S. Giovanni di pecore 15406., formano l' intiera ſtima d' Orta di pecore 39742.

E' ſolito diſpenſare ad Orta li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Caſtel da capo per pecore 1873. 2. Perillo per pec. 3500. 3. Stincete per pec. 610. 4. Boſco di Ruo per pec. 4000. 5. Piana Cardona grande per pecore 6099. in unum pec. 16082.

Quali pecore 16082. aggionte alla ſuddetta ſtima d' Orta di pecore 39742., formano l' intiero ſuo poſſedibile di pecore 55824.

XII. Ordona.

La duodecima Locazione ordinaria è Ordona; la quale, oltre gli erbaggi proprj del ſuo nome, comprende quelli del Demanio di S. Spirito, e li ſpetta la Locazione aggionta della Stornara.

Ordona fu compaſſata di car. 305. verſ. 3. to. 1.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 112. verſ. 9. tom. 1. in queſto modo: In

In seminati ——————— car. 46. vers. 19.
In restoppie, e nocchiariche —— car. 46. vers. 19.
In mezzane ——————— car. 18. vers. 11. t. 1.

In unum ——————— car. 112. vers. 9. t 1.

L' altre carra 192. vers. 14. si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta della Macina. 2. P. delli Monterocci. 3. P. del Toro. 4. P. della Ruatella. 5. P. delle Cammarelle. 6. P. della Cunicella, 7. P. di Ponterotto da Capo. 8. P. di Graffano. 9. P. di Blasio Flocca. 10. P. di S. Spirito da Capo. 11. P. di Valle Scotella. 12. P. di S. Marco. 13. P. di Ponterotto da piede. 14. P. di S. Spirito da piede.

Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico á car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 19270. Nel nocchiarico pecore 2347., quali unite fanno la stima del Territorio d' Ordona di pecore 21617.

E perchè nel detto saldo vi sono comprese carra 64. vers. 9. to. 2. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1624, e però resta la sua stima di pecore 19993.

Demanio di S. Spirito fu compassato di car. 21. vers. 4. tom. 2., delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 6. vers. 4. corde 6.

In seminati ——————— car. 2. vers. 10.
In restoppie, e nocch. —— car. 2. vers. 10.
In mezzana ——————— car. 1. vers. 4. cor. 6.

In unum ——————— car. 6. vers. 4. cor. 6.

L' altre carra 15. si diedero per saldo alla Posta chiamata del Demanio di S. Spirito; il di cui saldo si dispensa a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano in detto saldo pecore 1500.;

Nel

Nel nocchiarico pecore 125.; le quali unite fanno la ſtima di eſſa Poſta di pecore 1625.; alle quali ſi devono aggiungere altre pecore 600. per il Territorio, che eſſa Poſta gode, levato alla Locazione del Feudo; onde la ſua ſtima vera ſarà di pecore 2225.

Unendo adunque tutte le ſuddette ſtime d' Ordona di pecore 19993.; del Demanio di S. Spitito di pecore 2225.; ſi averà la ſtima di eſſa Locazione d' Ordona di pecore 22218.

Stornara Locazione aggionta ad Ordona, fu compaſſata di car. 288. verſ. 10.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 129. verſ. 6. in queſto modo:

In ſeminati	car.	53.	verſ. 13.
In reſtoppie, e nocchiariche	car.	53.	verſ. 13.
In mezzane	car.	22.	
In unum	car.	129.	verſ. 6.

L' altre carra 159. verſ. 4. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta di Riomorto. 2. P. di Cammarata. 3. Poſticciola. 4. P. di Graſſano. 5. P. della Fonte.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 14473.; Nel nocchiarico pecore 2438.; le quali unite fanno la ſtima di Stornara di pecore 16911., alle quali ſi devono aggiungere altre pecore 874. per la cauſa dichiarata nel libro della generale reintegrazione al *fol.* 226., ſarà la ſtima della Stornara di pecore 17785.

Unendo adunque queſta ſtima a quella d' Ordona di pecore 22218., s' averà l' intiera ſtima della Locazione d' Ordona di pecore 40003.

E perchè nel ſaldo della Stornara, vi ſono incluſe car. 16. di reſtoppie di primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 364., reſterà però

rò la ſtima di eſſa Locazione d' Ordona di pecore 39639.

E' ſolito diſpenſare ad Ordona li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Caſtel da piede per pecore 6824. 2. Stincete per pecore 610. 3. Boſco di Ruo per pecore 4000. 4. Spin'amaro per pecore 3000. in unum pec. 14434.

Quali pecore 14434. aggionte alla ſtima d'Ordona di pecore 39639.; daranno l'intiero poſſedibile di tutta eſſa Locazione di pecore 54073.

XIII. Feudo.

La decimaterza Locazione ordinaria è il Feudo d'Aſcoli, la quale, oltre gli erbaggi del ſuo proprio nome, comprende quelli della Correa di Candela, come proprj erbaggi, quelli del Demanio d'Aſcoli, e li ſpetta la Locazione aggionta di Fabrica, ed Incoronata.

Feudo d'Aſcoli fu compaſſato di carra 221.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 106. in queſto modo:

In ſeminati ————	car.	44.	verſ.	5.
In reſtoppie, e nocchiariche ——	car.	44.	verſ.	5.
In mezzana ————	car.	17.	verſ.	10.
In unum ————	car.	106.		

L'altre carra 115. ſi diedero per ſaldo delle ſeguenti Poſte: 1. Poſta di Faugno. 2. P. da Piedi. 3. P. del Palazzo. 4. P. di Cammarata. 5. P. Ceca. 6. Poſticciola.

Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 12.; Il nocchiarico a carra 24. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 9583.; Nel nocchiarico pecore 1844., le quali unite fanno la ſtima del Territorio del Feudo d'Aſcoli di pecore 11427.

E perchè in detto ſaldo vi ſono incluſe car. 97. verſ.

verſ. 7. $\frac{1}{2}$ di reſtoppie di primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pec. 2027., ſicchè ſarà la detta ſtima di pecore 9400.

Demanio d' Aſcoli, fu compaſſato di carra 143; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 54. verſ. 12. cor. 4. $\frac{1}{2}$.

In ſeminati	———	car. 22. verſ. 16. cor. 2. $\frac{1}{4}$
In reſtoppie, e nocch.	—	car. 22. verſ. 16. cor. 2. $\frac{1}{4}$
In mezzana	———	car. 9.
In unum	———	car. 54. verſ. 12. cor. 4. $\frac{1}{2}$

L' altre car. 88. verſ. 7. cor. 4. $\frac{1}{2}$ ſi diedero per ſaldo alle Poſte ſeguenti: 1. Poſta delli Porcili. 2. P. di S. Potito.

Si diſpenſa detto ſaldo a carra 12.; Il nocchiarico a car. 24. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 7363.; nel nocchiarico pecore 950.; le quali unite fanno la ſtima di eſſo Demanio di pecore 8813.

Correa grande di Candela, fu compaſſata di carra 38., e verſ. 17.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 19. e verſ. 4. cioè.

In ſeminati	———	car. 8. verſ. 2.
In reſtoppie, e nocchiariche	———	car. 8. verſ. 2.
In mezzana	———	car. 3.
In unum	———	car. 19. verſ. 4.

L' altre carra 19., e verſ. 13. ſi diedero per ſaldo della Poſta chiamata Correa di Candela. Si diſpenſa detto ſaldo a car. 11. Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano nel detto ſaldo pec. 1786.; Nel nocchiarico pecore 368., le quali unite fanno la ſtima di eſſa Poſta di pecore 2154.

Unendo adunque la ſtima del Feudo di pec. 9400.; del Demanio d' Aſcoli di pecore 8313.; e della Correa

di Candela di pecore 2154., formano la ſtima di eſſa Locazione del Feudo di pecore 19867.

Fabrica, ed Incoronata, Locazione aggionta al Feudo; fu compaſſato di car. 112. verſ. 7.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 45. verſ. 3.. in queſto modo.

In ſeminati ———————— car. 16. verſ. 17. $\frac{1}{2}$.
In reſtoppie, e nocchiariche —— car. 16. verſ. 17. $\frac{1}{2}$.
In mezzane ———————— car. 11. verſ. 08.

In unum ———————— car. 45. verſ. 3.

L' altre car. 67. verſ. 4. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta della Cerqua. 2. Poſta dell' Iſchia. 3. P. della Cruſta.

Si diſpenſa detto ſaldo a car. 10. Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano in eſſo ſaldo pecore 6720.; Nel nocchiarico pecore 843., le quali unite fanno la ſtima di Fabrica, ed Incoronata di pecore 7563.

E perchè in eſſo ſaldo vi ſono compreſe car. 35. verſ. 0. $\frac{1}{2}$ di reſtoppie di primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 875.; reſtarà la ſtima di Fabrica, ed Incoronata di pecore 6688.

Unendo adunque la ſtima del Feudo, di pecore 19867. con quella di Fabrica, ed Incoronata, s' avrà l' intiera ſtima della Locazione del Feudo di pecore 26555.

E' ſolito a Feudo diſpenſarſi li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Piana Cardona picciola per pecore 4145. 2. Macinato per pec. 1375. 3. Stincete per pec. 610. 4. Boſco di Ruo per pec. 4000. in unum pec. 10130.

Quali pecore 10130. aggionte alla ſtima del Feudo di pecore 26555., darà l' intiero poſſedibile di eſſa Locazione del Feudo di pecore 36685.

XIV.

XIV. *Corleto*.

La decimaquarta Locazione ordinaria è Corleto, la quale oltre gli erbaggi del suo proprio nome comprende quelli di tutte le pezze solite, con la Posta di Lagnano da piedi, come proprj erbaggi, e li spetta la Locazione aggionta di S. Gio: in Fonte.

Corleto con l' accennate pezze, e Posta di Lagnano, fu compassato di carra 415. verf. 10. t. 1. Nell' anno poi 1708., essendosi gravati i Locati di non possedere detta quantità di Territorio, nè potere considerarsi occupazioni, con più ordini di S. E. e relazioni fatte in Regia Camera, fu di nuovo compassato, e fu ritrovato di car. 304. verf. 9., per la qual cosa mediante decreto fatto a' 11. Febraro 1708., ne furono dedotte dall' antico compasso car. 111. verf. 1.; di modocchè oggi detto Territorio è di carra 304. verf. 9. to. 1., delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 169. verf. 10. in questo modo

In seminati	car.	70.	verf. 10.
In restoppie, e nocchiariche	car.	70.	verf. 10.
In mezzana	car.	28.	verf. 10.
In unum	car.	169.	verf. 10.

L' altre carra 134. verf. 19. to. 1. si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta di Capaccio. 2. P. di Lagnano da Capo. 3. P. del Valcaturo. 4. P. di Lagnano da piedi. 5. P. di S. Martino. 6. P. di Faugno.

Si dispensa detto saldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 12268.; Nel nocchiarico pecore 3205.; quali unite fanno la stima di Corleto di pecore 15473.

 E per-

E perchè nel detto saldo sono incluse carra 76. vers. 19. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1748., che però sarà la stima vera di Corleto di pecore 13725.

S. Giovanni in Fonte Locazione aggionta a Corleto, fu compassato di car. 112. vers. 3. tom. 2. $\frac{3}{4}$; delle quali si rilasciarono per uso di Campo car. 51. vers. 10., in questo modo.

In seminati	car. 21.	vers. 10.
In restoppie, e nocchiariche	car. 21.	vers. 10.
In mezzana	car. 8.	vers. 10.
In unum	car. 51.	vers. 10.

L'altre carra 60. vers. 13. tom. 2. $\frac{1}{4}$ si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. P. di S. Gio: in Fonte. 2. P. del Forcone.

Si dispensa detto saldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 5516., nel nocchiarico pecore 977.; quali unite fanno la stima di S. Gio: in Fonte di pecore 6493.

E perchè in detto saldo sono comprese car. 28. vers. 10. tom. 2. $\frac{1}{4}$ di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 648.; che però sarà la vera stima di S. Gio: in Fonte di pecore 5845.

Unendo adunque la stima di Corleto di pecore 13725. con questa di S. Giovanni in Fonte di pecore 5845., s'avrà la stima intera di pecore 19570.

E' solito dispensarsi a Corleto li seguenti erbaggi per Ristori: 1. Gumarda per pecore 4339. 2. Scaravattolo per pecore 539. 3. Riaccia per pecore 3947. 4. Bosco di Ruo per pecore 4000. in unum pec. 12825.

Quali pecore 12825. aggionte alla stima di Corleto di pec. 19570., fanno l'intiero possedibile di essa Locazione in pec. 32395.

XV.

XV. Valle Cannella.

La decima quinta Locazione ordinaria è Valle Cannella, la quale oltre gli erbaggi del proprio nome, comprende ancora quelli di Fontana Fura, di Salvetre, Caniſtriello grande, e di Monterocelo, come proprj erbaggi, e li ſpettano le due Locazioni aggionte del quarto delle Torri della Cirignola, e d' Alvano.

Valle Cannella fu compaſſata di car. 216. verſ. 8. tom. 2.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 104. verſ. 14. cioè:

In ſeminati ——————— car. 43. verſ. 12.
In reſtoppie, e nocchiariche —— car. 43. verſ. 12.
In mezzane ——————— car. 17. verſ. 10.

In unum ——————— car. 104. verſ. 14.

L' altre carra 111. verſ. 14. tom. 2. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte: 1. Poſta di Puzzo terragno. 2. P. di S. Joanne. 3. P. della Carrara. 4. P. di Faugno. 5. P. di Fontana Fura. 6. P. di Bellaveduta. 7. P. da Piedi di Valle Cannella. 8. P. dello Vuto.

Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 11172.; nel nocchiarico pecore 2180.; le quali unite fanno la ſtima di Valle Cannella di pecore 13352.

Fontana Fura fu compaſſata di car. 136.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 66. verſ. 3. in queſto modo.

In ſeminati ——————— car. 27. verſ. 11. ½.
In reſtoppie, e nocchiariche — car. 27. verſ. 11. ½.
In mezzana ——————— car. 11.

In unum ——————— car. 66. verſ. 3.

L' al-

L' altre carra *69.* verſ. 17. ſi diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte : 1. Puzzoterragno. 2. P. di Fontanafura.

Si diſpenſa queſto ſaldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore *6985.*; nel nocchiarico pecore 1377.; le quali unite fanno la ſtima di Fontanafura di pecore 836*2*.

Salvetre fu compaſſato di car. *64.* verſ. 4. to. 2.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 32. in queſto modo.

In ſeminati ————————	car. 13. verſ. 5.
In reſtoppie, e nocchiariche ——	car. 13. verſ. 5.
In mezzana ————————	car. 5. verſ. 10.
In unum ————————	car. 32.

L' altre carra 32. verſ. 4. to. 2., ſi diedero per ſaldo della Poſta di Salvetre. Si diſpenſa il detto ſaldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 3222.; nel nocchiarico pecore *662.*; le quali unite fanno la ſtima di Salvetre di pecore. 3884.

Caniſtriello grande fu compaſſato di car. 80. verſ. 1. cor. 3. $\frac{1}{2}$; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. *39.* verſ. 1. cor. 3. $\frac{1}{2}$.

In ſeminati ————	car. *16.* verſ. 5. cor. *6.* $\frac{1}{4}$.
In reſtoppie, e nocch. —	car. *16.* verſ. 5. cor. *6.* $\frac{1}{4}$.
In mezzana ————	car. *6.* verſ. 10.
In unum ————	car. 39. verſ. 1. cor. 3. $\frac{1}{2}$.

L' altre carra 41. ſi diedero per ſaldo alla Poſta di Caniſtriello : Si diſpenſa detto ſaldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel detto ſaldo pecore 4100.; nel nocchiarico pecore 812., le quali unite fanno la ſtima di Caniſtriello grande di pecore 4912.

Mon-

Monterocilo fu compassato di car. 13. verf. 16.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 4. verf. 16., senza mezzana.

In seminati	car. 2.	verf. 8.
In restoppie, e nocchiariche	car. 2.	verf. 8.
In unum	car. 4.	verf. 16.

L'altre carrra 9., si diedero per saldo alla Posta di Monterocilo. Si dispensa questo saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 900.; nel nocchiarico pecore 120.; le quali unite fanno la stima di Monterocilo di pecore 1020.

Unendo adunque tutte le suddette stime di Valle Cannella di pecore 13352.; di Fontanafura di pecore 8362.; di Salvetre di pecore 3884.; di Canistriello grande di pecore 4912.; e di Monterocilo di pecore 1020.; Si avrà la stima di essa Locazione di Valle Cannella di pecore 31530.

E perchè nel suddetto saldo vi sono comprese car. 85. verf. 11. t. 1. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 2138.; che però resta la stima vera di Valle Cannella di pecore 29392.

Quarto delle Torri, Locazione aggionta a Valle Cannella, fu compassato di car. 329.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 155. verf. 2. In questo modo

In seminati	car. 64.	verf. 9.
In restoppie, e nocchiariche	car. 64.	verf. 9.
In mezzane	car. 26.	
In Ortali	car.	verf. 4.
In unum	car. 155.	verf. 2.

L'al-

L'altre carra 173. verf. 18. fi diedero per faldo alle feguenti Pofte: 1. Pofta di Monte Arfente. 2. P. delle Pignatelle. 3. P. di S. Andrea. 4. P. di S. Marta. 5. P. della Tavoletta.

Si difpenfa detto faldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel faldo pecore 13390. Nel nocchiarico pecore 3222, le quali unite fanno la ftima di effo quarto delle Torri di pecore 20612.

E perchè in effo faldo fono comprefe car. 53. verf. 6. di reftoppie di primi affitti, fe ne deve dedurre la metà la quale importa pecore 1332., che però farà la ftima del quarto delle Torri di pecore 19280.

Alvano fu compaffato di car. 50.; non fi rilafciò di effe alcuna porzione per ufo di Campo, ma fi diede per intiero per faldo alle pecore della Pofta d'Alvano;

E perchè quando fi reintegrò il fuo Territorio era tutto rotto, fi notano in effo car. 50. di reftoppie di primi affitti; ed effendo già infaldito, fi concedè a' Locati di effa Locazione per pecore 5000. alla ragione di car. 10. a migliaro di pecore.

Unendo adunque tutte le fuddette ftime di Valle Cannella di pecore 29392.; del quarto delle Torri di pecore 19280., e d'Alvano di pecore 5000., fi avrà l'intiera ftima della Locazione di Valle Cannella di pecore 53672.

È folito difpenfarfi a Valle Cannella li feguenti erbaggi per Riftori: 1. Capradoffo, per pecore 8458. 2. Bofco di S. Lorenzo per pec. 2750. 3. Lampifciano per pec. 409. 4. Cafalini per pec. 2500. 5. Bofco di Ruo per pecore 4000. 6. Valle Cornuta per pecore 2500. in unum pec. 20617.

Quali pecore 20617. aggionte alla fuddetta ftima di Valle Cannella di pecore 53672., fanno l'intiero poffe-

possedibile di essa Locazione di Valle Cannel la di pecore 74289.

XVI. Salsola.

La decimasesta Locazione ordinaria è Salsola, la quale, oltre gli erbaggi del proprio suo nome, comprende quelli di Vallemorana; della Posta, che gode in Salvetre, e Camarelle, chiamata Vejellito, come erbaggi proprj di essa Locazione aggionta di Barrea.

Salsola, e Camarelle unitamente furono compassate di car. 267. vers. 9. to. 1. $\frac{1}{2}$; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 129. vers. 7. cor. 4. $\frac{1}{2}$ in questo modo:

In seminati ——— car. 53. vers. 18. cor. 6. $\frac{3}{4}$.
In restoppie, e nocch. — car. 53. vers. 18. cor. 6. $\frac{3}{4}$.
In mezzana ——— car. 21. vers. 10.

In unum ——— car. 129. vers. 7. cor. 4. $\frac{1}{2}$.

L'altre carra 138. vers. 2. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta del Gammaro. 2. P. di Forcone. 3. P. da Piedi. 4. P. delli Casalini. 5. P. di Salsola. 6. P. della Via alias della Carrara.

Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 13810.; Nel nocchiarico pecore 2697., le quali unite, fanno la stima di Salsola, e Camarelle di pecore 15507.

Vejellito fu compassato di car. 40. vers. 5. cor. 6.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 20. vers. 12. cor. 2. in questo modo:

In seminati ——— car. 8. v. 12. cor. 1.
In restoppie, e nocch. —— car. 8. v. 12. cor. 1.

In mezzana ———————— car. 3. v. 8.

In unum ———————— car. 20. v. 12. cor. 2.

L' altre carra 19. verſ. 13. cor. 4. ſi diedero per ſaldo alla Poſta di Vejellito. Si diſpenſa detto ſaldo à carr. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 1967.; Nel nocchiarico pecore 430.; le quali unite fanno la ſtima di eſſa Poſta di pecore 2397., la quale unita a quella di Salſola fanno l' intiera ſtima di eſſa Locazione di pecore 17904.

E perchè nel ſuddetto ſaldo vi ſono incluſe car. 53. e to. 2. di reſtoppie di primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 325., onde la ſtima ſuddetta vera ſarà di pecore 17579.

Barrea Locazione aggionta a Salſola fu compaſſata di car. 31. verſ. 10.; nel qual Territorio non vi è uſo di Coltura. Si diſpenſa queſto ſaldo a carra 9. $\frac{2}{3}$ a migliaro di pecore; la ſua ſtima è di pecore 3500.

Quando fu reintegrato queſto Territorio, ſi rattrovò tutto rotto; a tale oggetto in eſſo ſi notano car. 31. e verſ. 10. di reſtoppie di primi affitti, quanto è la ſua intiera quantità. Non ſe ne deduce la metà, a cauſa che, o non vi ſono riaffitti, ed è rinſaldito, o pure perchè è fertile d'erba, per diſpenſarſi a minor quantità degli altri erbaggi.

Unendo adunque le ſuddette ſtime, cioè di Salſola in pecore 17579.; di Barrea in pecore 3500., ſarà l' intiera ſtima di eſſa Locazione di Salſola di pecore 21079.

E' ſolito diſpenſarſi a queſta Locazione li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Caſtel da capo per pec. 1668. 2. Demanio di Venoſa per pec. 4000. in unum pecore 5668.

Qua-

Quali pecore 5668. unite alla suddetta stima di Salsola in pecore 21079.; daranno l'intiero possedibile di essa Locazione di pecore 26747.

XVII. S. Giuliano.

La decimasettima Locazione ordinaria è S. Giuliano, la quale oltre l'erbaggio del suo nome, comprende quello della P. di S. Nicola, e li spetta la Locazione aggionta di Parasacco.

S. Giuliano fu compassato di car. 20. vers. 8. to. 3. Nè più di questo si nota nel libro della generale Reintegrazione.

Posta di S. Nicola, fu compassata di car. 250. vers. 12. to. 1. $\frac{1}{3}$; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 124.

In seminati	car.	52.
In restoppie, e nocchiariche	car.	52.
In mezzana	car.	20.
In unum	car.	124.

L'altre carra 126. vers. 12. to. 1. $\frac{1}{3}$ si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta di S. Nicola. 2. P. di Contellone. 3. Posticciola. 4. P. dello Spino. 5. P. del Falascuso. 6. P. di S. Antonino.

Si dispensa detto saldo a carra 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 11509. Nel nocchiarico pecore 2364., le quali unite danno la stima di essa. Posta di S. Nicola di pecore 13873., per più ordini poi della Regia Camera registrati nel suddetto libro della generale Reintegrazione al *fol.* 419. e 420. fu ridotta, e determinata la detta stima di S. Nicola di pecore 11000.

Vi sono inclusi in detto saldo car. 70. di restoppie

 di

di primi affitti; nè altro quì si deve dire, per essere già stabilita per decreto la stima suddetta.

Parasacco Locazione aggionta a S. Giuliano; fu compassato di carra 111. vers. 18., e to. 1.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 63. vers. 10. in questo modo:

In seminati	car. 26. vers. 15.
In restoppie, e nocchiariche	car. 26. vers. 15.
In mezzana	car. 10.
In unum	car. 63. vers. 10.

L' altre carra 48. vers. 8. e to. 1. si diedero per saldo delle seguenti Poste: 1. Posta di Parasacco. 2. P. di Montelongo.

Si dispensa detto saldo a carra 11.; Il nocchiarico a carra 22. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 4400. Nel nocchiarico pecore 1184., le quali unite fanno la stima di Parasacco di pecore 5584.

E perchè in detto saldo vi sono incluse carra 43. vers. 4. di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà; la quale importa pecore 982., con che sarà la stima di Parasacco di pecore 4602.

Unendo adunque le suddette stime della Posta di S. Nicola di pecore 11000., e di Parasacco di pecore 4602., s' avrà l' intiera stima di S. Giuliano di pecore 15602.

E' solito dispensarsi a S. Giuliano li seguenti erbaggi per Ristori: 1. Castel da Capo per pecore 1668. 2. Arbore in Piano per pecore 2038. 3. Lampisciano per pecore 408. 4. Demanio di Venosa per pec. 4000. in unum pec. 8114.

Quali pecore 8114. unite alla stima di S. Giuliano di pecore 15602., daranno l' intiero possedibile di essa Locazione di pecore 23716.

XVIII.

XVIII. Salpi.

La decimottava Locazione ordinaria è Salpi, la quale non ha altri erbaggi, se non che quelli del proprio nome, nè tiene Locazione aggionta.

Salpi fu compassato di car. 674. vers. 6. t. 1. cor. 3.; delle quali si rilasciorono car. 142. vers. 9. cor. 3. in questo modo:

In seminati ————	car.	59.	vers. 19.	cor. 6.
In restoppie, e nocch. —	car.	59.	vers. 19.	cor. 6.
In mezzana, e Defensa —	car.	22.	vers. 10.	
In unum ————	car.	142.	vers. 9.	cor. 3.

L'altre car. 531. vers. 17. si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta di Viro. 2. P. di Gemma. 3. P. del Macchione. 4. P. delle Camere Pente. 5. P. delli Casalini. 6. P. di Monte altino. 7. P. del Cavone. 8. P. del Serrone. 9. P. di Pizzo d' Augello. 10. P. di Tammarice. 11. dell' Acquarulo. 12. P. delli Preiti. 13. P. di Macchia picciola. 14. P. Grande. 15. P. del Puzzo di S. Antonino. 16. P. della Carrara. 17. P. della Lupara. 18. P. di Schiavitella. 19. P. della Pila. 20. P. di Vangelese di car. 72. vers. 9.

Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 53185.; Nel nocchiarico pecore 2997., le quali unite fanno la stima di Salpi di pecore 56182.

E perchè in detto saldo vi sono comprese car. 63. vers. 2. to. 2. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1577.; con che sarà la vera stima di Salpi di pecore 54605.; Alle quali si devono aggiungere pecore 136. levate alla Stornara, ed aggregate a Salpi; che però la stima di Salpi è di pecore 54741.

E' so-

E' ſolito diſpenſarſi a Salpi li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Giardino della Trinità per pecore 1068. 2. Lavoratorio di Salpi per pecore 11200. 3. Mezzana di eſſo Lavoratorio per pecore 11250. 4. Lago di Salpi per pec. 900. 5. Grumo, e Turitto per pecore 2000. in unum pec. 26418.

Quali pecore 26418. aggionte alla ſtima di Salpi di pecore 54741., daranno l'intiero poſſedibile di eſſa Locazione di Salpi di pecore 81159.

XIX. *Trinità*.

La decimanona Locazione ordinaria è Trinità, la quale, oltre gli erbaggi del ſuo proprio nome, comprende ancora quelli di S. Caſſano; di Pozzoculmo; di S. Samuele; e del Quarto di S. Marco della Cirignola, e li ſpetta la Locazione aggionta di Canne con la ſua ſtima, alla quale entrano gli erbaggi delle Puzzelle; di S. Andrea; di S. Maria del Petto; e della Valle di Maltempo.

Trinità fu compaſſata unitamente con li Territorj di S. Caſſano, e di Pozzoculmo di car. 402. verſ. 6. to. 2.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 230. verſ. 2.

In ſeminati	car.	83.	verſ. 11.
In reſtoppie, e nocchiariche	car.	83.	verſ. 11.
In mezzane	car.	33.	
In Defenſa	car.	30.	
In unum	car.	230.	verſ. 2.

L'altra carra 172. verſ. 4. tom. 2. ſi diedero per ſaldo delle ſeguenti Poſte: 1. Poſta delli Padalini. 2. P. di Pizzo d'augello. 3. P. di S. Maria. 4. P. di S. Caſſano. 5. P. della Carrara. 6. P. Piana.

Si

Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 17220.; Nel nocchiarico pecore 4177., le quali unite fanno la stima del Territorio di Trinità di pecore 21397. E per più motivi, che si leggono nel libro della generale Reintegrazione a *fol.* 414. Si dedussero da detta stima pecore 4895., restò detta stima di pecore 16502.

S. Samuele fu compassato separato di car. 95.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 35. in questo modo:

In seminati	car. 14.	vers. 10.
In restoppie, e nocchiariche	car. 14.	vers. 10.
In mezzana	car. 6.	
In unum	car. 35.	

L' altre carra 60. si diedero per saldo della Posta di S. Samuele. Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 6000.; Nel nocchiarico pecore 725., le quali unite fanno la stima di S. Samuele di pecore 6725..

Quarto di S. Marco della Cirignola fu compassato di car. 224. vers. 10. to. 2.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 107. vers. 10. to. 2., in questo modo:

In seminati	car. 44.	vers. 10.	to. 1.
In restoppie, e nocch.	car. 44.	vers. 10.	to. 1.
In mezzane	car. 18.	vers. 10.	
In unum	car. 107.	vers. 10.	to. 2.

L' altre car. 117. si diedero per saldo alle seguenti Poste: 1. Posta della Tammarice. 2. P. della Carratella. 3. P. di Bellaveduta. 4. P. del Forcone. 5. della Ruatella. Si

Si dispensa detto saldo a car. 10.; Il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 11700., nel nocchiarico pecore 2225.; le quali unite fanno la stima del Quarto di S. Marco di pecore 13925.

Unendo adunque tutte le suddette stime di Trinità di pecore 16502.; di S. Samuele di pecore 6725.; e del Quarto di S. Marco di pecore 13925., s' avrà l' intiera stima della Locazione di Trinità di pec. 37152.

E perchè in detto saldo vi sono comprese car. 71. vers. 6. to. 2. di restoppie di primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1783.; Con che la stima vera di Trinità sarà di pecore 35369.

Canne Locazione aggionta a Trinità fù compassato unitamente con altri Territorj accennati di sopra di car. 194. vers. 10.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 93. vers. 8. in questo modo:

In seminati ————————	car. 38. vers. 19.
In restoppie, e nocchiariche ——	car. 38. vers. 19.
In mezzane ————————	car. 15. vers. 10.
In unum ————————	car. 93. vers. 8.

L'altre car. 101. vers. 2., si diedero per saldo alle seguenti Poste. 1. Posta di S. Maria del Petto. 2. P. di Canne. 3. P. delle Puzzelle.

Si dispensa detto saldo a car. 10.; il nocchiarico a car. 20. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 10110.; nel nocchiarico pecore 1900.; le quali unite fanno la stima di Canne di pecore 1210.

E perchè in detto saldo sono comprese car. 25. ver. 19. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 648., sarà però la stima netta di Canne di pecore 11362.

Unendo adunque la detta stima di Canne di pecore

re 11362. alla ſtima di Trinità di pecore 35369., daranno l'intiera ſtima di eſſa Locazione di Trinità di pecore 46731.

E' ſolito diſpenſare a Trinità li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Coperchia per pecore 4116. 2. Giardino per pecore 1038. 3. Demanio, e Defenſa di S. Leuci per pecore 7000. 4. Spinazzola ſeu Murgetta per pecore 4000. 5. Boſco di Ruo per pecore 4000. In unum pecore 20154.

Quali pecore 20154. aggionte alla ſtima di Trinità di pecore 46731. daranno l'intiero poſſedibile di eſſa Locazione di pecore 66885.

XX. Canoſa.

La vigeſima Locazione ordinaria della Puglia è Canoſa, la quale, oltre gli erbaggi del ſuo proprio nome, comprende quelli di Pantanella; del Locone da quà, e da là l'acqua; del Demanio di Minervino; e del Boſco da Capo, come erbaggi proprj di eſſa Locazione; alla quale ſpetta ancora la Locazione aggionta di Gaudiano. Canoſa con Pantanella, e Locone, furono compaſſati uniti di carra 557. v. 19. to. 1.$\frac{2}{3}$; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo car. 256. v. 9. cor. 3. in queſto modo:

In ſeminati ———	car.	93.	verſ. 4.	cor. 6.
In reſtoppie, e nocch. ———	car.	93.	verſ. 4.	cor. 6.
In mezzane ———	car.	37.		
Defenſa di Pantanella —	car.	21.		
Defenſa di Bovi in Pantanella ———	car.	12.		
In unum ———	car.	256.	verſ. 9.	cor. 3.

L'altre carra 301. verſ. 10. cor. 2. ſi diedero per

faldo delle feguenti Pofte: 1. P. Piana, ed Antipofta: 2. Pofticciola, ed Antipofta. 3. P. del Locone, ed Antipofta. 4. P. di Cammarato, ed Antipofta. 5. P. del Locone d'acqua, ed Antipofta. 6. P. delle Commarche, ed Antipofta. 7. P. del Puzzo. 8. P. del Profico. P. di S. Croce.

Si difpenfa detto faldo a car. 12.; Il nocchiarico a car. 24. a migliaro di pecore. Si locano nel faldo pecore 25125. Nel nocchiarico pecore 3892., le quali unite fanno la ftima del Territorio di Canofa, Pantanella, e Locone, di pecore 29017.

Demanio di Minervino è di car. 745. verf. 10.; delle quali fi rilafciorono per ufo di Campo car. 436., in quefto modo come fiegue:

In feminati	car. 127.	verf. 10.
In reftoppie, e nocchiariche	car. 127.	verf. 10.
In defenfe, e mezzane	car. 140.	
In parco	car. 41.	
In unum	car. 436.	

L'altre carra 309. verf. 10. fi diedero per faldo delle accennate Antipofte delle Pofte principali di Canofa. Si difpenfa detto faldo a car. 14.; ed il nocchiarico a car. 28. a migliaro di pecore. Si locano in effo faldo pecore 22107.; nel nocchiarico pecore 4554.; le quali unite fanno la ftima di effo Demanio di pecore 26661.

Unendo adunque le fuddette ftime di Canofa, Pantanella, e Locone di pecore 29017., e del Demanio di Minervino di pecore 26661., daranno l'intiera ftima di effa Locazione di Canofa di pecore 55678.

E perchè nel fuddetto faldo vi fono inclufe carra 116. verf. 16.½ di reftoppie di primi affitti, fe ne deve

ve dedurre la metà, la quale importa pecore 4171., resta però la stima netta di Canosa di pecore 51507.

Gaudiano Locazione aggionta a Canosa fu compassato di car. 188. vers. 4. to. 2., delle quali si rilasciarono per uso di Campo car. 78. vers. 4. cor. 2., in questo modo:

In seminati ———— car. 32. vers. 12. cor. 1.
In restoppie, e nocch. —— car. 32. vers. 12. cor. 1.
In mezzana, e defensa — car. 13.

In unum ———— car. 78. vers. 4. cor. 2.

L'altre carra 110. vers. 0. to. 1. cor. 1. si diedero per saldo della Posta di Gaudiano. Si dispensa detto saldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. a migliaro di pecore. Si locano in esso saldo pecore 10000., nel nocchiarico pecore 1482., le quali unite fanno la stima di Gaudiano di pecore 11482.

E perchè in detto saldo vi sono incluse car. 62. di restoppie de' primi affitti, se ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1409., resterà la stima netta di Gaudiano di pecore 10073.

Unendo adunque la stima della Locazione di Canosa di pecore 51507. con la stima di Gaudiano di pecore 10073., s'avrà l'intiero possedibile di tutta la Locazione di Canosa di pecore 61580. senza li ristori.

E' solito dispensarsi a Canosa li seguenti erbaggi per suoi Ristori: 1. Monte di Poto per pecore 3268. 2. Piraino per pecore 3898. 3. Bosco di S. Lorenzo per pecore 2750. 4. Pantanella grande per pecore 775. 5. Parco di Minervino per pecore 4000. 6. Metà di mezzamesa per pecore 4000. 7. Bosco di Ruo per pecore 4000. In unum pecore 22691.

Quali pecore 22691. aggionte alla stima suddetta

 di

di Canosa di pecore 61580., sarà il vero, ed intiero possedibile di tutta la Locazione di Canosa di pecore 84271.

XXI. Camarda.

La vigesimaprima Locazione ordinaria è Camarda; la quale comprende solamente gli erbaggi del suo proprio nome, ed è di carra 95. vers. 18.; delle quali si rilasciorono per uso di Campo car. 48., cioè:

In seminati	car. 20.
In restoppie, e nocchiariche	car. 20.
In mezzane	car. 8.
In unum	car. 48.

L'altre carra 47. vers. 18. si diedero per saldo della Posta chiamata di Camarda. Si dispensa detto saldo a car. 11.; Il nocchiarico a car. 22. Si locano nel detto saldo pecore 4354.; Nel nocchiarico pecore 909.; le quali unite fanno la stima di essa Posta di pecore 5263. la quale poi nell'anno 1561. con decreto, e provisioni fu ridotta, e determinata di pecore 6000.

Contiene nel suo saldo car. 31. vers. 15. di restoppie de' primi affitti; non se ne deduce la metà, a causa che tiene determinata con decreto la sua stima più di quello che importa.

E' solito dispensarsi a Camarda li seguenti erbaggi per Ristori: Arbore in piano per pecore 2038.

Quali pecore 2038. aggionte alla stima di Camarda di pecore 6000., danno l'intiero possedibile di essa Locazione di pecore 8038.

XXII.

XXII. *Andria*.

Quando si fece la reintegrazione del Regio Tavoliero nell' anno 1548., tutte le Locazioni furono compassate, eccetto questa Locazione d' Andria per la pendenza della lite tra i Padroni degli erbaggi, e 'l Regio Fisco; quale lite poi *de consensu Partium* fu determinata nell' anno 1551. col seguente decreto:

Super Territoriis Locationis Andriæ captis per Serenissimum Regem Alfonsum Primum pro usu, & pascuo Regiæ Dohanæ menæpecudum Apuliæ pro Locatione ordinaria.

Die 27. mensis Junii 1551.

Visis actis in dicta causa factis super Territoriis dictæ Locationis Andriæ; visis Instructionibus, Pragmaticis, & provisionibus Serenissimorum Domus Aragoniæ Regum, ac visis litteris, Capitulis Regni, ac aliis scripturis dictæ Regiæ Cameræ; viso etiam numero pecudum, quæ per libros Regiæ Cameræ solitæ sunt locari in dicta Locatione Andriæ; visis videndis, & consideratis considerandis, facto de iis omnibus verbo Illustrissimo Domino Proregi in Collaterali Consilio per dictam Regiam Cameram Summariæ referente magnifico U. J. D. D. Alfonso Guerrero Præsidente Regiæ Cameræ, & Causæ ejusdem Commissario ex conventione Partium &c. fuit provisum, paritérque decretum, prout præsenti decreto decernitur, & declaratur, quod in dictis Territoriis Locationis prædictæ Andriæ, & Monasterii districtus Terræ Baruli, & aliis Territoriis prædictæ Terræ Baruli dictæ Locationis, locantur pecudes quadraginta mille, inclusis tamen pecudibus duobusmille, in quibus extimatur Territorium Bisceglì prædictæ Locationis Andriæ, quod similiter in dicta

Lo-

Locatione includitur, tamquam ordinatur. Et quod pro locandis pecudibus trigintaocto mille in Territoriis Andriæ, Marretani, & aliis Territoriis, ut supra, remaneant pro pascuo prædictorum animalium Regiæ Dobanæ currus centum nemoris silvæ, & currus quadraginta nemoris Sancti Spiritus pro extima pecudum decem & mille ad rationem currum quatuordecim pro quolibet miliare pecudum, & currus tercentum, & octo matinarum pro extima pecudum vigintiocto millia ad rationem currum undecim pro quolibet milliare pecudum prædictarum. Nullatenus liceat arare in dicto Territorio Regiæ Dobanæ, sed prædicta Territoria mensurentur, seu compasseutur, & figantur termini, sive tituli lapidei, dividentes dictum Territorium Regiæ Dobanæ a Territoriis etiam ordinariis, si quæ reperiri contigerit tam Ecclesiarum, quam aliorum particularium citatorum, & non citatorum dictæ Civitatis, quæ per præsens decretum eorum, & cuilibet ipsorum utilibus, sive directis Dominis relaxentur; & utiles sive directi Domini prædictorum Territoriorum Regiæ Dobanæ, sive aliis ruperint, vel aliter quomodocumque occupaverint dictum Territorium Regiæ Dobanæ, licitum sit Locatis in dicta Locatione sine aliqua contradictione pascular cum eorum animalibus id, quod satum, & occupatum fuerit in dicto Territorio Regiæ Dobanæ per eos contra formam præsentis decreti occupato, & rupto; nec utiles sive directi Domini Territoriorum prædictorum Regiæ Dobanæ viso loco per Officiales Regiæ Dobanæ, teneantur solvere Locatis in dicta Locatione interesse, quod contigerit dictos Locatos ex causa dictæ occupationis liquidandum per eosdem Officiales, & pro pœna solvere debeant, & quilibet ipsorum debeat Regiæ Curiæ scutos duos pro qualibet versura Territorii rupti, vel occupati contra formam præsentis decreti, cum omnino prohibitum sit per ordinem Regiæ Curiæ Territoria Regiarum Locationum rumpi, vel occupari,

ri, pro ut ex nunc, & pro tunc præsenti decreto condemnantur utiles, sive directi Domini Territoriorum prædictorum Regiæ Dohanæ ex causa rupturæ, & occupationis prædictæ ad solvendum, tam Locatis interesse passum per eos liquidandum, ut supra, quam Regiæ Curiæ prædictam pœnam. Quo vero ad Territoria Murgiarum dictæ Civitatis Andriæ, fuit provisum, quod tam Regia Dohana, & sic Locati ipsius, quam particulares utiles, sive directi Domini dictarum Murgiarum possideant, & quilibet ipsorum possideat, fuit provisum, etiam quod Tratturia antiqua, & solita dictæ Regiæ Dohanæ per Territoria dictæ Civitatis, & signanter per Territorium Montisgrossi sint, & unum quodque ipsorum sit latitudinis trapassuum sexaginta, & quod annotentur &c.

Et quando in reintegratione dictorum curruum tercentum, & octo dictarum matinarum reintegrantur aliqui currus segetum forsan Ecclesiarum, & aliquorum particularium utilium Dominorum Territoriorum prædictorum, & id caderet in maximum eorum, & cujuslibet ipsorum particulare interesse, fuit provisum, quod tam Ecclesiæ, quam alii particulares citati, & non citati utiles, sive directi Domini prædictorum Territoriorum, quæ eis, & unicuique ipsorum relaxantur, contribuere habeant, & quilibet ipsorum habeat pro rata resarcire interesse prædictum, quod constiterit, facta dicta reintegratione prædictis, quibus pati contigerit interesse prædictum; ab aliis autem petitis, & prætensis per Regium Fiscum contra Universitatem, particulares prædictos, & Ecclesiasticas personas absolvimus, liberamus &c. hoc suum &c. -- Polo Regens -- Villanus Regens -- Fonseca Regens -- Franciscus Reverterius M.C.C. -- Doctor Guerrero -- Crispus Magister actorum.

Secondo questo Decreto adunque questa Locatione d'Andria comprende come erbaggi proprj quelli del Bosco d'Andria; del Bosco di S. Spirito; del Territorio di

di Marritano; della Tufarella; di Calcagnano; di Lama di Carro; delle Puzzelle; delle Morticce; di Torre di Bocca; di S.Domenico di Bisceglia; e della Defensa del Castello del Monte.

Furono tutti questi erbaggi compassati in questo modo: quelli del Bosco d'Andria di carra 100. Il Bosco di S. Spirito di carra 40.; quali carra 140. furono stimati alla ragione di carra 14. a migliaro di pecore; che però in esse si locano pecore 10000.

Le Matine furono compassate carra 308., stimate alla ragione di carra 11. a migliaro di pecore, e però in esse si locano pecore 28000.

Quali due stime unite, importano pecore 38000.

Sicchè si diedero per saldo delle Poste di questa Locazione in tutti due li suddetti Territorj carra 448., oltre de' quali vi sono carra 28. vers. 7., che furono rilasciati in essi Territorj per uso di campo a' Padroni; dacchè si conchiude, che tutta la quantità di essi Territorj, importa carra 476. vers. 7., con avvertire, che nelle carra 448. furono reintegrati a beneficio della Doana carra 45. di seminati.

Il Territorio di Bisceglia non fu compreso nel suddetto compasso, ma fu misurato a parte di carra 87., nelle quali la Doana si riserbò solamente il jus di farvi pascolare due mila pecore, per il complimento della intiera stima di pecore 40000. di essa Locazione d'Andria. Nella quale vi sono comprese carra 117. vers. 19. $\frac{1}{3}$ di restoppie di primi affitti.

E' solito dispensare ad Andria li seguenti erbaggi per Ristori: 1. Pantanella grande per pecore 775. 2 Piraino pecore 5847. 3. Bosco di Ruo pecore 4000. 4. Terlizzo pecore 3000. 5. Spinamaro pecore 3000. in unum pecore 16622.

Quali pecore 16622. unite alla stima d'Andria di pe-

pecore 40000., daranno l'intiero possidibile di essa Locazione di pecore 56622.

XXIII. *Guardiola*.

La vigesimaterza, ed ultima Locazione ordinaria è Guardiola, la quale oltre gli erbaggi del suo proprio nome, comprende anche quelli di Sculcula; di Fiorentino di sotto, e sopra la via; di Castelluccio, e della Pietra di Montecorvino.

Guardiola fu compassata di carra 77. vers. 8. tom. 1. $\frac{2}{3}$; delle quali si rilasciarono per uso di Campo carra 18. vers. 2., in questo modo:

In seminati ———	car. 7.	vers. 00. $\frac{1}{4}$
In restoppie, e nocchiariche ———	car. 7.	vers. 00. $\frac{1}{4}$
In mezzana ———	car. 4.	vers. 1. $\frac{1}{2}$
In unum ———	car. 18.	vers. 2.

L'altre carra 59. vers. 6. Cor. 5. si diedero per saldo alle Poste, che più abbasso si notano.

Si dispensa detto saldo a carra 13.; Il nocchiarico a carra 26. a migliaro di pecore. Si locano nel saldo pecore 4562., e nel nocchiarico pecore 225., le quali unite fanno la stima del Territorio di Guardiola di pecore 4787.

Sculcula fu compassata di carra 31. vers. 6. tom. 2., delle quali si rilasciorono per uso di Campo carra 16. in questo modo:

In seminati ———	car. 6.	vers. 15.
In restoppie, e nocchiariche ———	car. 6.	vers. 15.
In mezzana ———	car. 2.	vers. 10.
In unum ———	car. 16.	

L'altre carr. 15. vers. 6. tom. 2. si diedero per saldo del-

della Poſta di Sculcula. Si diſpenſa detto ſaldo a carra 13.; Il nocchiarico a carra 26. a migliaro di pecore. Si locano nel ſaldo pecore 1177.; nel nocchiarico 293., le quali unite fanno la ſtima del Territorio di Sculcula di pecore 1470.

Fiorentino fu compaſſato di carra 225. verſ. 14.; Poi vi furono aggiunte altre carra 75.; però il ſuo Territorio oggi è di carra 300. verſ. 14.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo carra 140., in queſto modo:

In ſeminati ———————	car. 52. verſ. 8.
In reſtoppie, e nocchiariche ———	car. 52. verſ. 8.
In mezzana ———————	car. 20.
In Defenſa ———————	car. 15. verſ. 4.
In unum ———————	car. 140.

L'altre carra 160. verſ. 14. ſi diedero per ſaldo delle ſeguenti Poſte. 1. Poſta di Cola Ramundo. 2. Poſta della Monaca. 3. P. del Caſtellano. 4. P. del Conte. 5. P. del Salvadore. 6. Poſta di S. Antonino. 7. P. del Sterparone.

Si diſpenſa detto ſaldo a carra 12., ed il nocchiarico a carra 24. a migliaro di pecore. Si locano in eſſo ſaldo pecore 13392. Nel nocchiarico pecore 2183., le quali unite fanno la ſtima del Territorio di Fiorentino di pecore 15575.

Caſtelluccia delli Schiavi fu compaſſato di carra 416. verſ. 19. tom. 2.; delle quali ſi rilaſciarono per uſo di Campo carra 125. verſ. 10., cioè

In ſeminati ———————	car. 50. verſ. 14.
In reſtoppie, e nocchiariche ———	car. 50. verſ. 14.
In mezzana ———————	car. 20.
In vigne, ed ortali ———————	car. 4. verſ. 2.
In unum ———————	car. 125. verſ. 10.

L' al-

L'altre carra 291. verſ. 9. tom. 2. Si diedero per ſaldo alle ſeguenti Poſte. 1. Poſta di Valle di Carpino. 2. P. del Vallone torto. 3. P. delle Puzzelle.

Si diſpenſa detto ſaldo a carra 14.; Il nocchiarico a carra 28. a migliaro di pecore. Si locano in detto ſaldo pecore 20839. Nel nocchiarico pecore 1811., le quali unite fanno la ſtima del Territorio di Caſtelluccio di pecore 22650.

Pietra di Monte Corvino, fu compaſſato di carra 86. verſ. 15. corr. 7.; delle quali ſi rilaſciorono per uſo di Campo carra 26., conſiſtentino in mezzana.

L'altre carr. 60. verſ. 15. cor. 7. ſi diedero per ſaldo della Poſta della Pietra. Si diſpenſa detto ſaldo a carra 13.; Il nocchiarico a carra 26. a migliaro di pecore. Si locano nel detto ſaldo pecore 4676.

E perchè nell'anno 1579. per decreto della Regia Camera, ſi rilaſciorono per uſo di Campo carra 37., per le quali ſi deduſſero a beneficio de' Locati pecore 1433., reſtò la ſtima di detta Poſta di pecore 3253.

Unendo adunque tutte le ſuddette ſtime di Guardiola di pecore 4787.; di Sculcula di pecore 1470.; di Fiorentino di pecore 15575.; di Caſtelluccia di pecore 22650., e della Pietra di pecore 3253., daranno la ſtima di eſſa Locazione di Guardiola di pecore 47735.

Ma perchè nel detto ſaldo vi ſono incluſe carr. 58. verſ. 7. ½ di reſtoppie di primi affitti, ſe ne deve dedurre la metà, la quale importa pecore 1121., reſtarà adunque la vera ſtima della Locazione di Guardiola di pecore 46614.

E' ſolito diſpenſarſi a Guardiola li ſeguenti erbaggi per Riſtori: 1. Peſcolombardo per pecore 1450. 2. Caſtel da piedi per pecore 3412. 3. Jevara per pec. 2888. 4. Motta della Regina per pecore 939. 5. Tertiveri per pecore 7739. 6. S. Leuci per pecore 1044. 7. Peril-

rillo per pecore 3500. 8. S. Maria di Monte Milone per pecore 4000. in unum pecore 24972.

Quali pecore 24972. unite alla ſtima della Locazione di Guardiola di pecore 46614., danno l' intiero poſſedibile di eſſa Locazione di pecore 71586., le quali ſi pagano a ducati 90. a migliaro di pecore, ed in tutte le altre Locazioni, ſi pagano a ducati 132. a migliaro di pecore; eccetto però li Locati Piedemonteſi, che pagano a ducati 105. a migliaro di pecore; con il qual prezzo furono ſtabiliti nella Locazione di Aprocina, ed oggi ſono Locati nelle migliori Locazioni della Puglia, e pagano l' iſteſſo prezzo con ſommo danno degli altri Locati, e Regia Corte.

Collocandoſi adunque l' intiere quantità di tutti l' accennati Territorj compreſi in eſſe 23. Locazioni, che formano il Regio Tavoliero della Puglia, fuorchè li riſtori compaſſati, e Demanj ſolamente ſtimati; importano carra 15305. verſ. 3. cor. 2 $\frac{1}{2}$.; delle quali ſi rilaſciorono a Patroni di eſſi Territorj per uſo di Campo, che ſono le maſſarie ordinarie della Puglia, orti, vigne, e ſiti delle Terre, carra 6250. verſ. 13. tom. 2$\frac{1}{6}$. E per il paſcolo delle pecore car. 9054. verſ. 9. tom. 1. $\frac{1}{3}$., dove ſi locano pecore 840856.

Li Riſtori compaſſati, e non compaſſati, importano altre pecore 333989., quali aggiunte alle ſuddette pecore 840856., danno l' intiero poſſedibile di tutto il Tavoliero della Puglia di pecore 1174845. Nota però, che li Riſtori compaſſati, ſi diſpenſano oggi, e da molto tempo, per minor numero di quello che importano le loro ſtime con danno della Corte.

DI-

DISCORSO NONO

De' Privilegj, ed immunità, che godono i Locati della Regia Doana.

NEl discorso I. num. 3. si disse, che avendo risoluto il Re Alfonso di stabilire, e ristaurare l'industria della Regia Doana, fra gl'altri providi espedienti, che prese per consequirne l'effetto, si fu quello, di non solo obbligare i Locati a calare le di loro pecore gentili in Puglia, ma di allettarli similmente con la concessione di molti Privilegj, Grazie, e Prerogative; e ciò non senza suo grave interesse; avendo dovuto, per adempire a buona parte di essi comprare da Baroni, e dalle Università quantità di erbaggi, e de' dazj che esiggono ne' respettivi luoghi, ove le pecore de' Locati passar doveano per esentarle (abbenchè il prezzo pagato, si calcola alli stessi Locati nel pagamento della fida Regale) per lo di cui mezzo riportò il prefisso, meditato accrescimento dalla industria, ch'è il fondamento, e la base della doviziosa rendita ha questo Real Patrimonio; e del nobile vantaggio fatto all'intero Regno ed al Commercio co' prodotti di esso; e perciò da' Serenissimi Regnanti, si è sempre inculcata la fedele osservanza delle di loro leggi, Rescritti, ed Istruzioni, sotto rigidissime pene.

Il Presidente de Stefano per aver sostenuto moltissimi anni nel Supremo Tribunale della Regia Camera l'Avvocatura della Generalità de' Locati, nella sua opera, ne fa un mirabile e copioso trattato di queste prerogative; rapportando distesamente tutte le questioni in-

insorte, e decise su di esse, per cui si rende poco grato a Giovani principianti: perciò si è stimato per di loro intelligenza, in questa opera trascrivere colla possibile brevità ciascceduna particolare prerogativa, acciò restino appieno istrutti, ed informati: e per riuscire con maggior chiarezza, si notarà ciocchè si è stabilito, e costantemente osservato, senza entrare nella discettazione degl' ordini a tal effetto emanati, nè alle dicisioni uniformi del Supremo Tribunale della Regia Camera, per la religiosa osservanza di sì fatte comendate prerogative, che non tutte sono di ugual utilità, e beneficio a quelli stessi sudditi le godono; perciò di ciascheduna di esse, si dà norma della sua osservanza.

Prima Prerogativa del Foro.

La prima, e principal Prerogativa, che godono i Locati della Regia Doana è quella del Foro mediante la quale in tutte le di loro cause, sì Civili, che Criminali, e miste; tanto Attive, che Passive, non possono essere riconosciuti, che dalla medesima privativamente, escludendo ogn' altra Corte del Regno; Regie Udienze, e Tribunali supremi; ed in prima istanza, anche quello della sua Regia Camera, al quale compete soltanto l' appellazione in caso di gravame, come si legge della stessa riferita Patente, spedita a Montluber.

Questo pregiatissimo Privilegio dal suo nascere ha incontrato la dispiacenza de' Baroni, e di tutte le Corti, e Tribunali del Regno, che con infinite capricciose interpretazioni, hanno chiesto indebolirne la forza; ma l' Augusti Regnanti, che con parziale gelosia han protetto questo lor Patrimonio, da tempo in tempo, ne han inculcata la fedele osservanza; come si legge della confirma fattane dallo Imperator Carlo V. con al-

altro Privilegio in data de' 6. Febbrajo dell'anno 1536., o del Re Filippo II. a 6. Giugno dell'anno 1577., che a maggior cautela fece rapportare nel suo Real Rescritto, amendue i Privilegj antecedentemente concessi; e rigorosamente così si fece pratticare dal Regio Collateral Conseglio, dalla Regia Camera; e da tutti gli altri Tribunali, che il contrario pretendevano, per alcuni delitti enormi; con tali rescritti Reali restò soppresso il Privilegio alle Vedove concesso, e tutti li delitti di controbanno. Finalmente restò convalidato con la detta *Pramm. 79. Cap.* 38.; locchè con sode ragioni, viene commentata dal detto Presidente de Stefano, che distesamente trascrive, tanto essi Privilegj, che le decisioni della Regia Camera, e l'Istruzioni della Regia Doana.

Non ostante però tante efficacissime provvidenze e precauzioni usate dalla Regia Corte; come questa sola prerogativa, si rende odiosissima a' Baroni, e Corti inferiori del Regno, così non han mancati mai di mettere in opera rabbiosi mezzi per frastornarne l'esecuzione, specialmente nel nostro corrente tempo con l'aderenza delle Regie Udienze, alle quali sebbene si spedivano le debite Ortatorie per la trasmissione degl' atti; questi con ristucchevoli Relazioni, tanto a' Tribunali Superiori, che alla Maestà del Re nostro Signore, che Dio sempre feliciti, ne ritardavano l'esecuzione, ed in tal forma trapazzavano li Locati, ed aderivano alle di loro private passioni. Ma per buona ventura de' Locati, e della stessa Doana trovandosi da sei anni inoggi ad essere amministrata, e governata dal Saviissimo Presidente della Regia Camera l'Illustre Marchese D. Angelo Granito, che colla sua sperimentata prudenza, e Zelo, ne hà garantito, ed a tutto studio sostenuto l'esatta osservanza, con sodisfazione straordinaria de' Locati, e della stessa Regia Corte, dalla quale à meritato di essere per

la

la seconda volta confirmato alla continuazione di tal governo, dopo il solito biennio, che è il tempo stabilito per la durata di esso: costui oltre li lodevoli spedienti presi nelle occorrenze, e quando uuopo lo richiedeva, fatte replicate rappresentanze alla Maestà del nostro Clementissimo Sovrano de' pregiudizj, che apportava al Regal Patrimonio in osservanza di tale Privilegio, e tra gl'altri rescritti a 15. Giugno del passato anno 1769. ne riportò il seguente.

Considerando il Re il discapito grande, che V. S. Illustrissima con ben fondata rappresentanza de' 10. corrente, le ha rassignato, di risultare al speciosa ramo delle Reali Rendite della Dogana di Foggia, dal non mantenersi in tutto il lor vigore gli amplissimi privilegi del foro Doganale, accordato al Regio Fisco, e per esso a Locati a titolo oneroso a tenore delle Istruzioni della Dogana, e della legge che in 9. Maggio del 1743. fu emanata su tal dipendenza dal suo augustissimo Padre, con la quale fra le altre cose stabilì per punto generale che le Regie Udienze assolutamente, non si fussero inserito, nè intromesse nelle Cause de' Locati Titolati, e sudditi Doganali di Foggia, e Doganella di Apruzzo, tanto attive, che passive, Civili, Criminali, e miste, ma avessero subito, e senza replica puntualmente ubbidito alle ortatorie, che forsi fussero spedite dal Tribunale di Foggia, e quando mai avessero incontrato dubio di non essersi quelle debitamente spedite, prima avessero prestata ubbidienza alle ortatorie colla successiva, e pronta trasmissione degli atti alla Dogana, e poi venissero rappresentando lo che ad essi occorresse: ha quindi S. M. risoluto, e comanda per punto generale, che per tutte le cause del Ceto de' Locati, si osservino inviolabilmente, ed assolutamente le Istruzioni Doganali, ed in tutte le sue parti la legge suddetta del suo augusto Padre de' 9. Maggio

gio 1743. , ſenza poterſi in minima parte alterare, e che qualora taluno de' Locati in controvenzione di quanto eſpreſſano le Iſtruzioni Doganali dal ſuo foro competente, anche che ſi faccia volontario attore in altro Tribunale, ſi ſottoponga alla ſtabilita pena di ducati 300. , ed altre maggiori, quando ſi ſtimi neceſſario, e ſecondo la natura delle Cauſe, acciò ſi mantenga illeſo un tal privilegio. E così di ordine di S. M. partecipo il tutto a V. S. Illuſtriſſima per intelligenza di coteſto Tribunale, ed affinchè per la ſua parte invigili all' eſatto adempimento di queſta ſua Real determinazione, mentre ſe ne ſono paſſati i relativi ordini alla Segreteria del Diſpaccio di giuſtizia; alla Camera Regale di S. Chiara; All' Avvocato della Corona; alla Camera della Summaria, ed a tutte le Regie Udienze del Regno. Napoli 15. Giugno 1769. Gio: de Gozzueta -- Signore Marcheſe Granito.

Col qual preciſo ordine ſi ſpera, che abbiano a rimanere per ſempre ſollevate le ragioni de' Locati, e ſciolte tutte le difficoltà, e controverſie, che poſſono inſorgere ſu tal ſpeciale prerogativa.

Vengono eccettuati dal ſopradetto ſtabilimento i Cavalieri Napoletani, i quali poſſano richiamarſi ne' loro privati giudizj, anche in prima iſtanza nel Supremo Tribunale della Regia Camera, purchè però non vi ſia ombra d' intereſſe del Real Patrimonio, come ſi rattrova ordinato dalla Maeſtà del Re Cattolico con ſua Real carta de' 7. Maggio 1751. che ſi è del tenor ſeguente.

Con motivo debaver recurido al Rey el Principe de S. Severo Pedicado ſe digne ordinare, che totos las Cauſas parteneciente a ſu Caſa, y a los intereſes, proceda el Tribunal della Camera della Summaria, e quien debbieſe eſſa dicha Regia Dogana remittir los actos formados ſobra las Cauſas tractandas en la miſma. Ha reſuolto, y manda Su Mayeſtad, che in totas las Cauſas Patrimoniales

de la Aduana de Foxa, *come son todos los que reguarda el Tavolier della Pulla el juves privative quo ad alios sea mismo Tribunale*, *sovra Cuyos decretos se deve solamente dar luogo a la Apellazion en la Camera della Sumaria ; ovunque sean Cavaleros Napoletanos abitantes en esta Capital por ser esta la pratica, che siempre se ha osservado*, *y che presentemente si osserva*, *de cuya practica non conviene retrocerse : Siendo lo mismo*, *che controvenir alas leyes fondamientales de la Regia Aduana de Foxa*, *el gravissimo danno*, *che redonderia a las Regales Renditas*. *Però quando se tratta de Causa non Patrimoniales de la Aduana*, *però de Causa entre privados*, *come son Cavaleros*, *y otros Napoletanos*, *que toda via e stà indeciso*, *qual privilegio sia mayor*, *sie de Locados*, *o el de Napoletanos*, *segua se pratica en la dictas Causas*, *che procede tambien en la premera Instancia la Regia Camera*, *toto lo qual partecipo a V. S. de su Real orden para segla y Govierno de esse Tribunal*, *en la intelligencia de haverse comunicado esta Real Resolucion tambien al Tribunal de la Camera de la Sumaria Dios guarde a V. S. m. a. como desseo*. *Napoli 7. Mayo* 1751. *el Marchese Brancabo*. A 11. Maggio il sopraddetto Dispaccio fu osservato nel Tribunale della Regia Doana.

L' anzidetta prerogativa non egualmente la godono tutti li Locati ; passando differenza tra' Locati effettivi, e quelli fittizj. Per i primi godano essi, i loro garzoni, o siano gente di servizio con tutte le loro famiglie: Li compratori delle di loro merci di prima mano, colle proprie famiglie, e tutte le persone, che tengono addette ad esse e loro famiglie. Finalmente tutti i seguaci di detti Locati effettivi, o siano ordinarj, come sono gl' Artieri, Tavernari, Bassettieri, o venditori delle carni de' loro bestiami colle respettive proprie famiglie. Gli altri, che sono Locati fittizj godono soltanto essi, e le

e le di loro Famiglie, anche Fratelli, se vivono in communi, *& sub uno tecto;* esclusi tutti gl' altri, che sono al servizio delle loro industrie.

La seconda prerogativa, che godono gli ordinarj Locati è quella d' esser franchi, ed immuni di tutte le sorti di Gabbelle, Dazj, Passi, Ponti, e Scafe, e queste a motivo, che la Regia Corte fin dal tempo, che ristabilì la Regia Doana, ne affrancò il jus dalle Università, e Baroni, e ne ha incluso il valore nella fida Regale, come si è detto di sopra.

La terza è quella di far pascere tutte le pecore ne' Demanj adjacenti a Tratturi per lo spazio di ore ventiquattro; purchè la necessità più tempo non richiedesse.

La quarta a riguardo alla pena della fida, e diffida per il danno accaggionano gli animali de' Locati, ne' privati erbaggi; per cui corre la costante disposizione, che per quelli de' veri Locati, non sono tenuti, se non al semplice danno, purchè *ex proposito non nasca;* altrimenti sono tenuti al danno, ed alla pena stabilita dalle leggi municipali. I Locati fittizj sono sempre tenuti al danno, ed alla pena, come si rattrova stabilito nelle Regali Istruzzioni, e convalidato con appuramento del Tribunale della Regia Doana.

La quinta è la prelazione per la vendita delle merci de' Locati, specialmente delle lane; per cui i Signori Presidenti Governatori pro tempore sotto rigorose pene vietano per tutto il mese di Agosto la vendita delle lane di Basilicata, per dar luogo, e comodo a' Locati di esitare le loro, acciò soccorrano a' proprj bisogni, e soddisfano la restante metà della fida alla Regia Corte, che su detta n' è assicurata.

La sesta è la prelazione, che godono i Locati sopra la vendita degl' erbaggi de' Particolari, tanto vernotici, che estivi; questa le fu conceduta, tra le altre

grazie dispensateli dal Serenissimo Re Ferdinando I. a 5. Dicembre 1470. La stessa fu rinovata da D.Pietro di Toledo nelle sue Istruzioni *cap.* 5. 38. 52. Dal Doganiere D. Fabrizio di Sangro *Cap.* 39. *de' banni*, e più precisamente dal Cardinal Granvela nel *Cap.* 21. delle sue Istruzioni chi ne inculca la fedele, ed esatta osservanza de' *Cap.* 51. 52. di quelle dell'anzidetto Toledo.

La settima prerogativa è quella di potere i Locati provvedersi di legna, acqua, e fascine in qualunque luogo le ritrovano, servendo per costruire i Pagliari, e tutto il dippiù fa uopo per l'uso proprio, e dell'industria a norma dell'Istruzioni di detto Toledo *Cap.* 44., di detto di Sangro *Cap.* 20. Ben inteso però, che le legna debbano essere di alberi infruttiferi, anche per osservanza dell'ordine dell'Imperator Carlo V. Per il suddetto motivo è similmente vietato il taglio delle ferole ne' terreni delle Locazioni per farne mercanzie. La Regia Corte tenendo assignata per riposo la Montagna dell'Angelo, affinchè alle pecore, che ivi pascolano non manchi l'acqua, ha comprate molte Piscine per di loro uso. Finalmente in forza del *Cap.*12. si ordina a tutt'i Padroni di erbaggi, che hanno acqua ne' loro territorj, di non poterne impedire l'uso a' Locati. Ed al *Cap.* 18. delle medesime grazie del Re Ferrante sta espressamente sotto rigidissime pene, conceduto l'uso di qualsivoglia fiume per bagnare le pecore; locchè è confirmato nel *Cap.* 4. delle grazie dell'Imperator Carlo V., e nelli banni di detto di Sangro al *Cap.* 20., e 24.

L'ottava è la partecipazione del Sale, che concede la Regia Corte a' Locati in quantità di tomola quindecimila, da distribuirsi a proporzione della professazione, che essi fanno, come si è detto antecedentemente.

La nona permette a' Locati di poter asportare ogni sorte d'armi, purchè queste non siano proibite dalle Regie Prammatiche.

Fi-

Finalmente, che per caose di pesi, e misure, ed anche de' controbanni non possono i Locati esser riconosciuti, che dalla sola Regia Doana. Ed ecco con ogni brevità dimostrato tutto ciò, si è stabilito per mio istituto; ne restarà la conferma col discorso seguente.

DISCORSO ULTIMO.

In cui si dispone la forza del corrente sistema tanto con la Prammatica 79., quanto col Decreto Regale emanato a 10. Maggio dell' anno 1747.

NOn si darebbe alcun preggio alla presente opera, se per quanto sin' ora si è detto non venisse convalidato con la disposizione delle positive leggi, che le somministra l' autorità: perciò ci vediamo nell' obbligo, e positiva necessità di formare il suddetto Capo, col quale si porranno in aspetto tutte le circostanze già denotate nella maniera ordinata, tanto da detta Prammatica, quanto dall'ultimo stabilimento fatto nell'anno 1747. dalla Maestà del Re Cattolico, Dio Guardi, precedente accesso fatto in Regia Doana dal Presidente della Regia Camera D. Francesco Marchant, ed Ill. Marchese D. Matteo di Ferrante allora Presidente, ed Avvocato Fiscale poi degnamente esaltato a quello di Luogotenente della medesima. E per riuscire con chiarezza, si disporrà prima quanto sta espressato in essa Prammatica, ed indi a quanto dispone detto Regale Editto.

CA-

CAPITOLO I.

Della Prammatica

Del passaggio degli animali di Doana ne' Territori altrui.

ESsendosi da alcuni anni a questa parte causate diverse spese, e pagamenti alla generalità de' Locati, tanto nel calare le pecore in Puglia, che nel ritorno in Apruzzo; da diversi Baroni, Università, e particolari, non permettendosi godere de' Demanj, ed altri Territorj, e Tratturi, angariandoli coll' esigenze di molte quantità, che loro non spettano; ordiniamo nell' avvenire sotto le pene imposte nelle istruzioni, ed ordini antichi, ed altre a nostro arbitrio riserbate, lascino liberamente pernottare, e dimorare i Locati colle loro masserie di pecore, e di altri animali per lo spazio di 24. ore, e tanto più quanto ricercasse la necessità urgente, conforme sta dichiarato nel Capitolo quarto de' decreti della Regia Camera nel Banno dell' Eminentissimo Cardinal di Granuela, e nelle istruzioni, e privilegj antichi conceduti a detti Locati, senza che gli Erarj, Agenti, ed uomini di detti Baroni, Sindaci delle Università, e particolari possono proibire detti Demanj, nè da quelli discacciarli, ne molestarli, nè in indetti Territorj, e Tratturi far represaglie de' loro animali, nè d' altri beni, nè fargli pagare cos' alcuna; ed incarichiamo chi ogni anno sarà deputato per lo calo di pecore, che così faccia eseguire, per quelche tocca della loro partenza di Apruzzo per insino al Fiume Trigno, e dal detto Fiume per insino a Foggia, all' Auditore, e Credenziero destinando dalla Regia Dogana per questo effetto. *D.* 1. *n.*17.19.*D.*2.*n.*8.*D.*3.*n.*18.20.21.

CA-

CAPITOLO II.

Della Reintegrazione de' Territorj della Regia Corte.

PErchè intendiamo, che da alcuni Particolari Università, e persone potenti sono stati occupati molti Territorj, e Rispofi della Regia Corte, la quale ne paga il prezzo a Patroni, in pregiudizio, e danno della generalità de' Locati a' quali rivendono i medesimi Erbaggi, de' quali sono stati pagati; ordiniamo che si faccia la reintegrazione di essi conforme. La reintegrazione, che a questo effetto abbiamo commessa, e tratanto si facciono godere liberamente detti Territorj, e riposi, senza molestargli, ne obbligargli a pagamento alcuno. *D.* 1. *num.* 10. *D.* 6.

CAPITOLO III.

Della Franchigia de' Passi, de' Ponti, e delle Scafe.

I Pagamenti, ed estorsioni, che i Locati patiscono ne' Passi, Scafe, e Ponti, benchè siano stati proibiti con diversi ordini così antichi, come moderni, e particolarmente co' primi ordini, ed istruzioni date dal Serenissimo Re D. Alfonso di Aragona a Francesco Montluber, e poi dal Serenissimo Re D. Ferdinando Primo di Aragona, e dall' invittissimo Impetatore Carlo V. con altri ordini susseguenti, *& signanter nel capitolo V.* del Banno dell' Eminentissimo Cardinal Granvela, dove si proibisce l'esigenza di cos' alcuna per pagamento di passi, ed altro diritto da fidati della Doana, minacciando l' esecuzione delle pene imposte. Perchè dalla potenza de' Padroni de' Passi, si è malamente osservato con

con danno della Generalità, vogliamo che quelli si abbiano puntualmente da osservare, e che il Ministro che *pro tempore* governerà la Regia Dogana, applichi ogni vigilanza in ordinare ogni anno, che si preparino anticipatamente i detti Passi, Scafe, e Ponti, ne' quali dovranno trattarsi franchi i Locati, e le loro massarie di qualsivoglia pagamento; altrimenti dovrà pigliarsene l' Informazione, e procedersi all' esecuzione delle pene imposte, non ostante qualsisia ordine, o provisione che avessero a loro favore; e se i detti Padroni de' passi pretendessero alcuna cosa in contrario, compajono da noi, o nella Regia Camera, che loro sarà somministrata giustizia, osservandosi intanto l' immunità *ut supra*.
D. 1. *num.* 3. *D.* 3. *n.* 18.

CAPITOLO IV.

Della pena di chi contraviene all' antedette leggi.

E Controvenendosi da detti Baroni, Università, e Particolari agli ordini negli antecedenti Capi riferiti, con molestare detti Locati nell' uso di detti Territorj, ed erbaggi, o pagamento alcuno per le riferite cause, come ancora per le Scafe, passi, e Ponti, incorrano in ciascheduna volta nelle pene di ducati mille, ed altre a nostro arbitrio. *Eodem.*

CAPITOLO V.

De' Cavallari, e degli animali grossi, e minuti.

ACciocchè i Locati non siano angariati da' Cavallari, ed Ufficiali, che si destinano alla guardia de' Passi, con esorbitanza di diritti, coll' occasione, e prete-

testo d'esser molti quelli, che si destinano alla detta guardia; vogliamo, che tanto nel calare le pecore in Puglia, quanto nel ritornare ne' loro Paesi, non si possano destinare in detti Passi altri Ufficiali, che i Cavallari ordinarj di detta Regia Doana, escludendo ogni altra Persona, che fusse raccomandata, e così i Creati, e dipendenti de' Ministri, ed Officiali di detta Regia Doana. E che i detti passi si ripartano graziosamente fra i detti Cavallari ordinarj; conforme la sufficienza, e soddisfazione, che si terrà d'ognuno; lasciando facoltà solamente al Governatore di essa di destinare in alcuni di detti passi, uno, o più di detti Cavallari, conforme ricercherà il bisogno; però, che il Cavallaro, o Cavallari destinandi in detti passi, non possano esigere da' Locati più diritto, che due carlini per ogni morra di pecore, conforme ordinò ultimamente S. M. nella lettera citata de' 4. di Settembre, intendendosi di 300. pecore per morra, senza che possano ricevere altra cosa per qualsivoglia titolo, o colore tanto in danari, quanto in Agnelli, formaggio, o altra roba, quale proibiamo espressamente poter pigliare; e che il pagamento de' suddetti due carlini s'intenda doversi fare una volta tantum nel primo passo dove presenterà la passata.

D. 2. *n.* 8. *D.* 3. *n.* 20.

CAPITOLO VI.

Della servitù personale de' Cavallari.

ED acciocchè detti Cavallari siano più puntuali nell' osservanza di quanto loro si commette, e tocca per obbligo del loro officio; ordiniamo che debbano servire personalmente, e non ammettersi loro sustituti, e tenendone facoltà in virtù di privilegio, o concessione

 di

di poter sustituire, quella s' intenda rivocata, e per lo dritto della sostituzione che avessero pagato, potranno accudire a noi, ed alla Regia Camera della Summaria, che si farà loro ristituire. Eccettuando però da questo le sustituzioni necessarie, che si fanno da Donne, e minori, che terranno facoltà di sustituire. *Eodem*.

CAPITOLO VII.

Della Locazione generale, e della professazione delle pecore.

DAl ritardarsi il cacciar le note della Locazione generale, e trattenersi le pecore più del solito fuori del Tavoliero della Puglia, nasce molto incomodo alla generalità de' Locati; e da questo può anche dipendere la mortalità delle pecore, come l' ha dimostrato la sperienza; ed essendo questa materia di tanta considerazione; vogliamo, che le note si cacciano al tempo stabilito negli ordini antichi, acciocchè la Locazione, e situazione generale resti effettuata alla metà del mese di Novembre, o a venticinque al più lungo; e che in essa si osservi interamente la professazione volontaria, la quale si avrà da osservare inviolabilmente per l' avvenire, siccome vien ordinato nella detta Carta di S. M.

D. 3. *num.* 27., *e* 28.

CAPITOLO VIII.

Del Caccito.

PEr evitare in quanto sarà possibile la spesa, e l' incommodità de' Locati ne' Cacciti, e la vendita, che fanno degli erbaggi fuora delle loro locazioni; vogliamo che il caccito si dia quando la locazione propria non

non è sufficiente per lo numero delle pecore, che ſia aſſegnata a' Locati. *Eodem*.

CAPITOLO IX.

Della cuſtodia de' paſchi.

ACciocchè ſi evitino gl' inconvenienti, e reclamori, che giornalmente s' intendono della ſcommeſſione d' erbaggi della Regia Corte, che molte volte ſuccede per mancamento d' Uſiziali, che gli cuſtodiſcono; vogliamo, che ſi dia facoltà a' medeſimi Locati di deſtinar Guardiani per cuſtodia di detti erbaggi, acciocchè ſi ritrovano intatti nell' entrar, che ſaranno con loro animali; dovendo eſſer però i detti guardiani deſtinandi della medeſima nazione, e non inquiſiti. *Ut in Cap. V.*

CAPITOLO X.

Della pena delle ſcommeſſioni de' Territorj altrui.

EBenchè ſi permetta a' Locati il deſtinare detti Guardiani per la cuſtodia de' paſcoli, ed erbaggi; con tutto ciò vogliamo che gli oficiali della Regia Corte, che ſaranno deputati, debbano pigliare l' informazioni delle ſcommeſſioni, che ſuccedeſſero, e quelle debbiano ſubito preſentare nella Regia Doana, acciocchè i contravenienti ſi poſſano condannare alle debite pene, e quelle applicarſi a beneficio del Regio Fiſco.
D. 3. num. 35.

CAPITOLO XI.

Della Generalita de' Locati de' Deputati di essa, e delle polize de' ristori.

PEr evitare gl' inconvenienti, che per lo passato sono stati in materia delle polize de' ristori donate a diverse persone, dalle quali si sono vendute a Locati d'altra nazione; vogliamo che nell'avvenire le polize di detti Ristori, che si avessero da vendere, si debbano consignare in mano del Ministro Governatore della Dogana per farl' esigere a suo tempo dal Percettore, e farsene introito in Cassa a beneficio della Regia Corte, ed indiscarico del debito di essi Locati con farsene certificatoria particolare, acciocchè si riparta pro rata, ed ogni Locato abbia a partecipare per quella porzione che gli tocca, volendo espressamente, che i Credenzieri, ed Officiali di detta Regia Doana non si debbano ingerire, nè partecipare in detta vendita di polize: ma il loro ritratto si debba esiggere come di sopra, toltane quella somma, che bisognasse alla spesa comune della Locazione, o per limosine, quali però si debbano fare di volontà comune di tutt'i Locati della Locazione, e non per forza, o senza loro saputa; e che in dette polize si debbano espressare distintamente il luogo, seu Territorio, ed erbaggio, i Venditori, e Padroni di pecore che compera, la quantità di animali, e prezzo per li quali compera dette polize de' ristori, acciocchè del tutto si abbia notizia. *In disuso*.

CA-

CAPITOLO XII.

Dell' Archivio, dell' Archivario, e dell' esazion de' diritti.

ESsendosi sperimentato, che l' alterazione de' diritti, stabiliti dalla Pandetta, causa continua lamentazione alla generalità de' Locati; e convenendo darci rimedio oppottuno per evitarlo, abbiamo risoluto di far formare nuova Pandetta siccome si è fatto dal Tribunale della Regia Camera con attenzione al prezzo, che agli oficj, ed acciocchè i Locati, ed altri sudditi di essa non vengano angariati; per tanto ordiniamo a tutti, e qualsivoglia di detti oficiali della Regia Dogana, che quella osservino puntualmente & signanter al Libro maggiore, e suoi Scrivani, che al tempo della spedizione delle passate nella fiera, col pagamento fatto da Locati in Cassa, non esiggano più diritti di quelli stabiliti nella detta Pandetta, e l' istesso a Credenzieri, Segretario, e Mastrodatti, ed ogni altro oficiale maggiore, e minore di qualsivoglia grado che sia in tutte le altre cose per gli diritti, ed esazioni concernenti a loro oficj, e sovra questo punto incarichiamo al Ministro Governatore della Regia Doana, che invigili acciocchè niuno ardisca trasgredirli.

CAPITOLO XIII.

Dell' obbligo di portar la lana in Foggia.

ACciocchè in tutto quello, che sia possibile sperimentino i Locati quanto da noi si attende alla loro maggior convenienza; vogliamo che a Locati delle Provincie di Capitanata, e Contado di Molise, ed altre

altre vicino alla Puglia, che non voleſſero infondacare la lana a Foggia, ma riportarſi le pecore lanate nelle loro Patrie per toſarle in eſſe, ſia lecito poterlo fare; con che prima di partirſi abbiano ſodisfatto quel tanto che devono alla Regia Corte, per cauſa della fida, e che il medeſimo ſi permetta a Locati delle Provincie d' Apruzzo, cioè a quelli d' Amatrice, Leoneſſa, Montagna di Roſſeto, ed Accumoli, reſtando però nel ſuo vigore, ed oſſervanza quello che tocca al reſtante della Generalità, gli ordini ſtabiliti della infondacazione.

D. 3. *num.* 41.

CAPITOLO XIV.

Delle lane, e de' Regj Peſatori.

ESsendoſi ſperimentato con occaſione, che i Locati delle Maſſarie di pecore di lana negra, non allevano caſtrati, e fanno pochi Agnelli, con che forzoſamente anno da infondacare la detta lana nella Regia Dogana per ſodisfare la fida, ſi commettono per ordinario fraudi conſiderabili tanto da detti Locati, quanto da i Peſatori, che fanno a lor beneficio la fede della lana infondacata, acciocchè in virtù di quella ſi ſpediſcono poi le paſſate ſenza eſpreſſare la qualità di detta lana, che per ordinario, o non è lanata, o è mal lavata, acciocchè ſia di più peſo; dal che ne nace in più anni non ritrovarſi poi a ſmaltire, e reſta per due, e tre anni ne' Fondaci, e reſta la Regia Corte ſcoverta di quello dovea eſigere per la fida; nè i detti Locati curano quella ſoddisfare, col preteſto di avere infondacata detta lana, la quale, oltre de' ſuddetti inconvenienti, cauſa notabile pregiudizio al prezzo della lana nuova; Ordiniamo che nell' avvenire debbano detti Locati

cati lavar bene detta lana per infondacarla, e consignarla di tutta perfezione, e che i Pesatori nella fede che faranno espressamente a dichiarare la qualità di dette lane acciocchè, se per loro difetto restassero da venderfi, e la Corte non soddisfatta del prezzo della Regia fida per tutto li 22. Luglio, si proceda ad esigersi da detti Locati debitori, e contro i Pesatori; che mancaranno all'osservanza di quanto si ordina in questo Capo a quel, che sarà di giustizia; ed incarichiamo al Governatore della Regia Dogana, che lo tenga in questa forma avvertito, senza permettere però, che questa disposizione dia motivo a' Pesatori di vessare ingiustamente i Locati. *Eodem.*

CAPITOLO XV.

De' diritti della Corte sopra le pecore, e loro frutti.

E Perchè il comperare, e rivender le lane nella Fiera è solito apportare alcuni inconvenienti sopra i prezzi di dette lane; Vogliamo, che questo si possa tollerare solamente a quelli, che comperano per conto loro, i quali occorrendo rivendere, lo possono fare a loro arbitrio, proibendo però espressamente questa industria a quelli, che comperano, e vendano nella medesima Fiera per negoziazione. *Eodem*, & *D.* 2. *n.* 7.

CAPITOLO XVI.

Dell' estrazione degli Animali, Poste d' Atri, Regj Stucchi, e Doganella d' Apruzzo.

ESsendosi conosciuto di quanto pregiudizio siano al Real Patrimonio le fraudi, che si commettono nel far passare pecore dalle Provincie di Apruzzo nello stato

to Ecclesiastico, e che da esso ripassino in dette Provincie pecore carsagne, moscie, e ghezze; incarichiamo al Governatore, che pro tempore sarà della Regia Dogana, che stia con ogni vigilanza per evitare questo inconveniente, ordinando agli Officiali a chi spetta, e particolarmente a i Ministri Deputati per lo calo, e numerazione di pecore l' osservanza di quello che sopra ciò dispongano gli ordini antichi, ed Istruzioni della Regia Camera, come si vide ne' *Capi* 1. 3. del Banno del Cardinal di Granvela. *D. V.*

CAPITOLO XVII.

Delle Commissioni della lana.

PEr ovviare a' reclamori che continuamente si sentono de' Commissarj, che in ogni anno spedisce per le Provincie il Governatore della Regia Dogana colle Commissioni di lana; Vogliamo, che nell' avvenire cessino queste Commissioni, ed ordiniamo al detto Governatore, e suoi successori pro tempore, che non le spediscono più in generale per le Provincie, come si è stilato fin' oggi; ma ben si lascia a sua disposizione lo spedirle in caso particolare d' esservi alcuna dinuncia, o sospetto di fraude contro alcuna Persona nelle Provincie circonvicine, acciocchè non si scusi niuno d' infondacare la lana nella Regia Doana com' è l' obbligazione.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Della fida, Controvenzione, e degli erbaggi estraordinarj insoliti.

ED essendosi sperimentato il medesimo degli Oficiali a quali sono state incaricate le commissioni di controvenzione, vogliamo, che da oggi avanti si debbano incaricare agli Officiali, o Ministri della Regia Doana, ed in essa si dovranno esigere le pene della controvenzione da' Locati, che non professeranno in detta Regia Doanà a ragione di ducati 132. per ogni migliajo di pecore, come se attualmente avessero pigliate gli erbaggi della Corte, a cui beneficio dovranno applicarsi le dette pene, come viene ordinato eseguirsi irremisibilmente nella sopracitata Regal Carta di S. M. de' 4. di Settembre del presente anno; e queste commissioni dovranno spedirsi a farsi gli anni, che non s' empierà il possedibile della Puglia, acciocchè coll' esazione di dette pene si risarcisca la perdita della Corte negli erbaggi, che non si affitteranno, proibendo espressamente a tutti, e qualsivoglia persona, Università, e particolari Padroni di Erbaggi la vendita di essi ogni anno, per insino a tanto, che la Regia Corte non abbia smaltito i suoi; ed ordiniamo a Credenzieri, che quando succede il caso d' aversi da spedire dette Commissioni, diano agli Officiali a chi si saranno incaricate nota distinta, e reale di tutti gli erbaggi estraordinarj insolti, dove si deve eseguire la detta pena, acciocchè per causa d' ignoranza non succedano disordini in danno della Regia Corte, ne siano molestati indebitamente quei Locati, che non incorreranno in dette pene; e fatta la spedizione, e provista di Commissione, debbano essi Credenzieri inviar

la nota delle Persone che si sono proviste in esse, ed ancor la nota di tutti gli erbaggi estraordinarj insoliti nella Regia Camera per fare la concordanza necessaria, e nel ritorno, che saranno detti Commissarj con l'Informazioni, che avranno prese si debbano loro liquidare, e pagare le giornate vacanti. *D.* 3. *num.* 36.

CAPITOLO XIX.

Degli Oficiali di risidenza.

PErchè intendiamo esser cresciuto in eccesso il numero di oficiali estraordinarj nelle Terre, e Luoghi di molte Provincie di questo Regno, ordiniamo che il Governatore della Regia Doana, e Tribunale di essa, non debbano destinare detti Oficiali nelle Terre dove non sono sudditi di Doana, nè animali soggetti, nè soliti di essa, ed in quelle Terre nelle quali possano destinarsi, non debbano esservi più, che un Oficiale, uno Scrivano, ed un' Algozino, e gli altri tutti debbono desistere, restando in ogni Terra delle sudette, solamente il più antico in conformità del decreto generale della Regia Camera dell'anno 1656., e destinandosi detti Oficiali di residenza in altra forma, o essendovi più di uno, diamo per nulle le loro Commissioni, e tutti gli atti, che faranno, volendo, che non ostanti dette Commissioni, restino soggetti alle loro giurisdizioni ordinarie delle Regie Audienzie, e Ministri Regj, o Baronati a chi toccherà di riconoscergli, e detti Oficiali straordinarj, oltre i soliti, che accettassero, ed esercitassero dette Commissioni, incorrono nella pena di tre anni di Galea. *D.* 2. *num.* 10., 11., 12.

CA-

CAPITOLO XX.

De' Commiſſarj di riſedenza, ed Oficiali Staordinarj.

ED intendendoſi giornalmente molti eccesſi nelle Commisſioni di riſedenza, cauſati dal concederſi per lo più a perſone di poca obbligazione, e non conoſciute dal Governatore della Regia Doana a ſola propoſizione del Maſtro d'atti, e Segretario di eſſa, per l'occaſione degli intereſſi, e diritti che pagano della Maſtrodattia; proibiamo, che ſi poſſano da quì avanti vendere: ma ſi debbano concedere a Perſone benemerite, e di ſodisfazione; e 'l Governatore debba inciò ſtar molto avvertito, reſtando ſolamente al Maſtrodatti d'eſiggere il diritto, che gli tocca nella ſpedizione di eſſe, conforme ſtà taſſato nella Pandetta. *Eodem.*

CAPITOLO XXI.

Della podeſtà degli Oficiali nelle Cauſe Criminali.

CHe ne' luoghi dove detti Commiſſarj, ſeu Oficiali di riſedenza poſſano deſtinarſi, ſiano obligati a mandare ogni meſe al Miniſtro Governatore della Regia Doana i Proceſſi, ed Informazioni Criminali, che averan pigliato; e convenendo per qualche grave negozio aſſicurarſi delle perſone, poſſano, e debbano farlo, avviſando però il Governatore immediatamente così del delitto, come della Carcerazione. *Eodem.*

CAPITOLO XXII.

Della podestà degli Oficiali nelle Cause Civili.

NElle Cause Civili, detti Commissarj di risedenza non averanno da procedere, eccetto nelle Cause che sono di poco momento, e nelle differenze, che occorrono, tra le persone suddite di Doana nelle cose dipendenti da essa, in conformità delle loro Commissioni, e nelle Cause dove bisogna dar termine, compilar Processo, e proferir Sentenza, non procedano, ma debbano le parti accudire nella Regia Doana, o nella Regia Camera. *Eodem.*

CAPITOLO XXIII.

Del Luogotenente in Basilicata.

ACciocchè nella Provincia di Basilicata vi sia Ministro d' autorità chi possa decidere sommariamente le differenze, che alla giornata potranno nascere tra i Locati, e sudditi della Regia Doana di Foggia, che sono in detta Provincia; ordiniamo, che nell' avvenire il Governatore di essa abbia da nominare per suo Luogotenente in Basilicata un Auditore, o il Fiscale di quella Audienza, quello che giudicherà più atto per detto negozio, o per accalorare quando sia di bisogno la puntual' esigenza della Regia Doana in quella Provincia. *Eodem.*

CA-

CAPITOLO XXIV.

Delle transazioni di Basilicata.

E Perchè le transazioni fatte coll' Università di alcune Terre di detta Provincia di Basilicata sono notabilmente minorate di quello che furono fatte la prima volta in tempo del governo dell' Illustre Reggente Antonio Capobianco Marchese di Carife nell'anno 1661; debba la Regia Doana inviar nella Regia Camera la nota di tutte le partite transatte in detta Provincia colla continuazione de' susseguenti triennj, e degli anni venturi per riconoscere le partite che mancano, e se quelle sono state dedotte con giusta causa. *D.* 4. *n.* 8.

CAPITOLO XXV.

Dell' affitto delle terre salde.

PErchè da alcuni anni a questa parte si è tralasciato di mandare nella Regia Camera della Summaria l' affitto di Terre salde, e note di detti affitti, che sono obbligati a cavare i Credenzieri; Ordiniamo che per l'avvenire si debbano quelle mandare puntualmente, una coll' allistamento di animali grossi, conforme si praticava per lo passato. *D.* 3. *n.* 6., *& seq.*

CAPITOLO XXVI.

Del Regal Tavoliere.

ACciocchè si evitino le fraudi di ristituirsi i memoriali di affitti di terre salde, e fargli di minor

quan-

quantità, o fargli ritrovare *post locationem*; debbano i Credenzieri nelle note de' ripartimenti delle Locazioni dichiarare le quantità de' carri di coltura non in generale, ma in particolare nella Locazione, e Poste a chi sono affittate, sopra la qual Posta si fanno detti affitti, così *ante*, come *post Locationem*, perchè con questa terrà ancor notizia il Locato delle Poste dove sono detti affitti, ed a chi sono affittate, e perchè quantità per potersi regolare nell'incanto da farsi alla candela al tempo del Ripartimento. *D.* 2. *n.* 7. *D.* 3. *n.* 12. *&* 25.

CAPITOLO XXVII.

Di quei che per sottrarsi dalla giurisdizione ordinaria, affittano i Territorj della Regia Corte.

E Perchè s'intende, che ne' memoriali d'affitti di Terre salde vi aggiungono altre persone, che non sono i veri proprj Padroni, seu Affittatori per esimersi dalle loro giurisdizioni ordinarie, con far ancora apparire diversi affitti; Ordiniamo, che gli Affittatori debbano essere veri padroni, e non persone supposte, altrimenti non abbiano da godere del foro; nè si debbano loro servare privilegio, nè prerogativ' alcuna; e prevenendo questo inconveniente in detti affitti; vogliamo che si debbano i memoriali portare a dirittura al Ministro che governa la Doana, il quale avrà da fare di sua mano il *recipiatur* con giornata, e soscrizione, e poi detti memoriali si registrano da un Credenziero con nomi di Affittatori, e quantità di terre affittate; e 'l Mastrodatti non possa ricevere detti memoriari senza queste circostanze; quali memoriali restino originalmente inquaternati in Archivio, e che la copia di detti libri d'affitto, dopo che saranno fatti, si manda fra otto

to giorni alla Regia Camera, e fra il medesimo tempo si dovrà ancora mandare la nota degli affitti, che si faranno dopo la Locazione, quale si dovrà registrare appresso nel predetto libro in Doana, e con l'istesso conservarsi in Camera. *Eodem.*

CAPITOLO XXVIII.

Delle pene de' disordini.

E Succedendo condannazioni di disordini, si debbano notare, e registrare per li Credenzieri; e così ancora nel registro de' memoriali, e 'l medesimo registro faccia il Segretario, acciò con tanti riscontri si eviti ogni inconveniente. *D.* 3. *n.* 14.

CAPITOLO XXIX.

Dell' allistamento dagli animali grossi, e della Doanella delle pecore rimaste.

PEr parte de' Massari di Campo ci è stata rappresentata la pretenzione che tengono di non esser obbligati a pagare controvenzione, nè scommissione, o allistamento per le Giumente, Vacche, Bovi, ed ogni altro animale, che tengono per uso della scogna delle vittovaglie, che raccolgano nelle loro Massarie, asserendo esser stato così solito in vigore delle Istruzioni della Regia Doana; Vogliamo, che non ostante qualsivoglia abuso si osservino le istruzioni predette. *D.* 5.

CA-

CAPITOLO XXX.

Delle immunità delle Gabelle, e de' Dazj, di cui godono i Locati, ed i Massari de' Campi.

ED asserendo parimente, che debbono godere della franchizia del pane, e sua gabella conforme i Locati, e così ancora de' Passi, Ponti, Scafe, Dazj, e Piazze per le compre degli animali per servizio, ed uso delle loro Massarie; Ordiniamo, che in quanto a detta Gabella del pane, il Governatore della Doana faccia giustizia a detti Massari di Campo, intesa l' Università di Foggia; ed in quanto a detti Passi, Ponti, Scafe, Dazj, e Piazza tenendone Privilegj, e Concessioni di non pagarsi, gli faccia puntualmente osservare. *D.* 4.

CAPITOLO XXXI.

Della proibizione del fuoco.

AVendo l'esperienza dimostrato di quanto danno sia la spedizione della commissione del fuoco, che si fa ogni anno; poichè senza utile del Regio Fisco si causano vessazioni a' Massari di Campo; che però proibiamo instantemente le dette commissioni generali, lasciando però nella sua forza, e vigore le proibizioni, che sopra di ciò sono negli ordini, ed istruzioni antiche, acciocchè in caso particolare di controvenzione si proceda alla cattura dell' informazione, ed all' esecuzione delle pene contra i controvenienti. *D.* 3. *n.* 48.

CAPITOLO XXXIII.

Del salario de' Regj Compassatori.

E Detto Governatore dovrà parimente provedere, e fare giustizia a detti Massari quando succedesse il caso di passare a coltura da una parte all' altra, circa di non essere astretti a pagar le giornate a quelli che escono pel lo Compasso, nè molestarsi di fatto a detto pagamento. *Eodem*.

CAPITOLO XXXIV.

Dell' obbligo di pagar le pene, e le giornate.

E Facendosi detto Compasso ordinario, non debbano pagare giornate a Ministri, che accudiranno a detto Compasso, quei Massari di Campo, che non si trovano in disordine, come ultimamente comanda S. M. nella detta Regal Carta de' 4. di Settembre, non essendo giusto, che si esiggano dette giornate, eccetto che da quelli che avranno ecceduto, e seminato più dell'affitto; e per la quantità delle versure di disordine si debbano osservare l' istruzioni antiche. *D.* 3. *n.* 15.

CAPITOLO XXXV.

Delle commissioni del Compasso.

E Sendosi per esperienza conosciuto, che il farsi la misura, e Compasso de' Territorj affittati a coltura per lo Ministro predetto, che governava la Doana, apporta molto dispendio di giornate alle Parti, che si trovano

vano in disordine; si dovrà per l'avvenire commettere detto Compasso a' Ministri inferiori della Doana, ed altre persone d'integrità, e di molta soddisfazione; lasciando però all'arbitrio, e disposizione del detto Governatore, e Doganiere di andar personalmente, quando gli paresse necessario in qualche caso, o luogo particolare, o d'esser chiamato ad istanza di parti, ed in detti casi se gli avranno da pagare le sue giornate nella forma disposta nel Capitolo precedente, avendosi però prima liquidate nel Tribunale della Regia Camera, come vien ordinato in detta Regal Carta di S. M., che Dio Guardi. *D.* 3. *n.* 14.

CAPITOLO XXXVI.

Dell' esazione dell' affitto di Terre salde in grano.

Avendo da pagare i Massari di Campo l'affitto di terre salde, ed eligendo la Regia Corte di volerne il prezzo in grano, tengano pensiero il Governatore, e Credenzieri della conservazione per l'aumento che ne risulta, ricevendolo a Codazzo; importando un tumulo più per Carro, sempre che i detti Massari lo consegnano a questa misura; del qual aumento, quando ci sia, ne abbiano ragione insieme col crescimonio a beneficio della Regia Corte, dandone avviso nella Regia Camera, acciocchè ne faccia tener conto nelle compre che si faranno. *Abolito*.

CA-

CAPITOLO XXXVII.

Della misura, e della custodia de' grani.

ED inviandosi da detto Governadore persona a ricevere detti grani, debba destinare quella, della quale tiene maggior soddisfazione, acciocchè nel riconoscere la qualità, e bontà di essi, non risulti danno, ed interesse alla Regia Corte, nè a Venditori. *Abolito.*

CAPITOLO XXXVIII.

Del Foro de' Locati, e di altri Sudditi della Doana della mena delle pecore di Puglia.

PErchè da S. M., che Dio Guardi, ne viene incaricata l'osservanza della prerogativa del foro a Locati, Suddiri, ed altri uomini soggetti alla Regia Doana; nel che intendiamo, che non vi sia stata tutta l'attenzione, che si richiede, e che non ostante, che nel *Cap.* 14. de' Bandi fatti in tempo del Doganiero Fabrizio di Sangro, si ordina che non si possano chiamare in giudizio i fidati di Doana da qualsivoglia Tribunale, eccetto che da detta Regia Doana; e che essendo pigliato informazione da altri Officiali contro di essi, debbano quella trasmettere gratis; poichè non anno lasciato d'ingerirsi nelle Cause di detti fidati diversi Tribunali del Regno, senza riguardo, che sia solamente la Doana, o la Regia Camera loro Giudici competenti. E convenendo in ciò dare opportuno rimedio; ordiniamo a tutti, e singoli Officiali di questo Regno, così Regj, come Baronali, e particolarmente al S. C., G. C. della Vicaria, e Regie Udienze Provinciali, che

 nell'

nell' avvenire non s' ingerifcano nelle Caufe de' Locati tanto Criminali, come Civili, e mifte, ma lafcino, che in quelle proceda la Regia Doana, e fuoi Miniftri refpettivi, e che offervino puntualmente l' ortatorie, che loro faranno fpedite per la rimiffione di dette Caufe, rimettendo gratis l' informazioni, che forfe aveffero pigliato nella forma che ſta ordinato di fopra. *D. 9.*

CAPITOLO XXXIX.

Della retenzione, ed afportazione dell' armi.

ESfendo crefciuto in gran numero le licenze per l' afportazione delle armi, che fi fpedifcono per detta Regia Doana; Ordiniamo, che quelle non poffano darfi, eccettochè a perfone fuddite di Doana; ftantechè la facoltà, ed ufo di effe è ftato conceduto per loro defenfione, e cautela, e non di quelli con i quali la Doana non ha giurifdizione; e concedendofi, le diamo per nulle, ed invalide, e che non fe ne abbia veruna ragione. *Eodem.*

CAPITOLO XL.

Del Tribunale della Regia Doana della mena delle pecore di Puglia.

DAl far decreti in cafa l' Uditore della Regia Doana fono pervenuti molti riclamori, per evitare i quali ordiniamo che per l' avvenire gli Auditori, che *pro tempore* faranno, non debbano fpedire le Caufe, nè far Decreti diffinitivi, o che abbiano forza di diffinitivi fuora del Tribunale; ma in quello debbano affiftere tutt' i giorni non feriati, e procedere a quanto farà di giuftizia,

stizia. Parimente ordiniamo, che i decreti diffinitivi si debbano registrare, e che l' Uditore stia con ogni vigilanza, ed oculatezza nella firma delle Scritture, che gli portano i Mastrodatti, ed altri del suo officio, dovendo tutte andare per conto suo, sotto rigorosa visita di quanto firmerà delle spedizioni di detta Doana. *D.* 2.

CAPITOLO XLI.

Dell' abolizione delle pene.

VOgliamo che nell' avvenire non si dia molestia a debitori del Fisco per le pene di contumacia, che si sono contratte e giudicate prima dell' ultimo indulto dell' anno *1661*. E tutte le commissioni spedite, e spediende contro di loro, siano nulle; nè si dia loro fastidio per l' esazione di dette pene, ancorchè si pretendesse, che già la Corte era cautelata, e si era fatta esecuzione; rivocando, ed annullando tutte le commissioni, che si trovano al presente giorno spedite, delle quali i Commessarj destinati non si possano più servire, e si cassino dette pene da' libri.

CAPITOLO XLII.

Dell' obbligo de' Regj Credenzieri.

PEr quelchè tocca alle dette pene di contumacia dopo detto Indulto, ed altre, che s' incorrerano appresso, subito che saranno contratte, ed incusate, si debbano registrare dal Mastrodatti nel libro de' proventi, e darsene ancor nota al Percettore, acciocchè ne tenga riscontro, ed esigga le pene, e le commessioni, ed esecuzioni vadano con l' estratta del suo libro: E per cautela

tela della Regia Corte il detto Mastrodatti ogni anno sia tenuto inviar nota distinta di dette pene incusate, con fede, e notamento d'averla data ancora giornalmente al Percettore, acciocchè possa darsegli carico nel suo conto. E di tutte dette pene e proventi, così civili, come criminali, ne tengano ancor conto i Credenzieri un anno per ciascheduno, per inviarlo parimente alla Regia Camera per la causa di sopra riferita. E'l medesimo dovrà osservare per le transazioni, che occorrerà farsi delle dette contumacie. *D. 6.*

CAPITOLO XLIII.

Dell' officio di Mastrodatti, o ver Segretario della Regia Doana.

ESsendosi sperimentati molt' inconvenienti, proceduti dal concedersi commissioni generali contro inquisiti, e delinquenti; vogliamo, che da quà avanti non si spediscano più dette commissioni generali, e quelle che in particolare si spediranno, siano col nome, e cognome di ciascheduno inquisito, e le note di detti delinguenti non si debbano cavare dal registro generale di essi, nè da' processi: ma dal libro de' contumaci, colla fede, e soscrizione del Segretario; ed alli Scrivani; che si destinano per alcuna commissione, informazione, o negozio per le Provincie, e luoghi dove averanno da farsi diligenze fiscali, non possano darsi dette note d'inquisiti in altra forma, eccetto quando si mandassero particolarmente per quell' effetto. *D. 2.*

CAPITOLO XLIV.

Del registro delle commessioni che debbono farsi in iscritto.

IL commetterſi commiſſioni con clauſola di negozj a bocca, apporta occaſione di lamentazioni per la mano che ſi dà agli Officiali inferiori di dar veſſazioni; perlocchè le proibiamo totalmente, ed ordiniamo, che ogni altra commiſſione di qualſivoglia ſorte, debba prima regiſtrarſi, e non vaglia ſenza regiſtro.

CAPITOLO XLV.

Dell' officio di Percettore della Dogana, ed eſazione de' reſidui.

ESſendoſi alterato conſiderabilmente il pagamento di giornate a Commiſſarj, allegando diverſi preteſti, contro lo ſtabilito nella Regia Prammatica; e convenendo levarſi queſti abuſi; Ordiniamo, che non ſi paghino più di carlini dodici il dì a i Commiſſarj, che ſi deſtinono dalla Regia Doana, e ſuoi Luogotenenti per qualſivoglia impiego, in conformità di detta Regia Prammatica, tolta ogni introduzione, ancorchè i Commeſſarj fuſſero Dottori, eccetto quando nelle commeſſioni fuſſe neceſſaria la qualità, e graduazione di Dottorato; e per dette giornate non poſſano eſſere moleſtati gl'Inquiſiti, non eſſendo ſtati prima condannati. E circa l'eſazione de' reſidui, vogliamo che il medeſimo ſi debba oſſervare dal Percettore di detta Regia Doana, e ſuo Luogotenente, e che a i loro Commeſſarj non poſſano aſſegnare le giornate, ſe non alla ragione di ſopra riferita, *D.* 2.

CA-

CAPITOLO XLVI.

Della proibizione a' Commissari della stanza, strama, e letto.

SImilmente ordiniamo, che per l'avvenire non si ponga più nelle commissioni la clausola, che si diano a' Commissarj stanza, strame, e letto, e bagaglie, nè ceppi, nè ferri, e manette gratis, nè accompagnamento di gente armate; essendosi conosciuto che queste cose servono solamente per estorquere danari, e molestare le Università.

CAPITOLO XLVII.

Del Tenente, e de' Soldati di Campagna che servono alla Doana.

COnvenendo, che le venticinque Piazze de' Soldati di Campagna a cavallo incluso il Tenente, che la Regia Corte paga per servizio della Doana stiano effettivi al servizio, e pronti per accudire a quanto loro sarà comandato; vogliamo, che i detti Tenente, e Soldati siano realmente tali, e che non possano tenere altro esercizio, nè siano creati, nè dipendenti da Ministri, o da altri Officiali della Doana, nè quelli debbano tenergli occupati in loro servizio; e l Governadore così lo facci osservare.

CA-

CAPITOLO XLVIII.

Della corrispondenza della Doana delle pecore di Puglia colla Regia Camera della Summaria.

COnvenendo, che tutte le materie appartenenti alla Regia Doana si communichino col Tribunale della Regia Camera della Summaria come Tribunale superiore, e supremo in questo Regno nelle cose toccanti al Patrimonio Reale; Ordiniamo espressamente, che ogni Ministro, che si destinerà per lo governo della Regia Doana di qualsivoglia posto, e qualità, che sia, debba corrisponderſi colla Regia Camera della Summaria nelle cose concernenti, così a giustizia, come al governo di detta Regia Doana, come lo facevano gli antichi Doanieri, e di qualsivoglia ordine, e decreto, debbano ammettere l'appellazione alla Regia Camera. *D. 2. n. 1. e D. 9.*

CAPITOLO XLIX., ED ULTIMO.

Delle pene nelle quali incorre il Governatore, ed altro Officiale della Doana per l'inosservanza de' precedenti Capi d' Istruzioni.

TUtt' i quali Capitoli, ed ordini vogliamo, che si debbano osservare puntualmente sotto pena al Ministro Governadore di doverseli dar carico nella visita; e di qualsivoglia controvenzione, la Camera ne debba dar parte a noi. E perlocchè tocca all' Uditore, Credenzieri, Segretario, e Libromaggiore, incorrano la prima volta in pena di once cento; la seconda in sospensione dell' officio, che tengano per un anno; e la terza volta nella privazione di detto officio, ancorchè fosse comprato.

Dispaccio de' 10. Maggio 1747.

AVendo Io a' ripetiti ricorsi de' Locati di cotesta mia Doana di Foggia stimato espediente di comandare nel mese di Aprile del 1745., che l'Avvocato Fiscale del mio Real Patrimonio D. Matteo de Ferrante, e voi Presidente del mio Tribunale della Camera della Summaria D. Francesco Marchant, vi fussivo conferiti nella medesima Città di Foggia, così per decidere l'antica gravissima Causa su la coltura delle Terre salde coltivatorie rinsaldite, oltre il decennio, tra' Locati, e Massari di Campo, come per appurare la quantità degli animali, che perirono per la rigidezza dell' antecedente Inverno, ed anche per dar tutte le provvidenze più proprie, acciò potessero i suddetti Locati mantenere le loro industrie, dalle quali ne ritrae utile il mio Real Erario; e per riordinare il regolamento della stessa Doana, e risecar gli abusi in quella introdotti, i quali han cagionato tanti pregiudizj a' Locati, ed al mio Regio Fisco, contro le leggi, ordini Reali, stabilimenti Doanali, ed Istruzioni, che in varj tempi si sono spedite per il maggior governo della medesima Doana, e maggior sicurezza de' miei Reali interessi. A qual' effetto così il mentovato Avvocato Fiscale, che voi vi applicaste al disimpegno di un assunto cotanto importante; e le disposizioni, e providenze da voi date, stimai approvarle co' Dispacci spediti per la mia Segreteria di Stato, e Regal Azienda. E tenendo ancora presente, che nel tempo della vostra dimora nella Città di Foggia, vi presentarono i Deputati generali de' Locati un Ricorso continente trentacinque Capi appartenenti alla

D. 3. n. 8.

la riordinazione della suddetta Doana, ed a recidere gli abusi introdotti, come anche per ristabilirli de' danni, che tanto la pregiudicavano, e per conseguenza nuocio-no anche al mio Real Erario, così in ciocchè riguarda l' utile di quello, e de' Locati stessi, come riguardo al foro Doanale; su i quali punti daste voi varie providenze, e disposizioni per conseguir un fine di tanta importanza; Ed acciocchè abbian quelle un fermo stabilimento, ed una piena esecuzione in tutte le loro parti, conviene al mio Real servizio, che restino confirmate, e ratificate con questo mio Real Decreto ad oggetto, che nella puntual pratica, ed adempimento di esse, non possa incontrarvisi il menomo dubbio, difficoltà, o interpretazione da qualsisia Tribunale, ó giuridizione. Ho risoluto dichiarar la mia Real volontà sopra ciascheduno de' mentovati 35. Capi, acciocchè si osservino con tutta la maggior esattezza nella forma, che siegue.

Cap. 1, e 2. Sul primo, e secondo Capo del ricorso de' predetti Deputati generali intorno alla mortalità delle Pecore, che seguì nel passato Inverno, e le Locazioni, che per detta mortalità ebbero bisogno di essere ajutate, e favorite assieme col modo del Ripartimento dell'erba. Ho stabilito, e comando, che così per quello, che riguarda l' espressate Locazioni, come per ciocchè spetta alle altre cariche di pecore, le quali si obbligarono a riempir il Tavoliere nell' Autunno di detto passato anno 1745. di animali effettivi, e viventi, siccome l'han eseguito; qual convenzione fu concepita in una Scrittura firmata da' cennati Deputati: comando, che senz' alcun pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, si esegua l' espressata convenzione, secondo la di lei forma, e tenore, senza impedirsi fra tanto di ammettersi nuovi Locati in ciascheduna Locazione del Regio Tavoliero, in virtù della facultà, che su di ciò tiene il Regio Fisco.

Cap. 3. Per quelche riguarda il terzo Capo, in cui trattasi di quei Locati, che restarono specorati, e di quei, che rimasero con piccol numero di animali, a qual motivo si eseguì l'ordinata numerazione; Comando, che si osservi con tutta la puntualità quello che 'l sopramentovato Avvocato Fiscale del mio Real Patrimonio, e voi Presidente D. Francesco Marchant decretasse a 23. di Giugno dell'anzidetto anno 1745., che li Scrivani del Real Patrimonio avessero proceduto alla formazione del nuovo libro volgarmente detto: Lo Squarcio foglio della Professazione delle Pecore Reali fisse: nella forma, che domandarono li Deputati della Generalità de' Locati, cioè a proporzione delle pecore viventi, che a ciascun Locato sono rimaste; tenendosi però presente l'ultimo libro, o sia Squarciafoglio della stessa Professazione, con considerarsi la diversa qualità, e condizione de' Locati, e la loro maggiore, o minore idoneità, acciò possa conseguirsi l'utilità, e cautela della Regia Corte, con giusto, ed egual Ripartimento del peso sopra di quelli, che possono soffrirlo, e con lasciarsi, e non descriversi nel nuovo libro, o sia Squarciafoglio li nomi delli Locati senza pecore, ed estinti, secondo l'appuramento, che sopra di ciò fece a 30. di Aprile del 1726. il Presidente, che in quel tempo governava la detta Doana, il quale fu approvato con Real Cedola de' 17. Maggio 1730.; Salve però sempre le ragioni, e del Regio Fisco, e delle Parti, per essere reintegrati, nel caso, che altra volta mettessero in piedi le Massarie de' loro animali; Comandandosi ancora alli riferiti Scrivani del Real Patrimonio, che per venir in cognizione di quei Locati, che sono certamente rimasti senza Pecore, facciano altre diligenze, e prendano riscontri dippiù delle fedi de' Deputati Particolari delle Locazioni, giacchè in alcune di quelle, si sono scoverti

D. 1. n. 16.

verti alcuni equivochi, ed errori. Ed affinchè per il tempo in avvenire si evitano i perniziosi effetti, che produceva la soverchia inegual situazione della Professazione delle Pecore Reali fisse, e la retenzion de' nomi de' Locati senza Pecore, ed estinti: E mia volontà, che se in qualunque venturo tempo accadesse, che alcuno, o alcuni de' Locati descritti nel nuovo libro, o sia squarcio foglio rimanessero senza Pecore, ed estinti, si tolghino, e si cassino da quello, come sta disposto: Affinchè per quanto sia possibile, le Locazioni sian composte de' Locati, che posseggano Pecore viventi, ed effettive; e non solo rimanghi assicurata la Regia Corte della fida annuale, che li spetta, ma eziandio si evitano le frodi, ed i maneggi, che si commetteano, avvalendosi de' nomi de' Locati, ch'erano rimasti senza Pecore, ed estinti, e dell'erba, che per quelli si assegnavano, e ripartivano. Ed acciocchè da tempo in tempo, si sappia se nelle respettive Locazioni siano Locati senza pecore, ed estinti, ordino, e comando, che li Commessarj destinati nelli Ripartimenti particolari si faccian in ciaschedun anno precisamente consegnare fede vera, reale, e giurata de' respettivi Deputati Particolari delle Locazioni sotto la pena di essere li medesimi obbligati insolidum a pagare, ed a rimborzare da' loro proprj beni al Regio Fisco, ed alli Locati loro compagni delle respettive locazioni, qualunque danno, e pregiudizio, che gli risulterà dal non aver essi rivelato, e non essersi cassati i nomi de' Locati senza pecore, ed estinti, come in tali termini dispose il Presidente che governava essa Dogana coll' appuntamento de' 26. di Novembre 1730., che sta nel quarto Tomo delle Istruzioni Doanali, il quale non è mia volontà, che sia derogato. *D. 1. n. 16.*

Cap. 4. In quanto al quarto articolo, che nella formazione de' nuovi libri, ne' quali han da descriversi in *D. 1. n. 13.*

in ciascuna locazione i Locati, e pecore Reali fisse, non si ammetta alcuno per tale in molte locazioni, o col suo proprio nome, o con quello de' suoi congiunti: Ho determinato, e comando, che procediate alla pronta espedizione delle cause, le quali contro i Locati che stanno descritti in molte locazioni, o col proprio nome, e con quello delle loro mogli, o congiunti si trovano introdotte nel Tribunale di essa Doana; Comando specialmente, e premurosamente a voi Presidente Governatore di quella, che con tutta sollecitudine promoviate, e proccurate la loro breve, e celere espedizione col tener presente l' appuntamento, che a 12. Maggio dell' anno 1725. fece il Presidente Governatore di quel tempo, procurando voi che li Scrivani del Real Patrimonio, facciano con effetto la relazione, che a 24. di Novembre 1731. si ordinò alli Regj Credenzieri, che allora vi erano. Ordino, e comando tratanto, che senza pregiudizio delle ragioni del Regio Fisco, e delle parti si descrivano li Locati nel nuovo libro, o sia squarcia foglio in quelle locazioni, nelle quali trovansi al presente notati, e descritti, a fine di eseguirsi dopo quelche sarà deciso, ed ordinato. E rispetto a quelli, che per l' avvenire domanderanno di essere ammessi: e mia volontà, che puntualmente, ed inviolabilmente si osservi il riferito appuntamento, che fu approvato dal Tribunale della Camera della Summaria, e che non si ammetta in alcuna locazione, nè si descriva per Locato in quella alcuna Persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia alla professazione di pecore Regali fisse; semprecchè sia stato ammesso, o si trova descritto per Locato in altra locazione, in cui abbia professate pecore Reali fisse, e tenghi la sua massaria di pecore viventi; e che nemmeno si ammettano i suoi congiunti, che col Locato vivono in comune, ed indiviso, e pos-

D. 1. n. 13.

seg-

feggano la ſteſſa maſſaria ; parte della quale vogliono introdurre in altra locazione ; mentre in vigor del Cap. 8. dell' Iſtruzione del Signor Re Alfonſo Primo , non poſſono , nè devono paſſare le pecore da una locazione all' altra , ſenza urgentiſſima Cauſa ; nè può farſi collettiva con altre diverſe locazioni , per eſſer ciaſcuno obbligato a ſtarſene in quella in cui è Locato , e conſervare in quella le ſue pecore, per evitare il danno , che può riſultare non meno alli Locati, che alla Regia Corte , ſecondo ſi diſpone , e preſcrive nelli Cap. 21. , e 25. delle Iſtruzioni del Vicerè D. Pietro di Toledo . Eccettuando però da queſta proibizione gli acquiſti, che li Locati di qualche locazione faranno delle azioni dell' altri Locati di diverſe locazioni col loro nome, e pecore reali fiſſe , e viventi , o per via di eredità , legati , o altre diſpoſizioni di ultima volontà , o per via di compre , ceſſioni , donazioni fra vivi , ed altri legittimi contratti , in vigore delli quali ſe l' inteſteranno nelli libri Doanali in quelle locazioni , nelle quali faran gli acquiſti , ed in quelle ſi aſcriveranno come Locati : con queſto però , che le pecore , o viventi , o acquiſtate in altra locazione , ſi abbiano da ſegnare , e poſſedere con merchi , e ſegni diverſi dall' altre della originaria locazione ; nè introdurle in quella , nè nelli ſuoi ripoſi . Facendoli amminiſtrare da altri Maſſari , Garzoni , e Paſtori , in modochè non poſſano giammai miſchiarſi con quelle della originaria locazione, nè introdurle in quella , nè nelli ſuoi Ripoſi , e Riſtori , ma ſempre tenerle nella locazione , ove faranno gli acquiſti , e ſervirſi de' Ripoſi di quella , e Riſtori , e calarle , e ſalirle per li Paſſi , e Tratturi, che corriſpondano alla ſteſſa locazione. Dichiarando, che la Profeſſazione in alia , o ſia caccito , che ſi farà in alcuna delle dette riſpettive Locazioni non potrà giovare a covrire la controvenzione ,

che

che tal volta potrà commetterſi per mancanza di diſpenſazione nell' altra. E per la puntualità di tutto ciò, comando, che prima di farſi l' inteſtazione alli Locati, debbano queſti preſſo gli atti di queſta Regia Doana obligarſi di adempire tutto ciò, che fin' ora ſi è eſpreſſato, ſotto la pena in ciaſchedun caſo di controvenzione, della perdita de' ſuoi animali da applicarſi irremiſſibilmente al Regio Fiſco, e di eſſer borrati, e caſſati da quella locazione, in cui avran fatti gli acquiſti; ed anche ſotto l' altra pena di tre anni di Galera per i loro maſſari, Garzoni, e Paſtori, che controverranno a queſta mia Reale determinazione in quella parte che loro appartiene. Però nel caſo, che i Locati, che faranno gli acquiſti, deſideraſſero di condurre, ed unire le pecore acquiſtate a quelle della originaria locazione, o pure trasferire queſte in quella in cui ſi verificherà l' acquiſto: ordino, e comando, che detti Locati ricorrano al Preſidente Governatore, che ſtarà in eſſa Doana, il quale tenendo preſente lo ſtato di amendue le locazioni, darà la providenza che ſtimerà conveniente; ben inteſo però, che una volta che ſaranno unite le pecore in una delle locazioni, perda aſſolutamente il Locato l'azione che averà ſopra l' altra ſenza che poſſa aver regreſſo in quella.

Cap. 5. Per quello che appartiene al quinto Capo, che tratta del danno, e pregiudizio, che ſi è fatto al Regio Fiſco, e Locati coll' ammetterſi indiſtintamente Locati nuovi nelle Locazioni: Ho riſoluto, e comando, che rimanga come ſempre è ſtato nel pieno arbitrio del Regio Fiſco l'ammettere Locati nuovi, ſemprechè lo ſtimerà convenevole, e lo conſidererà neceſſario al maggior aumento delle Induſtrie Doanali, ed al vantaggio de' Reali intereſſi, ſiccome fu ſinodalmente deciſo dal Tribunale della Camera nella cauſa del Marcheſe

chese di Saffinoro colli Locati della Locazione di Corletò. Ben' inteso però, che nell'ammissione de' nuovi Locati dovrà la libera facoltà del Regio Fisco regolarsi, e moderarsi co' motivi, e riflessioni prudenziali, e di buon governo, avvertite, e prescritte nell' appuntamento del riferito Tribunale de' *9.* di Maggio, e 11. Decembre del 1741., che stimai bene approvarlo con Dispaccio de' 14. Maggio del seguente anno 1742. senz' alcun obbligo di citarsi e sentirsi li Locati delle Locazioni, nelle quali si ammetteranno li nuovi Locati, nè li Deputati di quelle. Dichiarando ancora, che nel caso, o casi di acquisti delle azioni delle pecore Reali fisse di qualche Locazione, che facciano i Locati di altre Locazioni ed intestazioni, che dovranno eseguirsi in vigore delle stesse azioni, si dovran fare, non già per concederne alcuna prelazione, ma semplicemente per la validità di detti atti, si potran citare non solo li Locati delle Locazioni, nelle quali dovran eseguirsi, ma eziandio ogni altro che potesse avere interesse in quella.

D. 1. n. 13.

Cap. *6.* Riguardo al sesto articolo che appartiene alla Professazione delle pecore in alia: Ho risoluto ordinare, e comandare, che questa sia assolutamente libera, volontaria a tenore del disposto nella *Pramm. 79. §. 7. de off. Proc. Cæs.*, e di quello che comandai con Dispaccio de' *29.* di Novembre 1734., che originalmente si conserva nel 4. Tomo delle Istruzioni Doanali, però nel tempo stesso ho deliberato, che sia segreta, e sia eseguita colla maggior circospezione, e buona fede. E perciò la Professazione dell'espressate Pecore in alia, che i Locati fanno in iscritto si ricevino, e conservino dal Presidente Governatore di essa Doana, come dispose il Vicerè Duca di Medinaceli a 13. di Novembre *1698.*, secondo si legge nel 3. Tomo di esse Doanali Istruzioni, e si faranno nel solito luogo di essa Doana coll'assi-

 sten-

ſtenza del citato Preſidente Governatore, ed intervento dell' Avvocato Fiſcale di quella; e ſecondo ancora ſi diſpoſe nel 1722. dal Governo paſſato; a qual' effetto ſi formerà annualmente, e terrà un libro, nel quale da uno de' Scrivani di eſſo Real Patrimonio ſi noteranno in preſenza di detti Preſidente Governatore, ed Avvocato Fiſcale le citate Profeſſazioni di Pecore in alia, che farà ciaſcun Locato da ſe, il quale ſapendo ſcrivere, la firmerà, e non ſapendo la ſegneranno col ſegno della Croce; e il diviſato libro ſi terrà aperto fino a quel dì, che con pubblico editto ſi prefiggerà l'ultimo, e perentorio termine per riaverſi la mentovata profeſſazione, la quale ſecondo il ſolito, ſi deſtina pochi giorni prima del Ripartimento generale; e ſpirato detto termine ſi ſerrerà il citato libro, e ſi firmerà, e cifrerà dal Preſidente Governatore, ſenza poterſi in maniera alcuna, nè ſotto qualſivoglia preteſto ricevere altre profeſſazioni di Pecore in alia. Qual libro, comando che lo conſervi, e lo tenghi in cuſtodia il Preſidente Governatore fino alla mattina del dì ſeguente, che dovrà conſignarſi alli Scrivani del Real Patrimonio, affinchè regiſtrino le Profeſſazioni fatte nell' altro libro, o ſia Squarciafoglio delle Profeſſazioni delle Pecore Reali fiſſe per formarne poi le liſte Reali. Ben inteſo, che tanto nella notte ſeguente al ferrare il riferito libro, quanto in tutto l'antecedente tempo, che ſi terrà aperto; è mia volontà, che il libro ſi conſervi colla maggior diligenza, e riſerva, affinchè non ſi penetri il di lei contenuto. Il qual ſegreto ſi ha da incaricar rigoroſamente allo Srivano del Real Patrimonio, che aſſiſterà alla formazione di quello; ed in caſo che mancaſſe al ſuggello, voglio, e comando, che detto Scrivano, non ſolo ſia ſoſpeſo, ma ſia anche rigoroſamente caſtigato.

D. 3. n. 28.

Cap. 7. Quanto al ſettimo Capitolo, che mira a con-

conceder licenza a qualche Locazione di scommetterla prima del Ripartimento Generale, se occorresse necessità per cercarla. Dichiaro, che dovendo la citata Professazione in alia, esser volontaria, spontanea, e libera, non possano patturirsi, nè procurarsi correspettivamente le licenze delle Scommissioni a loro Ristori; ma comando, che indipendentemente si concedano dal Presidente Governatore, quando vi sia necessità di darvi, con avvertenza, che rispetto alli Ristori si puol usare qualche facilitazione, ed arbitrio, secondo le contingenze de' tempi; ordinando, e comandando, che li Territorj, che sono corpo di locazione, non si faccino mai scommettere prima del Generale Ripartimento; siccome nè anche si dia licenza di cambiare, e mutare li Passi corrispondenti a ciascuna Locazione, se non solamente nel caso di una positiva, urgentissima, giustificata necessità; e che in tali casi l' espressate licenze di Scommissioni, così delle Locazioni, come de' loro Ristori, si dovranno concedere colle solite clausole, e condizioni, e tra l' altre quella di doversi eseguire unitamente da tutti li Locati di quelle Locazioni, alle quali si sarà conceduta la licenza, e non già da alcuni Locati separatamente, acciocchè gli altri Locati, e specialemnte li Poveri, non rimanghino oppressi, e pregiudicati. A qual' effetto comando che s' invigili, che così effettivamente si pratichi; ed acciò si evitano in quanto sia possibile le illegittime, ed intempestive Scommissioni delle Locazioni, e con esse il danno degli animali. Comando, che così voi, come gli altri Presidenti di essa Doana vostri successori, per il maggior sollievo de' Locati, li concediate graziosamente la licenza di poter fidare per giorni l' erba di Autunno de' Particolari fuori del Regio Tavoliere, e fuori de' Passi ne' luogi circonvicini a Riposi, coll' avvertenza però, che l' erba fidata, debba solamente

D. 6. pag. 129.

 servir

servir per l'Autunno, e che nè voi, nè li venturi Presidenti Governatori possiate prima del Ripartimento Generale dare in manier' alcuna licenza a quelli che tengono, o posseggano Territorj dentro il Regio Tavoliere di poter entrare colle loro pecore, o altri animali a pascere in quell'erba, essendo questo espressamente proibito dalle Doanali Istruzioni, a cagione della perniciosa sperienza di trovarsi dopo, sotto tal pretesto, scommesse le contigue Locazioni, e devastati li Regj erbaggi in sommo pregiudizio de' Poveri; Al che così voi, come i vostri successori dovete attendere a seriamente invigilare sotto la pena della mia indignazione, e che rigorosamente si proibisca a divisati Padroni, e Possessori de' Territorj il procurarsi tali licenze, e l' avvalersi di quelle, sotto l' irremisibil pena della perdita di quel Territorio, in cui si fossero introdotti gli animali colle riferite licenze, contrarie alle Istruzioni Doanali; qual pena si applicherà, ed incorporerà a beneficio della mia Regia Corte. E comando, che tutto ciò più effettivamente, ed esecutivamente si pratichi nelli casi, che senz' alcuna licenza introducessero gli animali a pascere ne' descritti Territorj situati nel Regio Tavoliere; eccettuando però sempre li casi di positiva urgentissima giustificata necessità, ne' quali casi, come sarà permesso al prudente, e regolare arbitrio de' Governadori di fare anticipatamente scommettere le Locazioni, così anche potran far entrare dentro li Territorj de' Particolari compresi dentro del Regio Tavoliere gli animali proprj de' loro Padroni. Ma perchè la professazione delle pecore in alia sin dalla di lei introduzione, *si riputò essere come la è, di utilità, e di aumento della Regia fida.* Comando, che li Presidenti Governadori, e li Avvocati Fiscali di essa Regia Doana, procurino, che si pratichi locchè fu ordinato colla sopramentovata Real Cedola
de'

de' 27. Maggio 1730., coll' uso di tutti li mezzi onesti, e legittimi, acciò si conseguisca più numerosa, che sia possibile, invigilando, che esattamente si osservino li banni, ed ordini, che annualmente si publicano di non poter comprare, nè in altro modo contrattare l' erba de' Particolari; priache non siano assignate, e distribuite quelle della Regia Corte, e che non si faccino li Ripartimenti particolari prima del generale, *facendosi custodire col maggior rigore il Regio Tavoliere, e conservare intatta l' erba dello stesso, ed inquirere, e procedere senza la menoma contemplazione contro li Trasgressori alle pene comminate, e prescritte ne' detti banni annuali anche Doanali Istruzioni, e nelli Dispacci, e Cedule Regali.* D.3. pag. 37.

Cap. 8. Rispetto all' ottavo articolo, che riflette al preciso tempo, in cui debba farsi il Ripartimento generale: Ho risoluto di ordinare, e comandare, che esattamente si osservi il disposto nella *Pram. 79. §. 7. de off. Proc. Cæs.*, e gli ordini tantevolte distribuiti, ed inculcati per la puntuale esecuzione di quello, e precisamente colla narrata Real Cedola de' 27. di Maggio 1730.; ma perchè ha dimostrato l' esperienza, che il Ripartimento, o sia la Locazione generale sempre differisce, a cagione della tardanza de' Deputati generali de' Locati a calare in Puglia, e perciò non possono farsi colla necessaria sollecitudine gli atti, che debbano indispensabilmente procedere al riferito Ripartimento Generale, ed alla consegna delle Liste Regali, controvenendo manifestamente, così a quello, che fu concordato, ed appuntato nel Cap. 4. degli appuntamenti fatti in cotesta Città di Foggia a 5. Aprile 1714. dalla Giunta Doanale di quel tempo. Ho risoluto per questi motivi, che si rinovino con maggior premura gli ordini alli enunciati Deputati, ed a tutt' i Locati di essa Doana, che prontamente ubbidiscano, e puntualmente adempieno D. 1. n. 16. 19. pag. 37. D. 3. n. 14.

pieno respettivamente alla loro obbligazione rispetto alla spedizione del citato ripartimento generale, e specialmente a prendere le Locazioni per tutto il mese di Ottobre facendo le loro professazioni almeno il più tardi per tutto il dì 8. di Novembre personalmente, ed in caso d' impedimento per mezzo di legittimo Proccuratore, acciocchè possa serrarsi il libro delle Terre Salde, per tutto il dì 10. dello stesso mese, e susseguentemente farsi la deduzione, ed accenzioni delle Candele per le Locazioni di Lesina, e Castiglione, e serrare anche il Libro segreto delle Professazioni delle pecore in alia, ad effetto di passare dopo ciò alla Locazione, o sia Ripartimento generale, ed alla consegna delle liste Reali il più presto che sia possibile, senza potersi in maniera alcuna oltrepassar il dì 25. Novembre; e spirato il riferito termine delli 8. di Novembre il Presidente Governadore, che sarà in essa Doana farà eseguire *ex officio* le restanti Professazioni di quelli Locati, che mancheranno con toglierseli irremisibilmente la rata del Sale, e questa darsi, e distribuirsi a beneficio di quelli Locati, che avran fatta la professazione. Comando, che specialmente s' incarichi alli Deputati della Generalità, che per tutto l' enunciato dì 8. di Novembre si trovino assolutamente in essa Città di Foggia per assistere, ed adempir a quello sono essi obligati, e bisognerà, sotto la pena, se mancaranno, non solo della perdita del Sale, ma eziandio non si pagarà loro il mandato della Regia Corte; e voglio, e questa è la mia volontà, che ciò senza meno si eseguisca nelli casi, che controvengono detti Deputati.

D. 3. n. 15. & seq.

D. cit. n. 14.

Cap. 9. Per quanto spetta al nono articolo che del pregiudizio, che s' inferisce al Regio Fisco, ed a Locati, in continuar sempre li stessi Commissarj per li Ripartimenti delle Locazioni. Ho risoluto, e comando, che

che il destino, o commutazione de' Commissarj dipenda dalla disposizione, ed arbitrio de' Presidenti Governadori di essa Doana, i quali colla lor prudenza avran il pensiere di mutarli, allorchè loro sembrerà convenevole, ed opportuno da un ripartimento all'altro, con avvalersi però delli soliti Scrivani prattici ed applicati a tali Commissioni. D.3. pag.43.

Cap. 10. Sopra il decimo Capitolo, che tratta di quello che debbano pagare i Locati nelli Ripartimenti generali. Voglio, ed è mia volontà, che si osservino inviolabilmente, ed esattamente le determinazioni fatte nell'anno 1732. dalla Giunta, che stava allora eretta per li negozj di essa Doana confirmati dal Tribunale della Camera della Summaria, senza pregiudizio però di quello, ch'è solito darsi alli Presidenti Governadori.

Cap. 11. Toccante all'esser giuste le istanze, che si leggano nel Cap. 11. del mentovato ricorso, le quali contengono, che si proibisca espressamente a tutti gli Officiali maggiori, e minori, Subalterni, e Commissarj delli Ripartimenti, l'imporre, a richiesta de' medesimi nelle liste delle spese che si formano da ciascuna Locazione, qualche somma di denaro, che sotto qualsivoglia titolo, o colori di limosina, ricognizione, o altro pretesto a beneficio di chichesia, e nemmeno raccomandar elezione di Avvocati, Procuratori, Guardiani, o altri soggetti, affinchè li Locati rimanghino nella loro libertà. Ho risoluto di deferire in tutto a quello, che mi è stato supplicato nel detto undecimo Capitolo, comandando, ed incaricando precisamente l'esecuzione di quello, che sopra questo Capo dispose il Vicerè D. Pietro di Toledo nel Cap. 40. delle Istruzioni Doanali. D. 3. n. 29.

Cap. 12. Concernente al duodecimo articolo, che tratta dell'esecuzione de' riferiti decreti della sudetta Giunta, e del Tribunale della Camera per gli altri deritti

che ne' medesimi ordini vengono respettivamente permessi, e proibiti. Ho voluto confirmare quello che determinossi dal divisato Tribunale a 5. di Giugno 1737., continente, che nè li Segretarj, Mastro-d'Atti, nè generalmente gli altri Officiali di essa Regia Doana, possano esigere altri deritti di quelli, che sono contenuti nella Pannetta Doanale, con notare in piè della Scrittura li deritti che esigeranno; locchè fu parimenti ordinato nel Cap. 11. della Real Cedola de' 27. Maggio 1730. A qual fine comando, che in caso di controvenzione s'esegua la pena, non solo della perdita dell'officio, che ciascuno eserciterà, ma anche del quatruplo, che deve applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ed ancora di sei mesi di carcere, ed altre pene ad arbitrio di esso Tribunale. Ed in caso di pretendersi deritti non compresi nella descritta Pannetta, si accudisca allo stesso Tribunale per giustificarli, ed aspettare la di lui determinazione, senza che in tratanto si esigga, sotto la stessa pena descritta ne' decreti, che proferì la Giunta Doanale nell'anno 1732., ne' quali espressamente si enunciano, e descrivano quali, e quanti erano i deritti ch' esiger doveano li Regj Credenzieri, che allora eranvi in essa Regia Doana, e loro Scrivani, fintantochè si fosse data la providenza contraria, con doversi citar gli stessi Credenzieri a dir la causa perchè non dovevano restituir la quantità di più indoverosamente esatta, e non essere Condannati alle pene contenute nelle costituzioni del Regno, e Regie Prammatiche. Comando anche, che si eseguiscano, e si osservino puntualmente li Citati Decreti della Giunta, e l'appuntamento del Tribunale della Camera, fintantochè da quello non si determini altrimenti, maggiormente rispetto alli Decreti non compresi nella Pannetta. Per li quali voglio che si proceda prontamente alla spedizione delle cause pendenti in

in detto Tribunale ſopra le pretenſioni del Segretario, Maſtro d' Atti di eſſa Doana, e Scrivani riſpettivamente, che furono de' Credenzieri; e che preſentemente ſono del Real Patrimonio, li quali aſſiſtono ad eſſo Avvocato Fiſcale, ch' eſercita l' incumbenza, ed eſigge gli emolumenti degli aboliti Credenzieri, riſervando all' anzidetto Tribunale della Camera la providenza perciocchè riguarda le controvenzioni, che ſi ſono ſin' ora praticate, e ſi fan tuttavia contro detti Decreti della Giunta, ed appuntamento della Camera.

Cap. 13. Ma per quelche rifletta all' articolo decimoterzo, che tratta de' pregiudizj, che provengono dal rivenderſi a maggior prezzo l' erba della Regia Corte, ho avuto preſente, che il Signor Re Ferdinando Primo nelle prime grazie, che concedè a' Locati di eſſa Doana nell' anno 1470., proibite nel *Cap.* 14., che niuno comprar poteſſe l' erbe eſtive della Montagna per rivenderle, ma doveſſe di quelle ſervirſi per le ſue pecore; o che dovendola rivendere, doveſſe darla allo ſteſſo prezzo, che l' avea comprata; la qual Real determinazione, eſſendo cotanto giuſta, non ſolo ho ſtimato ratificarla, e confirmarla, ma anche riſolvere, e comandare, che la medeſima inalterabilmente ſi eſegua anche nell' erbe del Regio Tavoliere della Puglia, affinchè non ſi faccia induſtria, nè mercanzie coll' erbe della Regia Corte in pregiudizio di quella, ed angaria de' poveri Locati. E perchè trovaſi anche ordinato coll' Iſtruzioni di eſſa Doana, ed in particolare al *Cap.* 14. de' Banni emanati nel 1574. dal Vicerè di quel tempo Cardinal di Granvela, che niuno Locato prender poteſſe alcuna ſorte d' erba per uſo, e paſcolo delle ſue pecore, ed altri animali fidati in eſſa Regia Doana, ſe non ſe dalla mano del Doaniero, per evitar le frodi, che in altro modo far ſi poteano in danno della Regia

Corte: è mia volontà, voglio, ed espressamente comando, che in ciascun' anno facciate rinovare, e publicare li soliti Banni, colli quali si ordina, e proibisce a tutti li Locati, e fidati di essa Doana di qualunque grado, e condizione si siano, a loro Massari, Garzoni, ed altri a quali spetta *in solidum* cedere, o in qualsivoglia modo alienare, e trasferire, o in tutto, o in parte l'erba, che le sarà data dalla Regia Corte, tanto nelle Locazioni ordinarie, ed aggiunte, quanto ne' loro Ristori, o sia per via di Poste fisse, o in qualunque altro modo, che le siano state cedute, ed assegnate dalla Regia Corte, nè permutarle, nè darle ad altri, quantunque siano ugualmente Locati, e Fidati di essa Regia Doana, e specialmente a maggior prezzo di quello, che l'è stata in qualunque modo assegnata, e caricata dalla Regia Corte, sotto la pena della nullità, ed invalidità del contratto, il quale voglio, che *ipso facto* sia irrito, nullo, ed invalido, come anche di pagare al mio Regio Fisco il prezzo duplicato per il numero degli animali, per cui l'erba sarà stata assegnata. Qual pena è mia volontà, e comando, che si esigga tanto dal Compratore, quanto dal Venditore, ed alienante ad elezione della Regia Corte, senz'ammettersi scusa, abenchè legittima in discolpa della controvenzione a detta proibizione. Ma concorrendo qualche causa, debbasi quella anticipatamente proporre in iscritto al Presidente Governadore, il quale riconoscendola giusta, concederà il permesso di potersi la domandata vendita, cessione, ed alienazione, e traslazione dell'erba della Regia Corte, sempre però all'istesso prezzo, che saranno state caricate, ed assegnate; non dovendo il Venditore, o Alienante approfittarsi di qualunque cosa di più, benchè minima, nè dalla rata del Sale, che li spettasse, per la quantità delle pecore, di quanto l'ha assegnata la Regia

gia Corte, qual rata del Sale si dovrà conseguire anche dal Compratore, Cessionario, ed Acquirente; essendo mia volontà, che qualsisia patto, e convenzione, che si faccia in contrario, sia, e si reputi *ipso facto* irrita, e nulla; e che voi Presidente Governadore, e vostri successori attendiate alla puntuale, ed inviolabile osservanza degli espressati annuali Banni, sotto la pena della mia disgrazia, se lo trascuraste.

Cap. 14. Intorno al decimoquarto articolo, in cui si è sollecitata la prelazione alli Locati nelle compre degli erbaggi straordinarj insoliti, dopo essersi pieno il Tavoliero. Essendo questo punto di gravissima riflessione, ho stimato, e risoluto, che lo decida il Tribunale della Camera della Summaria; a qual' effetto comando, che citi le Parti a sentire la providenza che darà.

Cap. 15. Per l' articolo quinticesimo, in cui è stato supplicato, che per l' annuo compasso generale delle Terre salde rotte, e coltivate, non si destinano Agrimensori, nè Compassatori Pugliesi, quantunque il detto compasso riguarda principalmente l' interesse de' Massari di Campo; tuttavolta ho stimato convenevole comandar, come lo fo, che nell' elezione e destinazione de' Compassatori sian intesi li Deputati della generalità de' Locati *pro tempore*, affinchè dian la lista de' sospetti *ad formam*, & *sensum juris*.

Cap. 16. Su quello, che appartiene al Capo sedicesimo, il quale tratta, che così li riferiti Compassatori, come qualsivoglia altra Persona, non possa far unione di mezzanelle spettanti agli Affittatori delle Terre salde della Regia Corte, e dipoi venderle, ed angariar li Locati. Comando, che si proibisca precisamente alli sudetti Compassatori, agli Affittatori di Terre salde, o altre qualsivogliano Persone di far unione di mezzanelle per qualsivoglia pretesto, sotto la pena di pagar alla

Nn 2 Re-

Regia Corte il duplicato prezzo, per cui sogliono assegnarsi li Territorj, che si affittano ad uso d'erba, e di più di potersi far pascere *gratis*, e senz'alcun pagamento dette unite mezzanelle dalli Locati di quella Locazione nelle quali staranno situate, anzi per evitare in avvenire per quanto sia possibile la descritta unione di mezzanelle, che molto pregiudica alli Locati. Ho risoluto di stabilire che nelli memoriali, che si daranno per gli affitti; debba spiegarsi la Posta, e Feudo, nel quale si pretenderà di far assegnare la mezzanella, secondo prescrive il decreto, che voi, e l'enunciato Fiscale del Real Patrimonio proscriste al primo di Giugno dell'anno 1745. nella causa delle Terre rinsalidite, oltre il Decennio.

D. 3. n.7. e 12.

Cap. 17. In quanto all'articolo decimo settimo, che riferisce l'introduzione, che han fatta alcuni Affittatori di Terre salde destinate a coltura della Regia Corte, di far negozio colli Locati di quelle mezzanelle, che vengono a toccarle: Ho deliberato, e comando, che le mezzannelle, le quali si assegnano alli Affittatori di Terre salde della Regia Corte debbano servire per uso, e pascolo de' loro Bovi aratorj, e nel caso, che volessero venderle, o in altro modo trasferirle, non possono esigere più di ducati diecinnove al carro, che è lo stesso, che esigge la Regia Corte per li Territorj, che concede in affitto per uso d'erba: colla pena in caso di controvenzione di pagar il doppio del riferito prezzo in beneficio della stessa Regia Corte, oltre della nullità, ed invalidità del contratto,

ibid.

Cap. 18. Per l'articolo decimo ottavo, in cui si sollecita, che si osservino l'Istruzioni, e Banno diretto a Cavallari, per far uscire dalla Puglia nel dì 29. di Settembre di ciascun' anno tutti gli animali indomiti: Ho risoluto, e comando, che puntualmente si osservino le Istruzioni Doanali, le quali stabiliscono, che nel dì

29.

29. di Settembre di ciascun'anno, devono gli animali indomiti uscir dall'erbe destinate per uso della Regia Corte, e che li Bovi aratorj si restino nelle mezzane, sotto le pene cominate nelle stesse Istruzioni, e che a questo effetto si faccia osservare con ogni rigore il Banno, o sia ordine che s'indrizzò nell'anno 7735. a Cavallari di essa Doana, che si diè alle stampe, il quale si dovrà in ciascun'anno specificamente notificare a' riferiti Cavallari nella fine del mese di Agosto, nel tempo, che si destinano, ed assegnino a' medesimi li Passi, e Ripartimenti, che devono custodire: minacciandole le pene prescritte col riferito Banno; le quali voglio, che irremisibilmente si eseguiscano, e che voi, e gli altri Ministri di essa Doana, tanto presenti, quanto futuri, siate molto attenti, e vigilanti per la puntuale osservanza di quello.

D. 3. n.20.

Cap. 19. A riflesso dell'articolo diecinnovesimo, che tratta della proibizione di tenersi nelle mezzane rilasciate per uso de' Bovi aratorj, altre specie di animali. Ho deliberato, che siccome sopra questo punto stan date le providenze nelle Istruzioni Doanali, e nelli Decreti proferiti in occasione della reintegrazione generale, si osservino inviolabilmente le sudette Istruzioni, e pene in quelle cominate.

Cap. 20. Sul contenuto del Capo vigesimo, che tratta di trovarsi ordinato dalle Regie Istruzioni nel §. 22. di Sangro, e 9. del Cardinal Granvela, che li Padroni delle massarie di Campo, chiamate di Portata, lasciate nella General Reintegrazione, dovessero onninamente coltivarle, e farle coltivare. Ho risoluto, e comando, che si osservino, e puntualmente si eseguiscano le sudette Istruzioni Doanali, e li Decreti della Generale Reintegrazione toccante il destino, ed uso delle massarie di Campo chiamate di Portata, e voglio, ed

è mia

è mia volontà, che le medesime non possano in avvenire ponersi, nè concedersi a riposo, se non solamente nel caso di vera, e giustificata necessità, e per soli tre anni, i quali non si han da prorogare, nemmeno col consenso delli Locati; e quando non si ritrovino seminate, senza il permesso di potersi tenere a riposo, sia lecito alli Locati far pascere i loro animali senza pagamento alcuno, e senza pregiudizio delle pene di mille ducati, che si ha d'applicare al mio Regio Fisco, secondo si prescrive nelle dette Istruzioni.

D. 1. n. 10.

Cap. 21. Per quelche tocca al Cap. 21., in cui si sollecita l'osservanza di tutti li privilegj, franchigie, ed immunità, così del Foro, come delle merci delli Locati, e di tutto quello, ch'è necessario per l'uso delle loro industrie; voglio, e comando, ed è mia ferma, e determinata volontà, che si mantenghino, e puntualmente si osservino tutti li privilegj, franchigie, ed immunità concesse alli Locati, ed espressate nelle Regie Istruzioni Doanali, nelle Prammatiche, e concessioni, che l'han fatte i passati Signori Re miei antecessori; ed Io ho voluto ben confermarle, ed ora con questo mio Real decreto le ratifico.

D. 9. pag. 129.

Cap. 22. Al Capitolo ventidue in cui si espone, che li Locati nel calare, e salire le loro massarie, ed industrie per li Regj Tratturi sperimentano molte violenze, furti, ed estorsioni, colle quali sono molto angariati, e talvolta obbligati a grandi dispendj nelle spedizioni de' Subalterni di essa Doana per essere assistiti. E' mia volontà, ed espressamente voglio, a fine di evitare le sudette violenze, estorsioni, e furti nel salire, e calare le loro Massarie, ed Industrie per li Regj Tratturi, ad effetto, che la calata, e salita delle medesime si faccia colla maggior quiete, e sicurtà, che offerì il Signore Re Alfonso I., e si ordina colle Istruzioni Doa-

na-

nali: Che così voi Presidente Governatore, e li Presidi delle Provincie per le quali calano, e sagliano l'espressate Massarie, ed Industrie Doanali de' Locati, invigilate con tutta la maggior attenzione, e sollecitudine in trovar gli Autori, e Rei di tali estorsioni, violenze, e furti, e procediate contro li medesimi con tutto il maggior rigore, secondo prescrivano le leggi, Costituzioni, e Regie Prammatiche di questo fedelissimo Regno. Dandosi luogo alle prevenzioni tra voi Presidente Governadore, e Presidi delle dette Provincie, quali con ordini circolari, incaricando ancora alli Governadori, Luogotenenti, ed Officiali, che respettivamente stan soggetti alle giurisdizioni, che facciano le possibili diligenze per ritrovare detti Malfattori, con arrestarli, e darne avviso alli loro respettivi Superiori, affinchè possano prendersi le Informazioni, e far gli atti necessarj per castigarli; essendo mia ugualmente real volontà, che per publico editto, o in altro modo, che si stimerà convenevole, si ordini, e comandi, che niuno Barone, o Università, o altre qualsivogliano Persone di qualunque grado, e condizione si siano, ardiscano dar ajuto, e favore, ricettare in Casa, o difendere l'espressati malfattori, o in qualunque maniera protegerli, minacciandoli di dover essere soggetti ad esser castigati colle stesse pene, che si contengono nelle Regie Prammatiche sotto il titolo *de Receptatoribus Banditorum*.

D.4. pag.72.

Cap. 23. e 24. Sopra l'articolo ventitre, che contiene che sin dal ristabilimento di essa Doana furono destinati dalla Regia Corte a sue spese li Riposi attorno della Puglia, nelli quali dovrebbero li Locati mantenere li loro animali sin dal tempo del Ripartimento generale; quali riposi al presente ritrovansi nella maggior parte occupati per l'eccessiva coltura, e con alberi d'oli-

D.6. pag.92.

d'olive, Difese, o altre cose; ed anche per quello, che appartiene all'articolo ventiquattro, che tratta d'esser l'espressate occupazioni molto grandi nel riposo del Staccione: Ho determinato e comando per compenso del contenuto in questi articoli 23., e 24. che puntualmente, e con effetto si esegua quanto fu prescritto colla Real Cedula spedita in Bargellona a' 26. di Agosto 1709. rispetto alla recognizione, e reintegrazione delli Riposi, Ristori, ed altri Territorj del Regio Tavoliere, usurpati, ed occupati, e che si osservino le Istruzioni, e norme descritte in detta Real Cedola; come anche tutto quello, che in seguela d'essa fu ordinato nel Cap. 11. delle determinazioni fatte dalla Regia Giunta, che fu in essa Città di Foggia a' 5. di Aprile 1714. E perchè l'impedimento di effettuarsi dette reintegrazioni tante volte ordinate, ha consistito nella difficultà delle spese e da chi devono quelle farsi. Ho deliberato, che a tali spese debbano soggettarsi l'occupatori, e succumbenti, con pagarsi però le giornate come se fussero *pro Fisco*, e non già ad istanza di Parti, secondo le propose lo Reggente D. Andrea Guerrero nel secondo Capo della relazione che fece a' 10. di Agosto 1709. al Vicerè di quel tempo; ed essendosi a questo proposito fatta menzione degli appuntamenti, e determinazioni fatte dalla Giunta di essa Doana nel mese di Aprile 1714., di cui era Capo il Luogotenente in quel tempo del Tribunale della Camera della Summaria. Ho voluto rinovar ancora con questo mio Real Decreto quelche fu risoluto, e deliberato nel Cap. 9. dell'espressate determinazioni, riguardo al non potersi in maniera alcuna da' Locati, cedere, vendere, dare, o trasferire ad altri il Bosco di Ruvo, ma lo debban godere, e pascere i loro proprj animali, sotto le pene cominate nell'enunciato Cap. 9., il quale voglio, e comando, che s'intenda,

co-

come se in questi Capi di providenze fusse inserito parola per parola, e che inviolabilmente si osservi, rimanendo così voi, come gli altri Presidenti Governatori vostri successori, incaricati della pontuale osservanza del medesimo, altrimenti in caso contrario, incorrerete nella mia Real disgrazia.

Cap. 25. In quanto all'articolo venticinque, che appartiene a' Cavallari, o siano Officiali straordinarj, acciò esattamente eseguiscano le respettive Istruzioni, e Banni di essa Doana, e precisamente quello de' 14. Agosto 1735. *col quale si diè providenza*. Ho risoluto, voglio, e comando, che si osservi, ed esegua puntualmente quanto sta disposto nelle Istruzioni, Banni, ed ordini Doanali, e con specialità quello, che con mio Real ordine si pubblicò nel detto dì 14. Agosto 1735., col quale si diè providenza a tutto.

Cap. 26. Per quello che riguarda l'articolo ventisei, che riflette alli danni, che si cagionano al Regio Fisco, ed alli Locati, per le licenze, e permessi, che si concedano ad alcuni di essi di variar li Passi; non ho che provedervi, per star tutto prevenuto, ed ordinato nel Cap. 7. di questo mio Real Decreto.

Cap. 27. Per quanto si contiene all'articolo ventisette, che tratta della distribuzione delle limosine della lana; Perchè la medesima ridonda in sollievo delli Locati poveri, e di quelli, che tengono residui colla Regia Corte; Perciò nuovamente incarico, e comando, che si osservi, senzacchè per niuna causa, o pretesto possa eseguirsi il contrario, quanto con arresto della Regia Camera abbreviata sta ordinato nel Cap. 7. delle determinazioni fatte del mese di Aprile 1714., precedendo la nota, che daranno i Deputati generali, i quali devono riconoscere quali Locati tengono ragione di far ammettere le loro lane, come si prescrive nelle Provi-

sioni, che trovansi nel quarto Tomo al *fol. 36.*

Cap. 28. Quanto al Cap. ventotto, ch'espone quello che si è da antichissimo tempo praticato per li Pesatori delle lane, che faccian libro separato delle lane negre, nella quale pratica si sono introdotte alcune alterazioni. Ho risoluto, e comando, che tolto qualunque abuso, si esegua il decreto proferito in essa Doana a 7. di Aprile 1745. sopra questo punto.

Cap. 29. Per quelche tocca al Cap. 29., il quale tratta della precisa necessità, che hanno li Locati in Puglia delle ferole per fare le Capomandre, e Riposi. Ho risoluto, ordino, e comando, che si eseguano le Istruzioni Doanali; e rispetto alla proibizione della raccolta, e taglio delle ferole; è mia volontà, che così voi Presidente Governadore, come i vostri successori rinoviate, e spediate gli ordini corrispondenti sotto quelle pene, che stimarete convenevoli.

Cap. 30. Per quanto all'articolo trenta di confirmarsi quello che si ordinò nell'anno 1719. di non potersi affittare a'Forastieri, e non Locati l'erbe estive delle Montagne, prima della fine di Aprile, e principj di Maggio, che per quella si stabilisca la prelazione a favore delli Locati; ho deliberato, che puntualmente si osserva ed esegua il Banno che per dette proibizioni si publicò nel riferito anno 1719. dal Presidente Governadore in quel tempo, il quale fu poi confirmato dal Tribunale della Camera della Summaria. E per quel che riguarda le prelazioni de'Locati Cittadini a' Locati Forestieri per l'erbe delle proprie loro Patrie, ugualmente comando, che si eseguano puntualmente le providenze, che su di questo punto ha date il riferito Tribunale della Camera.

Cap. 31. E per l'articolo trentuno, che tratta d'esser franchi li Locati de' Passi, Ponti, e Scafe, così per

per essi, come per i loro animali e vetture in vigore de' Regali Privilegj confirmati dal Signore Imperador Carlo V. Ho deliberato, e precisamente comando, che si facciano osservare, e mantenere con tutta la puntualità senza la menoma alterazione, l'immunità, franchigie, ed esenzioni de' Passi, e Scafe, concedute alli Locati, così per essi, come per li loro animali, e vetture in esecuzione de' mentovati Reali Privilegj contenuti nelle Istruzioni Doanali, e Regie Prammatiche. A qual' effetto voglio, che tanto voi, quanto gli altri Presidenti Governadori facciate annualmente rinovar li Banni colla cominazione delle pene in quelli contenute, e di altre a vostro arbitrio: e che per l'inalterabile esecuzione di tuttociò; tanto nel tempo di calar le pecore in Puglia, quanto in quello di salir le stesse negli Apruzzi, vada uno, e molti Scrivani con soldati di essa Regia Doana a spese delli Controvenienti a girar per li passi, e per dove sarà necessario, o si avrà notizia, che siasi contravenuto, e prendano diligente informazione, e la consegnino alla stessa Doana, affinchè il Presidente Governadore in vista di quella, proceda a quanto sia di giustizia, e faccia rigorosamente eseguire le descritte pene cominate nelle Doanali Istruzioni, e Regie Prammatiche contro li Trasgressori.

Cap. 32. In quanto all'articolo trentadue, che riflette alli quotidiani furti, che si fanno degli animali de' Locati, non mi rimane, che ordinarci, per avere già proveduto a tutto nel Cap. 22. di questo mio Real decreto.

Cap. 33. Per quello che contiene l'articolo trentatre di non togliersi il romato, o sia stabio nelle Poste, e Jacci, nè rompersi il suolo delle medesime; voglio, è mia volontà, e comando, che non si permetta, nè debba permettersi in modo alcuno nè sotto qualsisia pretesto a qualunque Persona di rompere con zap-

 pul-

pulli, legni, o altra forte d'istrumento il suolo delle Poste, e Jacci de' Locati per togliere, e levar detto romato, o sia stabio sotto quelle pene, che pareranno convenienti alli Presidenti Governadori, tanto contro quelli, che faranno rompere li suoli delle riferite Poste, e Jacci; quanto contro gli operarj, che li romperanno, e leveranno il romato, o sia stabio; a qual' effetto sarà annualmente pubblicar li Banni.

Cap. 34. A quel che appartiene all' articolo trentaquattro, che concerne intorno la proibizione di mettersi animali neri in tutte l'erbe del Regio Tavoliero, così nelle Locazioni, come nell' erbe de' Ristori: E' mia volontà, che sopra questo punto si osservino, ed eseguischino, e si faccino puntualmente osservare, ed eseguire le Istruzioni, ordini, e Banni Doanali, e si proceda contro li Trasgressori all' esazione delle pene nelle medesime Istruzioni, ordini, e Banni, cominate.

Cap. 35. In quanto all' articolo trentacinque in cui si sollecita l'esecuzione, ed esatta prattica di tutte le altre Regie Istruzioni, e leggi Doanali fino a quest'ora promulgate per il buon governo, e regolamento del mio Real Patrimonio d' essa Doana; Voglio, ed assolutamente comando, che si osservino, eseguischino, e mantenghino, e si faccino inviolabilmente osservare, mantenere, ed eseguire tutte, e qualsivogliano Leggi, Istruzioni, Disposizioni, Capitolazioni, Ordini, Decreti, e Banni fatti, e pubblicati per il buon governo, e regolamento di essa Regia Doana, e per la conservazione, ed aumento delle industrie Doanali; essendo mia volontà, volendo, comandando, che si tolghino, e sradichino tutti gli abusi introdotti contro le stesse Leggi, Istruzioni, Capitolazioni, Ordini, Decreti, e Banni; Perlocchè così voi; come gli altri Presidenti Governadori invigilarete per la maggior inviolabile esecuzione, giacchè dal non averle osservate, sono sempre derivate le dis-

disgrazie, che in varj tempi han sofferte li Locati, e le loro Industrie, e per conseguenza il mio Real Patrimonio.

E trovandomi informato dell'abuso, che li Deputati generali de' Locati hanno introdotto in varj tempi, di destinare in questa Capitale, un' eccessivo numero di Avocati, per difendere le loro Cause col gravoso stipendio di sessanta ducati annui per ciascuno; quando che sono sufficienti uno, o al più due Avvocati per la difesa di quelle; ho risoluto sgravar i Locati dalla corrisponsione di tali salarj; quindi vi ordino, e comando, che convocando nella presenza vostra così li Deputati Generali delli Locati, come li Deputati particolari delle Locazioni, che si trovino in essa Città, facciate, che li stessi eliggano per difesa delle loro Cause in questa Capitale due Avvocati, ed un sol Procuratore, e non più di quelli, de' quali ne averan maggior sodisfazione, col solito stipendio di sessanta ducati annui, annullando, come in vigor di questo mio Real Decreto annullo qualunque altra elezione, e costituzione fatta, e stipendio conceduto per il passato; essendo mia volontà, che non si faccia elezione di altri Avvocati e Procuratori, se non in mancanza di uno di quelli, che saranno eletti, e che sempre si esegua in vostra presenza, e de' vostri Successori, affinchè sia libera l'elezione. Tenerete presente per la sua puntuale esecuzione, e manifestarete queste mie Reali deliberazioni alli Locati, affinchè sappiano la propensione del mio Real animo in procurarli il loro maggior utile, convenienza, e sodisfazione; con registrarsi questo mio Real Decreto in essa Doana, e ponersi originalmente ne' libri di quella per la sua inalterabil'osservanza. Da Portici a' 10. Maggio 1747. -- Io il Re -- A D. Francesco Marchant Presidente Governadore della Regia Doana di Foggia.

F I N E.

INDICE

della

Pre-

R

S

T

V

FINE DELL' INDICE.